

TABELLA N. 13

**Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1969**

ANNESSO N. 15

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI 2 GIUGNO 1961,
N. 454 E 27 OTTOBRE 1966, N. 910, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER
LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA**

(situazione al 31 dicembre 1967)

APPLICAZIONE DEL PRIMO PIANO VERDE

(Legge 2 giugno 1961, n. 454)

GENERALITA'

Le residue disponibilità in essere sulla legge 2 giugno 1961, n. 454 e sulle successive leggi che ne hanno rifinanziato le norme hanno consentito nel corso del 1967, sia nelle more dell'inizio della piena attuazione del nuovo Piano Verde sia collateralmente a questa, di svolgere per la più parte dei settori di intervento previsti una ulteriore concreta operatività, dando luogo a nuovi provvedimenti di spesa.

Con la presente relazione si intende riferire su tale residua operatività e, insieme, inquadrarla nella più generale azione svolta per l'applicazione della legge n. 454, sì da fornire una precisa indicazione di quanto realizzato a partire dal 1° luglio 1961 fino al 31 dicembre 1967.

L'azione svolta nel corso del 1967.

Criterio fondamentale che si è ritenuto di seguire nell'esercizio in esame è stato di assicurare, nei modi più opportuni, la più rapida e corrente utilizzazione dei fondi ancora disponibili.

A tale scopo, contemporaneamente all'assunzione degli impegni sulle scarse somme residue si è provveduto, con riferimento alla situazione dei diversi articoli, alla revisione delle assegnazioni disposte negli esercizi precedenti a favore dei singoli organi decentrati dell'Amministrazione, in modo da portare a quelle zone che avevano registrato l'esaurimento degli stanziamenti le somme che risultassero invece eccedentarie in altre zone.

Ad altri impegni è stato possibile, altresì, procedere utilizzando le economie risultanti in sede di callaudo e di liquidazione delle somme a suo tempo impegnate nonché attraverso i disimpegni conseguenti a eventuali rinunce da parte degli Enti e delle Ditte interessate ad effettuare le opere autorizzate. Infine, sempre allo scopo di evitare che la spinta di rinnovamento manifestata dai ceti agricoli venisse ad essere disattesa a causa della insufficienza degli stanziamenti, gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione hanno, ove possibile, provveduto a trasferire sui fondi recati dal nuovo Piano Verde parte delle domande rimaste inevase, sempre che, naturalmente, esse potessero idoneamente inquadrarsi nei criteri e negli obiettivi a cui si ispira il nuovo provvedimento di sviluppo dell'agricoltura.

Evidentemente, a causa di questa complessa manovra che si è ritenuto di effettuare, i dati definitivi esposti nella presente relazione, riferiti sia alle richieste di intervento presentate ed ai programmi predisposti sia agli impegni assunti ed alle azioni svolte, risultano in misura più o meno accentuata divergenti rispetto alle situazioni esposte nelle precedenti relazioni.

Sta di fatto, comunque, che proprio in questa maniera è stato possibile continuare a svolgere, con l'applicazione del 1° Piano Verde, un'azione incisiva soprattutto con riferimento al primo semestre, nel corso del quale, come è noto, non era ancora in applicazione, se non per alcune specifiche norme, il secondo Piano di sviluppo dell'agricoltura.

Sicché, dal raffronto fra la cifra relativa agli impegni assunti al 31 dicembre 1966 e quella relativa agli impegni assunti al 31 dicembre 1967 risultano ulteriori impegni di spesa per 23.446,3 milioni di lire, in grado di provocare investimenti per 67.298,4 milioni oltre, beninteso, agli impegni assunti sulle economie che, come sopra visto, è

stato possibile conseguire. La spesa statale autorizzata, la quale al 31 dicembre 1966 si ragguagliava all'89,2% delle disponibilità complessive — al netto evidentemente delle somme assegnate alle Regioni a statuto speciale — è passata così a rappresentare il 94,6 %.

Evidentemente, le nuove determinazioni di spesa hanno riguardato in misura più accentuata quei settori per i quali, o ad opera della lunghezza delle procedure istruttorie, o ad opera di una minore rispondenza degli operatori, avevano in precedenza denunciata una più lenta operatività.

Più in particolare, per i diversi settori esse si pongono come segue:

— servizi generali: i nuovi impegni attengono iniziative ed interventi per una spesa globale di 1.027 milioni di lire;

— formazione della proprietà contadina: attraverso la concessione delle agevolazioni contributive sono stati autorizzati acquisti per un importo di 9.873 milioni e con contributi statali di 527,3 milioni, mentre con le agevolazioni creditizie le operazioni finanziate si ragguagliano a una spesa di 20.154,8 milioni, per un concorso annuo statale negli impegni di 1.025,3 milioni;

— opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana: gli investimenti decisi, pari a 9.357,8 milioni, comportano una spesa statale di 9.254,8 milioni di lire;

— interventi contributivi nel settore delle strutture aziendali ed interaziendali: le opere ammesse a contributo, per un importo di 7.974,2 milioni di lire, comportano una spesa pubblica pari a 3.907 milioni;

— interventi creditizi nel settore delle strutture aziendali ed interaziendali: la nuova spesa autorizzata, pari a 5.686 milioni, comporta un impegno annuo di concorso statale pari a 242,2 milioni;

— iniziative dirette ed interventi nel settore del miglioramento e della difesa delle coltivazioni e del potenziamento zootecnico: l'importo delle spese decise si ragguaglia a 1.969,3 milioni di lire, mentre le iniziative relative all'acquisto di bestiame attraverso l'agevolazione creditizia comportano una spesa di 9.861 milioni di lire, ed un limite di impegno di 466 milioni;

— agevolazioni contributive per l'acquisto di macchine: sono stati autorizzati globalmente acquisti per un importo di 11.232 milioni ed un costo per lo Stato di 1.997 milioni;

— infine, sono state autorizzate operazioni agevolate relative alla concessione di prestiti di conduzione per un importo di 26.294,5 milioni di lire.

Nella disamina relativa all'attività svolta in applicazione dei singoli articoli sarà messo in evidenza il grado in cui le diverse categorie di operatori hanno beneficiato, nel corso dell'anno, dell'intervento statale, nonché il prevalente orientamento in ordine ai tipi di opere di investimenti e di acquisti realizzati.

Qui basta ricordare che è stata confermata la generale preferenza accordata in tutto l'ampio arco di applicazione della legge alle iniziative promosse da coltivatori diretti e da piccole aziende, nonché a quelle riguardanti aziende associate. Tale preferenza si è particolarmente manifestata nell'applicazione degli articoli relativi ai benefici contributivi per i miglioramenti fondiari, per il miglioramento delle produzioni pregiate e per l'acquisto di capitali di esercizio (macchine e bestiame).

Per quanto attiene poi la qualificazione degli interventi, particolare attenzione è stata riservata nel corso dell'anno alle iniziative capaci di sortire, sia al livello aziendale che al livello delle opere pubbliche, più diretti e positivi effetti produttivistici. Del pari, sono state considerate con criterio prioritario quelle iniziative, anche a carattere associativo, volte a migliorare le disponibilità dei servizi civili nelle campagne.

Il quadro generale dell'applicazione del primo Piano Verde.

Considerando quindi l'operatività aggiuntiva cui si è dato luogo nel corso del 1967, può così riassumersi il quadro generale relativo all'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Su uno stanziamento complessivo di 636.675 milioni di lire, relativo alle somme recate, oltre che da quella legge, anche dai diversi provvedimenti che in tempi successivi ne hanno rifinanziato le norme (vedi tav. alleg. n. 1), 90.500 milioni sono stati destinati, in base alla stessa previsione legislativa, ad Enti ed organismi diversi, mentre 91.272,3 milioni, assegnati alle Regioni a statuto speciale (vedi tav. alleg. n. 2), sono andate a far parte delle disponibilità finanziarie delle Regioni stesse per l'azione da esse svolta negli specifici settori. In particolare, le assegnazioni a favore delle singole Regioni a statuto speciale si pongono come segue: Vald'Aosta: 2.221,5 milioni; Trentino A. A.: 13.298 milioni; Friuli V. G.: 6.934,4 milioni; Sicilia: 40.768,5 milioni; Sardegna: 27.649,9 milioni. Ciò, oltre alle assegnazioni decise dalla Cassa per il Mezzogiorno sulle somme ad essa destinate ad opera dell'art. 33 della legge, assegnazioni pari a 2.807 milioni per la Sicilia ed a 2.787 milioni per la Sardegna (vedi tav. alleg. n. 3).

E' rimasta quindi in disponibilità al Ministero dell'agricoltura, per le azioni e gli interventi di competenza dell'Amministrazione centrale e degli organi periferici, la cifra complessiva di 454.902,7 milioni di lire.

TABELLA 1.

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(importo in milioni di lire)

ARTICOLI	Investimenti provocabili	Investimenti programmati	Investimenti autorizzati	% Investimenti programmati su provocabili
<i>Contributi in conto capitale:</i>				
— Miglioramenti fondiari: Artt. 8, 10, 11, 13, 22, 27 M.F.	413.292	672.950	405.228	162,8
— Meccanizzazione: Art. 18-a) e b) . .	151.024	195.398	132.111	129,4
— Acquisti di terre: Art. 27	126.389	153.099	111.430	137,4
<i>Concorso negli interessi:</i>				
— Miglioramenti fondiari: art. 9 . . .	100.602	116.917	87.311	116,2
— Zootecnia: art. 16-a) e b)	143.471	118.793	102.195	82,8
— Acquisti di terre: art. 27	33.434	77.950	34.970	222,9
TOTALE	968.212	1.335.107	873.245	137,9

Tale importo, pur ragguardevole, è stato peraltro insufficiente per la più parte dei settori di intervento a far fronte alle necessità manifestate nel corso degli anni considerati dall'agricoltura, che proprio su esso ha dovuto fare, come è noto, principale riferimento. Sicché, mentre per quanto attiene alla realizzazione di opere pubbliche o alla

attuazione di interventi svolti direttamente dagli organi dello Stato si è reso necessario proporzionare alle disponibilità i relativi programmi secondo opportuni criteri di priorità, lo squilibrio ha assunto più evidenti dimensioni per quanto attiene le attività di promozione ed agevolazione alle iniziative private.

In questo campo infatti, sebbene già da tempo fosse stata sospesa per alcuni settori, in via provvisoria o in via definitiva, l'accettazione delle domande, e sebbene, come si è visto, l'Amministrazione abbia successivamente provveduto a trasferire sui fondi recati dal nuovo Piano Verde parte di quelle rimaste inevase, gli investimenti programmati risultano ancora pari al 137,9% rispetto a quelli cui era possibile dare attuazione con gli stanziamenti disponibili. Infatti, risultano programmati investimenti ed acquisti per 1.135 miliardi di lire, contro un ammontare di investimenti provocabili pari a 968 miliardi circa. Va, altresì, considerato che la riportata cifra degli investimenti programmati è al netto di quelli previsti dalle domande che sono state respinte in quanto non suscettibili di realizzare le finalità della legge, nonché di quelli previsti con le domande che sono state trasferite sul nuovo Piano Verde.

Gli squilibri più evidenti fra importo di investimenti programmati e importo di investimenti realizzabili con l'agevolazione statale si ravvisano nel settore dell'acquisto di terre con i benefici creditizi — settore alla cui necessità fanno fronte peraltro attualmente i nuovi stanziamenti della legge n. 590 — e nel settore dei contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario; larghe insufficienze si riscontrano, però, anche per quanto riguarda la meccanizzazione, mentre una certa lentezza nell'assorbimento delle disponibilità si ravvisa per le azioni più direttamente attinenti il comparto zootecnico, data la particolare congiuntura di mercato da questo attraversata; ma anche per questo comparto il 1967 ha fatto registrare una più sollecita dinamica di investimenti e di acquisti.

Sta di fatto comunque che, come già in precedenza visto, sulla disponibilità effettiva di 454.902,7 milioni di lire risultavano impegnate, al 31 dicembre 1967, somme per 434.691 milioni, pari cioè al 95,5%, in grado di promuovere investimenti, acquisti e spese per 1.917.490,8 milioni (vedi tavv. alleg. n. 4 e 5).

Più in particolare, risultavano totalmente impegnate le disponibilità relative alle azioni di assistenza tecnica, alla concessione di contributi e di mutui sulle opere di miglioramento fondiario, alla costruzione di impianti ed attrezzature di mercato ed alla realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di opere private di trasformazione fondiaria connesse. Per la più gran parte degli altri articoli le disponibilità erano poi assai prossime all'esaurimento, mentre infine residui di una certa consistenza, per i motivi che verranno illustrati in seguito, si ravvisavano ancora nel settore dei contributi per la realizzazione di impianti di disinfezione ed in quello dei mutui a favore dei miglioramenti fondiari a carattere zootecnico e, infine, per quanto attiene le disponibilità per la realizzazione di impianti di mercato di interesse nazionale.

Nel complesso, comunque, l'investimento cui si è dato luogo si ragguaglia a quasi 2.000 miliardi di lire, e ciò sottolinea la ingente spinta alla modernizzazione dell'agricoltura che è derivata dall'applicazione del primo Piano Verde.

LA SPERIMENTAZIONE E L'ASSISTENZA TECNICA

La sperimentazione agraria (art. 6).

In attesa del provvedimento che, dando attuazione alla delega prevista dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (nuovo Piano Verde), ha stabilito le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria — provvedimento al quale era praticamente subordinata l'utilizzazione dei fondi straordinari recati dall'art. 2 della legge n. 910 — il Mini-

stero dell'agricoltura ha potuto continuare a finanziare, nell'esercizio 1967, le attività sperimentali utilizzando le residue disponibilità in essere sull'art. della legge 2 giugno 1961, n. 454 (primo Piano Verde).

Infatti le disponibilità su tale articolo — che stanziava, per il quinquennio 1961-65, 10.000 milioni di lire, direttamente amministrati dal Ministero — ammontavano, all'inizio dell'esercizio in esame, a poco più di 1.200 milioni; ma esse sono aumentate nel corso dell'anno, per effetto di alcuni disimpegni di somme precedentemente assegnate, di un importo complessivo di 1.190 milioni, e ciò ha consentito l'assunzione di nuovi impegni per complessivi 2.071 milioni di lire.

La situazione relativa all'utilizzo delle somme stanziate per il potenziamento delle attività sperimentali dal primo Piano Verde ha cioè presentato la seguente evoluzione:

— assegn. e impegni al 31 dicembre 1966	L. 8.754.000.000
— disimpegni effettuati nel 1967	» 1.190.000.000
	<hr/>
differenza	» 7.564.000.000
— nuovi impegni presi nel 1967	» 2.071.000.000
	<hr/>
Totale impegni al 31 dicembre 1967	L. 9.635.000.000
	<hr/> <hr/>

Sicché, mentre rimanevano ancora disponibili 365 milioni da impiegare nei programmi di attività per il 1968, è stato possibile assicurare nel corso del 1967 la prosecuzione dell'attività sperimentale sia presso gli Istituti e le Stazioni di ricerca dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, sia presso gli Istituti universitari e gli altri Enti che normalmente collaborano con il Ministero stesso senza intaccare i fondi all'uopo apportati dal nuovo provvedimento quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

I nuovi impegni cui si è dato luogo nel corso dell'esercizio, pari come si è visto a 2.071 milioni di lire, sono stati destinati per 1.245 milioni alla prosecuzione delle attività sperimentali singole e collegiali, per 361 milioni al potenziamento delle attrezzature immobiliari e, infine per 465 milioni all'acquisto di attrezzature tecniche aziendali e di apparecchiature scientifiche di laboratorio.

Nel quadro delle attività sperimentali propriamente dette, particolare attenzione è stata rivolta alla necessità di consentire agli Istituti la prosecuzione dei programmi a carattere collegiale attuati da appositi gruppi di lavoro e riguardanti i diversi comparti produttivi (foraggiere, mais, grano duro, pomodoro, patata, canapa, ecc.).

Per quanto invece riguarda il miglioramento delle attrezzature immobiliari, tecniche e scientifiche, gli investimenti si sono orientati in vista delle necessità che le diverse Stazioni sperimentali avrebbero presentato nel quadro del riordinamento della organizzazione di ricerca attuata, come è noto, con D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318.

Gli impegni che è stato così possibile assumere sull'articolo dal 1961 al 1967 si ragguagliano a 9.635 milioni di lire, e si ripartiscono come segue per tipo di iniziative.

TABELLA 2

PROGRAMMI PER LA RICERCA APPLICATA E LA SPERIMENTAZIONE PRATICA

(Situazione al 31 dicembre 1967) (importo in milioni di lire)

Per il potenziamento delle attrezzature immobiliari e tecnico-scientifiche	L.	3.894
Per lo svolgimento delle attività di sperimentazione singola e collegiale	»	5.610
Per la concessione di borse di studio a giovani laureati e diplomati	»	131
	<hr/>	
TOTALE	L.	9.635
	<hr/> <hr/>	

Nelle precedenti relazioni sono stati illustrati i criteri generali che hanno informato l'impiego delle somme destinate ad ogni tipo di intervento. Qui merita solo di essere ricordata la particolare accentuazione che si è intesa dare alle sperimentazioni collegiali le quali, affrontando in modo globale e coordinato i vari aspetti connessi ai diversi settori produttivi, rappresentano mezzo idoneo e moderno per conseguire quegli obiettivi e quelle acquisizioni che lo sviluppo dell'agricoltura richiede alla ricerca ed alla sperimentazione.

L'assistenza tecnica (art. 7).

Si era messo in evidenza nella precedente relazione come le disponibilità di cui all'art. 7 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (1) abbiano permesso di dare un importante impulso, nel corso dell'ultimo quinquennio, al settore dell'assistenza tecnica in agricoltura, sia per quanto concerne la preparazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sia per quanto riguarda la divulgazione degli indirizzi tecnico-economici e l'assistenza a livello aziendale. Infatti, al 31 dicembre 1966, sulla totale disponibilità del Ministero dell'agricoltura, pari — al netto dell'assegnazione di 1.910 milioni di lire a favore delle Regioni a statuto speciale — a 8.590,2 milioni, risultavano già impegnati 8.442,6 milioni.

Nel corso dell'anno 1967, l'importo residuo di 147,6 milioni ha consentito di integrare i programmi ordinari degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e di sviluppare l'azione divulgativa a mezzo della stampa nonché di assegnare contributi ad enti, istituti ed organismi che svolgono attività di assistenza tecnica.

In particolare, la cifra ha trovato impiego per 68,8 milioni per spese relative a iniziative dirette degli organi del Ministero e per 78,8 milioni per contributi ad iniziative e programmi di divulgazione e preparazione professionale.

Con tali ultimi impieghi l'azione divulgativa e di assistenza tecnica svolta direttamente in applicazione dell'articolo si è concretata nelle seguenti iniziative:

— Corsi di addestramento professionale	n.	13.064
— Aziende tipo, campi dimostrativi e prove	»	15.960
— Gite d'istruzione	»	2.615

Rispetto all'anno precedente, dato il carattere integrativo di tali interventi, le variazioni hanno interessato solo alcune regioni (vedi tav. alleg. n. 6).

Inoltre, il Ministero dell'agricoltura ha promosso e sostenuto un notevole numero di iniziative programmate da Enti, organizzazioni ed associazioni che si sono dimostrate in grado di offrire un costruttivo apporto in questo importante settore. Per le attività svolte da tali enti ed organizzazioni il Ministero ha erogato contributi per un totale di 5.646,1 milioni.

L'assistenza tecnica alla cooperazione (art. 20, V comma).

L'art. 20 della legge n. 454 prevede al quinto comma interventi per promuovere e sviluppare la cooperazione agricola di produzione, di servizio e di trasformazione, soprattutto mediante attività rivolte alla formazione professionale dei dirigenti.

Lo stanziamento globale recato dal Piano Verde, pari a 1.000 milioni di lire, è stato integrato con la somma di 200 milioni portata dalla legge 26 luglio 1965, n. 967.

(1) Tale articolo stanziava per lo svolgimento diretto di attività di assistenza tecnica da parte degli organi ministeriali e la concessione di contributi ad iniziative di carattere dimostrativo e divulgativo, nonché per la preparazione e l'aggiornamento professionale, la somma di 10 mila milioni di lire, integrata di 500 milioni di lire dalla legge 26 luglio 1965, n. 967.

Nel corso dell'esercizio 1967 gli impegni assunti sull'articolo si sono ragguagliati a 240,3 milioni di lire, e si sono prevalentemente indirizzati sia alla qualificazione dell'elemento umano, attraverso appositi corsi, sia allo svolgimento di attività di assistenza tecnica volte a realizzare e consolidare iniziative associate, sia, infine, alla illustrazione, attraverso opportune forme, dei risultati conseguiti nel settore delle cooperative di lavorazione, trasformazione a vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, per promuovere in tal senso l'iniziativa dei produttori associati.

Con tali ultimi impegni, gli interventi globalmente effettuati al 31 dicembre 1967 si ragguagliavano a complessivi 1.143,6 milioni di lire, mentre erano in corso ulteriori provvedimenti per la concessione di contributi a copertura dell'intera disponibilità finanziaria.

Tale complesso di interventi diretti a promuovere la cooperazione agricola ha riguardato per il 30% circa dell'importo la concessione di borse di studio fruite presso organismi associativi da giovani operatori e per un altro 30% la formazione professionale di dirigenti tecnici ed amministrativi mediante corsi di qualificazione e di perfezionamento, mentre, infine, il 32% delle somme ha interessato le attività di assistenza volte a realizzare e consolidare iniziative intese a promuovere, nelle varie forme, lo sviluppo della cooperazione agricola.

E' stata, inoltre, norma generale dare considerazione prioritaria alla esigenza manifestata da quelle cooperative o consorzi di cooperative che hanno realizzato, a norma degli altri commi dello stesso articolo, impianti collettivi con il concorso dello Stato.

Nel quadro della ripartizione regionale degli interventi in questione i maggiori contributi riguardano il Veneto, l'Emilia, la Toscana, la Campania, l'Umbria e le Puglie, dove sono sorti impianti collettivi a carattere ortofrutticolo, caseario, vinicolo ed olivicolo di rilevante interesse anche in vista dell'allargamento dei mercati conseguente alla integrazione comunitaria.

GLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE FONDIARIE

La formazione ed il consolidamento della proprietà coltivatrice (artt. 27 e 28).

Come è noto, lo stanziamento di 3.000 milioni di lire recato dall'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà coltivatrice, è stato integrato di 2.700 milioni sull'art. 21 della legge 26 maggio 1965, n. 590. Nel 1967 si è provveduto all'assegnazione dell'ultima quota parte di tale stanziamento integrativo, pari a 900 milioni, di cui 277 milioni assegnati alle Regioni a statuto speciale. Con tali assegnazioni si sono esaurite quindi le disponibilità per tale specifico tipo di intervento.

Sempre nel 1967, si è provveduto altresì ad assegnare gli ultimi 400 milioni per la concessione di sussidi per l'acquisto di terreni e di case di abitazione sempre per la formazione ed il consolidamento della proprietà coltivatrice, esaurendo anche per questo tipo di intervento la globale somma stanziata, pari a 2.900 milioni, di cui 2.500 dall'art. 27 del primo Piano Verde e 400 dalla legge 26 luglio 1965, n. 967.

Dal punto di vista operativo, gli interventi attuati dagli organi del Ministero dell'agricoltura — escludendo quindi le Regioni a statuto speciale — in applicazione delle norme recate dall'art. 27 del primo Piano Verde — interventi che si sono affiancati alla più ampia operatività posta in essere in applicazione della legge n. 590, che prevede la concessione ai coltivatori, con fondi di anticipazione statale, di mutui quarantennali al tasso di **interesse dell'1%** per l'acquisto di terreni allo scopo di costituzione o di ampliamento di imprese agricole familiari — può sintetizzarsi come segue:

— per quanto riguarda il concorso negli interessi sulle operazioni di mutuo sono stati emessi, nel corso dell'anno, 280 nulla osta, per un impegno di spesa annua statale di 387 milioni di lire ed un importo degli acquisti di 2.158 milioni;

— per quanto attiene i sussidi in conto capitale, sempre nel corso dello stesso anno risultano rilasciati 4.255 decreti di impegno e di liquidazione, per un ammontare di contributi per 527,3 milioni, riguardanti acquisti per un importo complessivo di 9.863 milioni.

Erano inoltre in corso, sempre al 31 dicembre 1967, le istruttorie a cura degli Ispettorati agrari per l'impegno delle residue disponibilità ammontanti a 51,5 milioni di lire per i concorsi sui mutui ed a 162,2 milioni per i sussidi in conto capitale.

Va d'altra parte ricordato come già nel giugno 1966 il Ministero dell'agricoltura aveva proceduto a diramare disposizioni per la sospensione prudenziale dell'accettazione di domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dall'art. 27 del primo Piano Verde, e ciò sia in considerazione del fatto che l'importo delle domande presentate già da allora superava largamente le possibilità di intervento, sia in quanto aveva trovato inizio l'applicazione della nuova legge n. 590.

Considerando ora gli interventi complessivamente svolti dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1967 in applicazione della legge n. 454 e di quelle che ne hanno integrato gli stanziamenti per favorire la costituzione di proprietà diretto-coltivatrici, essi si pongono come segue (vedi anche tavv. alleg. n. 47 e 48):

TABELLA 3.

PROPRIETA' CONTADINA. CONCORSO SUI MUTUI E CONTRIBUTI
PER L'ACQUISTO DI TERRE

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

	Disponi- bilità	Investim. provocabili	Domande presentate		N.O. concessi	
			N.	Spese previste	N.	Spese ammes.
Concorso sui mutui (1)	4.953,5	126.389	26.988	151.038	26.428	111.429
Contributi in c. capitale (2)	2.684,5	33.434 (3)	93.895 (4)	77.950	18.195	34.970

(1) Al netto delle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale, per 746,5 milioni di lire.

(2) Al netto delle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale, per 215,5 milioni di lire.

(3) Contributo calcolato in ragione dell'8% circa.

(4) Al netto delle respinte nell'esercizio 1967.

E' stato cioè possibile accogliere le istanze di 45.623 famiglie, intese a pervenire alla proprietà della terra per la coltivazione diretta o ad ampliare le superfici già in proprietà per farne aziende di maggiore efficienza. Gli acquisti così provocati assommano ad un importo di 146 mila 399 milioni di lire e riguardano, con riferimento peraltro alle pratiche già liquidate e non già ai decreti di impegno, una superficie di 227.914 ettari.

Per contro, le domande presentate, al netto di quelle respinte, erano in numero di 66.883, e comportavano acquisti per una spesa complessiva di 230 miliardi di lire.

Ai dati sopra visti occorre però aggiungere le operazioni di competenza alle Regioni a statuto speciale, le quali hanno beneficiato di assegnazioni per complessivi 746,5 milioni di lire per i concorsi negli interessi e 215,5 milioni per i sussidi in conto capitale.

TABELLA 4.

ACQUIRENTI PROPRIETA' CONTADINA CON LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (1)

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

CATEGORIE	Concorso sui mutui				Contributi in C/ capitale				TOTALE			
	Nuclei famil.		Superfici		Nuclei famil.		Superfici		Nuclei famil.		Superfici	
	N.	%	Ha.	%	N.	%	Ha.	%	N.	%	Ha.	%
Braccianti	1.650	4,78	12.843	5,58	742	4,08	3.725	6,06	2.392	4,48	16.568	5,72
Mezzadri	6.606	27,46	49.335	31,17	2.930	16,10	14.976	24,35	9.536	22,57	64.311	29,26
Compartecipanti	309	0,93	2.534	1,60	66	0,36	279	0,45	375	0,74	2.813	1,46
Affittuari	4.073	16,93	35.194	22,24	1.595	8,77	6.836	11,12	5.668	13,41	42.030	19,13
Proprietari colt. diretti	11.321	49,49	55.880	37,85	12.860	70,68	35.660	57,99	24.181	58,56	91.540	43,34
Totale singole famiglie	23.959	—	155.786	—	18.193	—	61.476	—	42.152	—	217.262	—
Cooperative agricole	99	0,41	2.472	1,56	2	0,01	19	0,03	101	0,24	2.491	1,13
TOTALE	24.058	100,00	158.258	100,00	18.195	100,00	61.495	100,00	42.253	100,00	219.753	100,00

(1) Con esclusione delle operazioni agevolate dall'Amministrazione centrale.

PROPRIETA' CONTADINA: TERRENI ACQUISTATI CON LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FORMAZIONE
E L'ARROTONDAMENTO DI PROPRIETA' CONTADINA

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

PROVENIENZA DEI TERRENI	Dal 1948 al 30 giugno 1963		Dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964		Dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1965		Dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966		Dal 1° gennaio 1967 al 31 gennaio 1967		In. complessivo	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Da proprietà coltiv.	248.370	18,5	36.361	21,4	15.654	14,0	23.913	15,7	32.074	20,1	356.572	18,4
Da piccole aziende	551.326	41,0	92.403	54,5	67.784	61,0	91.609	60,1	88.565	55,4	891.687	46,0
Da medie aziende	269.068	20,0	28.996	17,1	21.541	19,3	26.090	17,1	35.331	22,1	381.026	19,6
Da grandi aziende	230.444	17,1	9.191	5,4	6.257	5,6	8.676	5,7	1.024	0,6	255.502	13,2
Da Enti pubblici	44.693	3,4	2.323	1,6	50	0,1	1.937	1,4	2.728	1,8	51.731	2,8
TOTALE	1.343.901	100,0	169.274	100,0	111.286	100,0	152.225	100,0	159.722	100,0	1.936.518	100,0

Per quanto riguarda le categorie di acquirenti, la più alta percentuale degli acquisti, sia come numero (oltre il 58%) sia come superfici (oltre il 43%), riguarda coltivatori diretti già proprietari, i quali si sono avvantaggiati dei benefici previsti per ampliare le loro aziende e dare ad esse maggiore potenzialità economica. Si tratta di 91.540 ettari che sono andati ad integrare le dimensioni di aziende precedentemente costituite, e ciò rappresenta indubbiamente indice di una positiva tendenza in atto e che merita di essere ulteriormente assecondata (vedi alleg. n. 50).

Altro dato di rilievo è quello che interessa gli acquisti effettuati da mezzadri; si tratta infatti di un complesso di oltre 64 mila ettari, interessanti 9.536 famiglie. Anche questa è dimostrazione che le agevolazioni per l'acquisto di terreni alla proprietà contadina costituiscono strumento importante per assicurare la piena valorizzazione delle capacità imprenditoriali presenti nelle campagne.

Discorso analogo si può fare per gli acquisti effettuati da affittuari e compartecipanti, che interessano nel loro complesso circa 6 mila nuclei familiari per 45 mila ettari di terreno.

Ove poi si consideri la proprietà coltivatrice costituita nel periodo che va dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1967 con le sole agevolazioni fiscali, essa ammonta a 799 mila 136 ettari. Complessivamente, si ragguagliano quindi a 1.027.620 ettari le superfici di terreno trasferite per la costituzione o l'ampliamento di proprietà coltivatrice dall'inizio del primo Piano Verde fino a tutto il 1967, attraverso le agevolazioni finanziarie e fiscali previste da questa legge, dalla legge 26 luglio 1965, n. 967, e, infine, dall'art. 21 della legge n. 590 del 26 maggio 1965.

Tali cifre, che non comprendono peraltro gli interventi realizzati nelle Regioni a statuto speciale, sono dimostrazione della grande spinta data alla formazione di efficienti proprietà coltivatrici ed insieme al superamento di antiche forme di gestione agraria dalle norme in parola, cui più recentemente sono succedute le provvidenze recate dall'articolo 1 della legge n. 590. Le domande presentate al 31 dicembre 1967 su quest'ultima legge già assorbivano in larga misura, inoltre, l'intera disponibilità degli stanziamenti, pari a 286 miliardi di lire, da essa recati dall'esercizio finanziario 1963-64 fino al 1970.

Infine, si ritiene utile, con la tabella n. 5 mettere in evidenza l'evoluzione registrata dal 1948 ad oggi per quanto riguarda gli acquisti per la formazione e l'arrotondamento di proprietà coltivatrici attraverso le agevolazioni fiscali.

Risulta infatti evidente non solo la grande massa delle operazioni di compra-vendita effettuate, che riguardano ormai quasi 2 milioni di ettari, ma anche la grande percentuale di superfici che provengono da precedenti proprietà coltivatrici e da piccole aziende. Indice questo, anch'esso, di una dinamica fondiaria che tende ad orientarsi verso aziende di maggiori dimensioni attraverso la vendita di terreni provenienti da proprietà coltivatrici di limitate dimensioni e, soprattutto, da piccole aziende in cui non si aveva la coincidenza fra i soggetti economici del proprietari e del coltivatore.

L'INTERVENTO SULLE STRUTTURE FISICHE

Bonifica ed irrigazione (art. 22).

Nel corso dell'esercizio finanziario 1967 l'attività relativa all'utilizzazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'esecuzione di opere irrigue pubbliche e di opere private di trasformazione fondiaria connesse, ha dato luogo a nuovi impegni per 6.922 milioni di lire (1); impegni riferiti tutti ad opere

(1) Attraverso anche l'impiego di somme destinate alle Regioni a statuto speciale.

pubbliche essendo state già nel corso degli esercizi precedenti esaurite, come si era messo in evidenza nelle passate relazioni, le disponibilità destinate ad agevolare le opere di competenza privata.

Con i nuovi interventi, sale così a 40.448 milioni la spesa statale impegnata sull'art. 22 del Piano Verde nel settore delle opere pubbliche, e risultano sostanzialmente esaurite anche le disponibilità per esse previste, pari a 40.513 milioni (1).

I progetti approvati nel 1967 riguardano in prevalenza opere irrigue da attuarsi in Lombardia, nel Veneto, in Emilia, in Toscana, in provincia di Viterbo, nel comprensorio del Fucino e, infine, nei territori in cui opera l'Ente Puglia, Lucania e Molise.

Più in particolare in Lombardia esse riguardano la realizzazione di 30 km. di canali irrigui per una superficie interessata di 6 mila ettari; nel Veneto lavori di costruzione e di adeguamento di 500 chilometri di canali per una superficie interessata di 5 mila ettari; in Emilia l'attività è stata rivolta alla realizzazione di 30 km. di canali per una superficie di 3 mila ettari ed in Toscana alla realizzazione di 50 chilometri di canali interessanti una superficie di 2 mila ettari; in Abruzzo, invece, i lavori riguardano il potenziamento della diga sul Tirino ed interventi per l'irrigazione nella piana del Fucino, per una superficie complessiva di circa 2 mila ettari. Infine, nei territori dell'Ente Puglia, Lucania e Molise, ed in particolare nelle provincie di Lecce e Brindisi, è prevista l'irrigazione ex novo, mediante la costruzione di 30 km. di canali, di 500 ettari di terreno.

* * *

Si è così praticamente conclusa l'operatività per lo sviluppo di opere irrigue pubbliche e di competenza privata attuabili con il primo Piano Verde e con i fondi recati dalle leggi che in tempi successivi ne hanno integrato gli stanziamenti.

In sostanza, le disponibilità globali per tali interventi si sono ragguagliate a 49.975 milioni di lire, di cui 40.513 milioni sono stati destinati ad opere pubbliche e 9.062 milioni ad opere di competenza privata, secondo le previsioni della legge; inoltre 400 milioni costituiscono fondi che rimangono a disposizione delle Regioni a statuto speciale.

Va, peraltro, messo in evidenza come sullo stanziamento globale il Ministero della agricoltura abbia assegnato alle Regioni a statuto speciale anche la somma di 5.833 milioni di lire ed in particolare: 403 milioni al Friuli V. G.; 530 milioni al Trentino A. A.; 3.425 milioni alla Sicilia e 1.475 milioni alla Sardegna; delle somme destinate alla Sicilia ed alla Sardegna rispettivamente 64 e 25 milioni riguardano incentivi alla realizzazione di opere private connesse alle opere pubbliche.

Sicché è rimasta in disponibilità del Ministero dell'agricoltura la somma di 43.742 milioni, di cui 34.769 milioni per opere pubbliche e 8.973 milioni per opere private.

Per quanto attiene l'azione svolta nel campo delle opere pubbliche, gli impegni al 31 dicembre 1967 si ragguagliavano a 34.704 milioni, e comportavano una spesa totale di 39.825 milioni. Gli interventi si sono inquadrati secondo un organico programma esecutivo a base pluriennale, rivolto prevalentemente al completamento di lotti di opere già iniziate onde renderli pienamente efficienti. Va peraltro sottolineato il fatto che la maggior parte degli impegni ha trovato luogo negli esercizi 1965, 1966 e 1967, essendosi dovuto nel periodo precedente dar corso alla predisposizione dei progetti ed allo svolgimento delle relative istruttorie tecnico-amministrative, particolarmente laboriose data la complessità e l'importanza delle opere.

(1) Compresa anche le somme destinate ad investimenti nelle Regioni a statuto speciale, ad esclusione di 400 milioni ancora da assegnare.

La spesa complessiva (vedi tavola n. 40) ha trovato impiego per il 79% nella realizzazione di impianti irrigui, per il 12% nella realizzazione di opere idrauliche e per il 9% in opere volte a migliorare la disponibilità di opere civili nelle campagne. Tali rapporti rispondono agli obiettivi ed ai criteri della legge che, come è noto, ha voluto promuovere la realizzazione di investimenti destinati a riflettersi in linea immediata sull'aumento della produttività agricola.

Le opere finanziate si collocano come segue:

— In *Lombardia* esse riguardano il potenziamento dell'irrigazione della media pianura bergamasca, di Franciacorta, in agro della Roggia Maggiore Calcinata e nella zona di Bedizzole-Grarzago Drugolo; il proseguimento dei lavori per l'irrigazione nei comprensori Navarolo, Dugali, Revere, Medio Mantovano e Agro Mantovano Reggiano e della Fossa di Pozzolo; l'irrigazione a pioggia su ha. 732 nel comprensorio Roncocorrente. Il tutto mediante fra l'altro la realizzazione di 190 km. di canali principali e secondari e per una superficie interessata di 42.124 ettari.

— Nel *Veneto*, esse hanno riguardato l'integrazione irrigua in vari comprensori. L'estendimento della pluvirrigazione nei comprensori di Brentella di Pederobba. La sistemazione irrigua nella zona di Occhibello (Rovigo). L'estendimento dell'irrigazione nei comprensori: Canale della Vittoria, Brentella di Perderobba, Brian, Alto Veronese, Agro Veronese, Sin. Piave, Alto Valeggio, Grappa Cimone, Bacchiglione, Fossa Paltana, Zerpiano Alpone, S. Michele al Tagliamento (prov. di Treviso, Verona, Vicenza, Padova e Venezia); il tutto attraverso la realizzazione di 775 km. di canali e per una superficie di 195.025 ettari.

— In *Liguria*, per l'estendimento dell'irrigazione del Canale lunense esse hanno interessato una superficie di 650 ettari.

— In *Emilia* esse hanno riguardato la derivazione e il sollevamento delle acque dell'Ongina; la prosecuzione dei lavori nel canale Emiliano-Romagnolo; l'integrazione e l'estendimento dell'irrigazione in vari comprensori delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, con la realizzazione di 177 km. di canali e per una superficie di 189,390 ettari.

— In *Toscana* esse hanno riguardato l'irrigazione di una zona a sud-ovest di Grosseto; la costruzione di una diga sul torrente Foenna (Arezzo), l'irrigazione della Val di Chiana nonché la costruzione del serbatoio Elevella per un totale di 88 km. di canali su una superficie interessata di 85.248 ettari.

— Nelle *Marche*, con la prosecuzione dei lavori di irrigazione della Val d'Aso e della Valle Tenna nonché con la prosecuzione dei lavori della diga di Sassocorsaro, esse hanno interessato 14 km. di canali per una superficie interessata di 2.800 ettari.

— In *Umbria*, per il potenziamento dell'irrigazione nella Conca Ternana, esse hanno interessato 20 km. di canali per una superficie di 926 ettari.

— Nel *Lazio-Nord* esse hanno riguardato i lavori d'irrigazione della Piana Reatina, della Piana di Tarquinia e Maccarese nonché la costruzione di 10 strade nell'Agro romano. Il tutto attraverso la realizzazione di 9 km. di canali principali e secondari e per una superficie di 3.000 ettari.

— Nel *Lazio-Sud* esse hanno riguardato studi per l'irrigazione della Valle del Liri e della Media Valle del Tevere per una superficie interessata di 500 ettari.

— In *Abruzzo* esse riguardano i lavori per la derivazione di una diga nell'Aquilano e la costruzione di una strada per km. 1,30. Altri interventi d'irrigazione delle acque del Tirino, nonché l'irrigazione in provincia di Pescara e nel Fucino per una superficie interessata di 5.130 ettari.

BONIFICA ED IRRIGAZIONE: STANZIAMENTI E DECRETI PERFEZIONATI

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ESERCIZI FINANZIARI	AUTORIZZAZIONI SPESA		DECRETI PERFEZIONATI		% rispetto a finanziamenti complessivi
	Annue	Complessive	Per esercizio	Nel complesso	
I. - OPERE PUBBLICHE					
1960-61	3.845	—	—	—	—
1961-62	6.050	9.845	3.102,5	3.102,5	31,4
1962-63	6.710	16.605	3.536,0	6.638,0	40,5
1963-64	7.733	24.338	3.975,9	10.613,9	43,6
Sem. 1-7/31-12/1964	—	24.338	1.542,1	12.156,0	49,9
1965	16.175	40.513	9.706,0	21.862,0	54,0
1966	—	40.513	11.664,0	33.526,0	82,7
1967	—	40.513	6.922,0	40.448,0	99,8
In complesso	40.513	40.513	40.448,0	40.448,0 (1)	99,8
II. - OPERE PRIVATE					
1960-61	4.155	—	—	—	—
1961-62	1.950	6.105	2.127,0	2.127	35,5
1962-63	1.290	7.395	3.340,0	5.467	71,9
1963-64	267	7.662	1.816,0	7.283	95,1
Sem. 1-7/31-12/1964	—	7.662	348,0	7.631	99,6
1965	1.400	9.062	945,0	8.576	94,6
1966	—	9.062	1.451,0	10.027	100,0
In complesso	9.062	9.062	10.027,0 (1)	10.027 (2)	100,0
III. - A DISPOSIZIONE REGIONI AUTONOME					
1965	400	400	—	—	—
IN COMPLESSO	400	400	—	—	—
TOTALE	49.975	49.975	50.475,0	50.475,0	100,0

(1) Totale comprensivo delle somme poste a disposizione delle Regioni Autonome per l'esecuzione di opere irrigue.

(2) Il maggiore importo delle concessioni perfezionate rispetto alle autorizzazioni di spesa è stato reso possibile mediante l'utilizzo dei residui delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 luglio 1969, n. 622.

— Nel *Molise* esse riguardano opere d'irrigazione in sin. Fortore (Com. S. Croce di Magliano) ed opere dell'Ente Appulo-Lucano, nonché approfonditi studi per l'irrigazione della Piana Adriatica-Molisana. Il tutto attraverso la realizzazione di 34 km. di canali e per una superficie di 575 ettari.

— In *Campania* esse riguardano opere per l'irrigazione della Val Lete e Val Volturmo in provincia di Caserta e alcuni rivestimenti di canali in provincia di Salerno nonché sistemazioni idrauliche nel Vallo di Diano, per una realizzazione di 10 km. di canali e per una superficie interessata di 3.500 ettari.

— In *Puglia* le opere pubbliche di bonifica hanno riguardato l'irrigazione in Agro Nardò, S. Cataldo e in altri territori a cura dell'Ente Appulo-Lucano, nonché la sistemazione e l'ampliamento di impianti irrigui in Galaso e Tara (TA). Il tutto con la realizzazione di 107 km. di canali, per una superficie di 2.329 ettari.

— In *Lucania* esse hanno riguardato il ripristino della condotta irrigua del torrente Caolo attraverso la realizzazione di 9 km. di canali e per una superficie di 350 ettari.

— In *Calabria* esse hanno riguardato l'estendimento dell'irrigazione nelle provincie di Reggio Calabria e Catanzaro e nei fondi Malarotta, Caposile, Capo Colonna, Savuto Roccelletta e Ravale in territorio dell'Opera Sila. Tali opere hanno interessato una rete di canali principali e secondari di 96 km. per una superficie di 1.092 ettari.

* * *

Per quanto attiene le opere di competenza privata previste dallo stesso art. 22, i cui contributi possono essere dati nei comprensori appositamente delimitati i quali riguardano una superficie di 673 mila ettari in prevalenza ricadenti nelle regioni settentrionali, di esse si è già riferito nella precedente relazione.

Qui ci si limita a ricordare che contro domande per una spesa di 37.229 milioni è stato possibile accogliere 8.616 domande per una spesa di 24.443 milioni e per contributi pari a 10.027 milioni, utilizzando all'uopo anche residui delle leggi precedenti.

In ordine alle categorie che hanno beneficiato degli interventi statali, circa il 26% dell'importo dei contributi concessi riguarda iniziative di pluralità di aziende, mentre della rimanente parte il 52,9% riguarda iniziative di coltivatori diretti, il 26,8% iniziative di piccole aziende ed il 13,3% iniziative di medie e grandi aziende (vedi Tav. n. 41).

Dal punto di vista della qualificazione, le opere di diretta utilizzazione delle acque hanno assorbito circa il 23% delle disponibilità, essendosi impiegata la restante quota per quelle trasformazioni aziendali conseguenti appunto alla necessità di assicurare la più economica utilizzazione dell'acqua disponibile (vedi Tav. n. 43).

La bonifica montana (art. 23).

L'attività svolta nel settore della bonifica montana in applicazione dell'art. 23 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ha dato luogo nel 1967 a nuovi impegni per un importo di 2.641 milioni di lire, di cui circa 700 milioni per sistemazioni idraulico-forestali e pascolive, 1.600 milioni per la realizzazione di nuove strade di servizio e di bonifica, 200 milioni per la costruzione di elettrodotti e 100 milioni destinati a migliorare gli approvvigionamenti idrici delle popolazioni.

I fondi complessivamente spesi nello specifico settore in applicazione del primo Piano Verde salgono così al 17.442 milioni e rappresentano il 73,6% dell'intera disponibilità ministeriale (per il dettaglio regionale vedi Tav. n. 44).

Come è noto, infatti, l'art. 23 di quella legge e la successiva legge 26 giugno 1965, n. 967, avevano destinato agli interventi nello specifico settore complessivamente 28.000 milioni di lire di cui, peraltro, 4.409 milioni sono stati assegnati alle Regioni a statuto

speciale, e precisamente: 139 milioni alla Val d'Aosta, 920 milioni al Trentino A.A., 225 milioni al Friuli-V. Giulia; 1.650 milioni alla Sicilia e 1.375 milioni alla Sardegna.

Per l'utilizzazione delle rimanenti disponibilità, pari a 23.691 milioni di lire, sono stati annualmente predisposti dai competenti uffici periferici, ed approvati dal Ministero, programmi annuali che hanno tenuto conto delle direttive ministeriali emanate ai sensi dell'art. 3 della legge e che sono stati intesi, principalmente, alla soluzione di problemi da tempo sottolineati dalle popolazioni locali.

Nel complesso tali programmi hanno previsto la realizzazione dei seguenti tipi di intervento:

TABELLA 7.

(Importi in milioni di lire)

NATURA DEGLI INTERVENTI	Quantità	SPESA	
		Lire	%
Sistemazioni idraulico-forestali Ha	14.390,0	5.235,3	22,10
Miglioramento pascoli montani »	2.037,0	504,6	2,13
Impianti irrigui »	1.794,7	692,7	2,92
Viabilità:			
a) di servizio Km	534,8	6.085,7	25,69
b) di bonifica »	595,7	8.408,0	35,49
Acquedotti rurali 1/sec. »	337,1	1.674,1	7,07
Elettrodotti ad uso agricolo »	69,9	621,4	2,62
Teleferiche »	5,0	116,2	0,49
Accantonamento revisione prezzi	—	352,0	1,49
TOTALI		23.691,0	100,00

Dall'esame delle cifre esposte si rileva che la viabilità, sia di servizio che di bonifica, ha assorbito la maggiore aliquota dei finanziamenti, rappresentando essa un'esigenza particolarmente sentita dalle popolazioni montane, si da far prevedere, nel quadro dei programmi predisposti, la realizzazione di uno sviluppo stradale di circa 1.130 km.

Fra gli altri interventi, notevole peso hanno assunto le opere di sistemazione idraulico-forestale, che assorbono il 22% dei finanziamenti e che interessano una superficie complessiva di 14.130 ettari. Più cospicui sono stati però destinati a tali opere per effetto di altre leggi; in particolare non può non sottolinearsi il notevole apporto di fondi disposto per il biennio 1967-68 dalla legge 27 luglio 1967, n. 632, recante provvedimenti a favore della difesa del suolo.

Dopo la viabilità e le sistemazioni idraulico-forestali seguono, per l'entità dei finanziamenti assorbiti, la costruzione di acquedotti rurali — che consentirà di assicurare una provvista di acqua potabile pari a circa 337 litri al secondo —, l'attuazione di impianti irrigui ed il miglioramento di pascoli montani che, interessando rispettivamente una superficie di 2.037 e 1.795 ettari, rappresentano interventi particolarmente significativi ai fini di una valorizzazione diretta dei comprensori di montagna.

Nella tavola allegata n. 43 sono esposti elementi di dettaglio sull'entità delle assegnazioni a favore delle singole regioni nonché sugli interventi che secondo i programmi approvati devono essere attuati nelle regioni medesime; va comunque rilevato che oltre il 43% della intera dotazione è stato riservato al Mezzogiorno ed alle isole.

Come si è messo in evidenza, alla data del 31 dicembre 1967 solo una parte degli interventi programmati (17.442 milioni, pari al 73,6%) aveva potuto trovare attuazione oltre che delle difficoltà connesse alla prima fase di avviamento delle attività, dei tempi tecnici occorrenti per la programmazione e progettazione delle opere.

Tenuto però conto dell'avanzato stato procedurale delle nuove progettazioni, si può affermare che quanto prima tutte le opere programmate potranno essere integralmente realizzate.

I miglioramenti fondiari (artt. 8, 9, 10, 11, 13, 16 lett. b), 22, 27 MF).

Per quanto riguarda il settore degli interventi contributivi e creditizi per opere di miglioramento fondiario, va ricordato che già al 31 dicembre 1966 i fondi all'uopo recati dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 (primo Piano Verde) e dalle leggi che in tempi successivi ne hanno integrato i finanziamenti risultavano, ad eccezione di alcuni articoli, in larga misura esauriti.

Pertanto, durante l'esercizio finanziario 1967 il lavoro dei competenti uffici è soprattutto consistito, oltre che nell'impegno delle somme ancora residue, soprattutto nella liquidazione, previo collaudo, dei fondi impegnati negli anni precedenti e nella riutilizzazione di quelli che si sono resi disponibili in sede di collaudo e liquidazione, oppure in conseguenza di provvedimenti di revoca. D'altro canto, a partire dalla primavera del 1967 è iniziata la pratica attuazione del nuovo Piano Verde, che ha portato ad una posizione di sostanziale marginalità le nuove operazioni inerenti la legge n. 454.

Sta di fatto che, proprio ad opera degli accertamenti cui si è proceduto in sede di liquidazione, nonché dei provvedimenti di revoca, la situazione relativa alle cifre impegnate è cambiata rispetto a quella in essere al dicembre 1966, ma in modo diverso a seconda dei differenti articoli, dovendosi per alcuni articoli registrare una diminuzione nel numero degli impegni e per altri un loro aumento anche consistente, come conseguenza, appunto, da un lato delle nuove operazioni poste in essere e dall'altro dei disimpegni decisi.

Contemporaneamente si è provveduto alla restituzione, per mancanza dei requisiti richiesti, di 14.998 domande per una spesa preventivata di 47.959 milioni. Va in proposito ricordato che già all'inizio dell'anno per la più parte degli articoli era stata sospesa l'accettazione delle domande.

Nel complesso il numero degli impegni alla fine dell'esercizio risulta superiore di 1.347 unità rispetto a quello in essere nell'esercizio precedente con un aumento di 13.656 milioni negli investimenti autorizzati; più in particolare si hanno 794 decreti in più, per una spesa di 8.025 milioni, relativamente alla concessione dei benefici contributivi e 595 nulla-osta, per un investimento di 5.631 milioni, per i benefici creditizi.

Le nuove operazioni messe in atto nel quadro della utilizzazione dei contributi in conto capitale investono in larga misura iniziative riguardanti, ai diversi titoli, aziende associate, mentre nelle nuove operazioni attinenti la concessione dei benefici creditizi si sono prevalentemente avvantaggiate aziende diretto-coltivatrici e piccole aziende.

Per quanto infine riguarda i tipi di opere previsti dai progetti approvati, un notevole peso assumono l'irrigazione e la sistemazione dei terreni per un importo aggiuntivo di 8.233 milioni e la realizzazione di opere civili destinate a migliorare i servizi nelle campagne per un importo aggiuntivo di 5.858 milioni.

Passando ora ad esaminare l'attività svolta nel campo dei miglioramenti fondiari in applicazione del Piano Verde, globalmente per tutti gli articoli all'esame dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1967, va in primo luogo ricordato che gli stanziamenti per i diversi interventi contributivi e creditizi previsti a tale scopo dalle norme della legge e dalle altre leggi che in prosieguo ne hanno aumentato gli stanziamenti (1) sono ammontati nel

(1) La legge 2 giugno 1961, n. 454, recava, per interventi contributivi nel settore delle opere di miglioramento fondiario: 90 mila milioni di lire sull'art. 8; 30 mila milioni di lire sull'art. 10; 15 mila milioni sull'art. 11; 40 mila milioni sull'art. 13; 8 mila milioni sull'art. 27; 30 mila milioni sull'art. 33. Inoltre, in applicazione della norma di legge, sono stati assegnati come contributi ad opere di miglioramento fondiario connesse alla

complesso a 275.962 milioni di lire. Di essi, tuttavia, 30 miliardi sono stati destinati, a norma dell'articolo 33 della legge, ad integrazione delle dotazioni della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere dirette in modo specifico al progresso delle regioni meridionali. Sono quindi rimasti 245.962 milioni di cui 47.001,5 milioni assegnati alle Regioni a statuto speciale per la incentivazione alle opere di miglioramento fondiario nei relativi territori.

In definitiva, gli uffici del Ministero dell'agricoltura hanno avuto una disponibilità di 198.959 milioni di lire, in grado di provocare investimenti per 554.064 milioni.

A fronte a tali disponibilità, le domande presentate ai titoli previsti, al netto di quelle restituite per mancanza dei requisiti necessari, risultavano in numero di 202.427, per un importo di 824.281 milioni di lire. Ciò che conferma la notevole propensione dei ceti agricoli alla modernizzazione ed all'adeguamento delle strutture aziendali e inter-aziendali.

TABELLA 8.

MIGLIORAMENTI FONDIARI

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Disponibilità ⁽¹⁾ L.	Investimenti provocabili L.	Domande presentate		Decreti di impegno o nulla-osta emessi	
			N.	spesa preventivata	N.	spesa preventivata
8	96.800	215.970	89.808	301.200	83.421	218.573
9	2.700	100.602	10.702	116.917	10.109	87.311
10	26.045	56.960	14.992	73.318	14.064	55.652
11	10.361	18.880	4.661	36.446	3.355	19.093
13	44.330	76.028	60.110	196.239	27.725	63.947
16-b	1.394	40.170	3.475	34.414	3.294	27.767
22 op. priv.	8.973	25.412	9.914	37.229	8.616	27.443
27 M. F.	8.356	20.042	8.765	28.518	8.161	20.520
TOTALE	198.959	554.064	202.427	824.281	158.745	520.306

(1) Escluse le regioni autonome.

Alla fine dell'esercizio 1967, considerando anche l'operatività svolta nel corso di esso, risultavano ammesse al contributo dello Stato in conto capitale o all'agevolazione creditizia 158.745 domande, per un importo di 520.306 milioni. Ciò, evidentemente, senza considerare gli investimenti operati nelle Regioni a statuto speciale e quelli promossi dalla Cassa per il Mezzogiorno con le somme ad essa assegnate.

realizzazione di opere irrigue 9.062 milioni, mentre con variazioni compensative l'importo di 15.000 milioni di cui all'art. 11 è stato successivamente ridotto di 2.000 milioni. Per gli interventi creditizi l'art. 9 della legge n. 454 ha stabilito limiti d'impegno per 2.500 milioni e l'art. 16-b) per 1.500 milioni. Successivamente la legge 6 aprile 1965, n. 967 ha integrato gli stanziamenti degli articoli 8, 10, 13 rispettivamente di 23,3 e 9 miliardi di lire, mentre la legge 26 luglio 1965, n. 967 ha recato nuovi stanziamenti per 9 miliardi di lire sull'articolo 8, per 4.500 milioni di lire sull'art. 13 e per 2.500 milioni sull'art. 27, oltre a ulteriori limiti di impegno per 400 milioni sull'art. 9, e per 300 milioni sull'art. 16, lett. b).

Per quanto riguarda le diverse categorie di aziende, va sottolineata la rilevanza che hanno assunto le iniziative agevolate riguardanti coltivatori diretti, piccole aziende e aziende associate; si tratta infatti di un complesso di 146.751 operazioni — sulle già viste 158.745 — di cui 107.251 riguardanti aziende diretto-coltivatrici, 28.267 riguardanti piccole aziende e 11.233 riguardanti aziende associate.

Mentre risulta in questa maniera la generale preferenza data alle iniziative riguardanti le aziende di minori dimensioni ed a quelle di interesse comune, va sottolineato che proprio a favore di questi due tipi di iniziative si è concentrato l'intervento nel campo dei contributi in conto capitale, dimostratosi particolarmente idoneo alla relativa promozione, laddove invece con l'intervento creditizio si è anche favorito lo sforzo di rinnovamento messo in atto dalle medie e grandi aziende.

In ordine ai tipi di opere in questa maniera agevolate, viene confermata la richiesta degli operatori per interventi volti a migliorare la generale situazione delle abitazioni nelle campagne; i relativi investimenti comportano infatti una spesa di 128.165 milioni. Tuttavia ancor più notevole è stato l'impegno messo in atto per investimenti più direttamente produttivi, con particolare riguardo alle strutture zootecniche ed alla sistemazione e irrigazione dei terreni, per una spesa totale superiore a 212 miliardi. Infine, si ragguagliano ad un costo di oltre 86 miliardi le nuove opere civili di servizio realizzate ad iniziativa di agricoltori associati.

Con riferimento ai singoli articoli, dalla tabella n. 10 di cui alle pagine seguenti si nota, per quanto attiene l'art. 8, che l'azione di sollecitazione che questo ha esercitato si è andata accentuando nel corso degli anni, tanto da determinare un notevole squilibrio fra le possibilità di intervento e le domande presentate.

Ciò ha reso fra l'altro necessario trasferire sul nuovo Piano Verde le domande ancora giacenti per insufficienza degli stanziamenti, nei limiti tuttavia delle finalità e dei criteri cui questa nuova legge si ispira; ed a tale scopo gli Ispettorati hanno provveduto ad una attenta revisione delle pratiche rimaste inevase, eliminando quelle che non avevano possibilità di ottenere le provvidenze contributive recate dalle nuove norme.

Sicché, il numero delle domande risultanti si è notevolmente ridotto, scendendo da 106.596 a 89.808, delle quali al 31 dicembre 1967 erano state accolte 83.421, per una spesa di 218.573 milioni di lire ed un contributo di 97.812 milioni (vedi Tav. n. 7). Infatti, se la restituzione di un certo numero di domande ha fatto sì che il carico di quelle giacenti potesse notevolmente ridursi, la possibilità di utilizzare, all'inizio del 1° Piano Verde, i fondi residui derivanti da leggi precedenti ha consentito che gli impegni superassero per circa un miliardo di lire le assegnazioni.

Nell'applicazione dell'articolo si è avuta preferenza, come più volte è stato ripetuto nelle precedenti relazioni, verso le iniziative promosse dalle aziende a più modesto potenziale economico, per le quali è più difficile il ricorso al credito fondiario, ed a quelle a carattere infrastrutturale. Infatti (vedi Tav. alleg. n. 8) gli investimenti riguardanti le singole aziende hanno interessato per il 91,3% i coltivatori diretti e le piccole aziende, e solo per l'8,7% le medie e grandi aziende. Gli investimenti per opere di interesse di più aziende rappresentano circa il 37,2% dell'intera disponibilità.

In ordine alla qualificazione delle opere, il 59,6% della spesa totale è rivolta al settore dei fabbricati rurali, mentre della residua somma la realizzazione di impianti irrigui ha assorbito il 6,5% e quella di acquedotti, elettrodotti e strade rurali rispettivamente l'8,7, 5,6 ed il 9,9%, (vedi Tav. alleg. n. 9).

Per gli interventi creditizi nel campo dei miglioramenti fondiari, di cui all'art. 9 della legge n. 454, la disponibilità di 2.700,5 milioni a disposizione degli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura consentiva di effettuare investimenti per un importo di complessivi 100.602 milioni (vedi Tav. alleg. n. 10).

Dal confronto fra le domande presentate al 31 dicembre 1967 e quelle presentate all'analoga data dell'anno precedente risulta una diminuzione di 425 unità, dovuta sia a rinunce da parte delle ditte interessate, sia ai trasferimenti di un certo numero di esse,

MIGLIORAMENTI FONDIARI. — IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIE DI BENEFICIARI

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Investimenti riguardanti singole aziende										Investimenti riguardanti pluralità di aziende (1)	
	Coltivatori diretti		Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende		N.	importo contrib. L.	N.	importo contrib. L.
	N.	importo contrib. L.	N.	importo contrib. L.	N.	importo contrib. L.	N.	importo contrib. L.				
8	56.285	42.877	16.970	13.149	3.121	4.114	711	1.233	6.334	36.439		
10	14.064	25.388	—	—	—	—	—	—	—	—		
11	608	1.045	1.354	2.515	846	3.080	276	1.467	271	1.756		
13	18.772	11.604	4.301	2.755	861	2.078	312	769	3.479	23.931		
22 op. priv.	4.896	3.930	2.359	1.768	728	925	234	813	399	2.591		
27 M. F.	8.161	8.421	—	—	—	—	—	—	—	—		
TOTALE	102.786	93.265	24.984	20.187	5.556	10.197	1.533	4.282	10.483	64.717		
9 (2)	3.554	12.681	2.562	11.983	2.323	21.313	1.012	15.282	658	26.052		
16 (2)	911	3.604	721	3.673	1.004	9.370	566	8.434	92	2.686		

(1) Investimenti di interesse collettivo promossi da Enti, Consorzi, Cooperative ed altre forme associate.

(2) I dati si riferiscono agli investimenti globali riferiti ai nulla-osta concessi o riconfermati.

TABELLA 10.

MIGLIORAMENTI FONDARI. — RIPARTIZIONE DELLA SPESA AMMESSA, PER CATEGORIE DI OPERE PRIVATE DI MIGLIORAMENTO
E DI TRASFORMAZIONE FONDARIA

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	CASE		Strutt. Zootec. ed annessi rustici (1)		Irrigaz. sistemaz. terreni		Opere civili (2)		Altre		Spese generali		In complesso	
	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%
Articolo 8	53.866	24,1	76.437	34,2	27.189	12,2	52.876	23,6	3.912	1,8	9.189	4,1	223.469	100,0
Articolo 9(3)	12.393	22,7	25.091	45,9	6.398	11,7	2.506	4,6	6.110	11,1	2.182	4,0	54.680	100,0
Articolo 10	36.231	65,1	17.263	31,0	—	—	—	—	—	—	2.158	3,9	55.652	100,0
Articolo 11	—	—	—	—	19.093	100,0	—	—	—	—	—	—	19.093	100,0
Articolo 13	9.465	14,8	14.672	22,9	1.974	3,1	28.102	44,0	6.890	10,8	2.844	4,4	63.947	100,0
Articolo 22	7.712	28,0	9.569	34,8	3.909	14,2	2.665	10,0	2.475	9,9	1.107	4,0	27.442	100,0
Articolo 27 MF.	8.493	41,4	9.255	45,1	1.165	5,7	246	1,2	512	2,5	849	4,1	20.520	100,0
TOTALE	128.165	27,6	152.287	32,8	59.728	12,8	86.395	18,6	19.899	4,3	18.329	3,9	464.803	100,0
Situazione al 31-12-1965 .	127.270	28,4	152.102	33,9	51.150	11,4	80.537	17,9	19.536	4,4	17.987	4,0	448.482	100,0

(1) Stalle, porcili, ovili, silos e fienili.

(2) Acquedotti, elettrodotti e strade.

(3) Relativamente ai decreti d'impegno e con esclusione degli impianti cooperativi.

operati, a carico delle disponibilità recate da altre leggi, dagli organi periferici che avevano registrato l'esaurimento dei fondi ad essi assegnati.

Alla stessa data del 31 dicembre 1967 risultavano comunque emessi o riconfermati 10.109 nulla-osta per un investimento pari a 87.311 milioni, e superiore quindi di circa 4,5 miliardi a quello autorizzato l'anno precedente. I contratti di mutuo perfezionati interessavano invece 8.829 operazioni, per una spesa ammessa di 73.552 milioni, e rappresentavano circa l'86% degli investimenti approvati con i nulla-osta in parola.

Come risulta dalla Tav. alleg. n. 11, gli investimenti ammessi al credito agevolato con la concessione dei nulla-osta concernono per il 70,2% iniziative a servizio di singole aziende e per il restante 29,8% investimenti riguardanti pluralità di aziende, ed in particolare iniziative di interesse collettivo promosse da Enti, consorzi, cooperative ed altre forme associative.

Nel quadro dell'applicazione dell'articolo, posto rilevante ha assunto, col 45,9% della spesa totale, la realizzazione di strutture zootecniche, mentre il 31,4% è stato destinato a provviste di acqua, sistemazioni di terreni, piantagioni ed opere civili, ed infine il 22,7% alla costruzione, all'impilamento ed al riattamento di fabbricati colonici (vedi Tav. alleg. n. 12).

La positiva rispondenza dimostrata nei confronti delle norme di cui all'art. 10 del Piano Verde, norme che avevano lo scopo di realizzare e consolidare l'insediamento dei coltivatori diretti in fondi di proprietà, ha sottolineato la necessità in cui si trova un largo numero di aziende coltivatrici di disporre di più idonee dotazioni edilizie sia in riferimento alle esigenze di abitazione delle famiglie, sia in riferimento a quelle legate alla razionale gestione dei terreni e degli allevamenti.

Anche per tale settore, mentre le economie conseguenti a revoche o a liquidazione hanno consentito di continuare a svolgere una certa attività, il lavoro di selezione svolto dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ha dato luogo ad una contrazione del numero delle domande, sicché, in definitiva, la situazione presenta, rispetto al passato, un maggiore equilibrio fra possibilità di intervento e spesa preventivata (vedi Tav. alleg. n. 13).

Infatti, le domande complessivamente presentate sull'articolo risultano in numero di 14.992, delle quali 14.064, per una spesa ammessa di 55.652 milioni di lire ed un contributo di 25.388 milioni, sono state ammesse a finanziamento, assorbendo così quasi per intero le relative disponibilità.

Per quanto riguarda la qualificazione degli interventi, circa il 66% della spesa è rivolto alla costruzione o al miglioramento di case di abitazione, mentre il 34% trova impiego per migliorare le attrezzature zootecniche e gli annessi rustici (vedi Tav. alleg. n. 14).

Gli stanziamenti recati dall'art. 11 per la realizzazione di laghi collinari — stanziamenti risultanti pari a 10.361 milioni di lire, al netto dei 2.000 milioni destinati, con variazione compensativa ai sensi dell'art. 42, ad altri interventi, nonché delle somme assegnate alle Regioni a statuto speciale — sono apparsi adeguati alle esigenze, anche per la contemporanea perattività di un'altra legge (legge 26 luglio 1956, n. 862) che aveva destinato a tali opere fondi per 10 miliardi di lire.

Anzi, alla fine del quinquennio di applicazione del Piano Verde sono rimaste disponibilità residue di una certa entità, le quali, unite a quelle della legge n. 862, danno luogo ad una somma che consente, presumibilmente, di far fronte alle esigenze che potranno prospettarsi per il periodo di operatività del nuovo Piano Verde, il quale appunto per questo non presenta stanziamenti specifici per il particolare settore.

Va rilevato che nel 1967 tale tipo di intervento ha fatto registrare un sensibile interesse da parte degli operatori, soprattutto di alcune zone. Infatti, le domande presentate sono salite a 4.661, con un aumento di 874 rispetto all'anno precedente, per una spesa totale di 36.446 milioni; del pari, i decreti di impegno sono saliti a 3.355 (+418), per un

importo complessivo di spesa preventivata pari a 19.093 milioni e contributi per 9.863 milioni (vedi Tav. alleg. n. 15). Il divario fra il numero delle iniziative programmate e quelle che sono state oggetto di decreto è dovuto sia alla necessità di una laboriosa istruttoria sia alla opportunità di ammettere solo quelle che danno garanzie di positivi risultati sotto l'aspetto tecnico.

Ciò tanto più in quanto, come risulta dalla tavola allegata n. 16, malgrado le caratteristiche delle opere da realizzare, gli interventi interessano soprattutto singole aziende ed assumono quindi dimensioni unitarie limitate; infatti solo il 17,8% degli investimenti riguarda aziende associate mentre per le aziende singole l'aliquota sale all'82,2%.

Circa gli aspetti tecnici, può essere precisato che, come risulta dalla Tav. n. 17, sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione 3.552 laghi collinari per una spesa complessiva, riguardante sia la costruzione degli invasi che la realizzazione dei corrispondenti impianti irrigui, di 19.093 milioni con una capacità di invaso di oltre 93 milioni di metri cubi di acqua e per una superficie irrigabile di 59.320 ettari.

Per quanto attiene gli interventi previsti dall'art. 13 che, come è noto, comprendono un vastissimo campo di attività nelle zone montane, di fronte ad un ammontare complessivo delle disponibilità — al netto delle assegnazioni disposte a favore delle Regioni a statuto speciale — pari a 44.330 milioni di lire, in grado di provocare investimenti per 76.028 milioni, erano state presentate 60.110 domande per una spesa totale preventiva di 196.239 milioni. I maggiori squilibri fra disponibilità e domande si sono verificate in Piemonte, Emilia, Liguria, Veneto e Toscana; cioè, in genere, nelle provincie dell'Appennino centro-settentrionale (ved. Tav. alleg. n. 18).

I decreti di impegno complessivamente emessi dagli organi centrali e periferici del Ministero alla stessa data riguardano 27.725 pratiche per un importo di investimenti pari a 63.947 milioni; i contributi concessi, pari a 41.137 milioni di lire, costituiscono il 92,8% della intera disponibilità.

Nel quadro dell'azione applicativa, sono state tenute in particolare evidenza le esigenze delle aziende diretto-coltivatrici; infatti le iniziative di interesse comune a più fondi, che si riferiscono ovviamente in larga misura ad aziende di coltivatori diretti, riguardano il 41,8% del complessivo investimento statale, mentre della quota residua il 67,4% è stato destinato ad aziende diretto-coltivatrici, il 16,0% a piccole aziende e, infine, il 16,6% ad altre aziende, soprattutto di dimensioni medie (vedi Tav. alleg. n. 19).

Considerando poi i tipi di opere realizzate o in corso di realizzazione sulla base degli impegni assunti, risulta che il 37,7% degli investimenti è stato destinato alle case di abitazione ed alle strutture zootecniche, il 44% alla realizzazione di opere civili di interesse di più aziende ed il 9% a rimboschimento e sistemazioni idraulico-agrarie e pascolive.

Inoltre, 2.206,3 milioni erano stati destinati alla concessione di contributi per la gestione di patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti nonché per la compilazione di piani generali di bonifica montana, di catasti consortili e di piani economici riguardanti la razionale utilizzazione dei beni silvo-pastorali (vedi Tav. alleg. n. 20).

Le disponibilità di concorso statale sui mutui utilizzabili ai termini dell'art. 16 lett. b) per iniziative di miglioramento fondiario a carattere zootecnico erano pari — al netto delle quote attribuite alle Regioni a statuto speciale — a 1.394 milioni di lire, in grado di provocare investimenti per complessivi 40.170 milioni.

Alla data del 31 dicembre 1967 risultavano presentate 3.475 domande per una previsione di spesa di 34.414 milioni. La spesa ammessa sulla base dei prescritti **nulla-osta** era, alla stessa data, di 27.767 milioni e riguardava 3.294 domande; dal canto loro i decreti di impegno emessi a seguito del perfezionamento da parte degli Istituti di credito dei contratti di mutuo risultano in numero di 2.703, per una spesa di 22.352 milioni (vedi Tav. alleg. n. 29).

Infine, sul totale degli investimenti ammessi il 90,3% riguarda iniziative progettate da singole aziende — ed in particolare il 14,4% da aziende diretto-coltivatrici, ed il 14,6, il 37,4 ed il 33,6% rispettivamente da piccole, medie e grandi aziende — mentre

il restante 9,7% degli investimenti attiene ad iniziative programmate da aziende associate (vedi Tav. alleg. n. 30).

In ordine ai miglioramenti fondiari di competenza privata connessi alla realizzazione di opere pubbliche di bonifica, per la realizzazione delle quali l'articolo 22 della legge n. 454 prevede la concessione di contributi in conto capitale, di essi si è riferito nello specifico capitolo destinato alla bonifica ed alla irrigazione.

Invero, dato che già alla fine dell'esercizio 1966 tutte le disponibilità che era stato deciso di assegnare a tale tipo di iniziative risultavano assorbite, la situazione non ha presentato sostanziali variazioni. Sono state accolte, cioè, 8.616 domande per una spesa globale di 27.443 milioni e con contributi pari a 10.027 milioni.

Il campo di intervento di cui alla norma recata dal 1° comma dell'art. 27 della legge n. 454 è costituito dai miglioramenti aziendali interessati le proprietà diretto-coltivatrici di recente formazione. Le opere sussidiate sono le stesse di quelle previste dall'art. 8 a favore di singole aziende.

Tutti gli stanziamenti disponibili — pari a 8.356 milioni, al netto delle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale — risultavano impegnati negli esercizi precedenti, talché nel 1967 gli Ispettorati dell'agricoltura hanno potuto procedere solo alla riutilizzazione delle economie dovute a revoche ed a recuperi in sede di liquidazione.

Comunque, anche per la specifica norma si è avuta una sensibile riduzione nelle richieste di intervento (— 779 domande per 2.787 milioni) sia per la selezione operata dai competenti Ispettorati che per il verificarsi dell'inizio dell'operatività del nuovo Piano Verde, il quale ha consentito di procedere al finanziamento di numerose di tali iniziative attraverso la norma recata dalla lettera e) dell'art. 16).

Nel complesso, considerando che i nuovi decreti di impegno che è stato possibile assumere attraverso l'utilizzazione delle economie sono in numero di 376, per un importo di 1.182 milioni, la complessiva operatività dell'articolo si ragguaglia a 8.161 decreti di impegno emessi, per un totale di 20.520 milioni ed un contributo di 8.421 milioni, contributo questo superiore alle stesse assegnazioni, essendo stato possibile impegnare nei primi anni di attività della legge n. 454 i fondi residui recati dalla legge 1° febbraio 1956, n. 53 (vedi Tav. alleg. n. 45).

Circa l'aspetto tecnico degli investimenti, va rilevato che l'86,5% della spesa complessiva riguarda fabbricati rurali ed in particolare il 41,4% le case di abitazione ed il 45,1% le strutture zootecniche e gli annessi rustici (vedi Tav. alleg. n. 46), tutti ricadenti in aziende coltivatrici.

L'INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEI CAPITALI DI DOTAZIONE E DI ESERCIZIO

La meccanizzazione (art. 18).

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura hanno continuato nel corso del 1967 ad utilizzare i residui esistenti sull'art. 18 del primo Piano Verde per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

Nel complesso risultano così definite, nel corso dell'anno, 15.512 ulteriori pratiche, riguardanti acquisti per un importo pari a 11.232 milioni di lire e con un onere a carico dello Stato di 2.997 milioni.

Va però subito messo in evidenza che l'attività svolta in questo settore si è indirizzata in linea di assoluta prevalenza ad assistere finanziariamente acquisti attuati da coltivatori diretti, piccole aziende e categorie assimilate ai termini del primo comma dell'articolo che, come è noto, prevede la concessione di contributi nella misura del 25% della spesa riconosciuta, elevabile al 35% nel Mezzogiorno e nei territori montani; infatti, nel corso dell'anno, 14.625 coltivatori diretti e piccoli operatori hanno potuto

fruire dei previsti contributi, per una spesa complessiva di 9.526 milioni ed un onere statale di 1.850 milioni.

Per contro, gli acquisti attuati da medie e grandi aziende — che ai termini del quinto comma dello stesso articolo possono avere contributi nella misura massima del 10% della spesa d'acquisto — risultano in numero di 987, per un importo di 1.706 milioni ed un onere statale di 147 milioni.

Tale diversa intensità operativa è, in definitiva, la conseguenza di quel diverso grado di interesse con cui le due categorie di operatori hanno guardato alle incentivazioni di cui potevano beneficiare e che si è più volte messo in evidenza. A dimostrazione di ciò, sta fra l'altro il fatto che mentre da tempo le disponibilità di intervento consentite dal primo comma a favore di coltivatori diretti e delle altre categorie assimilate risultavano assorbite dal grande importo delle numerose domande presentate — per una spesa preventivata di 179.716 milioni contro investimenti provocabili per circa 127.000 milioni — sicché già a suo tempo fu stabilita la sospensione precauzionale dell'accettazione di ulteriori domande, le domande presentate dalle medie e grandi aziende, per le quali per contro la relativa accettazione era ancora aperta, sono state nel 1967 solo 39, per un importo complessivo di spesa pari a 315 milioni.

E' noto, del resto, che le medie e grandi aziende preferiscono, in una valutazione comparativa, rivolgersi all'altra forma di intervento statale costituita dalle anticipazioni creditizie sul fondo di rotazione.

Nel complesso, comunque, dall'inizio di operatività del primo Piano Verde, al 31 dicembre 1967 risultavano emessi dagli Ispettorati sull'art. 18 184.551 decreti di impegno e liquidazione, riguardante acquisti per una spesa accertata di 132.111 milioni e comportanti contributi statali per 26.293 milioni. E poiché alla stessa data le disponibilità ascendevano a complessivi 29.540 milioni, esclusi gli 8.053 milioni assegnati alle Regioni a statuto speciale (1), i provvedimenti globalmente emessi riguardavano l'89% delle somme a disposizione.

Per quanto concerne la distribuzione delle liquidazioni per categorie di aziende (vedi Tav. n. 35) i coltivatori diretti, le piccole aziende e le cooperative agricole hanno avuto complessivamente liquidati dall'inizio dell'applicazione del primo Piano Verde 176.209 interventi per complessivi 25.037 milioni di lire, che rappresentano circa il 96% dell'intero ammontare delle somme erogate. Il restante 4% risulta utilizzato dalle medie e grandi aziende.

In particolare, per quanto si è sopra detto, risulta che gli impegni assunti sul primo comma dell'art. 18 si ragguagliano ormai al 90,7% delle disponibilità mentre quelli relativi al secondo comma si ragguagliano solo al 48,5%.

(1) Infatti l'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454 prevedeva al primo comma lo stanziamento di 20.000 milioni di lire e al secondo comma lo stanziamento di 4.250 milioni.

Nel corso dell'applicazione della legge si è posta la necessità di integrare in maniera particolarmente cospicua, allo scopo di far fronte alle esigenze degli operatori, le disponibilità del primo comma. Ed a ciò si è provveduto in un primo tempo con la legge 3 novembre 1964, n. 1132, che ha stanziato a tale scopo la somma di 8.000 milioni di lire, e successivamente con la legge 26 luglio 1965, n. 967, la quale ha stanziato l'ulteriore somma di 5.000 milioni di lire.

Inoltre, gli stanziamenti del primo comma dell'art. 18 sono stati ulteriormente integrati per 1.850 milioni di lire attraverso variazioni compensative, attuate in base al dispositivo dell'art. 41 della legge stessa, traendo la somma necessaria per 1.000 milioni dagli stanziamenti dell'art. 11 e per 850 milioni dagli stanziamenti del quinto comma dello stesso art. 18.

Sicché le disponibilità per contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine agricole a favore di coltivatori diretti e di categorie assimilate, nonché di cooperative agricole, sono state portate a 34.850 milioni di lire — di cui 7.241 assegnati alle Regioni a statuto speciale — in grado di facilitare acquisti — escluse le assegnazioni a tali Regioni — per 127.573 milioni.

Invece, ad opera della sopra vista variazione compensativa gli stanziamenti del quinto comma dell'articolo sono stati portati dai precedenti 4.250 a 3.400 milioni di lire — di cui 812 milioni assegnati alle Regioni a statuto speciale — in grado di provocare acquisti — al netto di tali ultime assegnazioni — per 28.413 milioni.

Sicché, mentre i fondi residui del primo comma, pari a 2.367 milioni di lire, sono largamente insufficienti al soddisfacimento delle domande a suo tempo presentate, e troveranno sicuro utilizzo nel corso del 1968, è invece da prevedere che parte dei fondi rimasti in disponibilità sul quinto comma per interventi a favore delle medie e grandi aziende non sarà suscettibile di assorbimento.

Quanto alla distribuzione territoriale dei finanziamenti (vedi Tavole n. 33 e 34) si nota un concentramento degli utilizzi nelle regioni ad agricoltura più avanzata (Emilia, Piemonte, Veneto, Lombardia e Toscana), anche se appaiono soddisfacenti i risultati conseguiti in talune regioni del Mezzogiorno (Puglia, Campania ed Abruzzi).

Tale situazione, peraltro analoga a quelle riscontrate in altri settori di investimento, rispecchia obiettive condizioni ambientali.

Infine, per quanto riguarda la qualificazione degli investimenti, la tabella seguente dimostra come essa faccia registrare, sostanzialmente, le stesse tendenze viste negli anni precedenti.

Tale situazione, peraltro analoga a quelle riscontrate in altri settori di investimento, rispecchia obiettive condizioni ambientali.

Infine, per quanto riguarda la qualificazione degli investimenti, la tabella seguente dimostra come essa faccia registrare, sostanzialmente, le stesse tendenze viste negli anni precedenti.

Le preferenze degli agricoltori si sono infatti orientate verso l'acquisto di trattrici (44,2%), di macchine operatrici semoventi (22,2%), e di macchine operatrici trainate o portate (18,9%). I motori vari, le macchine operatrici fisse e le trebbiatrici e mietitrebbiatrici hanno invece comportato acquisti che si ragguagliano rispettivamente all'8,9, al 4,4 ed all'1,4% della spesa complessiva (vedi Tav. n. 36).

TABELLA 11.

MECCANIZZAZIONE. — RIPARTIZIONE DELLE SPESE AMMESSE AI BENEFICI CONTRIBUTIVI PER TIPI DI MACCHINE AGRICOLE

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

TIPI DI MACCHINE	Situazione al 1965			Situazione al 1966		
	N.	Spesa ammessa		N.	Spesa ammessa	
		importo	%		importo	%
Trattrici	31.483	50.024	44,2	34.702	54.930	44,2
Altre macchine operatrici semoventi	70.223	25.166	22,2	80.216	27.508	22,2
Macchine operatrici trainate e portate	103.122	21.330	18,8	112.404	23.399	18,9
Macchine operatrici fisse	16.058	5.073	4,5	17.760	5.516	4,4
Trebbiatrici e mietitrebbiatrici	405	1.545	1,4	449	1.738	1,4
Motori e macchine agricole varie	64.316	10.117	8,9	69.782	11.060	8,9
TOTALE	—	113.255	100,0	—	124.151	100,0

Rimane infine da dire che con i contributi in conto capitale recati dall'art. 18 non si è tuttavia esaurito l'impegno dello Stato per facilitare il potenziamento ed il miglioramento del parco macchine dell'agricoltura italiana nel periodo di applicazione del primo Piano Verde. Infatti, nello stesso periodo hanno continuato a trovare attuazione, in virtù

delle norme dell'art. 12, gli interventi previsti dal cosiddetto « fondo di rotazione » che è stato poi trasformato dal nuovo Piano Verde in « in fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione ».

Sull'attività svolta dal fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in applicazione del nuovo Piano Verde si riferirà successivamente. Qui può essere tuttavia ricordato che gli interventi attuati nel periodo che va dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1967 nel solo campo della meccanizzazione agricola dal fondo di rotazione, anche nel quadro della sua successiva trasformazione in fondo dedicato esclusivamente a tale specifico settore, hanno comportato acquisti per un importo di 400 miliardi di lire circa, cui lo Stato ha partecipato attraverso la concessione di anticipazioni creditizie per 299.778 milioni. In particolare, 124.023 operazioni, per un importo globale di 300 miliardi circa, ed anticipazioni statali per 237.424 milioni hanno riguardato acquisti di trattrici.

La zootecnica (artt. 16, lett. a) e 17).

Allo scopo di favorire lo sviluppo ed il potenziamento degli allevamenti, la legge 2 giugno 1961, n. 454 ha recato tre distinti tipi di norme:

— quella, di cui all'art. 16, lett. a), che prevede la concessione nel sussidio statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici e di attrezzature avicole e zootecniche nonché alla esecuzione di lavori di riconversione colturale;

— quella, di cui all'art. 16, lett. b), per la concessione del sussidio statale sui prestiti e mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento fondiario a carattere zootecnico ed all'acquisto delle relative attrezzature;

— quella infine, di cui all'art. 17, per lo svolgimento delle iniziative dirette e per la concessione di contributi nei casi stabiliti dalla legge 27 novembre 1956, n. 1366, fra cui la concessione di contributi per l'acquisto di bestiame destinato a nuclei di selezione ed a centri di allevamento.

Dell'applicazione dell'art. 16 lett. b), che riguarda attività direttamente rientranti nel vasto quadro dei miglioramenti fondiari, si è trattato nello specifico capitolo.

Per quanto invece riguarda le norme di cui all'art. 16 lett. a) ed all'art. 17, che più direttamente investono il settore dei capitali di esercizio, anche nel 1967 gli stanziamenti recati dal primo Piano Verde — integrati per quanto riguarda l'art. 16 lett. a), da quelli recati dalla legge 26 luglio 1965, n. 967 (1) — hanno costituito valido elemento di sollecitazione e di spinta per rafforzare le capacità competitive della zootecnia italiana; tale funzione di promozione fu del resto già messa in evidenza nelle precedenti relazioni, anche se gli andamenti congiunturali e di mercato non sempre favorevoli verificatisi nel corso degli anni hanno determinato, calandosi in una realtà ambientale molte volte difficile per il settore zootecnico, alterni andamenti nel processo di consolidamento ed espansione degli allevamenti.

In particolare, gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario hanno continuato nell'anno in esame a concedere sulle proprie disponibilità i prestiti previsti dall'art. 16 lett. a), mentre il Ministero, allo scopo di favorire il più rapido impiego dei fondi statali, ha provveduto ad apportare da un lato riduzioni alle quote già assegnate a taluni Ispettorati, laddove queste si sono dimostrate esuberanti rispetto alle richieste, e dall'altro lato a trasferire le disponibilità così recuperate in quelle provincie nelle quali le richieste di finanziamento sono risultate superiori alle quote attribuite.

(1) Infatti le disponibilità dell'art. 16 lett. a), il quale stanziava 750 milioni per esercizio, sono state integrate di 400 milioni dalla legge indicata, e cioè dal cosiddetto « provvedimento ponte » per il Piano Verde.

In questa maniera è stato possibile consentire a numerosi operatori di beneficiare ancora delle agevolazioni creditizie in parola. Infatti, i nulla-osta emessi nell'esercizio riguardano 3.291 operazioni, per un importo di 5.912 milioni di lire. Di pari passo si è dato particolare impulso all'assunzione di decreti di impegno e liquidazione riferiti ai nulla-osta emessi negli esercizi precedenti; il che ha consentito l'assunzione di 7.242 decreti, per un importo di 9.851 milioni di lire. Infine, le nuove domande presentate risultano in numero di 2.973, per un investimento complessivo pari a 5.659 milioni, e tale cifra, che si somma alle domande rivolte ad ottenere gli incentivi previsti dal secondo Piano Verde, è un indice che può essere considerato confortevole.

Con riferimento ai nulla-osta emessi nel 1967, anche in questo settore si è avuta particolare considerazione per le iniziative assunte dai coltivatori diretti e dalle piccole aziende. Dei 3.291 nuovi provvedimenti, infatti, 2.617, per un importo di 3.255 milioni, si riferiscono a tali categorie di operatori. Per contro, gli investimenti agevolati compiuti dalle medie aziende si ragguagliano a 1.519 milioni e quelli delle grandi aziende a 968 milioni. Infine, sono state finanziate 29 iniziative di cooperative o di aziende associate per un importo di 140 milioni.

Dal punto di vista della qualificazione della spesa, ha assunto particolare rilievo il potenziamento degli allevamenti bovini, sia per acquisto di bestiame pregiato da allevamento e da riproduzione — che ha interessato 13.369 capi per una spesa di 3.198 milioni — sia per l'acquisto di soggetti da carne, che ha interessato 13.726 capi, per una spesa di 1.787 milioni. L'acquisto di bestiame da allevamento e riproduzione appartenente ad altre specie ha riguardato poi 22.983 capi, per una spesa di 300 milioni di lire.

Collateralmente all'applicazione dell'art. 16 lett. a), si è sviluppata l'azione diretta e la concessione di contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico previsti dall'articolo 17 della legge n. 454. Tali interventi costituiscono, come si è già ricordato, l'altro grande tipo di intervento inteso a promuovere l'aumento e, soprattutto, il miglioramento del patrimonio zootecnico, facendo prevalentemente leva sulla operatività di organi pubblici ed associativi. Con l'applicazione di tale articolo, in altre parole, si mira a determinare in proiezione di tempo le condizioni di base per l'aumento delle capacità concorrenziali degli allevamenti nazionali.

I programmi approvati nel corso del 1967 comportano così azioni ed investimenti per una spesa complessiva di 2.836 milioni di lire. In particolare le iniziative dirette di competenza degli Ispettorati dell'agricoltura comportano una spesa di 676 milioni, laddove gli interventi indiretti, costituiti dal contributo dello Stato ad iniziative ed acquisti di enti e di privati, comportano una spesa totale di 2.160 milioni.

La spesa effettivamente impegnata sulla base di tali programmi si ragguaglia infine a 2.984 milioni di lire, di cui 470 milioni per interventi diretti e 2.514 milioni per contributi ad iniziative di enti e di privati.

La più gran parte della nuova spesa autorizzata, e cioè 2.575 milioni di lire su 2.836, riguarda interventi a favore degli allevamenti bovini.

Passando ora a dare un rapido sguardo alla operatività cui le due succitate norme della legge n. 454 hanno consentito di dar luogo per tutto il periodo che va dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1967, si può rilevare, facendo specifico riferimento alla lett. a) dell'art. 16, che a tale ultima data risultavano emessi 51.990 nulla-osta alla concessione di prestiti agevolati, per complessivi 74.428 milioni di lire; di essi già 49.982 erano stati trasformati in altrettanti decreti di concessione e liquidazione, per un importo di prestiti pari a 65.616 milioni ed un impegno di concorso statale annuo pari a 2.306 milioni.

Tale cifra, già di per sé cospicua, di 74 miliardi relativa ai nulla osta va peraltro vista anche nella considerazione della disponibilità recata dalla legge n. 404 del 1964, di nuovi stanziamenti sul fondo di rotazione per la zootecnia istituito dalla legge 8 agosto 1967, n. 777, al fine di favorire la produzione di bestiame da carne; tale legge si pone obiettivi assai simili a quelli della norma in esame, per conseguire i quali, tuttavia,

anziché prevedere il concorso statale sugli interessi di prestiti, anticipa a basso tasso le relative somme.

Va d'altra parte sottolineato che l'importo della spesa ammessa si ragguaglia a quasi il 90% della spesa preventivata nelle domande presentate; questa, a sua volta, risulta pari a 84.379 milioni, contro un ammontare di investimenti assistibili per circa 103 mila milioni.

Deve quindi ancora trovare utilizzo una parte, peraltro limitata, della disponibilità di intervento statale, mentre comunque l'operatività nel settore è collegata anche ad una serie di adempimenti di natura contabile ed amministrativa che rendono talvolta lento l'utilizzo dei fondi.

La distribuzione territoriale delle domande presentate e dei finanziamenti accordati è sostanzialmente diversa da zona a zona in rapporto alle situazioni ambientali. In genere, gli utilizzi sono stati più rilevanti proprio in quelle regioni che offrono maggiore possibilità di sviluppo degli allevamenti, quali la Lombardia, il Veneto, l'Emilia, il Piemonte e la Toscana (vedi Tav. n. 26).

Nei riguardi della distribuzione dei finanziamenti per categorie di operatori, è da notare che anche in rapporto alla situazione di quest'anno gli investimenti riguardanti le singole aziende rappresentano il 96,3% del totale, contro il 3,7% di quelli relativi ad iniziative assunte da aziende associate; ciò sta a dimostrare le difficoltà che nel particolare settore incontra l'affermazione di valide forme associative.

Va altresì messo in evidenza che oltre il 52% della spesa riguarda investimenti attuati da coltivatori diretti e piccole aziende (vedi anche Tav. n. 27).

TABELLA 12.

PRESTITI E MUTUI PER LA ZOOTECNIA: RIPARTIZIONE PER CATEGORIE DI AZIENDE

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

CATEGORIE DI AZIENDE	Prestiti	
	Spesa ammessa	%
Coltivatori diretti	27.289	38,1
Piccole aziende	10.602	14,8
Medie aziende	22.031	30,7
Grandi aziende	11.788	16,4
Totale singole aziende	71.710	96,3
Pluralità di aziende	2.718	3,7
TOTALE GENERALE	74.428	100,0

Infine, sul volume globale dei finanziamenti, il 65% è stato destinato all'acquisto di bestiame, in prevalenza bovino, da allevamento, riproduzione od ingrasso, il 34% all'acquisto di attrezzature avicole e zootecniche ed il residuo 1% all'esecuzione di lavori di riconversione colturale.

Per quanto attiene invece l'operatività dell'art. 17, al 31 dicembre 1967 sulla somma assegnata di 16.030 milioni — al netto dei fondi messi a disposizione delle Regioni a

statuto speciale per 3.738 milioni e dell'accantonamento di 232 milioni e dell'accantonamento di 232 milioni per successivi interventi — risultavano approvati programmi a carattere nazionale, regionale e provinciale per una spesa complessiva di 35.759 milioni, di cui 3.917 per interventi svolti direttamente dagli organi centrali e periferici del Ministero e 31.842 milioni riguardanti iniziative di Enti e privati da svolgersi col contributo dello Stato.

A loro volta gli impegni di spesa statale assunti sui programmi così approvati si ragguagliavano a 15.890 milioni, di cui 2.324 per interventi diretti e 11.855 per interventi indiretti.

La spesa statale già liquidata si ragguagliava infine a 13.687 milioni.

Dal punto di vista territoriale, i programmi e gli impegni hanno assunto particolare rilevanza in Lombardia, in Emilia, nel Veneto, in Piemonte ed in Toscana (vedi Tav. n. 31).

Delle spese totali, inoltre, l'86,3% ha riguardato il settore bovino, il 6% quello avicolo, il 3,9% quello degli ovini e dei caprini, il 2,6% il settore suinicolo e, infine, meno dell'1% il miglioramento del settore equino (vedi Tav. n. 32).

Circa le direttrici dell'azione svolta, di esse si è già riferito nelle precedenti relazioni. Qui può essere ricordato che per il settore bovino, ed in misura più ridotta per le altre specie, gli interventi di maggior rilievo si sono indirizzati verso:

- l'organizzazione e lo sviluppo dell'attività di selezione;
- la bonifica sanitaria del bestiame;
- l'incoraggiamento, attraverso le opportune forme, dell'attività degli allevatori.

L'attenzione rivolta al miglioramento generico del patrimonio bovino da cui in larga misura dipende la produttività del settore, ha dato luogo alla intensificazione dei controlli funzionali ed al miglioramento della organizzazione dei libri genealogici. A tale attività son anche da collegarsi i contributi concessi per l'acquisto di riproduttori, le iniziative a favore della organizzazione della monta e quella per la diffusione della fecondazione artificiale.

Per il settore ovino e caprino, è stato prevalente scopo il miglioramento e la selezione delle razze allevate, con particolare riguardo alle razze gentile di Puglia, altamura, leccese, sopravissana, sarda, massese e bergamasca, ed il miglioramento dei ricoveri anche in rapporto all'esigenza di assicurare più civili condizioni di vita agli addetti alla pastorizia.

Nel campo suinicolo, gli interventi sono stati rivolti al potenziamento delle attività di selezione, al miglioramento dell'alimentazione ed all'attuazione di prove dimostrative intese a diffondere tecniche avanzate e razionali.

Del pari nel settore avicolo e delle specie minori si è inteso migliorare la produttività degli allevamenti attraverso più idonee attrezzature, la diffusione di razze pregiate, la diffusione di razionali sistemi di allevamento con particolare riguardo all'alimentazione e, infine, la qualificazione professionale delle maestranze.

Per quanto, in ultimo, riguarda il settore equino, le provvidenze del primo Piano Verde sono state utilizzate per favorire, sia tramite gli Ispettorati sia attraverso l'azione degli Istituti di incremento ippico, l'adeguamento del patrimonio equino in vista della utilizzazione anche per la produzione di carne.

Interventi hanno riguardato la selezione e la diffusione delle razze avelignesi, del cavallo da tiro pesante rapido italiano — derivato bretone e, nelle zone tipiche, del cavallo murgese e dell'asino di Martina Franca.

Va d'altra parte ricordato che secondo analoghe direttrici si è svolto, contestualmente all'applicazione del Piano Verde, ed in misura particolarmente incidente, l'intervento consentito dall'art. 1 della legge 26 maggio 1964, n. 404. Infatti, al 31 dicembre 1967, la disponibilità complessiva di 30.622 milioni — al netto delle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale per 5.378 milioni — in essere su quella legge ha provocato interventi, aggiuntivi rispetto a quelli del Piano Verde, per una spesa totale di 47.408 milioni.

I capitali circolanti (art. 19).

L'attività svolta dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario nel settore dei prestiti di conduzione assistiti dal concorso statale ha continuato ad estrinsecarsi nel 1967 con le residue disponibilità degli stanziamenti recati dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dalle leggi 26 luglio 1965, n. 967 e 1° giugno 1966, n. 414 (1).

Tali somme furono a suo tempo ripartite fra le singole regioni e, nell'ambito delle stesse, fra gli Istituti ed Enti abilitati ad operare nel settore del credito agrario. Spostamenti di fondi da regione a regione e da Istituto ad Istituto si sono tuttavia resi necessari per favorire l'impiego di residue disponibilità rimaste accantonate.

Anche attraverso tale manovra è stato così possibile nel 1967, collateralmente del resto all'impiego dei fondi recati dal nuovo Piano Verde, agevolare globalmente — considerando anche le operazioni cui si è dato luogo nelle Regioni a statuto speciale — 57.827 operazioni di credito di conduzione per un importo di 23.294 milioni.

La concessione dei benefici ha interessato in linea assolutamente prevalente operazioni poste in essere da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, per un totale di 53.062 prestiti ed un importo di 13.648 milioni. Le operazioni agevolate riguardanti le cooperative agricole sono state in numero di 8 per un importo peraltro di 4.048 milioni di lire e quelle interessanti le piccole aziende sono state in numero di 2.082, per un importo di 1.523 milioni. Infine, le operazioni poste in essere dalle medie e grandi aziende e che hanno avuto l'agevolazione della legge sono state in numero di 2.666, per un importo di 4.075 milioni.

Considerando, quindi, le operazioni finanziate nel corso del 1967, alla fine dello stesso anno risultavano globalmente perfezionate, dall'inizio dell'applicazione della norma di cui all'art. 19 della legge n. 454, 1.404.146 prestiti agevolati per un importo di 863.533 milioni di lire ed una quota di concorso statale di complessivi **24.704 milioni**.

Da tali dati, può desumersi che sull'intera somma assegnata restavano ancora da utilizzare al 31 dicembre dello scorso anno 1.296 milioni di lire, di cui 713 nella sola Sicilia. Tali cifre sono state, peraltro, assorbite in buona parte dalle operazioni perfezionate successivamente a quella data, fatta eccezione per la Sicilia, dove l'applicazione di taluni provvedimenti regionali ha favorito il congelamento delle esposizioni debitorie ostacolando il ricorso a nuovi prestiti. Può comunque ritenersi che entro il corrente anno anche i fondi residui saranno completamente impiegati.

La distribuzione territoriale dei prestiti è stata difforme da zona a zona in relazione alle diverse situazioni ambientali. E' comunque degna di considerazione la circostanza che il numero dei prestiti nel Mezzogiorno ha superato quello del restante territorio nazionale, rapportandosi a 785 mila interventi, pari al 56% delle operazioni globalmente definite.

Ciò sta a comprovare il favore accordato dalle categorie agricole alla particolare forma di incentivo.

Per quanto concerne la destinazione dei prestiti per categorie imprenditoriali, le medie sono rimaste pressoché invariate, come risulta dalla tab. n. 14.

Dai dati suesposti può rilevarsi che i prestiti sono stati concessi per la gran parte a coltivatori diretti ed a cooperative che hanno ottenuto nel complesso il 74% dei fondi utilizzati e che la legge ha, quindi, operato più consistentemente in favore delle più modeste categorie di operatori (vedi anche Tav. n. 37).

(1) I fondi destinati allo specifico scopo si ragguagliano in complesso a 26 miliardi di lire — dei quali 4.556 milioni sono stati destinati ad interventi nei territori delle Regioni a statuto speciale — di cui 20 miliardi stanziati con la legge n. 454, 3,5 miliardi con la legge n. 967 del 1965 e 2,5 miliardi stanziati con la legge n. 414 del 1966.

CREDITO DI CONDUZIONE: PRESTITI CONCESSI DAL 1964 AL 1967

(Importi in milioni di lire)

CIRCOSCRIZIONI	1964			1965			1966			1967		
	N.	importo	%	N.	importo	%	N.	importo	%	N.	importo	%
	Italia settentrionale	102.890	118.792	65,0	106.365	134.415	65,0	78.096	112.492	63,0	15.497	21.220
Italia centrale	31.368	13.417	7,3	68.897	28.910	14,0	73.124	25.357	15,0	17.033	4.805	13,7
Italia meridionale e insulare	184.799	50.471	27,7	136.247	43.434	21,0	94.442	40.317	22,0	29.297	9.026	25,8
TOTALE	319.057	182.680	100,0	311.509	206.759	100,0	245.662	178.166	100,0	61.827	35.051	100,0

Appare interessante rilevare che la media delle operazioni relative a ditte singole si aggira sulle 486.000 lire, quella relativa a ditte associate si ragguaglia invece a lire 12.295.000. Ovviamente fra il Nord ed il Sud si riscontrano divari notevoli di conseguenti ai diversi indirizzi colturali e alla differente produttività dei terreni. Le ditte singole hanno potuto conseguire prestiti di importo più rilevante nell'Italia settentrionale (lire 1.054.000 nella Lombardia, lire 858.000 nel Trentino-Alto Adige, lire 842.000 nel Piemonte, lire 827.000 nell'Emilia, lire 769.000 nel Veneto, lire 746.000 nella Liguria, lire 712.000 nel Friuli-Venezia Giulia) mentre nell'Italia centrale e meridionale tali cifre si sono alquanto attenuate (lire 481.000 nelle Marche, lire 425.000 nella Toscana, lire 415.000 nell'Umbria, lire 378.000 nel Lazio, lire 367.000 nelle Puglie, lire 365.000 nella Sicilia, lire 318.000 nella Calabria, lire 313.000 nella Sardegna, lire 220.000 nella Basilicata, lire 145.000 negli Abruzzi, lire 191.000 nella Campania).

TABELLA 14.

CREDITO DI CONDUZIONE: RIPARTIZIONE PER CATEGORIE DI AZIENDE
(Situazione al 31 dicembre 1967) (Importi in milioni di lire)

CATEGORIE	Numero prestiti	Ammontare prestiti	%
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti .	1.267.360	450.557	52,2
Cooperative agricole	15.315	188.321	21,8
Piccole aziende in fase di trasformazione	59.859	46.792	5,4
Medie e grandi aziende in fase di trasformazione . . .	61.612	177.863	20,6
TOTALE	1.404.146	863.533	100,0

La media delle operazioni in favore delle cooperative è ovviamente più consistente nell'Emilia (lire 93.250.000) dove operano le grosse cooperative del Delta Padano; seguono le cooperative della Valle d'Aosta (lire 53.500.000), della Lombardia (lire 21.903.000), del Veneto (lire 19.159.000), del Trentino-Alto Adige (lire 14.362.000), del Piemonte (lire 13.087.000), della Sicilia (lire 11.478.000), del Lazio (lire 11.229.000), del Friuli-Venezia Giulia (lire 10.726.000), delle Puglie (lire 10.540.000) e della Basilicata (lire 10.361.000). La quota media più modesta riservata alle cooperative viene riscontrata nella Campania (lire 3.396.000), nella Lucania (lire 4.706.000), nella Sardegna (lire 4.261.000) e nella Calabria (lire 5.085.000).

L'INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO E LA DIFESA DELLE PRODUZIONI

Il miglioramento delle produzioni pregiate (art. 14).

L'utilizzo delle somme ancora disponibili sull'art. 14 della legge n. 454, per il miglioramento ed il potenziamento delle produzioni pregiate — utilizzo cui si è proceduto contestualmente all'applicazione delle specifiche nuove norme recate dal secondo Piano Verde — ha dato luogo nel 1967 ad investimenti per una spesa complessiva di 707,2 milioni di lire, dei quali 24,4 milioni per interventi svolti direttamente dagli organi

del Ministero dell'agricoltura e 682,8 milioni per investimenti attuati, con il contributo dello Stato, da operatori ed enti. La spesa statale, comprensiva di interventi diretti e di contributi, si è ragguagliata nell'anno a 230,7 milioni di lire.

Va in particolare sottolineato che l'attività di incentivazione ha riguardato in larga prevalenza le iniziative assunte da coltivatori diretti: sono state infatti finanziate 1.081 di tali iniziative, per una spesa complessiva di 574,2 milioni di lire ed un contributo statale di 196,2 milioni, laddove gli investimenti attuati dalle altre categorie e finanziati con le disponibilità in parola, in numero di 510, hanno dato luogo ad una spesa di 108,7 milioni.

Dal punto di vista della qualificazione, va anche messo in evidenza che l'indirizzo prevalente degli operatori nello specifico settore sembra essere stato il rinnovamento strutturale degli impianti. Infatti, dei 707 milioni globalmente spesi, 371,3 milioni sono stati impiegati per la trasformazione di 358,0 ettari dalla coltura promiscua ad arboreti specializzati, e 361 milioni per la messa a dimora di nuovi impianti arborei specializzati di orientamento.

Inoltre, gli investimenti hanno riguardato in larga misura, e cioè per 577,5 milioni di lire, il miglioramento del settore viticolo, mentre per i settori frutticolo ed agrumario essi si ragguagliano rispettivamente a 142 e 54 milioni. Una lieve flessione si riscontra, rispetto ai livelli precedenti, nel campo olivicolo a causa peraltro non solo, forse, di un certo rallentamento dell'impegno degli operatori in questo settore, quanto per il fatto che a questo si è accompagnata una riduzione nella spesa concretamente realizzata da alcune iniziative in precedenza finanziate, rispetto alle previsioni progettuali.

Passando ora a considerare tutta l'operatività svolta dall'inizio di applicazione dell'art. 14 al 31 dicembre 1967, risulta che gli investimenti complessivi ammontano a 28.777,2 milioni, dei quali 498,7 per interventi diretti e 28.278,5 per investimenti operati da agricoltori ed enti (vedi Tav. n. 21). La corrispondente spesa statale si è ragguagliata a 9.973,1 milioni di lire, sicché rimangono 1.490 milioni di residui i quali vanno trovando progressivo assorbimento. (1)

Anche nell'applicazione di tale articolo si è inteso dare particolare considerazione alle esigenze di cui erano portatrici le aziende condotte direttamente dai coltivatori: risultano infatti approvate 28.424 pratiche di iniziativa di coltivatori diretti per un importo di 11.344 milioni ed un contributo statale di 3.804 milioni.

Il riparto degli investimenti, fra grandi circoscrizioni territoriali, vede al primo posto le regioni dell'Italia Centrale con 13.827,8 milioni di lire, pari al 48,05% dell'investimento nazionale, seguito dall'Italia settentrionale con un investimento di 7.867,7 milioni di lire, pari al 27,32% e infine, dalle regioni meridionali con 7.081,7 milioni di lire pari al 24,60% del totale investimento nazionale.

La diversa entità degli investimenti non sembra però da porre in relazione ad una maggiore o minore sensibilità degli imprenditori agricoli nei confronti delle incentivazioni dello Stato, ma riflette, invece, la maggiore concentrazione di coltivazioni promiscue nelle regioni del Centro Italia, sia nel comparto viticolo che in quello olivicolo e frutticolo.

In altre parole, la avvertita esigenza di riordinare tecnicamente gli impianti e di trasformare quelli promiscui in specializzati hanno provocato nell'Italia centrale i maggiori investimenti agrari rispetto alle regioni settentrionali e meridionali (vedi Tav. n. 22).

Infatti, l'esame degli investimenti conferma, dal punto di vista tecnico, il prevalente orientamento verso la specializzazione colturale, essendo stata la spesa complessiva uti-

(1) L'art. 14 della legge n. 454 recava stanziamenti globali per 14.000 milioni di lire, successivamente integrati per 1.000 milioni dalla legge 26 luglio 1965, n. 967. Del complessivo stanziamento di 15 mila milioni, 3.536,4 milioni sono stati assegnati alle Regioni a statuto speciale rimanendo in disponibilità del Ministero dell'Agricoltura 11.463,6 milioni.

lizzata nella misura dell'84,5% per la trasformazione di 12.092 ettari di impianti promiscui in coltura specializzata, nonché per la messa a dimora di 26.646 ettari di nuovi impianti arborei specializzati.

TABELLA 15.

PRODUZIONI PREGIATE: RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER TIPI DI OPERE
(Situazione al 31 dicembre 1967) (Importi in milioni di lire)

	Quantità	Spesa ammessa	
		Lire	%
Acquisto attrezzature N.	32	59,1	0,2
Vivai Ha	10,84	12,7	0,1
Trasformaz. coltura promiscua in specializzata »	12.092,25	11.226,3	39,0
Risanamento e riordinam. oliveti »	31.130,15	1.675,0	5,8
Ringiovanimento agrumeti »	1.280,60	399,9	1,4
Coperture mobili mq	1.075.219,00	354,4	1,2
Nuovi impianti di orientamento Ha	26.645,98	13.080,0	45,5
Reinnesti N.	1.093.782,00	133,9	0,5
Impianti vari per altre colture Ha	2.076,63	1.337,2	4,6
Interventi diretti	—	498,7	1,7
TOTALE	—	28.777,2	100,0

Se si tiene altresì presente che sono stati risanati o sono in via di riordinamento, attraverso le agevolazioni di legge, 31.130 ettari di oliveti e che son stati interessati alle operazioni di rinnovamento 1.281 ettari di agrumeti, bisogna convenire che il settore arboricolo italiano ha dato dimostrazione di una notevole tendenza verso il rinnovamento strutturale.

TABELLA 16.

PRODUZIONI PREGIATE: RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER QUALITA' DI COLTURA
(Situazione al 31 dicembre 1967) (Importi in milioni di lire)

QUALITA' DI COLTURA	Interventi diretti	Interventi indiretti	Totale	%
Viticultura	97,1	16.441,0	16.538,1	57,5
Olivicoltura	160,6	4.424,2	4.584,8	15,9
Frutticoltura	189,7	3.698,1	3.887,8	13,5
Agrumicoltura	26,7	2.126,9	2.153,6	7,5
Altre	24,6	1.588,3	1.612,9	5,6
TOTALE	498,7	28.278,5	28.777,2	100,0

Per contro, interesse limitato è stato dimostrato nei confronti della riconversione varietale a mezzo di reinnesti e con l'impiego di varietà più rispondenti alle esigenze dei mercati. Invero, a questa necessità, pur considerata dal primo Piano Verde, non ha fatto riscontro una normativa che potesse essere ritenuta adeguata dagli operatori, dovendo questi rinunciare per alcuni anni ed in misura totale, ricorrendo alla pratica del reinnesto, al reddito degli arboreti. In questo senso, più efficace operatività potranno però dimostrare le apposite norme recate dal nuovo Piano Verde, soprattutto in vista delle esigenze di rinnovamento degli agrumeti.

In relazione poi alla diversa entità degli interventi fra i singoli comparti arboricoli, il primo posto è occupato dalla viticoltura che ha provocato investimenti complessivi per 16.538,1 milioni di lire, pari al 57,5% del totale investimento nazionale, seguita dalla olivicoltura con un investimento di 4.584 milioni di lire, pari al 15,9% dell'investimento totale, dalla frutticoltura con 3.887,8 milioni di lire (13,5%), dall'agrumicoltura con 2.153,6 milioni di lire (7,5%) e da varie altre colture con 1.612,9 milioni di lire, pari al 5,6% sempre del totale investimento nazionale.

E' evidente il preminente interesse degli agricoltori verso il settore della viticoltura, interesse manifestato fin dagli inizi di applicazione della legge.

Logicamente, in tale interesse gioca un ruolo non indifferente l'adattamento della coltura agli svariati ambienti pedo-climatici del nostro Paese e la conseguente, affermata tradizione colturale che ha portato l'Italia al primo posto nella graduatoria mondiale dei Paesi produttori di vino.

Nell'ambito delle singole regioni (vedi Tav. n. 22) i maggiori investimenti, sempre nel comparto della viticoltura, si son avuti in Toscana con una spesa di 5.871,4 milioni di lire pari al 35,50% dell'investimento nazionale del settore; in Emilia Romagna con 1.912 milioni di lire e nel Veneto con una spesa di 1.906,7 milioni; regione quest'ultima nella quale è stata particolarmente avvertita l'esigenza di sostituire gli ibridi produttori diretti ivi largamente diffusi.

Nel comparto olivicolo come in quello agrumicolo, i rispettivi investimenti di 4.584,8 e 2.153,6 milioni di lire, hanno mirato principalmente alla razionalizzazione, al risanamento e ringiovanimento degli impianti esistenti, nonché ad una moderata espansione di nuovi impianti, adottando varietà più pregiate e razionali tecniche di impianto che costituissero le sicure premesse per un'economica produzione negli ambienti agronomicamente più rispondenti.

Il riparto regionale degli interventi nei citati comparti, che vede al primo posto la Calabria e la Puglia, risente naturalmente delle specifiche condizioni ambientali che hanno determinato nel tempo una maggiore o minore concentrazione colturale.

Considerazioni analoghe possono farsi per il comparto della frutticoltura, dove gli investimenti complessivi di 3.887,8 milioni di lire vedono al primo posto della graduatoria regionale la Campania con 822,6 milioni di lire, pari al 21,16% del totale investimento del settore, seguita dal Piemonte con 509 milioni di lire e dal Veneto con 485,6 milioni di lire, pari al 12,19% sempre del totale investimento settoriale.

La difesa delle piante dalle cause nemiche (art. 15).

Per quanto attiene l'art. 15 della legge n. 454, che reca norme e stanziamenti per la difesa fitosanitaria (1), è continuato nel 1967 l'utilizzo delle disponibilità residue.

Come è noto, l'intervento dello Stato in applicazione della norma in parola si svolge sia in forma diretta, per riportare allo stato di normale sanità colture oggetto

(1) Come è noto, l'art. 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ha stanziato per il quinquennio 10 milioni - aumentati poi di 200 milioni dalla legge 26 luglio 1965, n. 967 - per l'attuazione diretta o indiretta di azioni di difesa antiparassitaria, nonché 2 mila milioni per la realizzazione di impianti di disinfestazione. Di tali somme, sono stati assegnati alle Regioni a statuto speciale rispettivamente 2.617 e 268,6 milioni.

di diffusi e gravi attacchi parassitari, con la spesa quindi a totale carico, sia in forma indiretta, attraverso la concessione di contributi fino al 50% della spesa ammissibile con riferimento, per le iniziative di singoli agricoltori, agli acquisti di antiparassitari e di attrezzature e per le iniziative di agricoltori associati agli interi costi delle operazioni di lotta.

Nel complesso, l'aumento dell'impegno di spesa statale intervenuto nel corso dell'anno si ragguaglia, al netto degli interventi ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale, a 273 milioni di lire. Tale cifra è però la risultante da un lato dei nuovi impegni assunti, e dall'altro lato, dei disimpegni intervenuti a seguito della mancata attuazione delle azioni a suo tempo programmate.

E' per questo motivo, appunto, che il quadro generale degli interventi presenta alcune notevoli differenze rispetto alla situazione in essere all'anno precedente. Mentre l'impegno di spesa statale segna, come si è detto, un aumento di 273 milioni di lire — risultante da una diminuzione di 391 milioni per quanto attiene gli interventi diretti e da un aumento di 664 milioni per quanto attiene i contributi alle iniziative dei produttori — la spesa totale delle operazioni effettuate risulta diminuita di un importo complessivo di 1.741 milioni, risultante a sua volta, oltre che dalla vista riduzione di 391 milioni nelle spese afferenti le operazioni attuate direttamente dagli organi del Ministero, dalla diminuzione di 1.350 milioni nelle spese attuate, con il contributo dello Stato, da operatori singoli o associati.

Il fatto poi che a tale ultima riduzione faccia riscontro un aumento di 664 milioni nell'ammontare dei contributi statali trova motivo nel senso che sono venute meno alcune operazioni programmate, di scarsa qualificazione e per le quali era stato deciso un limitato intervento statale, mentre altre operazioni sono state approvate, ritenute più rispondenti e meritevoli, quindi, di una più alta contribuzione; la riduzione dell'importo delle operazioni direttamente attuate dagli organi del Ministero è invece dovuta al fatto che è venuta meno sul piano concreto, per alcune di esse, la prevista necessità.

In definitiva, dall'inizio dell'applicazione della legge alla data del 31 dicembre 1967, gli impegni assunti sulle disponibilità ministeriali — esclusione fatta per le assegnazioni alle Regioni a statuto speciale — si ragguagliavano a 6.935 milioni di lire, mentre erano in corso di utilizzazione presso gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura somme per altri 504 milioni. Costituivano, inoltre, disponibilità residue, da utilizzare nel corso del 1968, 144 milioni.

Dal canto suo la spesa totale ammessa per interventi diretti ed indiretti si ragguagliava a 16.614 milioni di lire, di cui 1.693 per interventi diretti e 14.921 per interventi indiretti, per un contributo liquidato, questi ultimi pari a 5.242 milioni.

In particolare, risultavano approvate 12.177 domande di agricoltori singoli, per una spesa di 3.218 milioni ed un contributo di 1.259 milioni, e 1.194 domande relative ad operazioni programmate da Enti, consorzi e cooperative, per una spesa di 11.703 milioni ed un contributo di 3.983 milioni (vedi Tav. n. 24).

Ciò conferma ancora una volta che la priorità accordata, in sede di direttive per l'attuazione degli specifici interventi, alle iniziative di consorzi, cooperative, Enti ed associazioni concernenti organici programmi di difesa fitosanitaria ha validamente contribuito al sorgere ed all'affermarsi di tali organismi.

L'attività svolta in applicazione dell'articolo 15 risulta dalla tabella di cui alla pagina seguente.

Le operazioni sono state cioè orientate essenzialmente nei confronti della difesa delle piante da frutto, dell'olivo e degli agrumi dai principali parassiti animali e vegetali, in misura, peraltro, variamente incidente in funzione delle caratteristiche ambientali e culturali delle diverse zone (vedi Tav. alleg. n. 25). Ciò, però, senza neanche trascurare le necessità di difesa che presentavano altre colture, come la vite, il pioppo e le colture erbacee di maggiore importanza, da parassiti comunemente non combattuti e la cui lotta si inquadra nelle esigenze generali della difesa fitosanitaria.

Nella precedente relazione sono stati indicati i principali tipi di parassiti nei confronti dei quali si è esercitata l'azione di difesa.

TABELLA 17.

DIFESA DELLE PIANTE DALLE CAUSE NEMICHE

COLTURE	Interventi diretti	Interventi indiretti	TOTALE
Olivo: piante n.	7.545.907	14.229.636	21.775.543
Agrumi: piante n.	1.601.280	6.064.623	7.665.903
Fruttiferi: piante n.	4.409.555	57.982.791	62.392.346
Vite: ettari n.	1.410,00	40.548,92	41.958,92
Culture erbacee: ettari. n.	88.752,73	123.909,98	212.562,71

Va però anche ricordato che contestualmente all'applicazione del Piano Verde hanno trovato utilizzazione i fondi recati dall'art. 10 della legge 26 maggio 1964, n. 404 che, al netto delle assegnazioni a favore delle Regioni speciali per un importo di 529 milioni, hanno dato luogo a interventi diretti ed indiretti a favore del settore bieticolo ed olivicolo, secondo la previsione della legge, per un totale di 2.042,7 milioni di lire, mentre rimaneva ancora in disponibilità al 31 dicembre 1967, per ulteriori interventi, la somma di 427,7 milioni.

In merito poi all'applicazione del secondo comma dell'art. 15, relativo alla concessione di contributi ad Enti ed agricoltori associati sulle spese per la costruzione di impianti e per l'acquisto di attrezzature per la disinfestazione dei prodotti agricoli, le domande presentate a tutto il 1967 sono state in numero di 16, per un investimento totale previsto di 2.266 milioni di lire. Va tuttavia sottolineato il fatto che gli impianti programmati trovano concentrazione in alcune regioni; in particolare 2 nell'Emilia Romagna e 14 nel Veneto. Gli impegni assunti riguardano 12 impianti — i 2 dell'Emilia e 10 nel Veneto — per una spesa di 1.690 milioni ed un importo di contributi pari a 896 milioni.

Di tali impegni, tre erano stati inoltre già oggetto di definitiva liquidazione, per un investimento di 200 milioni ed un contributo di 100 milioni.

L'INTERVENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO AGRICOLO

Impianti cooperativi di conservazione e di trasformazione dei prodotti (art. 20).

Gli apporti finanziari recati dalla legge 25 luglio 1965, n. 967 ed i fondi residui dell'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e degli artt. 4, 5 e 8 della legge 23 maggio 1964, n. 404, hanno consentito di proseguire, nel corso del 1967 e prima che avesse inizio l'applicazione del nuovo Piano Verde, nell'opera di potenziamento delle strutture di valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Si è così dato luogo, secondo il metodo programmatico e di coordinamento adottato fin dall'inizio dell'applicazione delle specifiche norme, alla predisposizione di un programma di interventi, suppletivo rispetto a quelle precedenti.

Le richieste prese in esame per la formulazione di tale programma riguardano complessivamente 93 impianti per una spesa preventivata di 8.611 milioni: di tali impianti 52, per una spesa di 4.747 milioni, concernono il settore lattiero-caseario; 24, per una spesa di 2.741 milioni, quello ortofrutticolo; 8, per 386 milioni, quello oleario; 5, per 369 milioni, il settore enologico; inoltre un impianto riguarda il settore delle carni, per una spesa di 256 milioni, e 3 impianti, per complessivi 122 milioni, interessano rispettivamente i settori del tabacco, dei mangimi e dei fiori.

TABELLA 18.

IMPIANTI COOPERATIVI INCLUSI NEL PROGRAMMA SUPPLETIVO

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

TIPI DI IMPIANTI	N.	Importo	%
Latterie e caseifici	33	2.741,5	53,4
Impianti ortofrutticoli	14	1.439,3	28,3
Oleifici	4	136,0	2,8
Cantine sociali ed enopoli	5	369,1	7,4
Impianti lavorazione uva da tavola	2	59,0	1,2
Macelli	1	256,0	5,1
Mangimifici	1	31,5	0,6
Impianti lavorazione tabacco	2	60,6	1,2
TOTALE	62	5.093,0	100,0

La distribuzione territoriale delle iniziative proposte riflette la situazione dei diversi ambienti; in particolare per il settore lattiero-caseario si notano punte di concentrazione più elevate in Emilia, nel Veneto e nella Lombardia, dove l'allevamento zootecnico è più largamente praticato, mentre per il settore ortofrutticolo si registra una certa accentuazione nelle zone del Mezzogiorno.

Sotto il profilo soggettivo, così come quelli precedenti, anche il programma suppletivo è caratterizzato da una preminente partecipazione degli organismi cooperativi e, in minore misura, degli Enti di sviluppo, intervenuti sia con iniziative di una certa rilevanza svolte in forma diretta, sia con cooperative da essi promosse nel quadro dell'attività di assistenza agli operatori.

Le domande si sono in larga prevalenza orientate verso le due forme congiunte delle agevolazioni contributive e creditizie, così come consentono le norme all'esame; non sono tuttavia mancate le richieste di finanziamento con soli mutui a tasso di favore ai termini degli artt. 9 e 12 della citata legge 454 e dell'art. 4 della legge n. 404.

Gli impianti ammessi nel programma suppletivo sono complessivamente in numero di 62, con netta prevalenza di quelli di nuova costruzione rispetto agli ampliamenti e ammodernamenti di impianti preesistenti e si articolano per settore come dalla tabella di cui alla pagina seguente.

In termini finanziari, gli investimenti approvati — che non riguardano i territori delle Regioni a statuto speciale — ammontano a 5.093 milioni di lire.

Lo Stato vi partecipa con contributi in conto capitale dell'ordine di 2.033 milioni di lire e con mutui agevolati per un importo di circa 2.900 milioni.

Con l'approvazione del programma suppletivo, l'intervento dello Stato nel settore degli impianti collettivi di lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, dall'inizio dell'applicazione dell'art. 20 del primo Piano Verde e con la utilizzazione dei fondi recati dalla legge 23 maggio 1964, n. 404 a favore della zootecnia e della olivicoltura, nonché con gli apporti finanziari della legge 25 luglio 1965, n. 967, ha raggiunto valori di grande rilievo, che si riassumono, attraverso l'approvazione di 8 programmi di intervento, in 1.242 stabilimenti per un investimento globale di 102.940 milioni di lire.

Nel complesso la partecipazione finanziaria dello Stato si riassume — al netto delle quote di stanziamento assegnate alle Regioni autonome a statuto speciale — in circa 34.000 milioni di contributi in conto capitale e 58.624 milioni di mutui a tasso agevolato (v. Tav. alleg. n. 38).

TABELLA 19.

IMPIANTI COOPERATIVI INCLUSI NEGLI OTTO PROGRAMMI

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

TIPI DI IMPIANTI	N.	Importo	%
Impianti ortofrutticoli	175	23.520,3	22,85
Latterie e caseifici	470	30.028,5	29,20
Cantine sociali ed enopoli	298	29.057,1	28,30
Oleifici	154	8.453,0	8,10
Mangimifici e stalle sociali	97	7.456,5	7,25
Altri impianti	48	4.424,6	4,30
TOTALE	1.242	102.940,0	100,00

Ne è derivato, fra l'altro, un notevole accrescimento nella possibilità economica di valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici; infatti, la potenzialità operativa globale degli impianti cooperativi è largamente aumentata, con specifico riferimento agli impianti attinenti le produzioni che caratterizzano l'economia agricola delle diverse regioni (v. Tav. alleg. n. 39), interessando inoltre alle relative attività un numero crescente di operatori.

Gli impianti inclusi negli 8 programmi di intervento approvati sono per oltre il 70% già ultimati e funzionanti, mentre gli altri sono per la maggior parte in via di realizzazione, essendosi per la quasi totalità di essi esaurite le procedure amministrative con la relativa emissione dei decreti di concessione delle agevolazioni finanziarie statali.

L'organizzazione di mercato (art. 21).

Per l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 21 del Piano Verde sono stati stanziati complessivamente 39.500 milioni di lire (1) i quali, in conformità della previsione legislativa, sono stati destinati per una quota parte alla concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti contratti da enti o da associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti, nonché alla concessione di contributi sulle spese di gestione — secondo la norma di cui alla prima parte del primo comma dell'articolo —, mentre la rimanente quota è stata destinata alla diretta realizzazione di impianti di interesse nazionale per la raccolta, lavorazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici da affidare in gestione ad enti o ad associazioni di produttori, secondo la norma di cui alla seconda parte dello stesso primo comma.

La necessità di questo ultimo tipo di intervento appare vieppiù evidente man mano che la dinamica del Paese, modificando alcuni tradizionali rapporti, richiede una sempre più incidente presenza sul mercato da parte degli operatori agricoli, organizzati in forme diverse ed eventualmente anche in società con gli operatori industriali e commerciali; d'altro canto, se la graduale entrata in applicazione dei regolamenti comunitari di mercato per i diversi settori e l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi di mercato (A.I.M.A.) — chiamata ad essere strumento primario di applicazione di tali regolamenti sul piano interno — sembrano da un lato limitare per qualche aspetto il campo di applicabilità degli interventi previsti dalla prima parte del secondo comma dell'articolo, da un altro lato ne accentuano il valore nella prospettiva di una efficace azione rivolta ad assicurare la stabilizzazione dei prezzi anche agli altri settori che pure assumono importanza nel quadro dell'economia agricola nazionale e delle singole regioni.

Del resto, la frequente richiesta di ricorso degli operatori, in forma associata, alla particolare norma è conferma della capacità di questa di assicurare un maggiore ordine nei mercati ed un livello dei prezzi quanto più possibile adeguato ai costi.

Sta di fatto che le somme disponibili per gli interventi per la stabilizzazione dei prezzi hanno trovato crescente impiego nel corso degli anni, talché nel 1967 è stato possibile con le disponibilità dell'art. 21 facilitare gli ammassi volontari in misura limitata, utilizzando cioè le somme residue e le economie constatate all'atto della liquidazione degli impegni a suo tempo assunti. Più ampia operatività si è invece svolta nello stesso settore, utilizzando gli stanziamenti di cui all'art. 8 della legge n. 910 (nuovo Piano Verde).

In definitiva gli interventi cui si è dato corso nel 1967: in applicazione del solo art. 21 del secondo Piano Verde, sono i seguenti:

Settore lattiero-caseario.

La situazione di particolare disagio che ha caratterizzato questo settore nel 1967 è stata affrontata dal Ministero dell'agricoltura, come è noto, con una serie di provvedimenti sia sul piano nazionale che sul piano comunitario. In particolare, con i decreti ministeriali 16 gennaio 1967 e 6 marzo 1967, è stata disposta la concessione, ai termini dell'articolo 21 della legge n. 454, del concorso dello Stato nella misura del 2% annuo sugli interessi dei prestiti contratti dalle associazioni ed enti produttori di formaggio « parmigiano reggiano » e « grana padano », per la stagionatura dei formaggi ottenuti

(1) Infatti, i 35.000 milioni originariamente stanziati dall'art. 21 sono stati integrati per 1.000 milioni dall'art. 6 della legge n. 404 e per 3.500 milioni dalla legge 26 luglio 1965, n. 967.

dalla trasformazione del latte prodotto nella campagna 1966. L'importo del contributo concesso con i due decreti ammonta complessivamente a 260 milioni di lire, di cui 130 per il « parmigiano reggiano » e 130 per il « grana padano ».

Tale intervento, che è stato integrato nel maggio successivo con ricorso agli stanziamenti della legge n. 910, rappresenta, si ripete, solo un aspetto delle numerose azioni secondo le quali si è articolata, nel 1967, l'iniziativa del Ministero dell'agricoltura nello specifico settore.

Settore ortofrutticolo.

Gli interventi attuati nel corso dell'anno in applicazione del primo Piano Verde riguardano la concessione di contributi a favore degli ammassi volontari del bergamotto, delle pere e delle mele; la stabilizzazione dei prezzi di altre produzioni è stata invece oggetto di ammassi finanziati con la legge n. 910.

Per quanto riguarda il *bergamotto*, con D.M. 1° febbraio 1967 è stato concesso al Consorzio del bergamotto con sede a Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 454, un contributo di 55 milioni di lire nelle spese di gestione e sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti all'ammasso volontario dell'essenza prodotta nella campagna 1965-66.

L'intervento ha fatto seguito ad analogo provvedimento adottato a favore dello stesso Consorzio l'anno precedente, allo scopo di favorire un economico collocamento del prodotto che rappresenta una importante parte dell'economia agricola di una zona particolarmente depressa.

Al 31 dicembre 1967 la liquidazione del contributo era ancora in corso. Alla stessa data risultavano conferiti 88.451 chili di essenza.

Per quanto si riferisce alle *pere ed alle mele*, la decisione di intervenire nel particolare settore è stata determinata dalla situazione venutasi a creare nella provincia di Ferrara, in cui nella campagna 1966 era stata ottenuta una produzione molto abbondante ma caratterizzata da una altissima percentuale di merce di scarto, che non riusciva a trovare più collocamento per la distillazione a causa della saturazione dei locali stabilimenti.

Perciò con decreto del 6 marzo 1967 veniva disposta la concessione, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 454, di un contributo di 160 milioni di lire al Consorzio agrario provinciale e di un contributo di 80 milioni di lire al Consorzio cooperativo « Agrestense », entrambi di Ferrara, nella misura massima del 90% sulle spese di gestione per l'ammasso delle pere e delle mele del raccolto 1966 destinate alla trasformazione industriale in sidro o in alcool.

Al 31 dicembre 1967 risultava liquidato l'intero contributo, ed alla stessa data risultavano conferiti ai due enti oltre 500 mila quintali di prodotto.

Tale iniziativa è stata poi integrata da interventi a favore di altre organizzazioni cooperative con ricorso ai fondi del secondo Piano Verde.

Settore bachisericolo.

Altro intervento è stato svolto a favore del settore bachisericolo per il quale, come già fu messo in evidenza nella precedente relazione, è stato predisposto dal Ministero un vasto ed organico programma di interventi rivolto ad assicurare l'ammodernamento e l'adeguamento delle relative attività.

Evidentemente, aspetto essenziale perché gli scopi di questo programma possano essere conseguiti è che i prezzi si mantengano su livelli sufficientemente remunerativi per i produttori. In conformità quindi al suddetto piano di interventi, e facendo seguito ad analogo iniziativa assunta l'anno precedente con riferimento alla produzione 1966, con D.M. 6 maggio 1967 è stata disposta la concessione, a norma dell'art. 21 della legge n. 454, di un contributo di 800 milioni di lire per l'ammasso volontario di bozzoli di produzione 1967.

TABELLA 20.

AMMASSI VOLONTARI DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

PRODOTTO	Annata	Importo del contributo	
		impegnato	liquidato
Grano	1961	3.500	3.173,0 361,8
Uve	1961	400	1.019,0
	1962	1.100	764,7
	1963	800	775,3
	1964	800	778,3
	1965	800	12,9
Cantina di Velletri	1964	15	7,7
Vino S. Severo - Foggia	1964-65	80	21,7
	1964-65	80	60,4
Olio di oliva	1961-62	100	0,2
	1962-63	750	2.271,9
	1963-64	2.315	1.462,4
	1964-65	2.100	499,4
	1965-66	1.000	—
Coop.ortic. di Castellazzo Bormida (Alessandria)	1965	3	—
Patate	1966	25	240,0
Pere e mele	1966	240	396,8
Bozzoli	1962	400	849,7
	1963	850	950,0
	1964	950	1.100,0
	1965	1.100	1.022,0
	1966	1.100	—
	1967	800	750,0
Canapa	1961-62	750	350,0
	1962-63	350	250,0
	1963-64	250	200,0
	1964-65	200	—
	1965-66	250	—
	1966-67	200	54,1

PRODOTTO	Annata	Importo del contributo	
		impegnato	liquidato
Lana tosa	1962	170	43,9
	1963	230	91,9
	1964	283	190,7
	1965	250	—
	1966	650	1.235,0
Risone	1962	1.400	1.006,8
	1963	1.400	12,2
Cotone	1962	35	497,4
	1963	500	473,1
	1964	500	—
	1965	500	—
	1966	500	112,3
Vacche di 3 ^a categoria	1962-63	250	126,4
	1963-64	400	769,5
Uova	1964-65	800	18,1
Bergamotto	1962-63	40	55,0
	1963-64	55	—
	1964-65	55	—
	1965-66	55	95,2
Cedro	1965	100	—
	1966	100	3,0
Carrube	1965	60	—
	1966	100	—
Manna	1964	9	—
Miele	1966	150	262,8
Suini grassi	1964	500	—
Formaggio grana (stagionatura)	1966	260	—
TOTALE	—	30.660	22.364,5

Nel complesso, con gli ulteriori interventi sopravvisti, l'azione svolta in applicazione della prima parte del secondo comma dell'articolo di cui trattasi ha comportato, alla data del 31 dicembre 1967, la concessione di contributi, pari, per l'insieme delle iniziative sussidiate, a 30.660 milioni e la liquidazione definitiva, alla stessa data, di contributi per un importo complessivo di 22.364,5 milioni, come appare dalla tabella di cui alla pagina seguente. (1)

Va però altresì sottolineato che anche nel 1968 si è continuato nella utilizzazione delle economie che si sono andate formando sugli stanziamenti recati dalla legge n. 454 per la stabilizzazione dei prezzi, prevedendo, con una serie di successivi provvedimenti, aiuti ad azioni di mercato riguardanti la distillazione del vino, nonché la raccolta collettiva e la trasformazione industriale del pomodoro.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'art. 21 del Piano Verde fu messo in evidenza nella passata relazione come, sugli stanziamenti disposti per l'applicazione dell'articolo, fossero state accantonate le cifre necessarie per la costruzione, a totale carico dello Stato, di impianti di interesse pubblico.

Fu anche esposto l'elenco di tali impianti cui era stato deciso di dare luogo a seguito del parere dell'apposita Commissione consultiva, costituita con D.M. 14 settembre 1963 e ricostituita con D.M. 7 febbraio 1966.

Era stata infatti proposta da quella Commissione, dopo attento esame delle realtà economiche e produttive interessate, la realizzazione — con riferimento anche a parte dei fondi all'uopo recati dal nuovo Piano Verde — di tre impianti attinenti il settore vinicolo, due impianti relativi al settore olivicolo, tre impianti per la conservazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, un centro di macellazione e lavorazione delle carni e due impianti di lavorazione e trasformazione del latte.

Superate le diverse difficoltà connesse all'istruttoria delle relative pratiche, istruttoria particolarmente complessa e richiedente adempimenti da parte di numerosi enti ed amministrazioni, è stato possibile assumere i primi impegni formali per la realizzazione delle opere, relativamente al settore olivicolo.

Sono così ormai in corso di realizzazione:

— un impianto per la valorizzazione della produzione olearia in Calabria, per una spesa di 4.043 milioni di lire;

— un impianto per il confezionamento e la commercializzazione di olii di elevata qualità in Andria (Bari), per una spesa complessiva di 300 milioni di lire.

Gli adempimenti relativi alla realizzazione degli altri impianti programmati sono ormai in fase di avanzato svolgimento, mentre, di pari passo, è iniziata, come si vedrà in seguito, la programmazione degli interventi attuabili in base alle norme ed utilizzando gli stanziamenti di cui all'art. 10 del nuovo Piano Verde.

(1) Inoltre, nel 1967 si è proceduto ad assegnare alla Regione siciliana la somma di 100 milioni di lire sulle economie formatesi sull'art. 21 della legge n. 454 per interventi di stabilizzazione dei mercati di quella Regione.

ALLEGATI

- TAVOLA 1 - Legge 454 - Totale stanziamenti
- » 2 - Legge 454 - Utilizzazione degli stanziamenti
 - » 3 - Legge 454 - Assegnazioni alle Regioni Autonome
 - » 4 - Legge 454 - Impegni assunti sugli stanziamenti nei quattro periodi di applicazione
 - » 5 - Legge 454 - Impegni assunti ed investimenti provocati al 31 dicembre 1966 sulle disponibilità ministeriali.

ART. 7 — *Attività dimostrativa ed assistenza tecnica*

- » 6 - Spese e contributi per le singole attività

ART. 8 — *Contributi per opere di miglioramento fondiario*

- » 7 - Assegnazioni: domande presentate; decreti d'impegno
- » 8 - Decreti di impegno ed importo dei contributi, per categorie di aziende
- » 9 - Qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo

ART. 9 — *Mutui per opere di miglioramento fondiario*

- » 10 - Assegnazioni; domande presentate; nulla osta; decreti d'impegno
- » 11 - Nulla-osta e relativa spesa ammessa, per categorie di aziende
- » 12 - Qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo

ART. 10 — *Contributi per case di coltivatori diretti*

- » 13 - Assegnazioni; domande presentate; decreti d'impegno
- » 14 - Caratterizzazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo

ART. 11 — *Contributi per laghetti artificiali*

- » 15 - Assegnazioni; domande presentate; decreti d'impegno
- » 16 - Decreti d'impegno ed importo dei contributi, per categorie di aziende
- » 17 - Numero e capacità degli invasi; spesa ammessa a contributo; superficie dominata irrigabile

ART. 13 — *Contributi per opere di miglioramento fondiario in montagna*

- » 18 - Assegnazioni; domande presentate; decreti d'impegno
- » 19 - Decreti d'impegno e importo dei contributi, per categorie di aziende
- » 20 - Qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo

ART. 14 — *Contributi e spese per il miglioramento delle produzioni pregiate*

- TAVOLA 21 - Assegnazioni; decreti d'impegno; importi della spesa ammessa, dei contributi e degli interventi diretti
- » 22 - Interventi diretti e indiretti, ripartiti per qualità di coltura, e relativa spesa
 - » 23 - Qualificazione degli interventi, diretti e indiretti e relativa spesa

ART. 15 — *Contributi e spese per la difesa delle piante*

- » 24 - Assegnazioni; decreti d'impegno; importi della spesa ammessa, dei contributi e degli interventi diretti
- » 25 - Numero delle piante e superfici interessate da interventi indiretti e diretti

ART. 16, lett. a) — *Concorso sui prestiti per la zootecnia*

- » 26 - Assegnazioni; domande presentate; nulla-osta, decreti d'impegno e liquidazione
- » 27 - Nulla-osta e relativa spesa ammessa per categorie di aziende
- » 28 - Qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a sussidio

ART. 16, lett. b) — *Concorso sui mutui per la zootecnia*

- » 29 - Assegnazioni; domande presentate; nulla-osta
- » 30 - Nulla-osta e relativa spesa ammessa, per categorie di aziende

ART. 17 — *Contributi per la zootecnia*

- » 31 - Assegnazioni; interventi diretti ed indiretti, spesa ammessa ed importo dei contributi impegnati e liquidati
- » 32 - Interventi indiretti e diretti, ripartiti per specie e iniziative, e relativa spesa

ART. 18 — *Contributi per la meccanizzazione*

- » 33 - A favore dei coltivatori diretti, piccole aziende e categorie assimilate: assegnazioni; domande presentate; decreti d'impegno e liquidazione
- » 34 - A favore di medie e grandi aziende: assegnazioni; domande presentate, decreti d'impegno e liquidazione
- » 35 - Decreti d'impegno e liquidazione ed importo dei contributi, per categorie di aziende
- » 36 - Qualificazione degli investimenti e relativa spesa accertata

ART. 19 — *Concorso sui prestiti di conduzione*

- » 37 - Assegnazioni; prestiti concessi per categorie di aziende

ART. 20 — *Impianti collettivi di trasformazione, ecc.*

TAVOLA 38 - Contributi e concorsi concessi

- » 39 - Ripartizione delle iniziative per settori economici e relativa spesa

ART. 22 — *Opere di bonifica e di irrigazione*

- » 40 - Assegnazioni; spese e contributi; domande presentate; decreti d'impegno
- » 41 - Contributi per opere private d'irrigazione e di trasformazione fondiaria: decreti di impegno ed importo dei contributi per categorie di aziende
- » 42 - Contributi per opere private d'irrigazione e di miglioramento fondiario: qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo

ART. 23 — *Opere pubbliche di bonifica montana*

- » 43 - Assegnazioni; qualificazione degli investimenti programmati
- » 44 - Qualificazione degli investimenti impegnati

ART. 27 — *Proprietà contadina*

- » 45 - Contributi per opere di miglioramento fondiario riguardanti proprietà contadine: assegnazioni; domande presentate; decreti d'impegno
- » 46 - Contributi per opere di miglioramento fondiario riguardanti proprietà contadine: qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo
- » 47 - Contributi per acquisto terreni destinati alla formazione ed arrotondamento di proprietà contadine: assegnazioni; domande presentate; nulla-osta; decreti d'impegno e liquidazione
- » 48 - Concorso sui mutui per acquisto di terreni destinati alla formazione ed arrotondamento di proprietà contadine: assegnazioni; domande presentate; nulla osta; decreti d'impegno e liquidazione
- » 49 - Contributi o concorso sui mutui per acquisto di terreni destinati alla formazione ed arrotondamento di proprietà contadine: nuclei di lavoratori agricoli acquirenti e superficie dei terreni acquistati

ART. 33 — *Erogazioni Cassa per il Mezzogiorno*

- » 50 - Contributi erogati per opere di trasformazione fondiaria: assegnazioni; decreti d'impegno e importo dei contributi per categorie di aziende
- » 51 - Contributi erogati per opere di trasformazione fondiaria: qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo

LEGGE 454. - *Totale stanziamenti.*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Esercizi precedenti	Dal 1°-1 al 31-12-1967	Totale
Art. 4. - Spese per il censimento generale dell'agricoltura.	2.500	—	2.500
Art. 5. - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	1.700	—	1.700
Art. 6. - Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica	10.000	—	10.000
Art. 7. - Spese e contributi per le attività dimostrative e l'assistenza tecnica	15.000	—	15.000
Art. 8. - Contributi per opere di miglioramento fondiario	122.000	—	122.000
Art. 9. - Concorso mutui per opere di miglioramento fondiario (a)	3.100	—	3.100
Art. 10. - Contributi per case di coltivatori diretti	33.000	—	33.000
Art. 11. - Contributi per laghetti artificiali	13.000	—	13.000
Art. 13. - Contributi per opere di miglioramento fondiario in montagna	53.500	—	53.500
Art. 14. - Contributi e spese per il miglioramento delle produzioni pregiate	15.000	—	15.000
Art. 15. - Contributi e spese per la difesa delle piante:			
- difesa antiparassitaria	10.200	—	10.200
- impianti ed attrezzature di disinfestazione	2.000	—	2.000
Art. 16. - lett. a) Concorso sui prestiti per la zootecnia (a).	3.750	—	3.750
Art. 16. - lett. b) Concorso sui mutui per la zootecnia (a).	1.800	—	1.800
Art. 17. - Contributi per la zootecnia	20.000	—	20.000
Art. 18. - Contributi per la meccanizzazione:			
- aziende piccole ed associate	34.850	—	34.850
- medie e grandi aziende	3.400	—	3.400
Art. 19. - Concorso sui prestiti di conduzione	26.000	—	26.000

ARTICOLI	Esercizi precedenti	Dal 1°-1 al 31-12-1967	Totale
Art. 20. - Contributi e concorso sui mutui per impianti collettivi:			
- costruzione e attrezzature impianti	40.000	—	40.000
- formazione professionale operatori	1.200	—	1.200
Art. 21. - Spese per l'organizzazione e le attrezzature di mercato.	39.500	—	39.500
Art. 22. - Spese e contributi per opere di bonifica e irrigazione.	49.975	—	49.975
Art. 23. - Spese per opere pubbliche di bonifica mon- tana	28.000	—	28.000
Art. 27. - Proprietà contadina:			
- contributi per opere di miglioramento fon- diario	10.500	—	10.500
- sussidi per acquisto terreni	2.900	—	2.900
- apporto finanziario alla Cassa p.c.c.	4.000	—	4.000
- concorso sui mutui per acquisto terreni (a)	5.700	—	5.700
Art. 30. - Spese per la proprietà contadina in compren- sori di riforma fondiaria:			
- opere	45.000	—	45.000
- assistenza e valorizzazione	9.000	—	9.000
Art. 33. - Spese per opere a cura della Cassa per il Mezzogiorno	30.000	—	30.000
Art. 41. - Spese generali	4.600	—	4.600
TOTALE	636.675	—	636.675

LEGGE 454. - Utilizzazione degli stanziamenti

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

ARTICOLI	Stanziamenti totali	Stanziamenti Enti diversi	Assegnaz. Regioni Autonome	Disponibilità organi ministeriali
Art. 4. - Spese per il censimento generale dell'agricoltura.	2.500,0	2.500,0	—	—
Art. 5. - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	1.700,0	—	—	1.700,0
Art. 6. - Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica	10.000,0	—	—	10.000,0
Art. 7. - Spese e contributi per le attività dimostrative e l'assistenza tecnica	10.500,0	—	1.909,8	8.590,2
Art. 8. - Contributi per opere di miglioramento fondiario	122.000,0	—	25.200,0	96.800,0
Art. 9. - Concorso mutui per opere di miglioramento fondiario	3.100,0	—	399,5	2.700,5
Art. 10. - Contributi per case di coltivatori diretti	33.000,0	—	6.954,5	26.045,5
Art. 11. - Contributi per laghetti artificiali	13.000,0	—	2.638,5	10.361,5
Art. 13. - Contributi per opere di miglioramento fondiario in montagna	53.500,0	—	9.170,0	44.330,0
Art. 14. - Contributi e spese per il miglioramento delle produzioni pregiate	15.000,0	—	3.536,4	11.463,6
Art. 15. - Contributi e spese per la difesa delle piante:				
- difesa antiparassitaria	10.200,0	—	2.617,0	7.583,0
- impianti ed attrezzature di disinfestazione	2.000,0	—	268,6	1.731,4
Art. 16. - lett. a) Concorso sui prestiti per la zootecnia	3.750,0	—	770,0	2.980,0
Art. 16. - lett. b) Concorso sui mutui per la zootecnia	1.800,0	—	406,0	1.394,0
Art. 17. - Contributi per la zootecnia	20.000,0	—	3.733,0	16.262,0
Art. 18. - Contributi per la meccanizzazione:				
- aziende piccole ed associate	34.850,0	—	7.241,0	27.609,0
- medie e grandi aziende	3.400,0	—	812,0	2.588,0
Art. 19. - Concorso sui prestiti di conduzione	26.000,0	—	4.566,0	21.424,0
Art. 20. - Contributi e concorso sui mutui per impianti collettivi:				
- costruzione e attrezzature impianti	40.000,0	—	7.225,0	32.775,0
- formazione professionale operatori	1.200,0	—	72,0	1.128,0
Art. 21. - Spese per l'organizzazione e le attrezzature di mercato.	39.500,0	—	100,0	39.400,0
Art. 22. - Spese e contributi per opere di bonifica e irrigazione:				
- opere pubbliche	49.975,0	—	(a) 6.144,0	34.769,0
- opere private	9.062	—	89,0	8.973,0
Art. 23. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	28.000,0	—	4.309,0	23.691,0
Art. 27. - Proprietà contadina:				
- contributi per opere di miglioramento fondiario	10.500,0	—	2.144,0	8.356,0
- sussidi per acquisto terreni	2.900,0	—	215,5	2.684,5
- apporto finanziario alla Cassa p.c.c.	4.000,0	4.000,0	—	—
- concorso sui mutui per acquisto terreni	5.700,0	—	746,5	4.953,5
Art. 30. - Spese per la proprietà contadina in comprensori di riforma fondiaria:				
- opere	45.000,0	45.000,0	—	—
- assistenza e valorizzazione	9.000,0	9.000,0	—	—
Art. 33. - Spese per opere a cura della Cassa per il Mezzogiorno	30.000,0	30.000,0	—	—
Art. 41. - Spese generali	4.600,0	—	—	4.600,0
TOTALE	636.675,0	90.500,0	91.272,3	454.902,7

(a) Compresi 400 milioni di lire già stanziati dal Ministero ma non ancora assegnati.

LEGGE 454. - *Assegnazioni a favore delle Regioni Autonome.*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire).

ARTICOLI	Valle D'Aosta	Trentino A. Adige	Friuli V. Giulia	Sicilia	Sardegna	in complesso
Art. 7. - Spese e contributi per le attività dimostrative, e assistenza tecnica	28,3	262,5	12,5	1.081,5	525,0	1.909,8
Art. 8. - Contributi per opere di miglioramento fondiario	610,0	2.975,0	2.170,0	10.980,0	8.465,0	25.200,0
Art. 9. - Concorso sui mutui per opere di miglioramento fondiario	8,0	75,0	16,5	180,0	120,0	399,5
Art. 10. - Contributi per case di coltivatori diretti	165,0	990,0	630,0	3.107,0	2.062,5	6.954,5
Art. 11. - Contributi per laghetti artificiali	62,5	476,0	—	1.320,0	780,0	2.638,5
Art. 13. - Contributi per spese di miglioramento fondiario in montagna	540,0	2.366,0	414,0	3.405,0	2.445,0	9.170,0
Art. 14. - Contributi e spese di miglioramento delle produzioni pregiate	21,0	698,0	233,9	1.512,0	1.071,5	3.536,4
Art. 15. - Contributi e spese per la difesa delle piante:						
- difesa antiparassitaria	50,0	321,0	101,0	1.228,0	917,0	2.617,0
- impianti ed attrezzature di disinfe- stazione	8,7	—	—	160,0	99,9	268,6
Art. 16. - lett. a). Concorso sui prestiti per la zootecnia	20,0	100,0	50,0	350,0	250,0	770,0
- lett. b). Concorso sui mutui per la zootecnia	8,0	72,0	26,0	180,0	120,0	406,0
Art. 17. - Contributi per la zootecnia	61,0	500,0	377,0	1.600,0	1.200,0	3.738,0
Art. 18. - Contributi per la meccanizzazione:						
- aziende piccole e associate	190,0	875,0	771,0	3.140,0	2.265,0	7.241,0
- medie e grandi aziende	25,0	105,0	52,0	380,0	250,0	812,0
Art. 19. - Concorso sui prestiti di conduzione	28,0	460,0	670,0	2.043,0	1.365,0	3.566,0
Art. 20. - Contributi e concorso sui mutui per gli impianti collettivi:						
- costruzione e attrezzature impianti	195,0	1.260,0	350,0	3.440,0	1.980,0	7.225,0
- formazione professionale cooperat.	—	—	—	72,0	—	72,0
Art. 21. - Spese per l'organizzazione e le attrezzature di mercato	—	—	—	(b) 100,0	—	100,0
Art. 22. - Spese e contributi per opere di bonifica e irrigazione:						
- opere pubbliche	—	403,0	530,0	3.336,0	1.475,0	(a) 6.144,0
- opere private	—	—	—	64,0	25,0	89,0
Art. 23. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	139,0	920,0	225,0	1.650,0	1.375,0	4.309,0
Art. 27. - Proprietà contadina:						
- contributi per opere di miglior. fondiario	52,0	325,0	197,0	920,0	650,0	2.144,0
- Sussidi per acquisto terreni	—	3,5	41,0	170,0	1,0	215,0
- Concorso sui mutui acquisto terreni	10,0	111,0	67,5	350,0	208,0	746,5
<i>Totale assegnazioni ministeriali</i>	2.221,5	13.298,0	6.934,4	40.768,5	27.649,9	(c) 91.272,3
Art. 33. - Spese per opera a cura della Cassa per il Mezzogiorno.	—	—	—	2.807,0	2.787,0	5.594,0
TOTALE GENERALE	2.221,5	13.298,0	6.934,4	43.575,5	30.436,9	96.866,3

(a) Compresi 400 milioni di lire già stanziati dal Ministero ma non ancora assegnati.

(b) Assegnazione disposta sulle economie provenienti dalle liquidazioni.

(c) Di cui 100 milioni di lire assegnate sulle economie.

LEGGE 454. - *Impegni assunti sugli stanziamenti*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Disponi- bilità al 31-12- 1966	IMPEGNI ASSUNTI AL 31-12-1966		Disponi- bilità al 31-12- 1967	IMPEGNI ASSUNTI AL 31-12-1967 (3)	
		Importo	rispetto % disponib.		Importo	rispetto % disponib.
Art. 5. - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	1.700,0	1.690,0	99,4	1.700,0	1.700,0	100,0
Art. 6. - Spese e contributi per ricerca applicata e la sperimentazione pratica.	10.000,0	8.754,0	87,6	10.000,0	9.635,0	96,4
Art. 7. - Spese e contributi per le attività dimostrative e l'assistenza tecnica	8.590,2	8.442,6	98,3	8.590,2	8.590,2	100,0
Art. 8. - Contributi per opere di miglioramento fondiario	96.800,0	100.933,0	104,3	96.800,0	97.812,0	101,0
Art. 9. - Concorso sui mutui per opere di miglioramento fondiario	2.696,0	3.326,0	123,8	2.700,5	3.496,0	129,5
Art. 10. - Contributi per case di coltivatori diretti	26.675,5	25.054,0	93,9	26.045,5	25.388,0	97,5
Art. 11. - Contributi per laghetti artificiali	10.361,5	8.516,0	82,2	10.361,5	9.863,0	95,2
Art. 13. - Contributi per spese di miglioramento fondiario in montagna	44.480,0	36.790,4	82,7	44.330,0	41.137,4	92,8
Art. 14. - Contributi e spese di miglioramento delle produzioni pregiate	11.463,6	9.742,4	84,9	11.463,6	9.973,1	86,9
Art. 15. - Contributi e spese per la difesa delle piante:						
- difesa antiparassitaria	7.583,0	6.662,0	87,8	7.583,0	6.935,0	91,5
- impianti ed attrezzi di disinfe- stazione	1.731,4	497,0	28,7	1.731,4	896,0	51,8
Art. 16. - lett. a). Concorso sui prestiti per la zootecnia	2.933,0	2.001,0	68,2	2.980,0	2.625,0	88,1
Art. 16. - lett. b). Concorso sui mutui per la zootecnia	1.420,0	818,8	57,7	1.394,0	892,0	63,9
Art. 17. - Contributi per la zootecnia	16.262,0	14.791,0	90,9	16.262,0	15.890,0	97,7
Art. 18. - Contributi per la meccanizzazione:						
- aziende piccole ed associate	27.609,0	23.187,0	83,9	27.609,0	25.037,0	90,7
- medie e grandi aziende	2.588,0	1.109,0	42,9	2.588,0	1.256,0	48,5
Art. 19. - Concorso sui prestiti di conduzione	21.434,0	18.432,1	85,9	21.434,0	21.018,9	93,9

ARTICOLI	Disponi- bilità al 31-12 1966	IMPEGNI ASSUNTI AL 31-12-1966 (3)		Disponi- bilità al 31-12 1967	IMPEGNI ASSUNTI AL 31-12-1967 (3)	
		Importo	rispetto % disponib.		Importo	rispetto % disponib.
Art. 20. - Contributi e concorso sui mutui per gli impianti collettivi:						
- costruzione e attrezzature impianti	32.775,0	32.893,0	100,4	32.775,0	33.854,0	103,3
- formazione professionale coopera- tori	1.128,0	903,8	80,1	1.128,0	1.071,6	95,0
Art. 21. - Spese per l'organizzazione e le attrez- zature di mercato	39.500,0	30.660,0	77,6	39.400,0	35.003,0	88,8
Art. 22. - Spese e contributi per opere di bonifica e irrigazione:						
- opere pubbliche	32.813,0	27.890,0	85,0	34.769,0	34.704,0	99,8
- opere private	8.973,0	10.027,0	111,7	8.973,0	10.027,0	111,7
Art. 23. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	23.691,0	14.801,6	86,0	32.961,0	17.442,4	73,6
Art. 27. - Proprietà contadina:						
- contributi per opere di migliora- mento fondiario	8.553,0	7.942,0	92,9	8.356,0	8.421,0	100,8
- sussidi per acquisto terreni . . .	2.880,0	1.995,0	69,3	2.684,5	2.522,3	93,9
- concorso sui mutui per acquisto terreni	4.953,0	4.515,0	104,4	4.953,0	4.902,0	98,9
Art. 41. - Spese generali	4.600,0	4.600,0	100,0	4.600,0	4.600,0	100,0
TOTALE	454.183,2	406.973,7	89,6	454.902,7	434.691,0	95,5

LEGGE 454. - *Impegni assunti ed investimenti provocati al 31 dicembre 1967
sulle disponibilità ministeriali.*

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

ARTICOLI	DISPONIBILITÀ AL 31-12-1967	IMPEGNI ASSUNTI	INVESTIMENTI PROVOCATI
Art. 5. - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	1.700,0	1.700,0	1.700,0
Art. 6. - Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica	10.000,0	9.635,0	9.635,0
Art. 7. - Spese e contributi per le attività dimostrative e l'assistenza tecnica	8.590,2	8.590,2	8.590,2
Art. 8. - Contributi per opere di miglioramento fondiario	96.800,0	97.812,0	218.573,0
Art. 9. - Concorso sui mutui per opere di miglioramento fondiario	2.700,5	3.496,0	87.311,0
Art. 10. - Contributi per case di coltivatori diretti	26.045,5	25.388,0	55.652,0
Art. 11. - Contributi per laghetti artificiali	10.361,5	9.863,0	19.093,0
Art. 13. - Contributi per spese di miglioramento fondiario in montagna	44.330,0	41.137,4	63.946,9
Art. 14. - Contributi e spese di miglioramento delle produzioni pregiate	11.463,6	9.973,1	28.777,2
Art. 15. - Contributi e spese per la difesa delle piante:			
- difesa antiparassitaria	7.583,0	6.935,0	16.614,0
- impianti ed attrezzi di disinfestazione	1.731,4	896,0	1.691,0
Art. 16. - lett. a). Concorso sui prestiti per la zootecnia	2.980,0	2.625,0	65.616,0
lett. b). Concorso sui mutui per la zootecnia	1.394,0	892,0	22.352,0
Art. 17. - Contributi per la zootecnia	16.262,0	15.890,0	35.759,0
Art. 18. - Contributi per la meccanizzazione:			
- aziende piccole ed associate	27.609,0	25.037,0	118.344,0
- medie e grandi aziende	2.588,0	1.256,0	13.767,0
Art. 19. - Concorso sui prestiti di conduzione	21.434,0	20.118,0	752.906,7

ARTICOLI	DISPONIBILITÀ AL 31-12-1967	IMPEGNI ASSEGNI	INVESTIMENTI PROVOCATI
Art. 20. - Contributi e concorso sui mutui per gli impianti collettivi:			
- costruzione e attrezzature impianti . . .	32.775,0	33.854,0	102.939,9
- formazione professionale operatori . . .	1.128,0	1.071,6	1.071,6
Art. 21. - Spese per l'organizzazione e le attrezzature di mercato	39.400,0	35.003,0	35.003,0
Art. 22. - Spese e contributi per opere di bonifica e irrigazione:			
- opere pubbliche	34.769,0	34.704,0	39.825,0
- opere private	8.973,0	10.027,0	27.443,0
Art. 23. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	23.691,0	17.442,4	19.360,3
Art. 27. - Proprietà contadina:			
- contributi per opere di miglioramento fondiario	8.356,0	8.421,0	20.520,0
- sussidi per acquisto terreni	2.684,5	2.522,3	34.970,0
- concorso sui mutui per acquisto terreni	4.953,0	4.902,0	111.430,0
Art. 41. - Spese generali	4.600,0	4.600,0	4.600,0
TOTALE	454.902,7	434.691,0	1.917.490,8

Art. 7. - Spese e contributi per le attività dimostrative e l'assistenza tecnica.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE		ATTIVITÀ DIMOSTRATIVA		GITE DI ISTRUZIONE		INIZIATIVE VARIE E ATTR.	ASSEGNAZIONI
	Corsi	Spesa	Campi di prova e Aziende tipo	Spesa	Gite	Spesa	Spesa	Lire
	N.	L.	N.	L.	N.	L.	L.	
Piemonte	811	25,5	1.275	22,3	204	21,2	39,0	108,0
Liguria	388	25,6	732	14,0	87	16,3	25,0	80,9
Lombardia	899	86,4	977	38,8	203	28,4	55,8	209,4
Veneto	1.622	115,7	2.461	116,4	387	35,9	91,2	359,2
Emilia	1.237	129,7	1.230	120,3	284	33,3	64,9	348,2
Marche	967	57,3	767	52,3	221	17,7	44,3	171,6
Toscana	1.987	203,1	2.113	65,0	216	28,2	55,2	351,5
Umbria	450	79,1	469	20,8	111	8,4	30,8	139,1
Lazio	954	93,3	1.427	64,5	213	25,4	58,9	242,1
Campania	1.058	110,1	1.673	83,1	313	29,6	63,5	286,3
Abruzzi e Molise	867	77,9	1.261	47,4	153	19,8	46,9	192,0
Puglia	650	80,7	450	35,0	92	12,7	32,4	160,8
Lucania	651	57,7	534	45,0	61	9,7	21,6	134,0
Calabria	499	82,4	558	22,2	69	15,5	35,0	155,1
Molise	24	3,2	33	2,1	1	0,2	0,4	5,9
TOTALE	13.064	1.227,7	15.960	749,2	2.615	302,3	664,9	2.944,1
Contributi ad Enti collaboratori	—	—	—	—	—	—	—	5.646,1
<i>Regioni autonome :</i>								
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	28,3
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	262,5
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	1.081,5
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	525,0
Friuli Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	—	12,5
TOTALE	—	—	—	—	—	—	—	10.500,0

Art. 8 - Contributi per opere di miglioramento fondiario: assegnazioni, domande presentate,
decreti di impegno

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Assegna- zioni L.	Investi- menti provoca- bili (1) L.	DOMANDE PRESENTATE (3)		DECRETI D'IMPEGNO		
			N.	Spesa preventiva L.	N.	Spesa ammessa L.	Importo contributi (2) L.
Piemonte	9.835	20.390	6.318	28.561	6.089	21.059	10.159
Liguria	2.925	6.830	2.983	10.990	2.873	7.149	3.065
Lombardia	6.310	16.960	5.471	23.524	5.450	17.385	6.468
Veneto	10.015	23.980	9.382	31.323	8.856	25.055	10.467
Emilia Romagna	11.034	28.310	9.514	38.212	8.921	28.738	11.204
Marche	5.795	12.780	4.739	17.602	4.233	13.267	6.014
Toscana	11.276	23.780	9.796	31.142	9.465	24.266	11.509
Umbria	4.055	10.160	3.798	12.652	3.726	9.686	3.867
Lazio	6.240	13.880	6.161	18.534	5.759	14.153	6.364
Campania	9.370	18.760	9.756	30.145	8.277	19.242	9.568
Abruzzi e Molise	7.280	13.380	5.711	21.627	4.646	13.400	7.290
Puglia	7.195	16.380	11.426	22.631	10.522	15.837	6.955
Basilicata	2.035	4.190	2.015	5.013	1.987	3.924	1.904
Calabria	3.030	5.670	2.700	7.422	2.609	5.049	2.696
<i>Competenza Min.</i>	405	520	38	1.822	8	363	282
TOTALE	96.800	215.970	89.808	301.200	83.421	218.575	97.812
<i>Regioni autonome :</i>							
Valle d'Aosta	610	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	2.975	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	2.170	—	—	—	—	—	—
Sicilia	10.980	—	—	—	—	—	—
Sardegna	8.465	—	—	—	—	—	—
ITALIA	122.000	—	—	—	—	—	—

(1) Dati di stima.

(2) Agli importi eccedenti le assegnazioni si è fatto fronte con residui di stanziamenti derivanti da precedenti leggi di autorizzazioni di spesa.

(3) I dati relativi alle domande presentate risultano diminuiti in confronto a quelli riportati al 31 dicembre 1965 in quanto gli Ispettorati hanno trascurato le domande che non avendo i requisiti necessari non potranno essere finanziati in futuro.

Art. 8. — Contributi per opere di miglioramento fondiario: decreti di impegno ed importo dei contributi per categorie di aziende
(Situazione al 31 dicembre 1967)

REGIONI	INVESTIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE AZIENDE										INVESTIMENTI RIGUARDANTI PLURALITÀ DI AZIENDE (1)		IN COMPLESSO			
	Coltiv. diretti		Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende		Totale		N.	Importo contrib. L.	N.	Importo contrib. L.	N.	Importo contrib. L.
	N.	Importo contrib. L.	N.	Importo contrib. L.	N.	Importo contrib. L.	N.	Importo contrib. L.	N.	Importo contrib. L.						
Piemonte	4.088	4.098	813	679	193	224	58	80	5.152	5.099	937	5.060	6.089	10.159		
Liguria	1.904	1.317	685	467	74	58	—	—	2.663	1.842	210	1.223	2.873	3.056		
Lombardia	3.170	2.703	1.006	847	555	523	211	272	4.942	4.345	508	2.123	5.450	6.468		
Veneto	6.950	5.895	952	856	239	327	85	145	8.226	7.223	630	3.244	8.856	10.467		
Emilia e Romagna	5.496	4.833	1.773	1.394	623	577	128	149	8.020	6.953	901	4.251	8.921	11.204		
Marche	3.061	2.957	795	584	18	37	—	—	3.874	3.578	359	2.436	4.233	6.014		
Toscana	6.283	5.269	2.149	1.767	149	222	43	121	8.624	7.379	841	4.130	9.465	11.509		
Umbria	2.140	1.472	1.049	726	288	494	48	130	3.525	2.822	201	1.045	3.726	3.867		
Lazio	4.232	2.286	6.025	914	172	315	24	79	5.453	4.294	306	2.070	5.759	6.364		
Campania	5.400	3.720	2.217	1.686	179	314	11	35	7.807	5.755	470	3.813	8.277	9.568		
Abruzzi e Molise	3.086	2.345	955	912	78	111	7	21	4.126	3.389	520	3.901	4.646	7.290		
Puglia	7.440	3.638	2.444	1.480	323	486	50	93	10.257	5.706	265	1.249	10.522	6.955		
Lucania	1.569	891	231	282	121	245	25	68	1.946	1.486	41	418	1.987	1.904		
Calabria	1.466	753	876	528	109	181	21	40	2.472	1.502	137	1.194	2.609	2.696		
Competenza Min.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	282	8	282		
TOTALE	56.285	42.877	16.970	13.149	3.131	4.114	711	1.233	77.087	61.373	6.334	36.439	83.421	97.812		
%	—	69,9	—	21,4	—	6,7	—	2,0	—	100,0	—	—	—	—		
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	100,0		

(1) Investimenti d'interesse collettivo promossi da Enti, Consorzi, Cooperative ed altre forme associative.

Art. 8. - Contributi per opere di miglioramento fondiario:

(Situazione al 31 dicembre 1967).

REGIONI	FABBRICATI RURALI (1)												In totale spesa ammessa	PROVVISTE D'ACQUA		SISTEMAZIONE TERRENTI	
	Case di abitazione (2)			Strutture zootecniche ed annessi rustici								Spesa ammessa (4)		N.	Spesa ammessa	Ha	Spesa ammessa
	N.	Vani (3)	Spesa ammessa (4)	Stalle		Porcili e ovili		Silos e fienili		Annessi rustici							
				N.	Per capi (3) N.	N.	Per capi (3) N.	N.	Cubatura (3) mc.	N.	Superficie (3) mq.						
L.			L.		L.		L.		L.		L.	L.	L.	L.			
Piemonte	1.658	4.925	3.130	2.477	23.885	297	1.937	2.081	395.925	8.528	328.863	7.502	10.632	204	142	4.817	471
Valle d'Aosta . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	1.055	1.938	1.880	409	1.158	20	214	326	34.384	1.426	40.141	1.094	2.974	30	18	443	1.125
Lombardia	2.033	5.334	2.560	2.314	35.092	293	8.128	1.934	441.260	5.053	313.895	9.811	12.371	158	72	2.518	138
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	4.075	14.132	7.350	4.267	33.105	872	4.024	3.876	538.352	11.568	458.346	9.648	16.998	373	220	10.567	1.035
Friuli-V. Giulia . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna . . .	3.637	15.340	6.450	3.202	25.608	1.867	9.275	2.031	406.106	8.621	351.417	11.931	18.381	691	501	856	72
Marche	2.361	9.894	4.250	2.712	15.918	1.201	8.482	953	144.737	4.878	461.126	4.499	8.749	404	155	4	1
Toscana	4.962	8.046	5.230	3.091	15.745	2.160	11.825	1.591	222.022	8.904	253.494	10.212	15.442	1.413	734	156	21
Umbria	1.297	4.819	2.410	1.175	10.398	2.019	26.209	1.543	784.077	4.504	153.731	4.187	6.597	1.050	394	27	1
Lazio	2.151	7.137	3.570	1.908	13.576	771	4.085	944	225.484	5.114	169.102	4.319	7.889	840	341	868	95
Campania	5.048	13.512	6.756	3.341	16.157	1.167	5.872	1.164	153.188	8.667	231.404	4.183	10.919	1.542	622	699	193
Abruzzi e Molise . . .	2.738	8.094	3.640	1.676	10.465	1.404	8.487	508	94.743	4.984	120.998	3.471	7.111	572	129	566	38
Puglie	3.315	7.533	3.920	2.233	12.452	406	11.959	1.166	133.474	6.864	197.061	3.775	7.695	4.225	1.083	1.269	73
Basilicata	869	1.065	1.170	341	3.261	117	10.239	73	11.317	955	68.152	1.217	2.387	548	217	865	98
Calabria	829	1.415	1.550	582	3.400	266	1.076	231	33.402	707	23.633	608	2.158	125	62	747	135
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	36.028	103.184	53.866	29.668	220.220	12.860	111.812	18.421	3.617.471	80.773	3.171.363	76.437	130.303	12.175	4.690	24.402	3.496
%	-	-	24,6	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-	2,1	-	1,6

(1) Nuove costruzioni ampliamenti e riattamenti.

(2) Per coltivatori diretti mezzadri, coloni, compartecipanti e lavoratori dipendenti.

(3) Le qualità esprimono gli effettivi incrementi delle consistenze fondiarie e cioè il numero di vani nuovi, l'aumento della ricettività delle strutture zootecniche, ecc.

(4) La ripartizione della spesa dei fabbricati rurali fra case di abitazione e strutture zootecniche è stata ottenuta per stima.

qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo.

(Importi in milioni di lire).

IMPIANTI IRRIGUI					ACQUEDOTTI RURALI			ELETTRODOTTI				STRADE					MIGLIORAMENTI VARI	Spese generali e oneri vari	Spesa complessiva ammessa	
Per aspersione		Per scorrimento		Spesa ammessa	N.	A servizio di abitanti	Spesa ammessa	N.	Km.	A servizio di abitanti	Spesa ammessa	Nuove		Da riattare		Spesa ammessa	Spesa ammessa			
N.	Ha	N.	Ha									N.	Km.	N.	Km.					N.
72	565	166	14.084	665	333	31.830	3.779	176	321	5.522	513	169	305	230	452	3.493	449	968	21.112	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	1.458	71	224	950	105	10.615	771	10	29	408	60	149	151	17	4	891	68	292	7.149	
126	1.053	110	3.654	366	232	29.004	1.289	624	1.336	32.475	1.942	54	35	41	39	314	213	680	17.385	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	4.506	156	2.012	862	246	62.764	2.111	263	815	27.388	1.169	59	70	133	167	949	663	1.083	25.090	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	7.673	320	6.620	1.919	293	71.130	3.111	453	2.145	50.695	2.572	245	224	47	28	1.079	215	1.043	28.893	
201	1.756	194	581	362	161	52.717	1.784	90	1.054	21.764	1.158	149	151	31	18	625	36	397	13.267	
485	1.916	90	438	625	313	25.694	1.703	446	1.147	24.565	2.100	234	277	263	193	1.990	583	1.141	24.339	
47	471	16	68	123	62	3.095	215	108	613	15.057	833	168	216	152	94	912	178	433	9.686	
720	5.119	88	268	1.740	50	14.192	513	116	431	9.541	820	306	335	102	98	1.894	302	606	14.200	
983	2.723	891	2.718	1.663	54	11.438	370	88	276	8.440	446	753	488	445	449	4.041	103	885	19.242	
469	1.927	28	83	632	274	65.576	2.978	24	106	3.726	172	316	465	56	38	1.631	65	644	13.400	
426	5.329	1.447	7.940	2.932	14	4.407	116	134	204	3.502	402	1.549	693	94	144	2.095	821	620	15.837	
51	603	23	221	179	26	3.905	192	22	83	2.067	171	111	74	12	74	321	181	178	3.924	
87	465	500	2.847	989	12	1.690	71	22	12	253	32	130	168	58	65	1.348	35	219	5.049	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.497	35.564	4.100	41.758	14.007	2.174	388.057	19.003	2.574	8.572	205.403	12.390	4.392	3.742	1.681	1.868	21.583	3.912	9.189	218.573	
-	-	-	-	6,5	-	-	8,7	-	-	-	5,6	-	-	-	-	9,9	1,8	4,2	100,0	-

Art. 9. - Concorso sui mutui per opere di miglioramento fondiario: assegnazioni; domande presentate; nulla osta; decreti di impegno

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	Assegnazioni concorso statale interessi		Investimenti provocabili (2)		DOMANDE PRESENTATE		NULLA OSTA RMESSI O RICONFERMATI (1)		DECRETI D'IMPEGNO		
	L.	N.	L.	N.	Spesa preventivata	N.	Spesa ammessa	Presumibile importo concorso statale annuo (2)	N.	Spesa ammessa	Rata annua di concorso statale
Piemonte	336,5	3.265	12.787	3.120	18.392	3.120	14.108	564	2.795	12.490	373,7
Liguria	86,5	675	3.287	659	3.650	659	2.642	105	632	2.315	74,5
Lombardia	196,7	802	7.474	797	10.306	797	8.102	324	746	7.387	215,1
Veneto	159,0	573	6.042	541	6.508	541	5.309	212	451	4.399	129,3
Emilia-Romagna	296,0	1.659	11.248	1.753	16.707	1.753	11.957	478	1.342	10.177	304,6
Marche	38,5	183	1.461	153	1.427	153	936	37	106	717	22,6
Toscana	376,0	2.181	14.288	2.045	18.233	2.045	12.961	518	1.781	10.916	382,4
Umbria	45,0	194	1.710	173	1.631	173	1.259	50	136	1.073	32,1
Lazio	92,0	273	2.944	262	3.203	262	2.487	99	226	2.132	76,9
Campania	75,0	273	2.250	233	2.469	233	1.674	70	191	1.394	52,0
Abruzzi e Molise	57,5	172	1.725	166	1.606	166	1.192	50	145	1.014	38,1
Puglia	25,0	67	750	56	614	56	461	19	47	356	13,6
Basilicata	7,5	13	225	13	149	13	139	6	6	67	2,5
Calabria	18,0	30	540	22	205	22	94	4	14	54	2,1
Competenza Ministeriale	891,3	342	33.869	296	31.817	296	23.990	960	211	19.061	504,6
TOTALE	2.700,5	10.702	100.602	10.109	116.917	10.109	87.311	3.496	8.829	73.552	2.224,1
Regioni autonome:											
Valle d'Aosta	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	180,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	120,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	3.100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) I nulla osta emessi anche sui fondi ordinari di bilancio (ultimo stanziamento della legge 30 luglio 1957, n. 670) sono rilasciati a seguito della favorevole istruttoria tecnico-economica ma non costituiscono impegno formale delle somme disponibili.

(2) Dati di stima.

Art. 9. - Concorsi sui mutui per opere di miglioramento fondiario: nulla osta e relativa spesa ammessa, per categorie di aziende

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	INVESTIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE AZIENDE												INVESTIMENTI RIGUARDANTI PLURALITÀ DI AZIENDE (1)		IN COMPLESSO			
	Coltivatori diretti			Piccole aziende			Medie aziende			Grandi aziende			In totale		N.	Spesa L.	N.	Spesa L.
	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.				
															IN COMPLESSO		IN COMPLESSO	
Piemonte	1.898	6.497	741	3.166	320	2.669	80	715	3.039	13.047	81	1.061	3.120	14.108				
Liguria	409	1.357	189	741	40	308	3	18	641	2.424	18	218	659	2.642				
Lombardia	97	445	147	786	308	2.971	209	3.271	761	7.473	36	629	797	8.102				
Veneto	98	381	95	567	190	2.026	111	1.771	494	4.745	47	564	541	5.309				
Emilia-Romagna	583	2.647	310	1.678	392	3.625	180	2.353	1.465	10.303	108	1.654	1.573	11.957				
Marche	4	12	64	257	52	312	16	194	136	775	17	161	153	936				
Toscana	359	1.036	624	2.735	704	5.462	299	3.141	1.986	12.374	59	587	2.045	12.961				
Umbria	23	54	70	303	53	499	22	344	168	1.200	5	59	173	1.259				
Lazio	30	79	96	586	99	1.171	27	472	252	2.308	10	179	262	2.487				
Campania	25	62	116	541	71	801	8	29	2	1493	13	181	233	1.674				
Abruzzi e Molise	14	53	73	364	59	554	13	146	159	1.117	7	75	166	1.192				
Puglia	7	24	19	129	11	86	7	98	44	327	12	124	56	461				
Basilicata	—	—	4	22	7	60	—	—	11	82	2	57	13	139				
Calabria	7	34	12	41	3	19	—	—	22	94	—	—	22	94				
Competenza Min.	—	—	2	67	14	750	37	2.670	53	3.487	243	20.503	296	23.990				
ITALIA	3.554	12.681	2.562	11.983	2.323	21.313	1.012	15.282	9.451	61.269	658	26.052	10.109	87.311				
%	—	20,7	—	19,6	—	34,8	—	24,9	—	100,0	—	—	—	—				
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	—	29,8	—	100,0				

(1) Investimenti di interesse collettivo promossi da Enti, Consorzi, Cooperative ed altre forme associative.

Art. 9. - Concorso sui mutui per opere di miglioramento fondiario:

(Situazione al 31 dicembre 1967).

REGIONI	FABBRICATI RURALI (1)												PROVVISTE D'ACQUA		SISTEMAZIONE TERRENI		
	Case di abitazione (2)			Stalle		Porcili ed ovili		Silos e fienili		Annessi rustici		Spesa ammessa (4)	In totale spesa ammessa	N.	Spesa ammessa	Ha	Spesa ammessa
	N.	Vani (3)	Spesa ammessa (4)	N.	Per capi (3)	N.	Per capi (3)	N.	Cubatura (3)	N.	Superficie						
		N.										L.	N.	N.	mc.	mq.	L.
Piemonte	1.499	5.183	3.110	1.647	20.845	154	1.517	1.176	265.019	5.277	252.644	6.947	10.107	66	47	489	114
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	265	1.048	524	32	171	-	-	21	2.437	294	15.126	298	822	3	1	98	244
Lombardia	1.007	4.138	2.483	557	26.223	94	2.931	345	92.861	866	101.329	4.790	7.273	32	38	704	86
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	282	1.524	720	216	5.614	25	272	155	39.846	495	44.023	1.114	1.834	30	22	6.958	1.088
Friuli-V. Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	947	5.443	2.180	633	14.998	226	3.101	355	119.152	1.686	107.710	5.011	7.191	134	203	2.192	180
Marche	47	321	115	68	1.698	53	1.693	34	11.930	174	10.512	397	512	8	3	-	-
Toscana	1.542	3.597	2.015	1.044	10.052	867	8.751	558	82.407	2.812	133.981	4.622	6.637	353	254	2.151	304
Umbria	85	323	160	82	1.442	115	4.911	95	25.578	252	11.085	486	646	46	23	57	30
Lazio	212	1.213	582	109	2.019	57	1.147	82	21.178	349	23.379	495	1.077	46	45	678	56
Campania	123	441	206	76	1.010	21	178	31	7.189	183	12.085	386	592	28	23	316	107
Abruzzi e Molise	136	589	248	132	1.437	126	992	47	9.272	466	14.352	446	694	40	15	36	7
Puglie	23	98	43	6	48	1	80	5	417	37	1.970	42	85	10	23	44	4
Basilicata	2	7	3	1	7	-	-	-	-	5	125	6	9	1	-	-	-
Calabria	2	10	4	1	3	1	2	-	-	5	112	1	5	2	2	23	8
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	6.199	23.935	12.393	4.604	85.567	1.740	25.575	2.904	677.286	12.901	728.433	25.091	37.484	799	699	13.746	2.228
%	-	-	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	45,9	-	-	1,3	-	4,1

(1) Nuove costruzioni, ampliamenti e riattamenti.

(2) Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e lavoratori dipendenti.

(3) Le quantità esprimono gli effettivi incrementi delle consistenze fondiarie e cioè il numero dei vani, l'aumento della ricettività delle strutture zootecniche, ecc.

qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo.

(Importi in milioni di lire).

PIANTAGIONI		IMPIANTI IRRIGUI					ACQUEDOTTI RURALI			ELETTRODOTTI				STRADE					MIGLIORAMENTI VARI	Spese generali e oneri vari	Spesa complessiva ammessa
Ha	Spesa ammessa L.	Per aspersione		Per scorrim.		Spesa ammessa L.	N.	A servizio di abitanti N.	Spesa ammessa L.	N.	Km.	A servizio di abitanti N.	Spesa ammessa L.	Nuove		Da riattare		Spesa ammessa L.	Spesa ammessa L.		
		N.	Ha	N.	Ha									N.	Km.	N.	Km.			N.	Km.
51	19	32	652	90	8.434	554	4	198	29	25	22	175	49	15	6	27	20	64	493	526	12.002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5	89	373	6	5	125	-	-	-	-	-	-	-	8	4	2	2	17	982	67	2.263
5	4	19	1.027	31	5.089	342	-	-	-	7	11	50	16	8	5	5	4	23	119	297	8.198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	269	34	778	21	753	415	1	6	1	4	3	131	6	109	95	15	13	109	543	190	4.477
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	119	74	1.538	19	585	360	9	161	19	18	38	840	42	34	312	15	58	158	1.489	283	10.044
17	20	3	181	1	20	20	-	-	-	1	1	30	6	4	3	2	2	5	10	14	590
164	84	147	3.676	10	259	687	74	2.958	269	156	195	3.178	360	199	180	201	116	887	1.033	557	11.072
9	6	12	172	1	170	116	12	141	15	8	7	63	10	20	15	22	19	112	131	43	1.132
15	6	51	1.574	3	108	387	1	12	1	22	24	405	50	44	39	11	8	114	316	82	2.134
130	69	25	386	25	375	240	-	-	-	8	5	-	19	32	23	5	3	81	98	56	1.285
51	32	24	438	1	20	115	-	-	-	2	1	28	1	5	5	3	3	10	124	51	1.049
-	-	8	188	8	267	81	-	-	-	5	5	10	18	8	7	-	-	10	88	12	321
76	44	2	58	-	-	9	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	3	67
29	6	1	10	8	31	20	-	-	-	2	2	-	2	1	1	-	-	1	1	1	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.223	683	521	11.051	224	16.116	3.471	101	3.476	334	259	315	4.910	580	488	696	308	248	1.592	5.427	2.182	54.680
-	1,2	-	-	-	-	6,3	-	-	0,6	-	-	-	1,1	-	-	-	-	2,9	9,9	4,0	100,0

(4) La ripartizione della spesa dei fabbricati rurali fra case di abitazione e strutture zootecniche è stata ottenuta per stima.

(5) Non è inclusa la spesa di lire 17.861 milioni riguardanti gli impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 10. - Contributi per case di coltivatori diretti: assegnazioni; domande presentate; decreti di impegno.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	Assegnazioni L.	Investimenti provocabili (1) L.	DOMANDE PRESENTATE (2)		DECRETI D'IMPEGNO		
			N.	Spesa preven- tivata L.	N.	Spesa ammessa L.	Importo contributi L.
Piemonte	2.329	4.880	964	5.720	942	4.831	2.310
Liguria	1.257	2.900	724	3.657	708	2.856	1.238
Lombardia	1.051	2.460	512	3.115	510	2.434	1.042
Veneto	3.468	7.760	1.910	9.894	1.870	7.679	3.434
Emilia e Romagna	5.086	11.210	2.668	16.150	2.504	11.041	5.010
Marche	1.718	3.890	958	5.166	822	3.869	1.712
Toscana	2.143	4.500	1.011	5.230	993	4.132	1.969
Umbria	997	2.200	654	2.864	607	2.176	986
Lazio	1.271	2.810	848	3.220	833	2.705	1.224
Campania	1.531	3.390	1.384	4.711	1.173	3.147	1.424
Abruzzo e Molise	2.410	5.380	1.741	6.811	1.533	5.332	2.391
Puglia	848	1.750	536	2.063	513	1.735	840
Basilicata	1.545	3.180	810	3.915	792	3.112	1.514
Calabria	316	650	272	802	264	603	294
TOTALI	25.970	56.960	14.992	73.318	14.064	55.652	25.388
Accantonamento	75,5	—	—	—	—	—	—
<i>Regioni autonome:</i>							
Valle d'Aosta	165	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	990	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	630	—	—	—	—	—	—
Sicilia	3.107	—	—	—	—	—	—
Sardegna	2.062,5	—	—	—	—	—	—
ITALIA	33.000	—	—	—	—	—	—

(1) Dati di stima.

(2) I dati relativi alle domande risultano diminuiti in confronto a quelli riportati al 31 dicembre 1965, in quanto gli Ispettorati hanno trascurato le domande che non avendo i requisiti necessari non potranno essere finanziati nel futuro.

Art. 10. — Contributi per case di coltivatori diretti: caratterizzazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	NUOVI FABBRICATI RURALI																	Spese generali ed oneri vari	Spesa complessiva ammessa
	Case di abitazione				Strutture zootecniche ed annessi vari d'uso aziendale								In totale spesa ammessa						
	N.	Vani		Spesa ammessa (1)	Stalle		Porcili ed ovili		Silos e fenili		Annessi rustici		Spesa ammessa (1)	L.					
		N.	L.		N.	N.	N.	mc.	N.	mq.	N.	mq.							
Piemonte	942	4.800	2.400	326	3.481	13	167	308	68.035	1.362	83.111	2.211	4.611	220	4.831				
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Liguria	708	3.929	1.965	79	396	—	—	30	4.136	874	38.965	760	2.725	131	2.856				
Lombardia	510	3.080	1.540	95	1.571	5	12	116	31.226	796	37.032	805	2.345	89	2.434				
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Veneto	1.870	12.225	6.112	575	5.681	88	357	509	103.322	3.311	153.805	1.269	7.381	298	7.679				
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Emilia-Romagna	2.504	14.841	7.420	792	5.231	516	2.508	248	56.952	3.426	112.399	3.315	10.735	306	11.041				
Marche	822	4.612	2.306	604	5.830	254	1.578	44	8.254	2.088	65.329	1.452	3.758	111	3.869				
Toscana	993	5.176	2.588	446	3.022	75	541	28	4.298	1.578	43.827	1.386	3.974	158	4.132				
Umbria	607	2.988	1.494	497	3.368	150	1.326	29	5.669	1.384	32.517	588	2.082	94	2.176				
Lazio	833	3.739	1.870	291	1.998	96	503	42	12.974	994	31.877	720	2.590	115	2.705				
Campania	1.173	4.340	2.170	804	4.257	156	1.013	189	23.254	1.784	16.492	830	3.000	147	3.147				
Abruzzi e Molise	1.533	6.675	3.338	1.228	6.591	588	3.567	129	21.155	2.667	59.378	1.743	5.081	251	5.332				
Puglia	513	1.902	951	339	1.922	47	793	112	12.856	1.214	24.316	715	1.666	69	1.735				
Basilicata	792	3.283	1.642	751	3.370	163	886	89	8.713	2.022	41.152	1.329	2.971	141	3.112				
Calabria	264	968	435	42	236	27	96	27	2.661	67	1.455	140	575	28	603				
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
ITALIA	14.064	72.552	36.231	6.869	46.954	2.118	13.347	1.895	363.505	23.567	741.655	17.263	53.494	2.158	55.652				
%	—	—	65,1	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	3,9	100,0				

(1) Dati di stima.

Art. 11. - Contributi per laghetti artificiali: assegnazioni; domande presentate; decreti di impegno.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	Assegnazioni L.	Investimenti provocabili (1) L.	DOMANDE PRESENTATE		DECRETI D'IMPEGNO (2)		
			N.	Spesa preventivata L.	N.	Spesa ammessa L.	Importo contributo L.
Piemonte	670	1.245	284	2.457	231	1.560	852
Liguria	120	185	15	246	9	89	60
Lombardia	36	72	14	166	10	91	45
Veneto	80	112	6	143	6	148	102
Emilia e Romagna	2.390	4.750	2.616	13.076	1.677	7.908	3.978
Marche	703	1.412	718	2.854	634	1.808	900
Toscana	2.010	3.942	332	4.355	296	2.869	1.477
Umbria	470	951	146	1.646	120	1.081	531
Lazio	132	266	26	406	22	280	139
Campania	69	138	4	72	4	56	28
Abruzzi e Molise	1.050	2.013	436	4.145	317	2.621	1.367
Puglia	100	190	4	53	4	41	21
Basilicata	130	210	21	356	18	244	151
Calabria	140	280	6	76	2	12	6
<i>Competenza ministeriale</i>	2.261,5	3.114	33	3.395	5	285	206
TOTALE	10.361,5	18.880	4.661	36.446	3.355	19.093	9.863
<i>Regioni autonome:</i>							
Valle d'Aosta	62,5	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	476,0	—	—	—	—	—	—
Sicilia	1.320,0	—	—	—	—	—	—
Sardegna	780,0	—	—	—	—	—	—
ITALIA	13.000,0	—	—	—	—	—	—

(1) Dati di stima.

(2) Emessi anche dai fondi ordinari di bilancio (Legge 26 luglio 1956, n. 862).

Art. 11. - Contributi per laghetti artificiali: decreti di impegno ed importo dei contributi, per categorie di aziende.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	INVESTIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE AZIENDE										INVESTIMENTI RIGUARDANTI PLURALITÀ DI AZIENDE		IN COMPLESSO			
	Coltivatori diretti		Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende		In totale		N.	L.	N.	L.	N.	L.
	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.						
Piemonte	77	151	64	137	50	264	6	49	197	601	34	251	231	852		
Liguria	1	1	3	4	1	9	—	—	5	14	4	46	9	60		
Lombardia	—	—	5	14	4	27	1	4	10	45	—	—	10	45		
Veneto	—	—	—	—	—	—	1	13	1	13	5	89	6	102		
Emilia-Romagna	377	688	767	1.472	407	1.219	93	461	1.644	3.840	33	138	1.677	3.978		
Marche	114	110	339	401	111	216	45	100	609	827	25	73	635	900		
Toscana	7	24	62	161	133	644	73	458	275	1.287	21	190	296	1.477		
Umbria	8	16	24	50	50	220	20	135	102	421	18	110	120	531		
Lazio	3	7	6	20	10	78	3	34	22	139	—	—	22	139		
Campania	—	—	—	—	3	21	1	7	4	28	—	—	4	28		
Abruzzi e Molise	20	46	79	210	64	310	31	191	194	757	123	610	317	1.367		
Puglia	—	—	1	5	2	10	1	6	4	21	—	—	4	21		
Basilicata	1	2	2	11	9	43	1	9	13	65	5	86	18	151		
Calabria	—	—	1	2	1	4	—	—	2	6	—	—	2	6		
Competenza Min.	—	—	1	28	1	15	—	—	2	43	3	163	5	206		
TOTALE	608	1.045	1.354	2.515	846	3.080	276	1.467	3.084	8.107	271	1.756	3.355	9.863		
%	—	12,9	—	31,0	—	38,1	—	18,0	—	100,0	—	—	—	—		
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	—	17,8	—	100,0		

Art. 11. - Contributi per laghetti artificiali: numero e capacità degli invasi;
spesa ammessa a contributo; superficie dominata irrigabile.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	INVASI			SPESA AMMESSA			Superficie dominata irrigabile Ha
	N.	Capacità mc.		Per invasi L.	Per impianti irrigui L.	In complesso L.	
		Totale	Media				
Piemonte	243	9.393.608	38.656	962	757	1.719	5.433
Liguria	9	235.952	26.216	48	41	89	177
Lombardia	12	252.968	21.080	50	41	91	300
Veneto	4	73.450	18.362	91	57	148	349
Emilia-Romagna	1.816	42.166.175	23.219	5.473	2.494	7.967	21.719
Marche	650	8.526.355	13.117	973	835	1.808	8.081
Toscana	296	13.909.000	46.989	1.397	1.472	2.869	9.124
Umbria	127	34.409.200	26.844	524	557	1.081	3.967
Lazio	22	694.298	31.559	132	148	280	702
Campania	4	504.322	60.193	41	15	56	211
Abruzzi e Molise	341	13.289.489	38.972	1.304	1.384	2.688	8.735
Puglia	3	72.000	24.000	11	30	41	181
Basilicata	23	1.018.834	44.297	162	82	244	329
Calabria	2	41.000	20.500	7	5	12	12
ITALIA	3.552	93.586.651	26.347	11.175	7.918	19.093	59.320

Art. 13. - *Contributi per opere di miglioramento fondiario in montagna:
assegnazioni; domande presentate; decreti di impegno.*

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	Assegnazioni L.	Investimenti provocabili (1)	DOMANDE PRESENTATE			DECRETI D'IMPEGNO		
			N.	Spesa preven- tivata L.	Presu- mibile importo contributi L.	N.	Spesa ammessa L.	Importo contributi concessi L.
Piemonte	2.459,1	4.057	4.923	14.178	7.372	2.159	3.693,0	2.446,5
Liguria	1.448,3	2.389	3.596	7.805	4.058	1.533	2.553,8	1.443,3
Lombardia	2.461,0	4.061	3.094	11.380	5.918	1.290	4.085,7	2.393,0
Veneto	3.137,5	5.176	6.010	13.981	7.270	2.396	4.743,7	2.998,1
Friuli-Venezia Giulia (2)	887,5	1.490	1.157	2.738	1.408	829	1.730,9	885,6
Emilia-Romagna	4.176,2	7.308	8.982	22.950	11.934	4.354	7.097,8	4.170,8
Toscana	3.842,8	6.839	6.661	17.980	9.350	3.105	6.522,2	3.834,3
Umbria	1.931,4	3.186	3.650	14.721	7.655	1.244	3.159,6	1.919,3
Marche	2.507,0	4.437	2.722	8.250	4.290	1.386	4.084,4	2.417,5
Lazio	1.836,5	3.230	2.788	6.252	3.251	1.758	2.655,4	1.670,0
Campania	2.726,9	4.698	2.620	8.974	4.666	1.431	3.594,8	2.476,1
Abruzzi e Molise	2.414,4	3.983	3.491	9.178	4.772	992	2.706,0	2.320,0
Puglia	1.034,5	1.766	1.719	3.950	2.054	920	1.752,0	998,4
Basilicata	1.365,0	2.402	1.971	5.418	2.817	869	2.181,9	1.358,2
Calabria	1.603,8	2.845	4.120	5.188	2.698	3.104	2.293,0	1.361,3
Competenza Minist. (3).	10.498,1	18.161	2.606	43.296	34.062	355	11.092,7	8.445,0
TOTALE	44.330,0	76.028	60.110	196.239	113.575	27.725	63.946,9	41.137,4
<i>Regioni autonome :</i>								
Valle d'Aosta	540,0	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	2.366,0	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Ven. Giulia (4)	414,0	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	3.405,0	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	2.445,0	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	53.500,0	—	—	—	—	—	—	—

(1) Dati di stima.

(2) Situazione al 31 dicembre 1964.

(3) Comprende anche l'applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(4) Situazione dal 1° gennaio 1965.

Art. 13. - Contributi per opere di miglioramento fondiario in montagna: decreti di impegno e importo dei contributi per categorie di aziende.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	INVESTIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE AZIENDE										INVESTIMENTI RIGUARDANTI PLURALITÀ DI AZIENDE		IN COMPLESSO			
	Coltivatori diretti		Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende		In totale		N.	L.	N.	L.	N.	L.
	N.	Importo contribuito L.	N.	Importo contribuito L.	N.	Importo contribuito L.	N.	Importo contribuito L.	N.	Importo contribuito L.						
Piemonte	1.778	991,9	138	129,8	7	20,6	1	4,9	1.924	1.147,2	235	1.299,3	2.159	2.446,5		
Liguria	1.328	710,6	57	36,1	2	5,5	1	0,4	1.388	752,6	145	690,7	1.533	1.443,3		
Lombardia	784	594,6	88	60,8	22	44,6	13	50,8	907	750,8	383	1.642,2	1.290	2.393,0		
Veneto	1.696	970,8	67	53,2	9	7,6	2	0,9	1.774	1.032,5	632	1.965,6	2.396	2.998,1		
Friuli Ven. G. (1)	736	565,9	19	21,2	—	—	—	—	755	587,1	74	298,5	829	885,6		
Emilia-Romagna	2.932	1.478,7	861	374,3	177	144,8	56	74,2	4.026	2.072,0	328	2.098,8	4.354	4.170,8		
Toscana	1.635	1.180,4	760	526,6	230	323,0	72	186,6	2.697	2.216,6	408	1.617,7	3.105	3.834,3		
Umbria	558	456,1	363	300,8	176	181,6	73	173,9	1.170	1.112,4	74	806,9	1.244	1.919,3		
Marche	856	934,9	337	268,9	3	9,6	1	1,0	1.197	1.214,4	189	1.203,1	1.386	2.417,5		
Lazio	1.400	759,1	243	220,1	30	74,7	11	29,7	1.684	1.083,6	74	586,4	1.758	1.670,0		
Campania	985	916,9	208	103,3	70	161,1	26	136,8	1.289	1.318,1	142	1.158,0	1.431	2.476,1		
Abruzzi e Molise	502	378,3	163	245,3	7	11,8	1	1,3	673	636,7	319	1.683,3	992	2.320,0		
Puglia	748	608,9	125	118,8	26	53,3	1	3,2	900	784,2	20	214,2	920	998,4		
Basilicata	762	670,6	15	5,6	19	21,5	3	11,9	799	709,6	70	648,6	869	1.358,2		
Calabria	2.072	386,2	837	290,6	62	114,1	51	93,2	3.042	884,1	62	477,2	3.104	1.361,3		
Competenza Min. (2)	—	—	—	—	21	904,6	—	—	21	904,6	334	7.540,4	355	8.445,0		
TOTALE	18.772	11.603,9	4.301	2.755,4	861	2.077,4	312	768,8	24.246	17.206,5	3.479	23.930,9	27.725	41.137,4		
%	—	67,4	—	16,0	—	12,1	—	4,5	—	100,0	—	—	—	—		
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	—	58,2	—	100,0		

(1) Situazione al 31 dicembre 1964.

(2) Comprende anche l'applicazione degli artt. 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 13. - Contributi per opere di miglioramento fondiario in montagna:

(Situazione al 31 dicembre 1967).

REGIONI	FABBRICATI RURALI											ATTREZZATURE		MIGLIORAMENTI MONTANI		SISTEMAZIONI IDRA-AGR.		
	Case di abitazione			Strutture zootecniche ed annessi rustici								In totale spesa ammessa L.	N.	Spesa ammessa L.	Ha	Spesa ammessa L.	Ha	Spesa ammessa L.
	N.	Vani	Spesa ammessa L.	Stalle		Porcili e ovili		Silos e fienili	Annessi Rustici	Spesa ammessa L.								
				N.	Per capi N.	N.	Per capi N.											
Piemonte	376	1.354	388,5	874	7.684	339	3.541	741	583	1.525,3	1.913,8	712	21,8	690	12,4	2	2,1	
Liguria	817	3.953	908,6	270	1.392	101	1.201	251	83	431,0	1.339,6	2	38,9	931	48,2	81	68,1	
Lombardia	107	719	568,4	282	3.018	111	990	219	212	467,0	1.035,4	24	25,6	8.127	248,7	128	27,3	
Veneto	367	1.409	558,7	397	3.696	117	704	400	255	894,0	1.452,7	28	21,2	710	34,4	132	20,9	
Friuli-Ven. Giulia (1) .	247	1.165	504,8	328	1.409	17	50	69	6	572,4	1.077,2	23	38,4	7	5,1	29	11,0	
Emilia-Romagna	682	4.059	1.089,2	1.045	9.299	656	6.475	645	506	2.296,8	3.386,0	213	19,2	193	42,2	67	23,9	
Toscana	623	3.412	1.196,5	674	3.396	469	9.905	257	323	1.395,4	2.591,9	111	123,7	272	48,6	472	80,7	
Umbria	195	759	385,6	443	3.037	340	1.524	428	276	1.227,5	1.613,1	256	134,5	154	25,1	35	8,4	
Marche	601	2.705	817,2	579	4.131	825	3.357	677	988	1.337,1	2.154,3	-	-	741	62,8	38	8,7	
Lazio	408	1.474	483,7	721	4.172	485	3.135	570	916	1.262,6	1.746,3	77	40,5	820	56,8	314	35,3	
Campania	869	1.925	754,9	612	3.199	409	3.106	616	638	814,7	1.569,6	24	29,6	65	23,4	1.035	158,8	
Abruzzi e Molise	276	1.069	424,0	311	1.432	130	5.272	278	251	561,9	985,9	-	-	350	21,2	105	23,0	
Puglia	342	729	408,3	234	1.973	368	5.270	238	368	551,4	959,7	89	69,1	230	36,1	1.222	128,6	
Basilicata	394	986	485,0	299	1.848	215	2.419	306	77	471,1	956,1	5	13,5	212	23,8	429	67,4	
Calabria	324	874	421,4	177	818	135	1.422	189	296	393,4	814,8	11	17,7	64	6,1	384	137,2	
Competenza Min.	13	102	70,4	29	1.165	43	476	18	55	470,5	540,9	13	44,1	210	60,9	14	0,5	
TOTALE	6.641	26.69	9.465,2	7.245	51.669	4.760	48.847	5.902	5.833	14.672,1	24.137,3	1.588	637,8	13.776	755,8	4.487	801,9	
%	-	-	14,8	-	-	-	-	-	-	22,9	-	-	1,0	-	1,2	-	1,3	

(1) Situazione al 31 dicembre 1964.

qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo

(Importi in milioni di lire).

IMPIANTI IRRIGUI					ACQUEDOTTI E PROVVISI D'ACQUA			ELETTRODOTTI				STRADE			RIMBOSCHI-MENTI		ACQUISTI	Aziende speciali studi ricerche piani economici ecc. Spesa ammessa	Spesa complessiva ammessa
Per aspersione		Per scorum. ed altro		Spesa ammessa L.	N.	A servizio di abitanti	Spesa ammessa L.	N.	Km.	A servizio di abitanti	Spesa ammessa L.	N.	Km.	Spesa ammessa L.	Ha.	Spesa ammessa L.	Spesa ammessa L.	L.	L.
N.	Ha.	N.	Ha.																
12	41	12	783	98,0	172	20.284	633,8	5	21	2.107	31,9	77	167	698,5	693	81,7	199,0	—	3.693,0
48	181	92	100	147,0	60	5.863	257,4	4	41	483	51,0	78	139	588,6	53	12,5	2,5	—	2.553,8
36	273	4	4	109,8	177	68.938	1.118,1	24	24	1.395	26,8	143	169	1.284,4	1.647	164,0	45,6	—	4.085,7
—	—	—	—	—	123	16.249	631,7	16	63	1.902	99,8	215	271	1.859,0	8.519	420,7	203,3	—	4.743,7
—	—	2	—	8,2	40	2.043	141,9	3	13	166	24,9	29	73	163,7	615	147,2	113,3	—	1.730,9
24	53	6	6	38,7	291	27.562	1.078,3	108	678	9.528	857,3	140	217	820,3	1.289	361,7	470,2	—	7.097,8
22	412	2	4	167,5	380	8.309	717,4	44	228	2.632	305,7	143	316	1.621,0	2.681	620,9	244,8	—	6.522,2
54	339	4	8	19,0	192	7.774	327,9	69	309	6.668	390,7	81	122	490,4	406	141,9	8,6	—	3.159,6
73	461	10	26	55,0	183	19.594	447,8	54	463	3.405	572,5	188	283	696,7	188	81,2	2,7	—	4.084,4
27	193	4	63	23,5	185	350	141,3	13	27	554	21,6	116	127	476,1	346	5,5	108,5	—	2.655,4
13	101	12	71	89,0	134	4.968	109,7	21	34	2.052	72,6	108	256	1.102,8	1.006	395,6	43,7	—	3.594,8
22	59	17	21	3,1	173	11.171	542,1	14	80	13.378	122,7	321	190	882,5	119	31,5	94,0	—	2.706,0
55	577	4	20	76,6	370	—	151,7	5	6	—	1,8	84	156	244,1	146	69,9	14,4	—	1.752,0
35	166	23	105	76,0	114	316	128,3	1	150	—	11,4	83	84	955,3	133	144,4	162,7	—	2.181,9
14	93	229	408	219,1	17	1.062	44,4	4	3	—	1,4	68	91	646,1	644	191,5	214,7	—	2.293,0
2	77	1	5	38,4	22	47.890	1.119,0	11	330	10.320	724,0	106	542	5.023,0	3.825	1.285,1	50,5	2.206,3	11.092,7
437	3.026	422	1.624	1.171,9	2.633	237.373	7.590,8	396	2.470	54.590	3.318,8	1.980	203	17.192,5	22.300	4.155,3	1.978,5	2.206,3	63.946,9
—	—	—	—	1,8	—	—	11,9	—	—	—	5,2	—	—	26,9	—	6,5	3,1	3,4	100,0

Art. 14. - Contributi e spese per il miglioramento delle produzioni pregiate: assegnazioni; decreti di impegno; importi della spesa ammessa, dei contributi e degli interventi diretti.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	Assegna- zioni (1)	INTERVENTI INDIRETTI												Interventi diretti	Spesa complessiva per interventi indiretti e diretti			
		Coltivatori diretti				Non coltivatori diretti				Enti, consorzi, ecc.						In complesso		
		N.	Spesa		Contributo	N.	Spesa		Contributo	N.	Spesa	Contributo				N.	Spesa	Contributo
			L.	L.			L.	L.				L.	L.					
Piemonte	461,0	1.337	665,8	214,8	373	366,4	115,1	—	—	—	—	1.710	1.032,2	329,9	10,2	1.042,4		
Liguria	381,1	1.416	854,1	216,7	257	241,6	59,1	—	—	—	—	1.673	1.086,7	275,8	18,1	1.104,8		
Lombardia	450,2	1.245	440,0	143,9	714	560,3	176,7	1	1,7	0,5	—	1.960	1.008,0	321,1	8,7	1.016,7		
Veneto	1.051,2	3.025	1.323,0	426,8	834	1.216,5	377,7	—	—	—	—	3.859	2.539,5	804,5	29,2	2.568,7		
Emilia	731,0	1.193	845,3	247,6	1.003	1.249,6	362,5	2	10,3	3,1	—	2.198	2.105,2	613,2	29,9	2.135,1		
Toscana	2.234,0	2.459	1.613,8	515,7	2.834	4.933,0	1.591,6	—	—	—	—	5.293	6.547,7	2.107,3	93,5	6.641,2		
Marche	573,0	713	318,0	102,6	1.499	1.378,9	430,3	4	5,5	1,7	—	2.216	1.702,4	534,6	32,3	1.734,7		
Umbria	551,0	382	466,5	155,5	526	1.035,7	330,9	2	1,8	0,6	—	910	1.504,0	487,0	23,9	1.527,9		
Lazio	867,0	3.178	1.382,0	493,8	1.128	773,3	276,6	1	0,9	0,3	—	4.307	2.156,2	770,7	49,7	2.205,9		
Abruzzi	619,6	1.646	594,7	212,4	879	1.007,3	360,9	—	—	—	—	2.525	1.602,0	573,3	35,7	1.637,7		
Molise	39,0	91	25,0	10,0	35	51,6	24,2	—	—	—	—	126	76,6	34,2	3,8	80,4		
Campania	1.052,4	1.363	604,6	210,0	1.449	1.286,7	496,0	2	10,3	3,1	—	2.814	1.901,6	709,1	51,5	1.953,1		
Puglia	1.389,4	8.090	1.399,0	542,5	4.165	1.588,0	600,3	—	—	—	—	12.255	2.987,0	1.142,8	74,2	3.061,2		
Basilicata	425,7	1.653	394,0	151,7	244	288,7	108,6	1	2,1	0,8	—	1.898	684,8	261,1	15,3	700,1		
Calabria	638,0	633	418,6	160,1	1.169	926,0	349,7	—	—	—	—	1.802	1.344,6	509,8	22,7	1.367,3		
TOTALE	11.463,6	28.424	11.341,4	3.804,1	17.109	16.904,5	5.660,2	13	32,6	10,1	45.546	28.278,5	9.474,4	498,7	28.777,2			
<i>Reg. autonome :</i>																		
Valle d'Aosta	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Trentino-A. Adige	698,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Friuli V. Giulia	233,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sicilia	1.512,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sardegna	1.071,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ITALIA	15.000,0																	
%	—	—	40,1	—	—	59,8	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	100,0		
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,3		
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7		
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0		

(1) L'autorizzazione di spesa prevista originariamente dall'art. 14 del Piano Verde (14 miliardi) è stata integrata con legge 26 luglio 1965, n. 967 (1 miliardo). L'importo complessivo è stato pertanto di lire 15 miliardi.

Art. 14. - Contributi e spese per il miglioramento delle produzioni pregiate: interventi diretti e indiretti, ripartiti per qualità di coltura e relativa spesa.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	OLIVICOLTURA				AGRUMICOLTURA				FRUTTICOLTURA				VITICOLTURA				ALTRE COLTURE				IN COMPLESSO				
	Spese per interventi		Spese per interventi		Spese per interventi		Spese per interventi		Spese per interventi		Spese per interventi		Spese per interventi		Spese per interventi		Spese per interventi		Spese per interventi		Spese per interventi		Spese per interventi		
	Indiretti	Diretti	Totale	L.	L.	Indiretti	Diretti	Totale	L.	L.	Indiretti	Diretti	Totale	L.	L.	Indiretti	Diretti	Totale	L.	L.	Indiretti	Diretti	Totale	L.	L.
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	54,3	7,8	62,1	-	-	64,7	6,4	71,1	136,9	1,3	830,2	830,8	2,6	833,4	1.086,7	18,1	1.104,8	1.104,8	1.104,8	1.104,8	1.104,8	1.104,8	1.104,8	1.104,8	1.104,8
Lombardia	24,5	0,2	24,7	-	-	229,4	4,0	233,4	701,5	4,5	706,0	52,6	-	52,6	1.008,0	8,7	1.016,7	1.016,7	1.016,7	1.016,7	1.016,7	1.016,7	1.016,7	1.016,7	1.016,7
Veneto	6,5	3,6	10,1	-	-	472,8	12,8	485,6	1.895,8	10,9	1.906,7	164,4	1,9	166,3	2.539,5	29,2	2.568,7	2.568,7	2.568,7	2.568,7	2.568,7	2.568,7	2.568,7	2.568,7	2.568,7
Emilia	4,9	2,8	7,7	-	-	177,1	14,9	192,0	1.902,5	9,5	1.912,0	20,7	2,7	23,4	2.105,2	29,9	2.135,1	2.135,1	2.135,1	2.135,1	2.135,1	2.135,1	2.135,1	2.135,1	2.135,1
Toscana	373,6	20,2	393,9	-	-	297,3	28,9	326,2	5.831,1	40,3	5.871,4	45,7	4,1	49,8	6.547,7	93,5	6.641,2	6.641,2	6.641,2	6.641,2	6.641,2	6.641,2	6.641,2	6.641,2	6.641,2
Marche	111,0	7,6	118,6	-	-	127,2	18,3	145,5	1.403,3	6,4	1.409,7	69,9	-	69,9	1.702,4	32,3	1.734,7	1.734,7	1.734,7	1.734,7	1.734,7	1.734,7	1.734,7	1.734,7	1.734,7
Umbria	139,9	17,3	157,2	-	-	28,3	3,1	31,4	1.335,1	3,3	1.338,4	0,7	0,2	0,9	1.504,0	23,9	1.527,9	1.527,9	1.527,9	1.527,9	1.527,9	1.527,9	1.527,9	1.527,9	1.527,9
Lazio	624,3	20,9	645,2	32,6	35,0	225,0	16,3	241,3	1.075,1	5,1	1.080,2	199,2	5,0	204,2	2.156,2	49,7	2.205,9	2.205,9	2.205,9	2.205,9	2.205,9	2.205,9	2.205,9	2.205,9	2.205,9
Abruzzi	144,4	12,9	157,3	-	-	123,7	15,1	138,8	1.309,2	7,7	1.316,9	24,7	-	24,7	1.602,0	35,7	1.637,7	1.637,7	1.637,7	1.637,7	1.637,7	1.637,7	1.637,7	1.637,7	1.637,7
Molise	16,4	2,4	18,8	-	-	44,0	1,4	45,4	16,2	-	16,2	-	-	-	76,6	3,8	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
Campania	367,9	18,2	386,1	566,6	575,0	802,5	20,1	822,6	123,2	0,3	123,5	39,4	4,5	43,9	1.901,6	51,5	1.953,1	1.953,1	1.953,1	1.953,1	1.953,1	1.953,1	1.953,1	1.953,1	1.953,1
Puglia	1.849,9	29,2	1.879,1	548,1	555,2	425,4	28,8	454,2	27,7	6,0	33,7	135,9	3,1	139,0	2.987,0	74,2	3.061,2	3.061,2	3.061,2	3.061,2	3.061,2	3.061,2	3.061,2	3.061,2	3.061,2
Lucania	255,1	7,2	262,3	235,0	236,7	137,9	6,4	144,3	43,5	-	43,5	13,3	-	13,3	684,8	15,3	700,1	700,1	700,1	700,1	700,1	700,1	700,1	700,1	700,1
Calabria	451,5	10,3	461,8	744,6	751,7	42,6	4,4	47,0	105,9	0,8	106,7	-	0,1	0,1	1.344,6	22,7	1.367,3	1.367,3	1.367,3	1.367,3	1.367,3	1.367,3	1.367,3	1.367,3	1.367,3
TOTALE	4.424,2	160,6	4.584,8	2.126,9	2.153,6	3.698,1	189,7	3.887,8	16.441,0	97,1	16.538,1	1.588,3	24,6	1.612,9	28.276,5	498,7	28.775,2	28.775,2	28.775,2	28.775,2	28.775,2	28.775,2	28.775,2	28.775,2	28.775,2
%	-	-	15,9	-	7,5	-	-	13,5	-	-	-	-	-	-	57,5	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 14. - Contributi e spese per il miglioramento delle produzioni pregiate: qualificazione degli interventi, indiretti e diretti e relativa spesa.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	Acquisto attrezzature raccolte olive		Vivai		Trasformazione coltura promiscua in specializzata		Risanamento e riordinamento oliveti		Rinascimento agrumeti		Coperture mobile		Nuovi impianti di orientamento		Reinnesti		Impianti vari per altre colture		Interventi diretti		In complesso
	N.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	ha.	Spesa L.	ha.	Spesa L.	mq.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	N.	Spesa L.	ha.	Spesa L.	L.	L.	
Piemonte	-	-	-	-	667,90	462,3	-	-	-	-	-	-	1.266,60	568,9	32.670	1,0	-	-	10,2	1.042,4	
Liguria	1	0,2	-	-	65,27	89,1	229,97	49,5	-	-	31,434	7,8	155,62	117,0	3.000	0,1	254,72	823,0	18,1	1.104,8	
Lombardia	-	-	1,84	8,2	607,81	417,0	24,0	5,0	-	-	219,300	50,8	729,72	524,6	865	0,7	4,53	1,7	8,7	1.016,7	
Veneto	-	-	-	-	1.800,66	1.552,7	37,0	6,4	-	-	432,065	130,8	1.813,53	1.103,2	404.790	12,8	162,65	33,6	29,2	2.568,7	
Emilia	-	-	1,0	1,9	1.912,65	1.859,3	-	-	-	-	-	-	470,83	223,3	-	-	28,50	20,7	29,9	2.135,1	
Toscana	2	0,9	-	-	4.858,84	5.187,2	389,17	65,5	-	-	-	-	1.640,97	1.248,5	-	-	13,11	45,6	93,5	6.641,2	
Marche	-	-	-	-	1.604,79	1.376,6	-	-	-	-	-	-	398,77	338,1	158	26,8	134,60	60,9	32,3	1.734,7	
Umbria	4	7,1	-	-	158,45	372,2	40,0	14,5	-	-	-	-	1.183,0	1.109,5	-	(1)	0,60	0,7	23,9	1.527,9	
Lazio	2	0,5	-	-	90,42	53,5	1.521,30	187,9	0,60	0,3	71,400	57,9	3.054,49	1.710,8	11.903	4,0	357,0	141,3	49,7	2.205,9	
Abruzzi	-	-	-	-	160,66	90,8	145,25	23,0	-	-	-	-	1.554,46	1.461,9	3.374	1,6	48,67	24,7	35,7	1.637,7	
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277,50	76,6	-	-	-	-	3,8	80,4	
Campania	-	-	-	-	94,0	18,4	372,46	49,3	865,0	307,7	318,020	104,1	2.958,05	1.311,6	434.293	71,7	102,0	38,8	51,5	1.953,1	
Puglia	10	14,2	8,0	2,6	5,0	4,5	26.219,0	993,6	277,0	23,5	-	-	7.354,30	1.795,9	203.291	11,8	964,50	135,9	74,2	3.061,2	
Lucania	1	4,3	-	-	38,0	18,3	21,0	1,1	138,0	63,4	3.000	3,0	1.753,16	583,4	3.517	1,0	5,75	10,3	15,3	700,1	
Calabria	12	31,9	-	-	30,80	24,4	2.131,0	279,2	-	-	-	-	2.034,98	1.006,7	4.921	2,4	-	-	22,7	1.367,3	
TOTALE	32	59,1	10,84	12,7	12.092,25	11.226,3	31.130,45	1.675,0	1.280,60	399,9	1.075.219	354,4	26.645,98	13.080,0	1.093.782	133,9	2.076,63	1.337,2	498,7	28.777,2	

(1) Compresa la spesa per ha. 75 di diradamento vigneti troppo fitti.

(2) Compresa la spesa per l'acquisto di n. 49.598 frangivento olivi.

Art. 15. - Contributi e spese per la difesa delle piante: assegnazioni; decreti di impegno; importi della spesa ammessa, dei contributi e degli interventi diretti.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	INTERVENTI DIRETTI: DECRETI DI IMPEGNO A FAVORE DI:												Interventi diretti		Spesa complessiva per interventi diretti e indiretti		Somma in corso di utilizzazione presso gli I.C.A.	
	SINGOLI AGRICOLTORI				ENTI, CONCORZI, COOPERATIVE, ECC.				TOTALE									
	Assegnazioni		Domande		Spesa ammessa		contributo liquidato		Domande		Spesa ammessa							
		N.	L.	N.	L.	N.	L.	N.	L.	N.	L.	N.	L.	L.	L.	L.	L.	
Piemonte	189	1.382	244	86	48	283	90	1.432	176	527	534	7	534	6				
Liguria (1)	64	545	69	20	—	—	—	545	31	69	100	31	100	13				
Lombardia	280	14	3	1	60	686	276	74	277	689	692	3	692	—				
Veneto	1.822	331	445	115	203	5.322	1.544	534	1.659	5.767	5.923	156	5.923	7				
Emilia Romagna	997	—	—	—	48	2.450	802	48	802	2.450	2.645	195	2.645	—				
Marche	225	207	50	20	4	66	31	211	51	116	268	152	268	22				
Toscana	488	1.202	120	54	33	418	184	1.235	238	538	676	138	676	112				
Umbria	168	163	39	18	14	220	96	177	114	259	296	37	296	17				
Lazio	414	403	433	180	29	182	86	432	615	615	759	144	759	4				
Abruzzi e Molise	399	1.493	307	144	—	—	—	1.493	307	307	548	241	548	14				
Campania (1)	1.248	3.137	453	213	687	1.625	701	3.824	914	2.078	2.345	267	2.345	67				
Puglia (1)	598	1.190	379	190	45	283	122	1.235	312	662	334	172	334	114				
Basilicata (1)	61	15	7	3	7	15	8	22	11	22	72	50	72	—				
Calabria (1)	486	2.095	669	215	16	153	43	2.111	258	822	922	100	922	128				
TOTALE	7.439	12.177	3.218	1.259	1.194	11.703	3.983	13.371	5.242	14.921	16.614	1.693	16.614	504				
Regioni autonome:																		
Valle d'Aosta	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Trentino-Alto Adige	321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Friuli Venezia Giulia	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Sicilia	1.228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Sardegna	917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Disponibilità	2.617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
ITALIA	10.200	—	21,6	—	—	78,4	—	—	—	100,0	100,0	10,2	100,0	—				
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

(1) La quota è stata ridotta per adeguamento dell'assegnazione alle effettive necessità operative.

N.B. — Nella elaborazione dei dati si è tenuta presente la revoca di decreti di impegno relativi alle pratiche per le quali è stata accertata la mancata attuazione della difesa antiparassitaria nelle medesime previste.

Art. 15. - Contributo e spese per la difesa delle piante: numero delle piante e superfici interessate da interventi diretti e indiretti

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	OLIVICOLTURA				AGRUMICOLTURA				FRUTTICOLTURA				VITICOLTURA				CULTURE ERBACEE							
	Interventi diretti piante		Interventi indiretti piante		Totale		Interventi diretti piante		Interventi indiretti piante		Totale		Interventi diretti ettari		Interventi indiretti ettari		Totale		Interventi diretti ettari		Interventi indiretti ettari		Totale	
	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Liguria	358.490	201.500	559.990	1.250	1.250	1.250	24.960	2.515	27.475	25.000	25.000	45.000	112.04	417.00	96.30	101,86	36.15	453.15	417.00	36.15	453.15	417.00	36.15	
Lombardia	22.400	40.345	62.745	18.210	1.333.212	1.341.422	18.210	1.333.212	1.341.422	1.341.422	1.341.422	18.210	1.333.212	5.716,65	5.716,65	-	1.340,00	1.340,00	5.716,65	-	1.340,00	5.716,65	1.340,00	
Veneto	212.416	71.635	284.051	-	-	-	602.852	19.706.714	20.309.566	20.309.566	20.309.566	602.852	19.706.714	38.475,00	38.475,00	474,40	10.972,00	11.446,40	38.475,00	474,40	10.972,00	11.446,40	11.446,40	
Friuli-V. Giulia.	5.000	-	5.000	-	-	-	119.920	1.066.457	1.186.377	1.186.377	1.186.377	119.920	1.066.457	341,00	453,00	1.160,00	-	1.160,00	341,00	453,00	1.160,00	-	1.160,00	
Emilia Romagna.	41.490	114.341	155.831	-	-	-	295.964	10.279.526	10.545.490	10.545.490	10.545.490	295.964	10.279.526	-	-	1.116,50	66.025,00	67.141,50	1.116,50	66.025,00	67.141,50	1.116,50	66.025,00	
Marche	44.000	18.307	62.307	-	-	-	164.000	204.637	368.637	368.637	368.637	164.000	204.637	140,30	460,30	515,30	13.620,10	14.135,40	140,30	460,30	515,30	13.620,10	14.135,40	
Toscana	1.565.298	3.210.803	4.776.101	-	-	-	100.250	744.604	844.854	844.854	844.854	100.250	744.604	497,93	547,93	1.492,85	2.902,98	4.395,83	497,93	547,93	1.492,85	2.902,98	4.395,83	
Umbria	429.180	2.564.000	2.993.180	-	-	-	35.000	-	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	-	3.008,00	-	3.008,00	35.000	-	3.008,00	-	3.008,00	
Lazio	587.884	692.934	1.280.818	60.000	11.005	71.005	197.396	495.162	692.558	692.558	692.558	197.396	495.162	249,00	249,00	3.768,88	3.054,46	6.823,34	249,00	249,00	3.768,88	3.054,46	6.823,34	
Campania	1.206.174	1.440.179	2.736.353	451.435	1.812.556	2.263.991	2.526.028	17.228.801	19.754.829	19.754.829	19.754.829	2.526.028	17.228.801	-	-	22.335,50	11.309,00	33.644,50	-	-	22.335,50	11.309,00	33.644,50	
Abruzzi e Molise	1.187.500	69.260	1.256.760	-	-	-	148.200	34.800	183.000	183.000	183.000	148.200	34.800	17,00	875,00	35.765,00	16,01	35.781,01	17,00	875,00	35.765,00	16,01	35.781,01	
Puglia	1.022.405	3.403.135	4.425.540	381.000	136.950	517.950	64.000	15.325	79.325	79.325	79.325	64.000	15.325	-	-	13.843,00	12.433,00	26.186,00	-	-	13.843,00	12.433,00	26.186,00	
Lucania	238.000	-	238.000	385.320	4.233	389.553	30.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	1.992,00	2.061,00	4.053,00	-	-	1.992,00	2.061,00	4.053,00	
Calabria	535.670	2.403.197	2.938.867	294.065	2.776.667	3.070.732	31.975	221.254	253.229	253.229	253.229	31.975	221.254	-	-	2.768,00	128,42	2.896,42	-	-	2.768,00	128,42	2.896,42	
TOTALE	7.545.907	14.229.636	21.775.543	1.601.280	6.064.623	7.665.903	4.409.555	57.982.791	62.392.346	62.392.346	62.392.346	4.409.555	57.982.791	41.958,92	41.958,92	88.732,73	123.909,98	212.662,71	41.958,92	41.958,92	88.732,73	123.909,98	212.662,71	

(1) La notevole riduzione rispetto agli ettari indicati al 31 dicembre 1967 è dovuta alla revoca di impegni per la mancata attuazione della difesa fitosanitaria programmata.

(2) La riduzione è dovuta al numero di ettari effettivamente trattati, inferiore a quello per il quale precedentemente era stato previsto l'intervento.

Art. 16 lett. a). - Concorso sui prestiti per la sottonia: assegnazioni; domande presentate; nulla osta; decreti di impegno e liquidazione.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	Assegnazioni concorso statale interessi		Investimenti provocabili (2)		DOMANDE PRESENTATE				NULLA OSTA EMESSI (1)				DECRETI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (3)			
	L.		L.		N.	Spesa preventivata	Presumibile concorso statale annuo (2)		N.	Spesa ammessa	Presumibile concorso statale annuo (2)		N.	Spesa ammessa	Rata annua di concorso statale	
							L.	L.			L.	L.			L.	L.
Piemonte	285,5	9.594	7.239	9.317	301	7.064	8.614	289	6.991	8.041	270	8.041	270	8.041	270	
Liguria	7,4	248	177	122	5	172	112	4	220	121	4	121	4	121	4	
Lombardia	411,0	13.811	8.485	14.659	610	8.405	13.131	441	8.022	12.451	418	12.451	418	12.451	418	
Veneto	429,6	14.436	9.784	12.831	533	9.175	12.064	405	9.081	10.929	367	10.929	367	10.929	367	
Emilia-Romagna	(4)	12.857	5.909	12.711	529	5.970	11.818	397	5.718	10.351	347	10.351	347	10.351	347	
Marche	136,5	4.587	3.616	4.878	203	2.800	3.292	110	2.552	2.937	98	2.937	98	2.937	98	
Toscana	268,5	9.022	3.974	7.111	295	3.820	6.416	215	3.656	5.806	195	5.806	195	5.806	195	
Umbria	72,5	2.436	1.135	2.070	86	1.078	1.896	63	965	1.536	51	1.536	51	1.536	51	
Lazio	154,4	6.491	2.255	3.978	149	2.319	3.639	148	2.049	3.079	128	3.079	128	3.079	128	
Campania	(4)	5.353	2.977	4.280	178	2.917	3.558	148	3.097	3.089	128	3.089	128	3.089	128	
Abruzzi e Molise	(4)	177,3	5.958	5.144	195	4.861	3.863	160	4.691	3.429	142	3.429	142	3.429	142	
Puglia	(4)	121,3	4.076	1.769	111	1.715	2.311	96	1.711	1.876	78	1.876	78	1.876	78	
Basilicata	(4)	43,0	1.445	657	47	583	897	37	470	637	26	637	26	637	26	
Calabria	(4)	109,0	3.662	1.330	107	1.089	1.789	74	751	1.052	43	1.052	43	1.052	43	
Competenza Min.	(4)	222,1	9.055	24	1.298	22	1.028	38	8	282	11	282	11	282	11	
TOTALE	2.980,0	103.301	54.475	84.379	3.397	51.990	74.428	2.625	49.982	65.616	2.306	65.616	2.306	65.616	2.306	
Regioni autonome:																
Valle d'Aosta	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trentino Alto Adige	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Friuli Venezia Giulia	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sicilia	350,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sardegna	250,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ITALIA	3.750,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(1) I nulla osta sono rilasciati a seguito dell'avvenuta istruttoria tecnico-economica, ma non costituiscono impegno formale delle somme disponibili.

(2) Per prestiti aventi durata media di quattro anni (dati di stima).

(3) Di cui 6.036 decreti, per una spesa ammessa di lire 8.312 milioni di lire, si riferiscono a operazioni stipulate ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777.

(4) La quota è stata ridotta per adeguamento delle assegnazioni alle effettive necessità operative.

Art. 16, lett. a). - Concorso sui prestiti per la zootecnia: nulla osta e relativa spesa ammessa, per categorie di aziende.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	INVESTIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE AZIENDE												INVESTIMENTI RIGUARDANTI PLURALITÀ DI AZIENDE				IN COMPLESSO	
	Coltivatori diretti			Piccole aziende			Medie aziende			Grandi aziende			In Totale		N.	Spesa L.	N.	Spesa L.
	N.	Spesa		N.	Spesa		N.	Spesa		N.	Spesa		N.	Spesa				
		L.	L.		L.	L.		L.	L.		L.	L.		L.	L.	L.		
Piemonte	5.987	6.132	317	633	1.481	234	627	7.044	8.557	20	57	7.064	8.614					
Liguria	147	81	30	1	1	—	—	172	112	—	—	172	112					
Lombardia	4.439	4.261	865	1.967	4.197	1.079	3.419	8.350	13.010	55	121	8.405	13.131					
Veneto	5.975	4.831	1.319	1.267	3.194	563	2.225	9.124	11.878	51	186	9.175	12.064					
Emilia-Romagna	3.283	3.636	914	1.122	3.618	404	1.713	5.723	10.563	247	1.255	5.970	11.818					
Marche	1.400	866	832	447	1.201	103	331	2.782	3.236	18	56	2.800	3.292					
Toscana	1.673	1.235	704	1.050	2.798	423	1.619	3.802	6.356	18	60	3.820	6.416					
Umbria	452	269	297	289	900	83	400	1.073	1.866	5	30	1.078	1.896					
Lazio	1.062	861	781	432	1.273	185	678	2.304	3.593	15	46	2.319	3.639					
Campania	1.951	1.497	913	265	895	38	186	2.903	3.491	14	67	2.917	3.558					
Abruzzi e Molise	3.937	2.491	640	213	590	23	114	4.852	3.835	9	28	4.861	3.863					
Puglia	752	610	821	208	611	77	247	1.712	2.289	3	22	1.715	2.311					
Basilicata	282	218	290	124	346	9	43	583	897	—	—	583	897					
Calabria	347	301	604	223	740	26	134	1.088	1.779	1	10	1.089	1.789					
Competenza Ministeriale	—	—	—	5	186	2	62	7	248	15	780	22	1.028					
TOTALE	31.687	27.289	10.602	8.246	22.031	3.249	11.788	51.519	71.710	471	2.718	51.990	74.428					
%	—	38,05	14,78	—	30,72	—	16,45	—	100,00	—	—	—	—					
%	—	—	—	—	—	—	—	—	96,35	—	3,65	—	100,00					

Art. 16, lett. a). — Concorso sui prestiti per la zootecnia: qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	ACQUISTO BESTIAME DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE						ACQUISTO BOVINI DA CARNE				RIPRODUTTORI AVICOLI				ATTREZZATURE AVICOLE		MEZZI MECCANICI E STRU- MENTALI		LAVORI DI RICONVER- SIONE COLTURALE		IN COMPLESSO	
	Bovini			Altre specie			Capi		Spesa ammessa		Capi		Spesa ammessa		Capi		Spesa ammessa		Capi		Spesa ammessa	
	N.	L.	N.	N.	L.	N.	L.	N.	L.	N.	L.	N.	L.	N.	L.	N.	L.	N.	L.	N.	L.	
	Capi	Spesa ammessa	Capi	Spesa ammessa	Capi	Spesa ammessa	Capi	Spesa ammessa	Capi	Spesa ammessa	Capi	Spesa ammessa	Capi	Spesa ammessa	Capi	Spesa ammessa	Capi	Spesa ammessa	Capi	Spesa ammessa	Capi	Spesa ammessa
Piemonte	8.231	1.488	489	12	568	53	8.390	2	32	4.592	100	15	6.194									
Liguria	42	11	27	1	404	52	—	—	—	20	—	—	84									
Lombardia	18.093	4.191	580	23	9.239	1.202	—	—	189	6.344	1	1	11.950									
Veneto	21.411	4.633	1.267	67	19.397	1.856	389.795	162	442	2.864	75	13	10.037									
Emilia-Romagna	16.688	3.829	2.734	79	19.111	2.443	6.709	5	67	1.575	664	28	8.026									
Marche	6.597	1.415	1.772	44	2.396	396	—	—	6	404	207	11	2.276									
Toscana	9.578	2.292	12.675	328	8.116	1.243	20.476	5	68	750	629	83	4.769									
Umbria	3.163	682	2.485	66	270	29	34.680	14	40	249	229	24	1.104									
Lazio	5.108	1.361	6.290	125	245	38	5.500	20	9	802	192	26	2.381									
Campania	5.682	1.384	4.402	500	4.705	545	4.000	1	3	139	198	26	2.606									
Abruzzi e Molise	8.492	2.153	9.631	169	3.429	530	9.390	3	15	48	108	10	2.928									
Puglia	2.738	717	8.905	170	4.833	618	500	—	4	57	105	10	1.576									
Basilicata	570	134	12.784	223	1.111	122	—	—	—	64	117	8	551									
Calabria	1.786	485	3.949	79	1.428	34	1.255	2	7	12	222	24	643									
TOTALE	108.179	24.775	67.990	1.894	75.252	9.161	482.695	214	882	17.920	2.847	279	55.125									
%	—	44,94	—	3,44	—	16,62	—	0,39	1,60	32,51	—	0,50	100,00									

Art. 16 lett. b). - Concorso sui mutui per la zootecnia: assegnazioni; domande presentate; nulla osta; decreti di impegno.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	Assegnazioni concorso statale sugli interessi		Investimenti provocabili (2)	DOMANDE PRESENTATE		NULLA OSTA EMESSI (1)			DECRETI DI IMPEGNO		
	L.	L.		N.	Spesa preventivata	N.	Spesa ammessa	Presumibile importo concorso statale annuo	N.	Spesa ammessa	Rata annua concorso
Piemonte	164,5	4.770	785	5.341	762	4.353	178,9	639	3.647	139,3	
Liguria	12,5	362	49	210	47	163	6,6	36	103	4,3	
Lombardia	125,0	3.625	407	3.683	405	3.081	126,6	349	2.703	103,6	
Veneto	195,5	5.670	504	4.731	494	4.248	174,5	416	3.541	136,6	
Emilia-Romagna	198,5	5.757	557	6.024	492	4.499	184,9	377	3.090	128,4	
Marche	71,0	2.095	212	1.687	189	1.288	54,0	139	903	36,9	
Toscana	209,5	6.076	550	5.935	515	4.796	197,1	433	3.922	158,5	
Umbria	54,0	1.566	136	1.103	127	937	38,5	95	737	28,6	
Lazio	58,0	1.624	141	1.326	137	1.073	44,1	109	858	38,5	
Campania	31,5	851	36	462	35	395	18,5	33	347	16,3	
Abruzzi e Molise	33,5	905	39	412	37	329	15,8	30	275	13,1	
Puglia	24,0	648	20	188	20	160	7,7	19	149	7,2	
Basilicata	11,0	297	7	58	7	52	2,5	5	38	1,9	
Calabria	18,0	486	5	58	3	17	1,0	2	16	0,7	
Competenza ministeriale	187,5	5.438	27	3.196	24	2.376	97,6	21	2.023	78,1	
TOTALE	1.394,0	40.170	3.475	34.414	3.294	27.767	1.148,4	2.703	22.352	892,0	
Regioni autonome:											
Valle d'Aosta	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trentino-Alto Adige	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Friuli-Venezia Giulia (1)	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sicilia	180,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sardegna	120,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ITALIA	1.800,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(1) Dati di stima.

(2) I nulla osta sono rilasciati a seguito dell'avvenuta istruttoria favorevole istruttoria tecnico-economica, ma non costituiscono impegno formale delle somme disponibili.

(3) I dati delle domande presentate relativi alle Marche ed alla Competenza Ministeriale risultano diminuiti rispetto a quelli riportati al 31 dicembre in quanto sono state stralciate le domande che non avendo i requisiti necessari non potranno essere finanziate nel futuro.

Art. 16 lett. b). - Concorso sui mutui per la zootecnia: nulla osta e relativa spesa ammessa per categorie di aziende

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	INVESTIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE AZIENDE										INVESTIMENTI RIGUARDANTI PLURALITÀ DI AZIENDE (1)				IN COMPLESSO	
	Coltivatori diretti		Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende		In totale		N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.
	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.						
Piemonte	448	1.813	138	798	128	1.281	48	461	762	4.353	—	—	—	762	4.353	
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Liguria	34	77	9	44	3	30	1	12	47	163	—	—	—	47	163	
Lombardia	67	276	64	262	161	1.104	108	1.366	400	3.008	—	—	73	405	3.081	
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Veneto	155	669	109	579	127	1.265	85	1.399	476	3.912	—	—	336	494	4.248	
Friuli-Ven. Giulia (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Emilia-Romagna	117	501	115	659	152	1.664	67	1.118	451	3.942	—	—	557	492	4.499	
Marche	12	23	94	421	58	520	24	294	188	1.258	—	—	30	189	1.288	
Toscana	43	113	84	329	217	1.977	162	2.227	506	4.646	—	—	150	515	4.796	
Umbria	11	27	43	198	50	407	22	291	126	923	—	—	14	127	937	
Lazio	14	68	32	160	65	512	26	333	137	1.073	—	—	—	137	1.073	
Campania	3	10	10	51	16	219	5	106	34	386	—	—	9	35	395	
Abruzzi e Molise	4	18	13	79	11	131	7	84	35	312	—	—	17	37	329	
Puglie	1	2	6	23	10	85	3	50	20	160	—	—	—	20	160	
Basilicata	1	6	3	19	2	17	1	10	7	52	—	—	—	7	52	
Calabria	1	1	—	—	2	16	—	—	3	17	—	—	—	3	17	
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Competenza Min. (2)	—	—	1	51	2	142	7	683	10	876	—	—	1.500	24	2.376	
ITALIA	91,1	3.604	721	3.673	1.004	9.370	566	8.434	3.202	25.081	—	—	2.686	3.294	27.767	
%	91,1	14,4	—	14,6	—	37,4	—	33,6	—	100,0	—	—	—	—	—	
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,3	—	—	9,7	—	100,0	

(1) Investimenti d'interesse collettivo promossi da Enti, Consorzi, Cooperative ed altre forme associative.

Art. 17 - Contributi per la zootecnia: assegnazioni; interventi diretti e indiretti, spesa ammessa ed importo dei contributi impegnati e liquidati.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	Assegnazioni	INTERVENTI DIRETTI				INTERVENTI DIRETTI				Spesa ammessa in complesso	Importo contributi impegnati nel complesso	Importo contributi liquidati nel complesso
		Spesa ammessa		Importo contributo		Spesa ammessa		Importo contributo				
		L.	L.	Impegnato	Liquidato	L.	L.	Impegnato	Liquidato			
Piemonte	1.142	2.555	1.031	928	80	46	41	2.635	1.077	969		
Liguria	264	457	202	185	78	50	43	535	252	228		
Lombardia	2.665	5.092	2.225	1.967	887	590	485	5.979	2.815	2.452		
Veneto	1.882	3.957	1.737	1.547	518	205	166	4.475	1.942	1.713		
Emilia-Romagna	2.266	4.111	1.898	1.649	442	270	264	4.553	2.168	1.913		
Toscana	882	2.132	782	654	155	129	95	2.267	911	749		
Marche	692	1.384	594	489	187	90	54	1.571	684	543		
Umbria	369	848	290	232	128	46	36	976	336	268		
Lazio	814	1.937	705	562	243	124	82	2.180	829	644		
Abruzzi	586	1.191	365	365	193	130	101	1.384	567	466		
Molise	186	510	176	174	9	8	5	519	184	179		
Campania	713	1.375	615	490	135	95	69	1.510	710	559		
Puglia	915	1.494	554	488	483	331	269	1.977	885	757		
Lucania	513	820	414	381	186	87	77	1.006	501	458		
Calabria	581	856	346	258	193	123	45	1.049	469	303		
Interventi di competenza ministeriale	1.560	3.123	1.560	1.486	—	—	—	3.123	1.560	1.486		
TOTALE	16.030	31.842	13.566	11.855	3.917	2.324	1.832	35.759	15.890	13.687		
Regioni autonome:												
Valle d'Aosta	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Trentino-Alto Adige	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Friuli-Venezia Giulia (1)	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sicilia	1.600	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sardegna	1.200	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Disponibilità	232	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ITALIA	20.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

(1) L'importo comprende anche la somma di L. 322 milioni assegnata anteriormente alla costruzione del Friuli-Venezia Giulia in Regione Autonoma agli I.P.A. di Trieste, Gorizia, Udine.

Art. 17. - Contributi per la zootecnia: interventi indiretti e diretti, ripartiti per specie e iniziative e relativa spesa

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	BOVINI														Totale
	Acquisto tori		Acquisto riproduttori femmine		Selezione bestiame, buoi monta e fecondazione artificiale		Accertamenti diagnostici		Indennizzo abbattimento capi infetti		Mostre rassegne premi all. miglior. att.		Azioni dimo- strative		
	Capi	L.	Capi	L.	Capi	L.	Capi	L.	Capi	L.	Capi	L.	Capi	L.	
Piemonte	1.694	503	6.102	1.418	—	285	83.165	39	5.693	190	6	69	2.510		
Liguria	210	63	867	208	—	130	2.000	10	385	14	32	20	477		
Lombardia	2.025	820	7.642	2.037	—	1.114	859.729	399	17.322	606	425	342	5.743		
Veneto	1.222	433	11.769	2.250	—	575	280.146	189	9.453	347	352	114	4.260		
Emilia-Romagna	1.991	659	8.199	1.571	—	754	568.265	210	4.592	143	75	218	3.630		
Toscana	573	238	4.550	1.177	—	176	134.381	88	1.735	63	18	59	1.819		
Marche	904	407	1.514	404	—	149	346.210	141	1.498	40	54	50	1.245		
Umbria	380	146	2.624	442	—	69	—	24	32	16	98	7	802		
Lazio	830	339	3.905	961	—	237	107.054	77	2.400	54	109	56	1.833		
Abruzzi	659	302	2.423	669	—	67	5.000	26	75	33	69	63	1.229		
Molise	106	46	1.044	439	—	13	—	—	—	—	6	3	507		
Campania	858	322	2.141	536	—	249	48.427	57	257	11	70	47	1.292		
Puglia	609	230	2.368	658	—	247	53.479	31	1.125	35	149	84	1.434		
Lucania	220	79	773	240	—	162	—	8	294	10	100	9	608		
Calabria	423	147	1.749	491	—	128	12.724	16	499	22	98	63	965		
<i>Interventi di compe- tenza ministeriale</i>	—	7	—	—	—	900	—	13	—	16	1.313	249	2.498		
TOTALE	19.704	4.741	57.670	13.501	—	5.255	2.500.580	1.328	45.360	1.600	2.974	1.453	30.852		
%	—	13,26	—	37,76	—	14,69	—	3,72	—	4,47	8,32	4,06	86,28		

Art. 17. - Contributi per la zootecnia: interventi indiretti e diretti, ripartiti per specie e iniziative, e relativa spesa.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	EQUINI					OVINI E CAPRINI					Totale					
	Acquisto riproduttori		Interventi vari		Attività dimostrative	Totale		Acquisto riproduttori		Attività selettiva		Acquisto attrezzature e iniz. varie		Azione di risanamento	Attività dimostrativa	
	L.		L.			L.		L.				L.			L.	
Piemonte	—	1	—	—	—	1	17	4	—	—	—	—	—	—	—	21
Liguria	3	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Lombardia	—	9	56	—	65	—	—	4	—	—	—	9	—	1	—	14
Veneto	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia Romagna	—	4	—	—	4	92	6	7	—	—	—	—	—	4	—	109
Toscana	5	3	—	—	8	141	5	26	—	—	—	—	—	7	—	179
Marche	1	—	—	—	1	104	7	17	8	—	—	—	—	5	—	141
Umbria	1	1	—	—	2	35	7	7	—	—	—	3	—	—	—	45
Lazio	19	6	15	—	40	101	8	—	—	—	—	—	—	12	—	121
Abruzzi	—	2	—	—	2	18	21	1	4	—	—	—	—	23	—	67
Molise	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Campania	14	—	—	—	14	39	6	3	—	—	—	—	—	—	—	48
Puglia	40	52	34	—	126	166	80	10	37	—	—	—	—	12	—	305
Basilicata	17	—	—	—	17	126	66	4	—	—	—	—	—	—	—	196
Calabria	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	2	—	32
Inter. di competenza min.	—	—	—	—	—	6	61	7	—	—	—	—	—	46	—	120
TOTALE	100	78	121	—	299	866	275	40	111	—	—	—	—	112	—	1.404
%	0,28	0,22	0,34	—	0,84	2,42	0,77	0,11	0,31	—	—	—	—	0,32	—	3,93

Art. 17. - Contributi per la zootecnia: interventi indiretti e diretti, ripartiti per specie e iniziative, e relativa spesa.

(Importi in milioni di lire).

(Situazione al 31 dicembre 1967).

REGIONI	SUINI						POLLICOLTURA						SPECIE MINORI			TOTALE GENERALE					
	Acquisto riproduttori		Attività selettiva		Acquisto attrezza. ecc.		Totale		Attività dimostrativa		Interventi vari		Totale		Acquisto riproduttori e varie		Attività dimostrativa		Totale		
	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.		L.	L.	L.	L.	L.
Piemonte	6	—	—	—	6	89	—	—	89	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	8	2.635
Liguria	—	—	—	—	—	27	—	—	27	7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	535
Lombardia	33	8	13	5	59	64	4	19	87	19	4	19	2	2	9	2	—	—	11	5.979	
Veneto	43	10	3	—	56	102	13	18	133	18	13	18	2	2	8	2	—	—	10	4.475	
Emilia-Romagna	145	18	39	25	227	473	39	25	537	25	39	25	—	—	46	—	—	—	46	4.553	
Toscana	148	35	5	17	205	56	5	10	71	10	5	10	—	—	5	—	—	—	5	2.287	
Marche	62	7	19	1	89	60	4	12	76	12	4	12	—	—	9	10	—	—	19	1.571	
Umbria	58	6	12	—	76	43	—	—	43	—	—	—	—	—	8	—	—	—	8	976	
Lazio	38	4	1	18	61	102	6	12	120	12	6	12	—	—	5	—	—	—	5	2.180	
Abruzzi	9	—	—	—	9	67	3	7	77	7	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.384
Molise	7	—	—	—	7	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	519
Campania	17	—	—	—	17	124	3	4	131	4	3	4	—	—	6	2	—	—	8	1.510	
Puglia	5	—	1	—	6	82	2	22	106	22	2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1.977
Basilicata	4	—	—	—	4	168	7	—	175	—	7	—	—	—	6	—	—	—	6	1.006	
Calabria	13	—	—	—	13	20	15	—	35	—	15	—	—	—	4	—	—	—	4	1.049	
Inter. di competenza min.	6	31	21	28	86	199	185	35	419	35	185	35	—	—	—	—	—	—	—	—	3.123
TOTALE	594	119	114	94	921	1.677	305	171	2.153	114	16	130	0,32	0,04	0,32	0,04	0,36	0,04	0,36	0,36	35.759
%	1,66	0,33	0,32	0,26	2,57	4,69	0,85	0,48	6,02	0,32	0,04	0,36	0,32	0,04	0,32	0,04	0,36	0,04	0,36	0,36	100,00

Art. 18. - Contributi per la meccanizzazione a favore di coltivatori diretti, piccole aziende e categorie assimilate: assegnazioni; domande presentate; decreti di impegno e liquidazione.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	DOMANDE PRESENTATE (2)				DECRETI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE				IN COMPLESSO					
	Assegna- zioni	Investi- menti prov- cabili (1)	Spesa prev- entiva L.	Presu- mibile importo contrib. (1)	Relativi ad acquisti assistiti dai soli benefici di cui all'art. 18		Relativi ad acquisti assistiti anche dai benefici di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949		N.	Spesa accert. L.	Importo contrib. L.	N.	Spesa accert. L.	Importo contrib. L.
					N.	Spesa accert. L.	N.	Spesa accert. L.						
Piemonte	4.041	21.771	35.473	6.538	22.763	18.280	3.444	537	754	100	23.300	19.034	3.544	
Liguria	371	1.556	4.927	412	4.626	1.488	347	165	99	8	4.791	1.587	355	
Lombardia	2.530	13.201	22.571	3.349	18.788	11.925	2.338	1.094	1.289	133	19.882	13.214	2.471	
Veneto	3.748	19.714	44.280	5.735	30.117	18.299	3.404	865	656	76	30.982	18.955	3.480	
Emilia-Romagna	4.022	19.289	38.140	4.996	33.019	17.431	3.630	—	—	—	33.019	17.431	3.630	
Marche	1.494	6.897	12.804	2.501	8.250	5.333	1.144	447	618	105	8.697	5.951	1.249	
Toscana	2.365	10.358	15.518	3.401	11.994	9.185	2.046	707	774	133	12.701	9.959	2.179	
Umbria	467	1.962	3.222	698	2.587	1.923	458	—	—	—	2.587	1.923	458	
Lazio	1.291	3.871	9.782	2.036	6.884	4.514	1.170	445	447	97	7.329	4.961	1.267	
Campania	1.737	9.057	8.554	2.056	6.784	5.678	1.352	713	1.110	214	7.497	6.788	1.566	
Abruzzi e Molise	1.507	5.521	11.554	1.739	10.828	5.247	1.423	496	401	69	11.324	5.648	1.492	
Puglia	2.475	9.365	12.901	3.324	8.795	7.010	1.885	781	1.045	173	9.576	8.055	2.058	
Basilicata	533	2.024	1.744	686	1.318	1.713	458	170	303	66	1.488	2.016	524	
Calabria	823	2.987	3.825	1.104	2.668	2.357	672	368	465	92	3.036	2.822	764	
TOTALE	27.404	127.573	225.295	38.575	169.421	10.383	23.771	6.788	7.961	1.266	176.209	118.344	25.037	
Reg. autonome :														
Valle d'Aosta	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	771	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	3.140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	2.265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Accantonamento	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	34.850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Dati di stima.

Art. 18. - *Contributi per la meccanizzazione a favore di medie e grandi aziende: assegnazioni; domande presentate; decreti di impegno e liquidazione.*

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	Assegna- zioni	Investi- menti provoca- bili (1)	DOMANDE PRESENTATE			DECRETI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE		
			N.	Spesa preven- tivata	Presumi- bile importo	N.	Spesa accertata	Importo contributi
	L.	L.		L.	L.		L.	L.
Piemonte	229	3.013	758	1.440	108	711	1.273	94
Liguria	27	252	46	52	6	46	44	4
Lombardia	256	2.952	1.508	2.458	212	1.539	2.304	197
Veneto	209	2.315	1.114	1.825	164	1.065	1.696	151
Emilia-Romagna	247	2.589	1.421	1.868	178	1.371	1.665	158
Marche	94	1.084	174	346	30	115	190	16
Toscana	371	3.828	1.614	3.608	348	1.653	3.132	309
Umbria	61	644	260	545	51	256	460	44
Lazio	150	1.661	502	1.117	101	385	818	74
Campania	93	970	138	331	30	133	262	25
Abruzzi e Molise	103	1.018	248	408	41	221	352	35
Puglia	145	1.584	503	810	73	486	783	72
Basilicata	52	543	90	249	24	87	219	20
Calabria	99	998	291	625	61	274	569	57
TOTALE	2.136	23.451	8.667	15.682	1.427	8.342	13.767	1.256
<i>Regioni autonome:</i>								
Valle d'Aosta	25	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	105	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	52	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	380	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	250	—	—	—	—	—	—	—
<i>Accantonamento (2)</i>	452	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	3.400	—	—	—	—	—	—	—

(1) Dati di stima.

(2) Per integrazione alle Regioni.

Art. 18. - Contributi per la meccanizzazione: decreti di impegno e liquidazione ed importo dei contributi, per categorie di aziende.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	ARTICOLO 18 - PRIMO COMMA										ARTICOLO 18 - QUINTO COMMA						IN COMPLESSO ART. 18	
	Coltivatori diretti		Piccole aziende		Cooperat. agricole		Totale		Medie aziende		Grandi aziende		Totale		N.	Contributi liquidati L.		
	N.	Contributi liquidati L.	N.	Contributi liquidati L.	N.	Contributi liquidati L.	N.	Contributi liquidati L.	N.	Contributi liquidati L.	N.	Contributi liquidati L.	N.	Contributi liquidati L.				
Piemonte	22.465	3.373	741	119	94	52	23.300	3.544	543	68	168	26	711	94	24.011	3.638		
Liguria	4.277	309	480	42	34	4	4.791	355	45	4	1	—	46	4	4.837	359		
Lombardia	19.169	2.349	667	103	46	19	19.882	2.471	972	112	567	85	1.539	197	21.421	2.668		
Veneto	30.072	3.289	729	113	181	78	30.982	3.480	799	97	266	54	1.065	151	32.047	3.631		
Emilia e Romagna	31.198	3.260	1.269	185	552	185	33.019	3.630	1.222	133	149	25	1.371	158	34.390	3.788		
Marche	7.131	885	991	233	575	131	8.697	1.249	97	13	18	3	115	16	8.812	1.265		
Toscana	9.897	1.506	2.262	433	542	240	12.701	2.179	1.173	204	480	105	1.653	309	4.354	2.488		
Umbria	1.946	272	481	124	160	62	2.587	458	189	31	67	13	256	44	2.843	502		
Lazio	6.080	902	1.120	257	129	108	7.329	1.267	300	55	85	19	385	74	7.714	1.341		
Campania	6.526	1.333	840	163	131	70	7.497	1.566	32	25	1	—	133	25	7.630	1.591		
Abruzzi e Molise	10.338	1.209	527	112	459	171	11.324	1.492	207	32	14	3	221	35	11.545	1.527		
Puglia	7.045	1.359	2.050	453	481	246	9.576	2.058	416	61	70	11	486	72	10.062	2.131		
Basilicata	1.004	291	297	104	187	129	1.488	524	83	19	4	1	87	20	1.575	544		
Calabria	1.494	269	1.367	362	175	133	3.036	764	221	44	53	13	274	57	3.310	821		
TOTALE	158.642	20.606	13.821	2.803	3.476	1.628	176.209	25.037	6.399	898	1.943	358	8.342	1.256	184.551	26.293		

Art. 18. - Contributi per la meccanizzazione: qualificazione degli investimenti e relativa spesa accertata

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	TRATTORI		MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI		MACCHINE OPERATRICI TRAINATE O PORTATE		MACCHINE OPERATRICI FISSE		TRIBBIATRICI E METITREBIATRICI		MOTORI E MACCHINE AGRICOLE VARIE		IN COMPLESSO Spesa ammessa
	N.	Spesa ammessa L.	N.	Spesa ammessa L.	N.	Spesa ammessa L.	N.	Spesa ammessa L.	N.	Spesa ammessa L.	N.	Spesa ammessa L.	
Piemonte	6.161	9.176	11.016	3.561	17.730	4.156	3.758	956	91	328	9.780	1.376	19.553
Liguria	118	185	4.128	1.150	1.248	105	23	4	—	—	725	87	1.531
Lombardia	3.616	5.574	7.574	2.332	11.902	3.522	4.233	1.463	56	180	4.807	1.159	14.230
Veneto	7.215	9.599	14.566	4.720	17.125	2.870	2.301	740	30	145	12.380	1.921	19.995
Emilia-Romagna	4.545	6.750	18.753	5.910	12.778	3.189	5.280	1.797	52	189	5.533	1.260	19.095
Marche	1.742	2.979	3.440	1.047	7.681	1.217	261	28	3	5	3.487	248	5.524
Toscana	3.528	6.606	5.018	1.836	11.720	2.126	796	241	50	194	9.542	1.314	12.317
Umbria	577	1.261	845	399	2.345	430	277	46	10	28	896	219	2.383
Lazio	1.125	2.081	2.823	1.427	5.074	928	261	74	39	164	5.890	658	5.332
Campania	1.718	2.731	2.487	1.067	5.553	1.057	185	48	9	11	8.235	1.026	5.940
Abruzzi e Molise	1.238	2.004	5.231	1.891	9.006	1.374	188	33	3	12	2.288	286	5.600
Puglia	2.093	3.812	3.057	1.408	5.641	1.452	85	29	22	116	4.182	975	7.792
Basilicata	519	1.121	247	131	1.414	339	36	15	45	200	498	126	1.932
Calabria	507	1.051	1.031	629	3.187	634	76	42	39	166	1.539	405	2.927
TOTALE	34.702	54.930	80.216	27.508	112.404	23.399	17.760	5.516	449	1.738	69.782	11.060	124.151
%	—	44,2	—	22,2	—	18,9	—	4,4	—	1,4	—	8,9	100,0

Art. 19. - Concorso sui prestiti di conduzione: assegnazioni; prestiti concessi per categorie di aziende

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	PRESTITI CONCESSI												IN COMPLESSO	
	Assegnazioni disposte		Presumibile importo operazioni (2)		Coltivatori diretti mezzadri, coloni e compartecipanti		Cooperative agricole		Piccole aziende		Medie e grandi aziende		N.	Importo
	L.	L.	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo		
Piemonte	2.535,6	105.227,4	79.846	58.914,0	461	6.033,3	1.132	1.472,6	2.614	10.022,4	84.053	76.442,3		
Liguria	191,1	7.930,7	6.696	4.489,0	17	30,0	162	258,1	209	526,5	7.084	5.303,6		
Lombardia	3.691,5	153.197,3	85.747	73.792,0	2.488	47.669,1	1.085	1.504,0	7.594	24.308,2	96.914	147.273,3		
Veneto	3.165,4	131.364,1	101.724	55.871,9	1.295	28.364,6	3.307	3.948,6	6.866	26.291,6	113.192	114.476,7		
Emilia-Romagna	4.827,8	200.353,7	104.250	60.414,2	8.230	76.744,9	9.861	11.136,9	9.410	30.615,7	131.751	178.911,7		
Marche	450,0	18.675,0	18.288	5.477,9	61	327,4	9.906	3.860,7	2.752	5.573,2	31.007	15.239,2		
Toscana	656,4	27.240,6	44.506	11.405,8	192	1.406,5	1.955	1.087,3	4.362	9.088,8	51.015	22.988,4		
Umbria	284,5	11.806,8	15.058	3.122,4	56	154,5	6.620	2.824,9	2.433	4.056,9	24.167	10.158,7		
Lazio	1.136,4	48.581,1	82.314	20.215,8	121	1.358,8	7.322	4.142,8	4.110	11.038,7	93.867	36.756,1		
Campania	839,6	36.942,4	130.774	18.607,4	47	1.590,6	5.008	2.502,4	2.068	5.206,3	137.897	26.906,4		
Abruzzi e Molise	479,8	21.111,2	95.072	10.602,7	120	564,8	1.696	917,2	1.181	2.645,6	98.069	14.730,3		
Puglia	1.978,7	87.062,8	153.398	39.457,5	614	6.362,0	2.587	3.792,2	5.943	16.256,4	162.542	65.868,1		
Lucania	447,2	19.676,8	59.712	8.969,4	35	368,9	1.024	842,5	2.159	4.036,2	62.930	14.217,0		
Calabria	750,0	33.000,0	64.496	12.111,2	120	610,3	1.402	1.242,5	3.405	8.670,9	69.423	22.634,9		
TOTALE	21.434,0	902.169,9	1.041.881	383.450,9	13.857	171.585,7	53.067	39.532,7	55.106	158.337,4	1.163.911	752.906,7		
Regioni autonome :														
Valle d'Aosta	28,0	1.162,0	854	463,7	6	321,0	—	590,2	—	5.099,0	860	784,7		
Trentino-Alto Adige	460,0	19.090,0	14.537	5.896,3	196	2.102,3	387	659,7	1.352	1.291,0	16.472	13.688,7		
Friuli-Venezia Giulia	670,0	27.805,0	14.283	10.669,8	593	8.517,2	198	2.881,5	221	8.087,7	15.295	21.137,7		
Sicilia	2.043,0	89.802,0	116.509	27.477,9	118	502,9	2.837	3.127,9	3.297	5.047,0	122.761	38.950,0		
Sardegna	1.365,5	60.060,0	79.296	22.598,5	545	5.292,0	3.370	7.259,3	1.636	19.525,6	64.847	36.065,4		
TOTALE	4.566,0	197.919,0	225.479	67.106,2	1.458	16.735,4	6.792	46.792,0	6.506	117.863,0	240.235	110.626,5		
ITALIA	26.000,0	1.100.088,9	1.267.360	450.557,1	15.315	188.231,1	59.859	863.533,2	61.612	863.533,2	1.404.146	863.533,2		

Art. 20. - Contributi e concorsi sui mutui per gli impianti collettivi di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	DOMANDE PRESENTATE		IMPIANTI PER I QUALI È STATA DISPOSTA LA PRESCRITTA ISTRUTTORIA ASSISTITI DA:				PRESUMIBILE IMPORTO DEI:			
	N.	Spesa preventivata L.	Solo mutui di favore		Contributi e mutui di favore		In complesso	Mutui		
			N.	Spesa preventivata L.	N.	Spesa preventivata L.				
									N.	Spesa preventivata L.
Piemonte	111	7.744,4	34	1.420,0	39	3.261,3	73	4.681,3	1.402	2.785
Liguria	22	648,3	1	26,0	18	415,0	19	441,0	178	223
Lombardia	161	16.192,8	50	2.836,0	64	6.525,0	114	9.361,0	2.805	5.572
Veneto	413	37.100,3	47	3.354,6	152	16.209,0	199	19.563,6	6.969	10.704
Emilia-Romagna	720	78.604,1	194	12.784,3	223	23.143,7	417	35.928,0	9.950	22.080
Toscana	136	11.357,9	8	676,0	62	5.188,4	70	5.864,4	2.230	3.088
Marche	63	6.797,3	8	285,0	19	1.819,0	27	2.104,0	782	1.123
Umbria	59	3.782,7	2	200,0	36	1.972,0	38	2.172,0	847	1.041
Lazio	102	8.131,8	13	1.163,7	57	4.266,4	70	5.430,1	1.834	3.055
Abruzzi	111	8.591,9	5	49	49	2.813,4	54	3.074,4	1.209	1.585
Molise	3	428,9	—	—	2	400,0	2	400,0	172	193
Campania	54	4.411,9	5	195,0	18	1.406,0	23	1.601,0	604	847
Puglia	217	25.989,6	11	781,0	78	7.147,5	89	7.928,5	3.073	4.126
Basilicata	22	3.343,1	1	34,0	13	1.528,1	14	1.562,1	657	769
Calabria	46	5.414,2	2	170,0	31	2.658,5	33	2.828,5	1.142	1.433
TOTALE	2.140	218.539,2	381	24.186,6	861	78.753,3	1.242	102.939,9	33.854	58.624

Art. 20. — Contributi e concorsi sui mutui per gli impianti collettivi di lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici. Ripartizione delle iniziative per settori economici e relativa spesa.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	IMPIANTI ENALOGICI		LATTERIE E CASEIFICI		MAGAZZINI ORTOFRUTTICOLI		OLEIFICI		MANGIMIFICI E STALLE SOCIALI		ALTRI IMPIANTI COMER. MACELLI		IN COMPLESSO	
	N.	Spesa preven- tivata L.	N.	Spesa preven- tivata L.	N.	Spesa preven- tivata L.	N.	Spesa preven- tivata L.	N.	Spesa preven- tivata L.	N.	Spesa preven- tivata L.	N.	Spesa preven- tivata L.
Piemonte	47	2.164,0	15	1.501,3	10	938,0	—	—	—	—	1	68	73	4.681,3
Liguria	1	26,0	1	24,0	4	142,0	11	206,0	2	43,0	—	—	19	441,0
Lombardia	12	1.171,0	86	7.191,0	7	405,0	—	—	5	415,0	4	179	114	9.361,0
Veneto	69	7.472,1	66	4.486,0	35	4.649,0	2	60,0	18	1.900,5	9	996	199	19.563,6
Emilia-Romagna	65	6.757,7	246	12.290,2	63	13.684,1	—	—	34	2.063,0	9	1.123	417	35.928,0
Marche	10	1.111,0	1	87,0	5	447,0	—	—	8	346,0	3	113	27	2.104,0
Toscana	19	2.663,0	20	1.391,4	4	300,0	13	591,0	9	667,0	5	252	70	5.864,4
Umbria	7	584,0	7	679,0	3	86,0	15	354,0	4	172,0	2	297	38	2.172,0
Lazio	21	2.165,0	4	755,0	8	588,0	28	909,1	5	487,0	4	526	70	5.430,1
Campania	1	58,0	3	179,0	8	754,8	8	425,0	—	—	3	185	23	1.601,0
Abruzzi	4	533,0	9	383,0	11	354,4	24	1.247,0	5	484,0	1	73	54	3.074,4
Molise	—	—	—	—	1	370,0	—	—	—	—	1	30	2	400,0
Puglia	34	3.209,0	7	265,0	3	345,0	42	3.747,5	2	300,0	1	62	89	7.928,5
Lucania	2	502,0	3	614,0	3	179,4	6	266,7	—	—	—	—	14	1.562,1
Calabria	6	631,0	1	141,0	12	330,5	6	691,0	5	579,0	3	456	33	2.828,5
TOTALE	298	29.056,8	469	29.986,9	177	23.582,4	155	8.497,3	97	7.456,5	46	4.360	1.242	102.939,9

Art. 22. - Spese e contributi per opere pubbliche di bonifica, e irrigazione: concessioni perfezionate e impegni di spesa per principali tipi di opere

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	CONCESSIONI PERFEZIONATE		TIPI DI OPERE											Varie	TOTALE			
	Importo opere L.	Importo contributi L.	Ripristino opere pubbliche di bonifica					Nuove opere pubbliche di bonifica										
			Argini naturali	Irriguglie	Opere civili		Sistemaz. montane e prevallive	Irriguglie	Strade	Opere civili		Bor-gate rurali						
					Strade	Varie				Elet-tricità	Ac-cioffi							
Piemonte	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Lombardia	3.040	2.313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.313
Veneto	10.479	8.615	123	598	148	—	—	—	606	—	—	—	—	—	—	—	—	8.615
Liguria	92	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
Emilia-Romagna	10.777	9.022	—	40	—	118	—	—	226	—	—	—	—	—	—	—	—	9.022
Toscana	3.573	3.499	—	232	—	—	—	—	241	—	—	—	—	—	—	—	—	3.499
Marche	308	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252
Umbria	306	275	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	275
Lazio	2.413	2.258	—	74	—	—	—	—	79	—	—	—	—	—	—	—	—	2.258
Abruzzi	2.455	2.402	—	—	—	—	—	—	210	—	—	—	—	—	—	—	—	2.402
Molise	504	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	472
Campania	1.279	1.190	—	12	33	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	1.190
Puglia	2.349	2.200	—	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.200
Basilicata	690	671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	671
Calabria	1.557	1.462	—	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.462
TOTALE	39.825	34.704	123	1.161	181	138	—	—	1.444	24.950	1.957	172	494	30	724	—	—	34.704
<i>Regioni autonome:</i>																		
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	434	403	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	530	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	3.336	3.336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	1.475	1.475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	45.600	40.448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Art. 22. — Contributi per opere di irrigazione e trasformazione fondiaria: assegnazioni decreti di impegno ed importo di contributi; ripartizione dei contributi per categorie di aziende.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	ASSEGNAZIONI		Decreti d'impegno						CONTRIBUTI PER CATEGORIE DI AZIENDE											
	L.	L.	N.	Spesa annessa		Importo contributi		Coltivatori diretti		Piccole aziende		Medie e grandi aziende		In totale		Pluralità di aziende				
				N.	L.	Importo contributi	L.	N.	Importo contributi	L.	N.	Importo contributi	L.	N.	Importo contributi	L.	N.	Importo contributi	L.	
Piemonte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Liguria	57	256	91	256	92	48	53	39	33	4	6	91	92	—	—	—	—			
Lombardia	1.350	4.974	1.952	4.974	1.534	920	575	648	448	364	437	1.932	1.460	20	74	—	—			
Veneto	1.545	5.345	1.966	5.345	(1) 2.157	1.332	1.178	387	332	162	251	1.881	1.751	85	406	—	—			
Friuli-Venezia Giulia	21	843	266	843	(1) 316	161	132	66	44	25	64	252	240	14	76	—	—			
Emilia-Romagna	4.341	12.479	4.221	12.479	4.394	2.378	1.959	1.213	914	391	525	3.982	3.398	239	996	—	—			
Marche	2	16	5	16	(1) 5	2	1	2	3	1	1	5	5	—	—	—	—			
Toscana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Umbria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Lazio	200	182	18	182	81	3	8	4	4	8	46	15	58	3	23	—	—			
Campania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Abruzzi e Molise	80	207	64	207	139	52	24	—	—	—	—	52	24	12	115	—	—			
Puglia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Basilicata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Calabria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Competenza Min.	1.377	3.141	33	3.141	1.309	—	—	—	—	7	408	7	408	26	901	—	—			
TOTALE	8.973	27.443	8.616	27.443	10.027	4.896	3.930	2.359	1.768	962	1.738	8.217	7.436	399	2.591	—	—			
%	—	—	—	—	—	—	52,9	—	23,8	—	—	—	100,0	—	—	—	—			
%	—	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

(1) Relative alle spese per le quali è stato emesso il decreto di impegno.

Art. 22. - Contributi per opere private di irrigazione e miglioramento fondiario:

(Situazione al 31 dicembre 1967).

REGIONI	IMPIANTI IRRIGUI					SISTEMAZIONE TERRENI		Mi- gliora- menti vari	FABBRICATI RURALI								
	Per aspersione		Per scorrimento		Spesa am- messa L.	ha.	Spesa am- messa L.		Case di abi- tazione (1)		Strutture zootecniche ed annessi rustici						
	N.	ha.	N.	ha.				N.	Vani	N. (2)	Capi N.	Porcili e ovili		Silos e fienili			
					N.	Per capi N.	N.					cubatura mc.					
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	1	2	1	1	1,8	4	5,1	47,3	52	336	26	110	5	29	29	3.200	
Lombardia	820	9.477	45	722	557,1	1.694	218,6	25,3	359	1.188	1.137	21.497	46	6.674	256	63.256	
Veneto	16	1.496	157	13.848	561,0	1.343	228,2	82,3	972	4.419	853	6.434	175	541	753	108.552	
Friuli-Ven. Giulia . .	5	159	13	544	107,6	1.039	196,1	28,4	89	607	91	1.026	36	356	40	9.144	
Emilia-Romagna . . .	361	3.776	39	1.111	668,2	7.685	1.088,6	30,2	1.571	6.921	1.027	11.769	582	2.469	924	135.802	
Marche	-	-	1	2	0,8	-	-	0,1	4	17	4	49	13	26	-	-	
Toscana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lazio	4	298	1	45	39,6	293	37,2	8,8	17	74	8	109	6	10	1	145	
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abruzzo e Molise . .	2	1.500	-	-	35,4	-	-	-	-	-	27	145	-	-	-	-	
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1.800	
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Competenza Min. . .	2	188	1	600	109,8	136	53,3	2.132,4	-	-	3	284	-	-	-	-	
TOTALE	1.211	16.896	258	16.873	2.081,3	12.194	1.827,4	2.354,8	3.064	13.562	3.176	41.423	863	10.105	2.028	322.169	

(1) Di cui lire 7.258.000.000 per miglioramenti igienico sanitari.

(2) Di cui 446 stalle a stabulazione libera

qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo

(Importi in milioni di lire).

			PROVVISTE D'ACQUA		ACQUEDOTTI RURALI			ELETTRODOTTI				STRADE					Spese generali e oneri vari	Spesa complessiva ammessa		
Annessi rustici		In totale spesa ammessa	N.	Spesa ammessa	N.	A servizio di abitanti	Spesa ammessa	N.	Km.	A servizio di abitanti	Spesa ammessa	Nuove		Riattate		Spesa ammessa				
N.	mq.											N.	Km.	N.	Km.				N.	Km.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	1.945	187,3	3	1,4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1,8	10,8	255,5		
1.242	107.285	3.313,0	7	2,8	1	435	28,6	36	46	705	50,2	28	13	5	4	44,4	233,6	4.973,5		
1.802	70.354	3.704,8	38	30,3	17	9.237	272,3	51	153	3.915	138,4	7	14	22	13	96,7	230,7	5.344,8		
231	9.765	452,3	3	2,7	1	356	3,7	2	-	20	0,8	1	5	1	1	11,2	39,9	843,0		
2.881	215.704	8.960,6	358	235,0	41	32.096	348,7	111	382	41.487	473,6	62	77	2	2	196,5	477,4	12.478,9		
12	324	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	16,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	4.730	63,6	6	4,8	-	-	-	7	9	116	13,6	5	3	-	-	7,0	7,4	181,9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	812	48,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	35	-	-	123,0	-	206,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	424	54,8	1	0,9	2	1.745	622,0	2	10	1.400	34,9	2	6	-	-	26,0	107,1	3.141,3		
6.311	411.343	17.286,3	416	277,9	62	43.859	1.275,3	209	600	47.643	711,5	116	154	30	20	506,6	1.107,4	27.441,9		

Art. 23. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana: assegnazioni e qualificazione degli investimenti programmati

(Importi in milioni di lire).

(Situazione al 31 dicembre 1967).

REGIONI	Assegna- zioni L.	SISTEMAZIONI IDR. FOR. PASC. AGRAR.		MIGLIORA- MENTO PASCOLI		IRRIGAZIONE		VIABILITÀ DI SERVIZIO		VIABILITÀ DI BONIFICA		ACQUEDOTTI		ELETTRODOTTI		TELEFERICHE		Accanto- namento revisione prezzi L.
		ha.	Spesa totale carico Stato	ha.	Quota carico Stato	ha.	Quota carico Stato	Km.	Spesa totale carico Stato	Km.	Quota carico Stato	1/sec.	Quota carico Stato	Km.	Quota carico Stato	Km.	Spesa carico Stato	
Piemonte	1.374,0	450	155,4	30	6,0	107,2	61,5	56,5	592,7	18,7	280,9	183,0	6,0	50,5	3,0	19,0	25,0	
Liguria	1.095,0	492	160,1	93	19,1	42,0	15,0	10,0	150,1	38,3	595,1	72,3	7,4	76,0	—	—	6,3	
Lombardia	1.341,0	1.050	375,7	190	40,0	147,0	53,0	3,0	30,0	45,9	698,8	86,2	7,0	52,1	0,2	3,2	2,0	
Veneto	3.070,0	1.843	642,0	64	14,0	—	—	61,2	735,7	66,9	1.213,2	323,4	9,0	71,3	—	—	65,4	
Emilia-Romagna	3.609,0	1.692	605,7	—	—	65,0	23,0	95,4	1.716,6	30,8	466,5	90,5	12,1	129,5	1,6	84,0	38,2	
Marche	1.454,0	921	326,8	24,0	6,0	295,0	100,0	34,1	357,0	22,4	339,2	270,0	3,0	12,0	0,2	10,0	33,0	
Toscana	2.594,0	2.021	732,0	—	—	564,0	231,2	102,5	1.046,9	18,5	282,3	196,1	6,4	60,3	—	—	45,2	
Umbria	1.021,0	676	247,7	—	—	—	—	30,0	235,7	15,3	229,0	99,6	10,6	100,0	—	—	19,0	
Lazio	1.125,0	1.163	408,5	217	49,0	336,0	124,0	12,4	143,0	14,3	224,0	31,3	1,5	7,0	—	—	14,0	
Campania	1.360,0	1.224	408,0	300	60,0	—	—	56,9	672,0	12,0	175,0	45,0	—	—	—	—	—	
Abruzzi (1)	26,36	1.470	502,9	1.099	296,5	140,0	50,0	5,8	72,0	104,6	1.570,5	76,0	1,5	1,5	—	—	53,4	
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Puglia	960	245	85,5	70,0	14,0	—	—	2,1	26,0	45,6	634,5	—	—	—	—	—	—	
Basilicata	1.981	957	330,0	—	—	37,5	15,0	9,7	108,0	91,1	1.334,0	46,0	5,4	48,0	—	—	50,0	
Calabria	1.071	686	235,0	—	—	61,0	20,0	56,2	506,0	17,3	260,0	30,0	—	—	—	—	—	
Accantonamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Revisione prezzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Esodo scorta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	23.691	14.890	5.235,3	2.037	504,6	1.794,7	692,7	534,8	6.086,7	595,7	8.408,0	1.674,1	69,9	621,4	5,0	116,2	352,0	
Regioni autonome:																		
Valle d'Aosta	139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	1.650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	1.375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	4.309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IN COMPLESSO	82.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
%	100,00	—	22,10	—	2,13	—	2,29	—	5,69	—	35,49	7,07	—	2,62	—	0,49	—	1,48

(1) Di cui L. 160 milioni assegnati alla regione del Molise.

Art. 23. - Spese per opere pubbliche di bonifica: qualificazione degli investimenti impegnati.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	SISTEMAZIONI IDR. FOR. PASC. AGRAR.		MIGLIORAMENTO PASCOLI		IRRIGAZIONE		VIABILITÀ DI SERVIZIO		VIABILITÀ DI BONIFICA		ACQUEDOTTI		ELETTRODOTTI		TELEFERICHE		Totale investimenti impegnati L.	
	ha.	Spesa totale carico Stato	ha.	Quota carico Stato	ha.	Quota carico Stato	Km.	Spesa totale carico Stato	Km.	Quota carico Stato	1/sec.	Quota carico Stato	Km.	Quota carico Stato	Km.	Quota carico Stato		L.
Piemonte	476,6	166,8	6,8	1,7	117,1	41,0	50,3	603,6	15,8	237,7	21,8	109,0	4,6	47,7	—	—	—	1.207,5
Liguria	376,8	131,9	50,8	12,7	37,4	13,1	6,2	75,0	32,4	486,3	16,2	80,9	8,4	86,3	—	—	—	886,2
Lombardia	1.089,6	381,4	80,0	20,0	237,7	83,2	2,5	30,0	39,4	591,4	14,0	69,9	2,2	22,4	—	—	—	1.198,6
Veneto	1.361,1	476,4	47,2	11,8	—	—	13,8	165,9	60,7	910,9	40,7	203,5	4,3	44,2	—	—	—	1.812,7
Emilia-Romagna	1.851,9	648,2	—	—	—	—	83,8	1.005,5	28,2	420,8	21,9	109,4	9,4	96,6	1,5	83,9	—	2.364,4
Marche	728,5	255,0	123,2	30,8	—	—	43,6	523,4	14,3	215,0	27,1	135,4	0,7	6,8	—	—	—	1.176,4
Toscana	1.815,4	635,3	—	—	276,6	96,8	81,6	979,0	15,1	226,8	22,6	113,1	4,5	46,8	—	—	—	2.097,8
Umbria	495,7	173,5	—	—	—	—	20,1	243,6	5,4	81,2	17,9	89,6	1,5	15,7	—	—	—	603,6
Lazio	847,7	296,7	179,6	44,9	—	—	6,3	75,7	10,5	157,5	6,6	33,0	0,6	6,3	—	—	—	614,1
Campania	882,2	308,8	227,6	56,9	—	—	47,4	569,2	16,7	250,8	1,2	6,3	—	—	—	—	—	1.192,0
Abruzzi	904,2	316,5	521,2	130,3	—	—	4,8	57,5	39,5	592,4	5,5	27,7	2,8	29,4	—	—	—	1.153,8
Molise	102,6	36,0	257,2	64,3	142,9	50,0	—	—	45,6	684,4	4,0	20,0	—	—	—	—	—	854,7
Puglia	332,8	116,5	—	—	—	—	10,5	126,5	11,4	165,7	—	—	0,1	1,6	—	—	—	410,3
Basilicata	537,1	188,0	—	—	42,0	14,7	13,0	156,4	43,9	659,1	7,5	37,6	3,4	34,4	—	—	—	1.090,2
Calabria	622,8	218,0	—	—	—	—	32,1	385,0	8,6	128,7	9,7	48,4	—	—	—	—	—	780,1
TOTALE	12.425,0	4.349	1.493,6	373,4	853,7	298,8	416,0	4.996,3	387,2	5.809	216,7	1.083,8	42,5	438,2	1,5	93,9	—	17.442,4
%	—	24,93	—	2,14	—	1,71	—	28,65	—	33,30	—	6,22	—	2,51	—	0,64	—	100,0

Art. 27/MF. - Contributi per opere di miglioramento riguardanti proprietà contadine: assegnazioni; domande presentate; decreti d'impegno

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	Assegnazioni		Investimenti provocabili (1)		DOMANDE PRESENTATE (3)		DECRETI D'IMPEGNO		
	L.	N.	L.	N.	Spesa preventivata	N.	Spesa ammessa		Importo contributi (2)
							L.	L.	
Piemonte	656	569	1.460	569	2.089	525	1.526	690	
Liguria	268	350	640	350	1.160	349	800	290	
Lombardia	587	576	1.560	576	2.350	557	1.651	622	
Veneto	1.072	945	2.660	945	3.674	919	2.889	1.165	
Emilia-Romagna	1.196	1.426	3.470	1.426	5.151	1.196	3.537	1.219	
Marche	443	454	1.060	454	1.468	398	1.027	427	
Toscana	1.097	930	2.410	930	3.441	897	2.439	1.110	
Umbria	270	296	630	296	861	288	651	281	
Lazio	414	409	990	409	1.276	399	998	418	
Campania	859	1.094	2.020	1.094	2.709	1.032	1.978	841	
Abruzzi e Molise	517	532	1.240	532	1.768	469	1.255	521	
Puglia	597	878	1.280	878	1.667	831	1.221	571	
Basilicata	294	302	610	302	884	297	538	261	
Calabria	6	4	12	4	20	4	10	8	
TOTALE	8.276	8.765	20.042	8.765	28.518	8.161	20.520	8.421	
Accantonamento	80								
Regioni autonome:									
Valle d'Aosta	52								
Trentino-Alto Adige	325								
Friuli-Venezia Giulia	197								
Sicilia	920								
Sardegna	650								
ITALIA	10.500								

(1) Dati di stima.

(2) Agli importi eccedenti le assegnazioni si è fatto fronte con residui di fondi recati dalla legge 1° febbraio 1956, n. 53.

(3) I dati relativi alle domande presentate risultano diminuiti in confronto a quelli riportati al 31 dicembre 1965, in quanto gli Ispettorati hanno trascurato le domande che non avendo i requisiti necessari non potranno essere finanziate nel futuro.

Art. 27. - Contributi per opere di miglioramento fondiario riguardanti proprietà contadine:

(Situazione al 31 dicembre 1967).

REGIONI	FABBRICATI RURALI (1)												PROVVISTE D'ACQUA		
	Case di abitazione			Strutture zootecniche ed annessi rustici									In totale	N.	Spesa ammessa
	N.	Vani (2)	Spesa ammessa (3)	Stalle		Porcili ed ovili		Silos e fienili		Annessi rustici		Spesa ammessa (c)			
				N.	Per capi (2)	N.	Per capi (2)	N.	capacità (b) mc.	N.	Superf. (2) mq.				
N.	N.	L.	N.	N.	N.	N.	N.	mc.	N.	mq.	L.	L.	N.	L.	
Piemonte	232	878	562	314	2.813	41	236	312	57.996	1.158	37.646	821	1.383	15	9
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	92	284	158	43	190	2	4	41	4.986	185	6.395	169	327	-	-
Lombardia	249	1.001	501	336	3.728	14	94	246	58.684	597	43.676	1.056	1.557	23	8
Trentino-Alto Adige .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	551	2.487	1.243	502	4.451	111	695	430	72.215	1.558	70.900	1.436	2.679	22	6
Friuli-Venezia Giulia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia e Romagna . .	732	3.477	1.634	506	3.591	505	1.900	323	66.333	1.327	58.365	1.580	3.214	90	53
Marche	264	1.017	529	230	1.637	170	713	112	25.479	723	57.633	424	953	36	14
Toscana	561	1.109	887	415	2.010	281	827	251	38.094	1.400	34.535	1.238	2.125	80	40
Umbria	137	487	292	121	760	189	2.301	64	18.196	369	11.979	276	568	49	18
Lazio	192	762	426	126	2.186	60	251	61	16.697	601	18.994	336	762	53	17
Campania	747	2.126	1.063	505	2.371	241	1.114	229	34.719	1.342	193.282	617	1.680	275	71
Abruzzi e Molise . .	374	1.202	613	267	1.519	243	1.477	95	19.447	684	15.891	535	1.148	66	10
Puglia	419	970	436	230	1.351	53	533	155	16.210	757	14.811	461	897	485	112
Basilicata	146	289	145	99	415	37	413	67	7.363	300	7.931	304	449	132	44
Calabria	3	8	4	3	9	-	-	3	131	5	79	2	6	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	4.699	16.097	8.493	3.697	27.031	1.947	10.558	2.389	436.622	11.506	571.517	9.255	17.748	1.326	402
%			41,4									45,1			2,0

(1) Nuove costruzioni, ampliamenti e riattamenti.

(2) Le quantità esprimono gli effettivi incrementi delle consistenze fondiarie e cioè il numero dei vani nuovi, l'aumento della ricettività delle strutture zootecniche, ecc.

(3) Dati elaborati.

qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo

(Importi in milioni di lire).

SISTEMAZIONE TERRENI		IMPIANTI IRRIGUI						ACQUEDOTTI			ELETTRODOTTI				STRADE			Miglioramenti vari	Spese generali	In complesso		
ha.	Spesa ammessa L.	Per aspersione		Per scorum.		Spesa ammessa L.	N.	Per abitanti serviti N.	spesa ammessa L.	N.	Km.	Abitanti serviti N.	Spesa ammessa L.	N.	Km.	Spesa ammessa L.	L.				L.	L.
		N.	ha.	N.	ha.																	
4	4	6	40	10	21	26	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	28	72	1.526			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
45	104	64	29	29	19	63	-	-	-	-	-	-	-	7	3	6	271	29	800			
22	3	8	49	16	71	18	-	-	-	3	1	-	1	5	3	2	4	58	1.651			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
276	44	8	50	11	53	16	-	-	-	1	2	37	4	6	4	3	11	126	2.889			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	69	306	14	63	97	-	-	-	2	1	3	1	32	15	29	22	121	3.537			
-	-	9	60	4	15	18	-	-	-	-	-	-	-	6	3	8	4	30	1.027			
7	1	41	110	10	24	60	8	136	9	14	8	136	11	27	13	32	48	113	2.439			
-	-	-	-	2	6	2	17	22	10	1	1	7	1	10	27	12	10	30	651			
60	28	36	202	9	19	70	-	-	-	4	2	28	3	94	13	29	47	42	998			
74	17	65	158	79	95	96	2	22	1	2	2	15	1	47	10	16	4	92	1.978			
4	1	19	77	1	5	23	-	-	-	-	-	-	-	30	7	13	1	59	1.255			
78	9	11	136	34	217	58	-	-	-	4	2	2	8	154	19	38	48	51	1.221			
14	2	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11	2	3	14	25	538			
10	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	10			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
594	214	337	1.220	222	610	549	27	180	20	32	19	228	31	432	121	195	512	849	20.520			
	1,0					2,7			0,1				0,2			0,9	2,5	4,1	100,0			

Art. 27. - Contributi per acquisto terreni destinati alla formazione ed arrotondamento di proprietà contadine:
 assegnazioni; domande presentate; decreti di impegno e liquidazione.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	Assegnazioni L.	Investimenti provocabili (1) L.	DOMANDE PERVENUTE		DECRETI DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE			
			N. (2)	Spesa preveni- vata L.	N.	Spesa ammessa L.	Importo contributi L.	Superficie acquistata ha.
Piemonte	112,6	1.171,6	3.306	3.549	1.498	1.323	109,8	1.997
Liguria	16,0	164,0	97	213	72	121	11,4	213
Lombardia	149,4	1.941,6	1.249	3.415	854	2.317	137,0	2.474
Veneto	270,5	3.280,0	2.401	6.508	1.232	3.713	265,3	4.714
Emilia-Romagna . .	545,0	6.708,0	5.430	17.762	2.404	6.608	532,6	10.155
Marche	216,0	3.146,0	2.726	8.283	1.499	3.809	213,3	7.850
Toscana	170,1	2.125,5	1.607	3.646	952	2.217	162,4	4.687
Umbria	46,8	525,4	830	1.478	337	548	47,3	1.673
Lazio	73,6	817,3	994	1.810	339	735	62,9	1.333
Campania	413,3	5.166,2	8.397	12.222	4.120	5.641	384,9	7.090
Abruzzi e Molise . .	218,9	2.842,4	3.509	5.819	1.729	3.138	220,5	5.826
Puglia	324,2	4.156,4	5.921	9.507	2.364	3.742	283,4	9.397
Basilicata	93,5	973,2	2.833	2.824	589	656	63,2	3.172
Calabria	34,6	416,4	595	914	206	402	28,3	914
TOTALE	2.684,5	33.434,0	39.895	77.950	18.195	34.970	2.522,3	61.495
<i>Regioni Autonome:</i>								
Trentino-Alto Adige .	3,5	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia.	41,0	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	170,0	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	1,0	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	2.900,0	—	—	—	—	—	—	—

(1) Dati di stima.

(2) Le domande presentate presentano dati inferiori a quelli riportati nella relazione al 31 dicembre 1965 in quanto gli Ispettorati hanno respinto delle domande in sede di istruttoria.

Art. 27. - Concorso sui mutui per acquisto di terreni destinati alla formazione ed arrotondamento di proprietà contadine: assegnazioni; domande presentate; nulla osta; decreti di impegno e liquidazione.
(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	DOMANDE PRESENTATE (1)				NULLA OSTA EMESSI O RICONFERMATI				DECRETI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE					
	Assegnazione concorso statale	Presumibile importo mutui assistiti	N.	Importo mutui richiesti	Presumibile importo concorso statale annuo	N.	Importo	Presunto concorso statale annuo	N.	Spesa ammessa	Rata annua di concorso statale	Superficie acquistata		
Piemonte	846,4	24.114	5.691	28.130,2	916	5.627	20.531,5	834	5.386	18.558,7	779,4	19.826		
Liguria	58,8	1.262	476	2.139,5	68	442	1.383,1	51	423	1.184,2	46,4	795		
Lombardia	370,2	9.120	1.507	10.806,2	349	1.529	8.326,8	353	1.389	7.182,1	301,2	10.828		
Veneto	594,5	14.209	3.927	16.689,9	544	3.848	13.993,6	568	3.356	11.694,7	470,8	20.058		
Emilia-Romagna	1.833,0	46.649	7.903	55.120,5	1.782	7.700	41.330,6	1.791	7.014	35.742,3	1.480,5	48.242		
Marche	1.842,5	4.644	1.525	5.915,5	192	1.493	4.265,3	170	1.328	3.388,2	143,6	9.983		
Toscana	238,0	5.770	1.884	7.760,5	255	1.835	4.783,6	202	1.738	5.478,5	178,9	18.182		
Umbria	76,0	1.847	573	2.765,4	80	547	1.871,3	69	503	1.435,5	58,9	5.127		
Lazio	128,8	3.263	650	3.595,3	116	626	2.777,6	123	569	2.166,7	90,7	3.923		
Campania	178,1	4.489	1.274	6.567,4	212	1.181	4.055,2	173	1.085	3.544,2	142,2	5.762		
Abruzzi e Molise	67,4	1.680	347	1.743,5	56	340	1.194,4	51	324	983,6	44,6	2.730		
Puglia	141,8	3.500	810	4.110,8	133	712	2.844,3	125	598	2.342,0	100,7	8.995		
Basilicata	27,0	672	141	620,9	20	119	382,4	18	86	248,0	10,4	1.459		
Calabria	112,5	2.730	437	3.047,7	98	395	1.907,3	83	269	972,9	44,6	2.348		
<i>Amministrazione centr.</i>	96,75	2.440	55	4.085,7	131	34	1.783,0	291	29	1.641,4	41,4	8.161		
TOTALE	4.953,5	126.389	27.200	153.099,0	4.952	26.428	111.430,0	4.902	24.087	96.563,0	3.934,7	166.491		
<i>Regioni autonome:</i>														
Valle d'Aosta	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Friuli-Venezia Giulia	111,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Trentino-Alto Adige	67,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sicilia	350,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sardegna	208,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ITALIA	5.700,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

(1) I dati relativi alle domande presentate sono inferiori a quelli riportati nella relazione al 31 dicembre 1966 in quanto gli ispettorati hanno respinto delle domande in sede istruttoria.

Art. 27. - Concorso sui mutui e sussidi per l'acquisto di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento di proprietà contadina: nuclei
di lavoratori agricoli acquirenti e superficie dei terreni acquistati

(Situazione al 31 dicembre 1967).

(Importi in milioni di lire).

REGIONI	ACQUISTI PER FORMAZIONE PROPRIETÀ CONTADINA												ACQUISTI PER ARROTONDAMENTO PROPRIETÀ CONTADINA				IN COMPLESSO			
	Braccianti		Mezzadri e coloni		Compartecipanti		Affittuari		Cooperative agricole		Totale		Proprietari coltivatori diretti		Cooperative agricole		Totale		N.	ha.
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.		
Piemonte	27	146	457	2.218	446	50	448	3.302	-	-	982	6.112	5.902	15.211	-	-	5.902	15.211	6.884	21.323
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	76	121	37	135	1	2	89	118	-	-	204	375	291	633	-	-	291	633	495	1.008
Lombardia	11	51	28	185	-	-	773	6.538	1	8	813	6.782	1.430	6.520	-	-	1.430	6.520	2.243	13.302
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	44	260	315	1.953	261	35	1.577	10.466	1	22	1.972	12.962	2.616	10.810	-	-	2.616	10.810	4.588	23.772
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	724	4.630	3.892	23.938	1.228	181	1.223	10.249	67	1.820	6.087	41.865	3.300	14.900	29	613	3.329	15.513	9.416	57.378
Marche	95	532	2.007	13.172	-	-	59	568	-	-	2.161	14.362	606	3.471	-	-	606	3.471	2.827	17.835
Toscana	65	1.109	1.630	14.033	-	-	92	2.092	-	-	1.787	17.234	893	5.635	-	-	893	5.635	2.680	22.869
Umbria	29	231	410	4.185	-	-	1	15	1	9	441	4.440	399	2.360	-	-	399	2.360	840	6.800
Lazio	318	2.371	69	622	-	2	27	355	-	-	416	3.378	542	2.378	-	-	542	2.378	958	5.736
Campania	207	1.683	238	860	26	15	943	2.846	-	-	1.403	5.415	3.452	7.437	-	-	3.452	7.437	4.855	12.856
Abruzzi e Molise	48	319	377	2.369	-	-	6	38	-	-	431	2.726	1.622	5.830	-	-	1.622	5.830	2.063	8.558
Puglia	549	3.528	18	202	27	6	278	3.969	-	-	851	7.726	2.227	10.872	-	-	2.227	10.872	3.078	18.582
Basilicata	1	18	7	57	794	84	100	1.059	-	-	192	1.928	567	3.497	-	-	567	3.497	759	5.425
Calabria	198	1.569	51	382	-	-	52	325	-	-	301	2.276	274	1.986	-	-	274	1.986	575	4.262
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	2.392	16.568	9.536	64.311	2.813	375	5.668	42.030	70	1.859	18.041	127.581	24.181	91.540	29	613	24.210	92.153	42.251	219.794
% sulla formazione	-	12,99	-	50,41	2,20	-	-	32,94	-	1,46	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
% sull'arrotondamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,937	-	0,63	-	100,0	-	-
% sul complessivo	-	7,54	-	29,27	1,28	-	-	19,13	-	0,85	-	-	-	41,65	-	0,28	-	-	-	100,0

Art. 33. - Contributi erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno per opere di trasformazione fondiaria: assegnazioni; decreti di impegno e importo dei contributi, per categorie di aziende (1).

(Importi in milioni di lire).

(Situazione al 31 dicembre 1967).

REGIONI	Assegnazioni L.	INVESTIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE AZIENDE												INVESTIMENTI RIGUARDANTI PLURALITÀ DI AZIENDE		IN COMPLESSO	
		Coltivatori diretti		Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende		In totale		N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.
		N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.						
Marche	690	170	160	124	121	49	114	11	35	354	430	26	260	380	690		
Toscana	104	160	83	12	5	2	6	1	3	175	97	2	7	177	104		
Lazio	1.513	915	707	90	40	115	201	19	181	1.129	1.139	21	384	1.160	1.513		
Abruzzi e Molise	5.255	2.451	2.215	594	548	283	755	64	288	3.392	3.906	181	1.349	3.573	5.255		
Campania	3.966	3.400	1.891	251	152	130	376	27	131	3.808	2.550	132	1.416	3.940	3.966		
Puglia	4.985	4.280	2.020	309	168	364	793	100	517	5.053	3.498	94	1.487	5.147	4.985		
Basilicata	3.580	3.356	1.959	173	129	268	499	73	318	3.870	2.905	23	675	3.893	3.580		
Calabria	2.138	801	929	168	164	141	783	46	549	1.156	2.425	19	388	1.175	2.813		
TOTALE	(2) 22.906	15.533	9.964	1.721	1.327	1.352	3.527	341	2.122	18.947	16.940	498	5.966	19.445	22.906		
<i>Regioni autonome:</i>																	
Sicilia	2.807	1.511	1.333	235	150	219	534	58	276	2.023	2.293	21	514	2.044	2.807		
Sardegna	2.787	2.938	1.629	171	106	258	418	50	169	3.417	2.322	19	465	3.436	2.787		
ITALIA	28.500	19.982	12.926	2.127	1.583	1.829	4.479	449	2.567	24.387	21.555	538	6.945	24.925	28.500		
%	—	—	60,0	—	7,3	—	20,8	—	11,9	—	100,0	—	—	—	100,0		
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,6	—	24,4	—	—		

(1) Le assegnazioni si riferiscono all'intera somma messa a disposizione della Cassa per il Mezzogiorno dall'art. 33, avendo l'Ente provveduto ad anticipare lo stanziamento relativo al 5° esercizio.

(2) I rimanenti 1.500 milioni sono stati destinati al concorso per operazioni di credito agrario.

Art. 33. - Contributi erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno per opere di trasformazione.

(Situazione al 31 dicembre 1967).

REGIONI	FABBRICATI RURALI								PROVVISTE D'ACQUA		SISTEMAZIONI TERRENI E PIANTAGIONI		IMPIANTI IRRIGUI		
	Case di abitazione			Strutture zootecniche					N.	Spesa am-messa	ha.	Spesa am-messa	N.	ha.	Spesa am-messa
	N.	Vani	Spesa am-messa	Stalle		An-nessi rustici (1)	Spesa am-messa	In totale spesa am-messa							
				N.	Capi				N.	L.	N.	L.	N.	L.	N.
Marche	160	849	303	155	1.252	512	268	571	81	37	24	6	63	418	139
Toscana	107	573	155	23	79	67	23	178	40	10	9	3	16	19	7
Lazio	521	2.051	854	569	4.170	1.681	901	1.815	268	76	1.272	171	164	5.582	438
Abruzzi e Molise. .	1.910	8.010	2.712	1.957	12.685	6.131	3.222	5.934	514	95	1.037	145	392	3.724	1.105
Campania	1.750	6.005	2.501	1.112	6.536	4.103	1.629	4.130	1.360	250	2.366	391	365	1.351	383
Puglia	802	2.653	1.209	635	4.751	2.857	1.709	2.918	1.710	396	5.022	704	1.047	6.141	1.766
Basilicata	1.397	4.389	2.141	710	4.509	3.667	2.082	4.223	1.665	508	3.434	453	952	2.037	484
Calabria	619	1.886	960	289	3.840	1.030	906	1.866	406	109	2.877	373	119	2.112	467
Sicilia	886	2.767	1.189	521	2.173	930	865	2.054	553	220	8.234	935	904	5.550	1.292
Sardegna.	1.139	2.167	1.020	377	2.576	2.009	1.125	2.145	1.076	225	6.797	729	2.982	1.606	893
TOTALE	9.291	31.350	13.044	6.348	42.571	22.987	12.790	25.834	7.679	1.926	31.072	3.910	7.004	28.540	6.974
%	-	-	22,3	-	-	-	21,9	44,2	-	3,3	-	6,7	-	-	11,9

(1) Porcili, ovili, fienili, concimaie, magazzini deposito, e rimesse, portici e tettoie, altre costruzioni rurali.
 (2) Fertilizzanti, ammendanti, chiudente, trattori, aratri, acquisti vari.

fondiaria: qualifica degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo.

(Importi in milioni di lire).

ACQUEDOTTI RURALI		ELETTRODOTTI			STRADE		IMPIANTI CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI		MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI MONTANI		SERRE		ACQUISTI BESTIAME		Nuclei assistenza tecnica	Miglioramenti vari (2)	Spese generali	Spesa complessiva ammessa
N.	Spesa ammessa L.	N.	Km.	Spesa ammessa L.	Km.	Spesa ammessa L.	N.	Spesa ammessa L.	ha.	Spesa ammessa L.	N.	Spesa ammessa L.	Capi	Spesa ammessa L.				
25	89	1	-	-	55	184	3	227	1	-	1	1	-	-	21	8	59	1.342
17	6	8	2	1	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	227
11	69	13	11	29	77	228	68	249	275	69	9	68	150	39	61	20	161	3.493
234	455	17	23	29	339	1.048	18	911	73	12	-	-	91	23	147	11	493	10.408
143	85	31	31	40	325	1.013	13	1.175	64	9	-	-	47	12	239	26	403	8.156
19	12	154	75	238	305	656	51	2.589	219	32	46	502	312	45	97	25	599	10.579
23	23	32	6	20	150	480	17	308	98	12	-	-	192	25	309	26	311	7.182
36	51	23	30	41	99	275	22	337	95	7	21	842	115	30	-	33	223	4.654
30	21	70	19	86	178	458	15	807	214	13	4	44	248	68	151	164	293	6.606
12	105	28	17	35	70	204	16	486	1.874	98	7	243	228	58	215	138	940	5.814
550	916	377	214	519	1.603	4.558	223	7.089	2.913	252	88	1.700	1.383	300	1.240	451	2.792	58.461
-	1,6	-	-	0,9	-	7,8	-	12,1	-	0,4	-	2,9	-	0,5	2,1	0,8	4,8	100,0

APPLICAZIONE DEL SECONDO PIANO VERDE

(Legge 27 ottobre 1966, n. 910)

GENERALITA'

Gli obiettivi.

Fra gli atti legislativi del passato quinquennio la legge 27 ottobre 1966, n. 910, il nuovo « Piano Verde » costituisce forse quello di maggiore importanza non solo per la vastità e la portata della materia che tratta e per gli stanziamenti che reca ma anche perché, data la sua impostazione programmatica, essa definisce le generali linee dell'azione che gli operatori e lo Stato sono chiamati a svolgere per lo sviluppo dell'agricoltura sia a livello nazionale che dei singoli territori.

Il nuovo Piano Verde, come sottolineò la stessa relazione governativa al provvedimento, non ha inteso affrontare tutti i problemi dell'agricoltura; esso si pone infatti, nel quadro delle molteplici linee secondo le quali si articola la politica agraria italiana, con una sua prevalente caratterizzazione produttivistica, economica e sociale.

In sostanza, il provvedimento si propone di aumentare nei tempi più brevi l'efficienza dell'agricoltura italiana operando secondo alcuni settori scelti come prioritari in quanto ritenuti più atti a perseguire direttamente sostanziali aumenti di produttività il potenziamento di servizi di carattere generale, l'organizzazione di mercato e lo sviluppo dell'associazionismo agricolo, la diffusione della meccanizzazione e l'aiuto alla conduzione aziendale, il progresso della zootecnia ed il miglioramento delle produzioni pregiate, l'adeguamento delle strutture aziendali e delle infrastrutture — con particolare riguardo alla diffusione dell'energia elettrica —, la diffusione dell'irrigazione ed il completamento di opere pubbliche di bonifica montana, lo sviluppo forestale.

In base a queste direttrici, il provvedimento intende orientare ed assecondare il processo evolutivo di ogni azienda che abbia prospettive di vitalità ed assicurare, attraverso interventi armonicamente articolati, ad ogni zona il tipo di sviluppo ad essa più congeniale. Ciò secondo le indicazioni stesse recate dal programma economico nazionale ed in vista delle esigenze poste all'agricoltura dall'integrazione comunitaria.

E, con ciò stesso, il nuovo Piano Verde promuove, direttamente od indirettamente, un vasto processo evolutivo nelle strutture dell'agricoltura italiana. In particolare, proprio nella misura in cui fa leva, così come stabilisce l'impostazione programmatica dell'art. 1, sulle imprese familiari — per favorirne l'efficienza, la migliore organizzazione e l'inserimento nel mercato — esso dà luogo ad un movimento progressivo e dinamico inteso non solo ad ampliare l'area di redditività dell'agricoltura, ma a valorizzare le capacità imprenditive e le posizioni direttamente imprenditoriali in essa presenti.

In questo senso, il provvedimento si pone nella linea di quella elaborazione sia ideologica e concettuale, sia metodologica ed operativa, che trovò la sua sottolineazione nelle risultanze della Conferenza nazionale per l'agricoltura ed il mondo rurale e che ha la sua conferma nell'impostazione del programma nazionale di sviluppo economico.

Scopo fondamentale è di valorizzare l'uomo-agricoltore, dando luogo ad un processo non solo di sviluppo economico e di elevazione sociale, ma anche di maturazione umana.

Gli strumenti operativi.

In vista degli stessi obiettivi che la legge si prefigge — i quali richiedono azioni di tipo diverso, che debbono però tutte armonicamente concorrere al loro perseguimento — essa utilizza volta a volta per i diversi settori, in funzione delle diverse

necessità, strumenti legislativi già esistenti e di già provata efficacia, correggendoli e migliorandoli se ne è il caso, o, adotta soluzioni nuove in funzione delle realtà su cui intende incidere.

In particolare la valutazione dell'esperienza di applicazione del primo Piano Verde ha consentito di dar luogo ad uno sforzo di affinamento tendente a rendere sempre più penetranti i modi dell'azione ed a valorizzare nella misura massima le somme disponibili.

Fra l'altro la legge n. 910:

— dà un accentuato carattere programmatico alle norme riguardanti i servizi e le attività di carattere generale che il Ministero dell'agricoltura e gli organi ed enti che lo affiancano sono chiamati a svolgere;

— tiene attento conto e valorizza i risultati acquisiti nell'applicazione del primo Piano Verde, per rendere più incidenti le azioni riguardanti l'organizzazione di mercato;

— adotta, per favorire gli acquisti di capitali di esercizio, il sistema delle anticipazioni creditizie, nella provata consapevolezza che si tratta di forma particolarmente congeniale a tale tipo di iniziative;

— fornisce precise indicazioni preferenziali, per settore e per territorio, per orientare le azioni volte al miglioramento del bestiame e al potenziamento delle colture arboree;

— adotta linee selettive nel quadro dei miglioramenti fondiari, riservando la concessione dei contributi in conto capitale a quelle iniziative che presentano carattere di maggiore impegno e valorizzando, in genere, il sistema delle agevolazioni creditizie;

— dà un più netto carattere programmatico e selettivo agli interventi nei settori della viabilità rurale, degli acquedotti e della elettrificazione nelle campagne;

— affronta i problemi della bonifica, della irrigazione e della bonifica montana prevedendo non solo la realizzazione di coordinati programmi di opere, ma altresì una serie di norme a rendere più incisiva l'azione degli Enti concessionari e a consentire la rapida proiezione sul piano della iniziativa privata delle opere pubbliche realizzate;

— asseconda la valorizzazione delle risorse delle regioni montane sia favorendo la costituzione di aziende a carattere silvo-pastorale, sia con una serie di azioni valide a promuovere il più ampio e diffuso impegno alle attività di rimboschimento;

— fa fronte, infine, alle necessità collegate alla realizzazione sul piano interno dei programmi di miglioramento strutturale cui dà luogo la Sezione orientamento del Fondo agricolo europeo.

Va tuttavia anche sottolineato che le norme dei singoli articoli assumono un loro proprio significato se viste non tanto di per sé, nella loro portata specifica, ma nel contesto di tutta la legge.

I criteri generali.

Questa, infatti, non vuole essere fonte di indiscriminata erogazione di finanziamenti. Questa erogazione, invece, intende ordinare e regolare coordinatamente in stretta relazione alla comune utilità ed alle esigenze o possibilità dei diversi ambienti, nel rispetto di quel principio dell'economicità dell'intervento pubblico che — come fu sottolineato dal CNEL — richiede che l'intervento stesso sia subordinato alla verifica della sua rispondenza all'interesse generale.

A tale scopo la legge reca all'art. 38 la previsione di due separati strumenti programmatici, pregiudiziali all'applicazione della legge stessa.

Con i criteri generali, che costituiscono il primo di tali strumenti, ha trovato più chiara esplicitazione e delimitazione il campo di operatività preferenziale delle singole norme, sì da consentire di impostare adeguatamente gli interventi dell'amministrazione

ed orientare gli agricoltori ad operare, per ottenere le provvidenze disponibili per il perseguimento degli scopi proposti.

I criteri generali di applicazione degli interventi e degli incentivi previsti dalla legge n. 910 furono emanati, con decreto ministeriale, il 20 gennaio 1967, cioè a meno di due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, sentito il Comitato nazionale per la programmazione che si è espresso in ordine alla loro rispondenza agli obiettivi fissati dal programma economico nazionale.

Tali criteri mettono, di volta in volta, l'accento sugli aspetti produttivistici e su quelli sociali della legge, ispirandosi nella loro articolazione all'opportunità di favorire in modo coordinato:

— idonee specializzazioni ed addensamenti produttivi in aree territoriali aventi aspetti ambientali omogenei, sì da migliorare, con le caratteristiche qualitative del prodotto, le condizioni di base per la sua commercializzazione;

— appropriati assetti ed organizzazioni aziendali, che consentano, anche attraverso convenienti semplificazioni negli ordinamenti, un più razionale ed intenso impiego delle macchine, l'aumento dei livelli di produttività, la riduzione dei costi di produzione;

— efficienti forme per la concentrazione dell'offerta dei prodotti, specie se deperibili, sì da aumentare il potere di mercato dei produttori;

— i miglioramenti territoriali in funzione delle esigenze delle aziende coltivatrici interessate e delle popolazioni rurali, nonché delle prospettive di sviluppo dei territori.

Essi inoltre stabiliscono che gli interventi da attuare nelle regioni meridionali siano di norma prioritariamente rivolti a soddisfare le esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse e che ai fini del coordinamento con gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno siano seguiti i criteri stabiliti col relativo Piano di coordinamento approvato dal C.I.R. il 1° agosto 1967.

Le direttive regionali.

Con le direttive regionali, anche esse previste dall'art. 38 della legge, queste indicazioni generali hanno poi trovato collocazione nella realtà ambientale in cui l'agricoltura italiana si articola.

Le direttive indicano gli obiettivi della produzione agricola ed i modi di intervento dello Stato in unità territoriali aventi omogenee caratteristiche ecologiche, economiche e sociali dal punto di vista agricolo, nella valutazione globale delle relative tendenze di sviluppo e nella considerazione del contributo che a tale sviluppo può venire dall'agricoltura.

Alla formazione delle direttive hanno partecipato i Comitati regionali per la programmazione economica, che si sono pronunciati su relazioni degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati regionali delle foreste, predisposte secondo uno schema generale formulato dal Ministero.

La predisposizione delle direttive regionali è stata quindi occasione per un'ampia consultazione delle istanze locali. Sulla base dei relativi pareri è stato possibile individuare, nell'ambito di ogni regione, territori agrari omogenei, nella considerazione non solo di elementi fisici, ambientali, tecnici, economici e sociali dell'agricoltura ma anche alle più generali tendenze dell'economia territoriale. Per ciascuno di tali territori le direttive indicano sia i comprensori comunali interessati sia — nella valutazione delle possibilità e prospettive di sviluppo aperte all'agricoltura anche dall'espansione generale — gli orientamenti produttivi e strumentali da perseguire e, in conseguenza, le priorità e le preferenze nell'ordinamento della spesa, tenendo anche conto, secondo

la previsione legislativa, delle modalità di applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, per la formazione ed il coordinamento delle proprietà coltivatrici e, per quanto riguarda i territori meridionali, del piano di coordinamento di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 717.

Le direttive regionali individuano nel complesso dell'agricoltura italiana 98 territori agrari omogenei, e precisamente:

— Piemonte:	9 territori;	— Umbria:	4 territori;
— Val D'Aosta:	2 territori;	— Lazio:	7 territori;
— Liguria:	3 territori;	— Campania:	4 territori;
— Lombardia:	3 territori;	— Abruzzo:	6 territori;
— Trentino A.A.:	2 territori;	— Molise:	4 territori;
— Veneto:	5 territori;	— Puglia:	7 territori;
— Friuli V.G.:	7 territori;	— Lucania:	7 territori;
— Emilia-Romagna:	5 territori;	— Calabria:	5 territori;
— Marche:	3 territori;	— Sicilia:	6 territori;
— Toscana:	5 territori;	— Sardegna:	3 territori.

L'emanazione dei decreti recanti le direttive regionali è avvenuta, sentito per ciascuno di essi il Comitato interministeriale per la programmazione economica, secondo i seguenti ritmi:

- 17 aprile 1967: Valle D'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna.
- 8 maggio 1967: Liguria, Lombardia, Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Marche.
- 22 maggio 1967: Piemonte e Sicilia.

I ritmi di applicazione.

L'emanazione di tali atti programmatici ha quindi richiesto un certo periodo di tempo.

In sostanza, l'efficacia giuridica delle disposizioni contenute nel piano ebbe decorrenza il 24 novembre 1966, e cioè praticamente al termine del primo esercizio finanziario. Successivamente a quella data potettero venire soddisfatti gli adempimenti prescritti dall'art. 38, concernenti l'emanazione dei criteri generali, con D.M. 20 gennaio 1967, e delle direttive regionali, con DD.MM. 17 aprile e 8 e 22 maggio 1968, talché il Ministero per l'agricoltura fu in grado di autorizzare con suo telegramma del 14 maggio la più gran parte degli Organi dipendenti all'accoglimento delle domande.

Va sottolineato, comunque, che il periodo richiesto si è ridotto a poco più di 6 mesi e ciò, raffrontato alle difficoltà che una così vasta consultazione — preceduta dai necessari approfondimenti — non poteva non comportare, è dimostrazione della consapevolezza e dell'impegno con cui il Ministero dell'agricoltura ha operato per venire incontro alle grandi attese del mondo agricolo e portare nei tempi più brevi la legge al suo momento applicativo. Anche se, evidentemente, non può non essere motivo di rammarico ogni pur obbligata soluzione di continuità nell'intervento pubblico per il settore.

Dall'altro lato, è stata cura dell'Amministrazione dar luogo, laddove si è ritenuto possibile, al più sollecito inizio di applicazione della legge; talché non appena ema-

nati i criteri generali, ed iscritti in bilancio gli stanziamenti relativi al primo esercizio, fu autorizzata la concessione dei concorsi sui prestiti di conduzione, trattandosi di materia in sostanza non connessa con le direttive regionali, e fu altresì autorizzata — trattandosi di stanziamenti recati da leggi precedenti — la spesa dei rientri sui fondi di rotazione per la meccanizzazione e la zootecnia, peraltro in base alle nuove norme recate rispettivamente dall'art. 12 e dall'art. 13. Del pari, fu fin dai primi mesi dell'anno iniziata la predisposizione dei programmi riguardanti i diversi settori d'intervento pubblico, con particolare riguardo a quelli attinenti le opere di bonifica e di irrigazione, nonché gli impianti di mercato di interesse pubblico.

Rimane peraltro quel ritardo cui si è fatto cenno, nell'effettivo inizio dell'applicazione nella più gran parte degli interventi.

Sicché mentre gli elementi riportati nella presente relazione riflettono l'attività esplicata in appena sette mesi, le disponibilità cui gli stessi si riferiscono riguardano le autorizzazioni di spesa per i primi due esercizi.

Né possono essere sottaciute sia le difficoltà legate all'avvio di norme introdotte per la prima volta dalla legge, sia quelle derivanti dall'ulteriore decentramento disposto dal piano, che non solo ha affidato agli organi periferici ulteriori settori di attività, ma ha elevato l'importo degli investimenti ed acquisti la cui autorizzazione è affidata alla loro competenza.

Problema questo che si è poi allargato alla iniziale messa in opera del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446 il quale, dando attuazione alla delega contenuta nell'art. 58 della legge, ha introdotto nuovi criteri in ordine alle procedure relative alla concessione di contributi e di agevolazioni creditizie in agricoltura, allo scopo di semplificare tali procedure e facilitare così il ricorso degli operatori alle provvidenze della legge.

Infine, va ricordato la necessità che si è posta di predisporre, attraverso le opportune consultazioni e concerti, i nuovi regolamenti per l'utilizzo del Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione e del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, in sostituzione di quelli preesistenti non più rispondenti alle modifiche introdotte nelle disposizioni normative, e la necessità di dar luogo al regolamento di attuazione del nuovo fondo nazionale forestale.

Le assegnazioni per zone di intervento.

Nel riparto delle disponibilità finanziarie fra i diversi organi decentrati l'Amministrazione si è attenuta al criterio fondamentale di assicurare finanziamenti proporzionali alle obiettive necessità di ciascuna zona di intervento; il che ha comportato un approfondito esame ed una conseguente comparazione delle esigenze locali, in modo da realizzare il duplice obiettivo di una sostanziale aderenza dei diversi finanziamenti alle caratterizzazioni socio-economiche e strutturali dei singoli ambienti e di una tempestiva e razionale utilizzazione dei mezzi recati dalla legge.

Nel quadro di tale indirizzo generale, si sono tenuti in particolare evidenza le esigenze espresse dalle Regioni meridionali, nella considerazione che la legge mancherebbe ad uno dei suoi scopi essenziali ove non fossero destinati a quelle regioni gli apporti necessari. Ciò tanto più in quanto, avendo la legge n. 717 del 1965 ed il relativo piano di coordinamento realizzata una sostanziale concentrazione, per settori e per territori, degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, è rimasto affidato all'Amministrazione ordinaria il compito di garantire la presenza dello Stato in zone le cui risorse vanno comunque utilizzate e valorizzate secondo forme congeniali di sviluppo.

Come può desumersi dalla Tav. allegata n. 3, di fronte ad assegnazioni per complessivi 195.380,3 milioni di lire, i fondi destinati ad interventi nelle regioni meridionali, sia a seguito di regolari assegnazioni, sia a seguito di approvazione di programmi predisposti dall'Amministrazione centrale, si ragguagliano a 80.802,6 milioni, vale a dire

al 41,4% delle assegnazioni totali. Ma va anche rilevato che nelle stesse regioni troveranno impiego larghe aliquote delle somme direttamente amministrare dall'Amministrazione centrale, sia in quanto rientranti in settori di intervento di competenza di questa, sia in quanto impiegate per il finanziamento di progetti il cui importo supera i limiti delle competenze degli organi periferici.

Sicché risulta ampiamente rispettata la disposizione dell'art. 53 della legge, il quale riserva una quota non inferiore al 40% della spesa complessiva autorizzata per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

Per quanto in particolare riguarda le Regioni autonome a statuto speciale, ad esse erano state assegnati complessivamente al 31 dicembre 1967, 42.568 milioni di lire (vedi Tav. n. 2). Va però notato come le assegnazioni decise per alcuni titoli di spesa si riferiscono ai soli stanziamenti del 1966.

TABELLA 1

ASSEGNAZIONI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Esercizio 1966	Esercizio 1967	Totale
Valle d'Aosta	451	443	894
Trentino-Alto Adige	2.718	2.256	4.974
Friuli-Venezia Giulia	2.707	2.135	4.842
Sicilia	11.527	9.603	21.130
Sardegna	5.848	4.880	10.728
<i>In complesso</i>	23.251	19.317	42.568

In merito all'utilizzazione di tali somme, si è ritenuto di seguire lo stesso criterio adottato per la legge n. 454, nel senso che le Regioni a statuto speciale sono chiamate ad operare nell'applicazione del nuovo Piano Verde in via autonoma, in conformità dei propri statuti e dell'autonomia da essi derivante in materia agricola. Pertanto le assegnazioni entrano a far parte della disponibilità finanziaria delle Regioni medesime per gli interventi nel settore dell'agricoltura e dell'economia montana in conformità delle norme contenute nella legge nonché delle disposizioni previste dai criteri generali e dalle direttive regionali.

Indicazioni generali sull'azione svolta.

Sono quindi rimasti in disponibilità per il Ministero dell'agricoltura e le foreste, e per gli interventi da attuare dall'Amministrazione centrale e dagli organi periferici, 256.832 milioni di lire (vedi Tav. n. 1).

In ordine alle attività cui con tale importo si è potuto dar luogo, va innanzitutto rilevata la rispondenza degli operatori alle previste agevolazioni, anche se la novità di molti dei nuovi congegni introdotti non ha potuto non determinare, per alcuni aspetti, un iniziale rallentamento e richiedere un certo periodo di rodaggio da parte dei produttori, ad abbreviare il quale è peraltro intervenuta l'intensa azione di informativa svolta dagli organi dell'Amministrazione onde diffondere una migliore conoscenza delle norme della legge ed orientare le conseguenti iniziative.

D'altro lato fu sottolineata nelle precedenti relazioni la grande tendenza agli investimenti manifestata dall'agricoltura, accentuata dal fatto che il progressivo esaurirsi delle disponibilità sul primo Piano Verde e sui successivi provvedimenti non solo non aveva consentito di accogliere tutte le domande presentate ma aveva altresì costretto a sospendere per molti articoli, sia pure in tempi diversi, l'accettazione di nuove domande.

Sta di fatto comunque che, come è dimostrato dalla seguente tabella, per la più gran parte delle agevolazioni alle iniziative private, gli investimenti programmati, quali risultavano dalle domande presentate, superavano al 31 dicembre 1967 largamente le disponibilità di due esercizi finanziari.

TABELLA 2

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Invest. provocabili	Invest. programmati	Invest. autorizzati	% invest. program. su provoc.
<i>Contributi in conto capitale:</i>				
— Difesa fitosanitaria (Art. 7)	39.500	11.041	460	116,2
— Impianti collettivi (Art. 9)	21.152	19.638	8.877	92,8
— Acquisto macchine (Art. 12 - 2° comma)	12.502	20.758	3.070	166,0
— Miglioramenti fondiari (Art. 16)	55.450	115.757	23.921	208,7
— Viabilità ed acquedotti rurali (Art. 17)	7.555	44.485	1.307	588,8
<i>Concorso sugli interessi:</i>				
— Miglioramenti fondiari (Art. 16)	64.300	54.664	12.878	85,0
TOTALE	170.459	266.343	50.513	156,2

Così va sottolineato il notevole importo dei programmi di difesa fitosanitaria predisposti da Enti e agricoltori associati, come frutto anche della sollecitazione in tal senso fornita gli anni precedenti dal primo Piano Verde.

Squilibri notevoli si riscontrano per il settore dei contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario e per quello dei contributi per la realizzazione di strade ed acquedotti rurali, per effetto della grande iniziativa manifestata, per il primo aspetto, dai singoli operatori e, per il secondo, da Enti e consorzi nella consapevolezza delle grandi necessità in tal senso tuttora presenti in agricoltura.

Del pari notevole è stato il ricorso dei coltivatori diretti ai contributi previsti per l'acquisto di piccole macchine operatrici mentre, infine, l'indicato rapporto fra investimenti provocabili ed investimenti programmati nel campo degli impianti collettivi di trasformazione e vendita dei prodotti va visto nella considerazione che questi ultimi riguardano gli impianti lattiero-caseari di cui è stato richiesto il finanziamento sul 1° programma di intervento, riservato appunto esclusivamente a tali tipi di attrezzature.

Ma vanno sottolineate le grandi necessità nel settore delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, alle quali solo in parte gli stanziamenti della legge sono in grado di far fronte, talché nei programmi predisposti, in coordinamento peraltro con quelli

per l'utilizzazione dei fondi recati dalle altre leggi, si sono dovuti adottare rigorosi criteri prioritari.

Le diverse difficoltà prima indicate sia in ordine alla messa in applicazione dei singoli articoli, sia in ordine all'orientamento degli operatori, hanno naturalmente variamente giocato nel condizionare l'attività svolta dall'Amministrazione, quale si è concretata nell'assunzione dei provvedimenti formali.

Sta di fatto che al 31 dicembre 1967, e cioè dopo sette mesi dall'inizio dell'applicazione, sui 256.832 milioni di lire disponibili sui due esercizi finanziari 1966 e 1967, risultavano assunti impegni o approvati programmi, per una spesa statale di 158.164,8 milioni, in grado di provocare globalmente investimenti, acquisti e spese per 437.900 milioni (vedi Tavv. n. 4 e 5). Gli impegni complessivi si ragguagliavano cioè al 61,6% della disponibilità.

Va però tenuto conto che mentre si è potuta rapidamente iniziare la spesa sullo stanziamento relativo all'esercizio 1966, le somme stanziare per l'esercizio 1967 sono state iscritte in bilancio solo nel mese di dicembre dello stesso anno, e che quindi successivamente all'iscrizione si è potuto procedere alle assegnazioni agli organi periferici ed all'assunzione di impegni formali, su progetti e pratiche in larga misura già portati a completamento di istruttoria. Talché le cifre indicate esprimono solo una parte dell'ampia attività svolta dall'amministrazione.

Per lo stesso motivo invece, fra gli impegni assunti e gli investimenti autorizzati rientrano anche quelli cui si è potuto dar luogo utilizzando i rientri da operazioni precedentemente accese sui fondi di rotazione.

Verranno nei capitoli che seguono indicati per ciascun tipo di intervento le difficoltà incontrate, i risultati ottenuti, le categorie di operatori che hanno potuto beneficiare delle agevolazioni statali e i tipi di opere realizzate o programmate. Ma già da adesso si può dire che il nuovo Piano Verde, superate le iniziali difficoltà di avvio, si conferma come strumento importante di progresso agricolo e piattaforma valida per successivi provvedimenti.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

La sperimentazione agraria (Artt. 2 e 3).

In attesa della emanazione del decreto del Capo dello Stato che, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha recato le norme delegate sul riordinamento della sperimentazione agraria, non si è ritenuto di dar corso nell'anno 1967 alla utilizzazione degli stanziamenti previsti da questa legge per gli interventi nel settore (1).

A tale decisione si è stati indotti da un lato dalla presenza di residui sui fondi recati, allo specifico scopo, dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 e, dall'altro lato, dalla considerazione della opportunità di riservare sufficienti disponibilità finanziarie per soddisfare le necessità in ordine ad una più idonea organizzazione e dotazione degli Istituti e delle Stazioni sperimentali, che avrebbero potuto emergere in conseguenza della attuazione della delega.

(1) Gli artt. 44 e 45 della legge 910 autorizzano una spesa globale di 9.000 milioni di lire - di cui 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970 - sia, a norma dell'articolo 2, per lo sviluppo di programmi di ricerca e di sperimentazione riguardanti le produzioni orticole, frutticole, olivicole, bietticolle, di grano duro, la zootecnia ed altri settori di particolare interesse, nonché per la dotazione di edifici, campi sperimentali ed attrezzature nelle Stazioni sperimentali agrarie, sia, a norma dell'art. 3, per l'attuazione della delega relativa alla riorganizzazione ed al potenziamento della ricerca e della sperimentazione.

Come è noto, il provvedimento di attuazione della delega è stato emanato in data 26 novembre 1967 (D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1968. Esso stabilisce fra l'altro:

— l'istituzione, attraverso l'assorbimento e la fusione degli enti preesistenti, di 22 Istituti specializzati di sperimentazione agraria articolati in sezioni operative centrali e periferiche ed aventi sede dove la loro specifica attività riveste particolare importanza ai fini dello sviluppo dell'agricoltura. Nella previsione legislativa si è avuto, fra l'altro, particolare riguardo alle esigenze delle regioni meridionali;

— l'istituzione di un Comitato nazionale per la sperimentazione agraria, costituito fra l'altro da direttori di Istituti di ricerca e di Istituti universitari nonché da sperimentatori; l'istituzione di Comitati regionali per la sperimentazione, a cui partecipano, oltre ai ricercatori, tecnici e rappresentanti degli operatori agricoli; e, infine, l'istituzione di Comitati scientifici in ogni Istituto. Viene così a darsi luogo ad un sistema integrato di programmazione e di coordinamento che, tenendo conto delle esigenze espresse dall'agricoltura nonché delle direttive di fondo del programma nazionale di sviluppo economico, responsabilizza più direttamente alla formazione dei programmi sperimentali ed al coordinamento delle relative attività sia gli stessi ricercatori che gli esponenti delle categorie agricole;

— l'istituzione di appositi ruoli della sperimentazione, secondo criteri che tengono conto non solo delle esigenze quantitative di personale altamente specializzato, prevedendo all'uopo 1.097 posti complessivi per le diverse categorie, ma anche della necessità di soddisfare le aspettative dei ricercatori sul piano della carriera e delle retribuzioni, sì da garantire la continuità del loro impegno.

Successivamente alla emanazione del provvedimento delegato con la nomina dei Commissari dei nuovi istituti sono iniziate le complesse procedure relative al riordinamento concreto degli Enti sperimentali ed alla nuova organizzazione delle attività di ricerca.

Evidentemente, nel quadro di tali programmi, si è reso necessario assicurare la continuità delle attività sperimentali. E' stata infatti posta particolare attenzione a che non si determinassero rallentamenti in quelle sperimentazioni, a carattere singolo e a carattere collegiale, da tempo in corso, provvedendo, come si è detto, al relativo finanziamento attraverso l'utilizzo delle residue disponibilità recate dall'art. 6 della legge n. 454.

Sempre con tali disponibilità si è provveduto anche a finanziare numerose iniziative intese a migliorare e potenziare gli impianti immobiliari e le attrezzature tecniche e scientifiche degli Istituti e delle Stazioni sperimentali, avendo considerazione, peraltro, di quelle esigenze di ammodernamento che avrebbero potuto emergere nel quadro dell'attuazione della delega.

Le ricerche economiche e di mercato (Art. 4).

Le crescenti esigenze espresse dal settore agricolo e dalla stessa pubblica amministrazione in ordine ad una precisa informativa relativa sia agli andamenti ed alle prospettive dei mercati agricoli, sia all'andamento dell'economia agraria italiana, con particolare riferimento alla situazione economica delle aziende agricole, sono state il motivo che ha spinto il legislatore a confermare, con il nuovo Piano Verde, la norma già prevista dalla legge n. 454 del 1961 che autorizzava il Ministero dell'agricoltura allo svolgimento di attività di ricerca e di informazioni riguardanti i mercati agricoli, estendendola anzi all'esame dei problemi attinenti le strutture e la economia delle aziende

agricole. In particolare, l'art. 4 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 (1), allo scopo di evitare dispersioni di mezzi e far sì che le ricerche in questione possano essere attuate presso organismi di elevata specializzazione, quale appunto la materia richiede, ha previsto la possibilità di affidarne lo svolgimento all'Istituto nazionale di economia agraria per quanto attiene la materia più propriamente economica ed all'Istituto per le ricerche di mercato in agricoltura per quanto attiene gli andamenti dei prezzi e gli aspetti commerciali.

In ordine alla operatività dell'Istituto per le ricerche di mercato in agricoltura (IRVAM), che è lo strumento a cui si è dato luogo in applicazione del primo Piano Verde per soddisfare sia le esigenze proprie del settore agricolo circa la disponibilità di una specifica informativa sull'andamento e le prospettive dei mercati, sia le necessità conoscitive proposte in argomento dagli stessi Organi pubblici interessati al settore, si è già largamente riferito nelle precedenti relazioni.

Sta di fatto che, nel vasto complesso organizzativo dell'agricoltura italiana, l'IRVAM, va collocandosi in maniera crescente come una nuova struttura altamente specializzata, che contribuisce a mutare il quadro in cui tradizionalmente operano le aziende agricole fornendo, attraverso gli opportuni canali, notizie ed elementi intesi ad orientare le scelte sia produttive che di mercato.

Nel corso degli anni, l'IRVAM ha provveduto, tra l'altro, nel quadro del suo assetto organizzativo:

— a mettere a punto una estesa e capillare rete di rilevazione sia dei mercati alla origine che di quelli di destinazione finale dei prodotti dei vari settori;

— ad istituire un certo numero di « Comitati prodotti » che, articolati in funzione delle caratteristiche dei diversi comparti e composti da tecnici ed operatori altamente qualificati, consentono, sulla base dell'esperienza di questi, la periodica accurata verifica dei dati raccolti e delle conclusioni raggiunte dagli uffici stessi dell'Istituto;

— ad aprire infine, nel 1967, suoi uffici nei Paesi della CEE allo scopo di avere tempestivamente tutte le notizie necessarie a conoscere la evoluzione a breve e medio termine di quelle economie agricole, sì da orientare anche in funzione di queste l'azione dei nostri operatori.

Invero, sulla base di siffatta organizzazione e sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura, l'Istituto ha potuto ampliare, con le norme del nuovo Piano Verde e nel 1967, la sua area operativa, e dar luogo ad un potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi richiesti.

In particolare, sulla base dei dati e delle notizie raccolti tramite i suoi uffici all'estero l'IRVAM ha potuto elaborare una approfondita disamina sullo sviluppo della politica agraria e degli orientamenti produttivi in Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo ed Olanda; esso ha inoltre portato a termine specifiche ricerche di mercato sui prodotti di maggiore interesse per le nostre esportazioni rispetto alle prestazioni precedentemente fornite, tali ricerche sono passate da due a dieci ed ha anche pubblicato uno studio sulla disciplina degli scambi commerciali con l'estero dei prodotti ortofrutticoli freschi e conservati.

D'altro lato, l'istituzione della rete di informazione all'estero ed il generale potenziamento ed affinamento di tutta la struttura dell'istituto ha messo l'IRVAM in condizioni di attuare un programma di ampliamento non solo nel numero degli studi e delle ricerche, ma anche nella divulgazione delle notizie, contribuendo in questa ma-

(1) Per tali attività è autorizzata una spesa globale per il quinquennio di 3.600 milioni di lire, di cui 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970.

niera in modo più determinante alla conoscenza dei fenomeni di mercato e ad un più consapevole comportamento delle categorie produttrici.

In questo senso si colloca fra l'altro l'aumento da 9 a 13 dei rapporti previsionali sulle campagne di commercializzazione, intesi a fornire un quadro generale delle produzioni e delle possibilità di assorbimento, sì da orientare i modi stessi di intervento della pubblica Amministrazione; tali elaborati — unitamente a tutti gli altri rapporti alla cui predisposizione periodica l'IRVAM ormai da tempo provvede, quali quello sulle tendenze a lungo termine dei consumi alimentari e delle produzioni agricole, quelli sulla localizzazione dei mercati agricoli e le relazioni mensili sugli andamenti di mercato — vengono ora diffusi, ovviamente in misura diversa per ciascun documento, in migliaia di copie.

L'IRVAM adempie inoltre alla puntuale redazione di note settimanali sui prezzi di prodotti agricoli di interesse nazionale e locale; di note settimanali interpretative degli andamenti di mercato; di relazioni mensili sui mercati agricoli. Esso ha svolto anche indagini motivazionali sulla vendita delle insalate a Roma, ed una indagine delle caratteristiche sulle carcasce suine in Italia.

Nel campo poi degli studi sulle strutture della commercializzazione, l'IRVAM ha iniziato indagini sul fenomeno della integrazione verticale, ed ha altresì pubblicato un volume sul carciofo, che dà il via ad una nuova collana di monografie sui circuiti distributivi dei singoli prodotti.

Al fine di conseguire una esatta conoscenza della attuale situazione qualitativa dei mercati di consumo del settore ortofrutticolo, l'Istituto svolge inoltre nelle principali città apposite ricerche che consentono di valutare le tendenze dei consumatori e di precisare i motivi delle preferenze accordate ai diversi prodotti.

Va sottolineato anche il contributo fornito dall'IRVAM per la formazione di ispettori che, a disposizione dell'AIMA, dovranno assicurare nei mercati il controllo in ordine ai requisiti di qualità per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Del pari, l'Istituto svolge una utile assistenza tecnica a favore del settore avicolo attraverso visite periodiche di suoi incaricati presso gli incubatoi, nonché attraverso la comunicazione tempestiva delle denunce dei dati di incubazione.

In questo stesso settore della informazione tempestiva nei confronti dei produttori, un progressivo sostanziale sviluppo è stato dato alla immediata divulgazione delle notizie attraverso sia i notiziari RAI che quelli a stampa.

I primi vengono quotidianamente diffusi attraverso il primo ed il secondo programma radiofonico e si riferiscono ai prodotti ortofrutticoli sia sui mercati nazionali sia sui mercati esteri di destinazione, nonché ai prodotti a mercato annuale. I notiziari a stampa, che l'IRVAM diffonde sin dal 1966, hanno assunto nel 1967 la veste di un quotidiano, articolato in 11 edizioni specializzate per singoli prodotti, con una tiratura complessiva che si aggira sui due milioni e mezzo di copie all'anno.

Sempre nel programma di divulgazione si inserisce la realizzazione di depliant sui requisiti di qualità per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli «normalizzati». Nel corso del 1967 è stata completata la serie di depliant riferiti a 25 colture, che sono stati diffusi in 125 mila esemplari.

Infine, va ricordata la pubblicazione della collana «regolamentazione comunitaria» della quale sono fino ad oggi usciti 7 volumi per la diffusione presso gli ambienti interessati alla più ampia conoscenza dei regolamenti stessi.

L'assistenza tecnica (art. 5).

Nel quadro della strategia dello sviluppo agricolo, i cosiddetti investimenti intellettuali — vale a dire le attività di ricerca e quelle rivolte al miglioramento della preparazione professionale e all'orientamento operativo dei produttori e delle forze di

lavoro — assumono una posizione di particolare rilevanza per far sì che il settore possa mantenere il passo, oltre che con i progressi registrati negli altri Paesi, con la dinamica che, nello stesso Paese, investe i diversi altri campi di attività.

In particolare, un determinante valore non solo economico ma anche sociale, attese le caratteristiche dell'agricoltura, assumono la preparazione professionale e l'assistenza tecnica, che più particolarmente incidono sul contesto umano e sul contesto aziendale dell'agricoltura.

Invero, si è progressivamente assistito negli ultimi anni all'espansione degli obiettivi e al miglioramento delle metodologie di tali attività; trattandosi, per l'istruzione professionale, di contribuire a ché tutti gli imprenditori, in tutte le zone, presentino una recente capacità di dirigere un'azienda pienamente inserita in un'economia di mercato — con tutto ciò che questo comporta in termini di costi, di prezzi, di organizzazione dei fattori di produzione e di orientamenti produttivi — è contemporaneamente di assicurare, al livello delle forze di lavoro, una preparazione non più generica ma rispondente a precisi criteri di specializzazione; e trattandosi, per l'assistenza tecnica, di assicurare una presenza capillare e continuativa a fianco degli operatori per indirizzare ed orientare, di volta in volta, le loro scelte ed i loro comportamenti economici secondo le linee più opportune.

Si può in altre parole dire che obiettivo fondamentale della istruzione professionale è, allo stato attuale, assicurare l'inserimento nella vita operativa delle forze di lavoro che hanno ottenuto dalla scuola una istruzione di base, e che obiettivo fondamentale dell'assistenza tecnica è di assistere gli operatori in tutte le scelte riguardanti l'economica formazione dei prodotti, la loro vendita nei modi e nei tempi più opportuni ed insieme la utilizzazione più razionale del reddito ottenuto. Il che significa dare, tra l'altro, all'assistenza tecnica anche un preminente contenuto sociale ed umano.

Di pari passo a questa espansione di finalità, si sono aperte nuove possibilità operative grazie all'adozione di nuovi mezzi tecnici — dalla radio, al cinema, alla televisione, alla stampa — e di nuovi criteri di azione, come ad esempio il lavoro di gruppo.

Ed inoltre, di mano in mano che attraverso tali attività si dà luogo ad un processo di maturazione dei ceti rurali, si creano i presupposti per una loro crescente responsabilizzazione nelle attività in parola che sono, in ultima analisi, rivolte a soddisfare più direttamente le loro esigenze ed attese.

Questa evoluzione nelle finalità e nei modi di manifestazione delle attività di assistenza tecnica hanno avuto, fra l'altro, un importante strumento di sollecitazione nelle norme all'uopo recate dal 1° Piano Verde.

In ordine alle linee seguite ed ai risultati conseguiti nell'applicazione di questa legge, si è già fornita un'ampia informativa nelle precedenti relazioni.

Sulla base dell'esperienza così ottenuta, il nuovo Piano Verde ha inteso potenziare ulteriormente tali attività e dare ad esse anche un più razionale assetto normativo.

Per questo l'art. 5 della legge n. 910 reca al 1° comma le indicazioni dell'azione cui la pubblica Amministrazione è chiamata direttamente a dar luogo, mentre nel secondo comma stabilisce gli obiettivi ed i criteri cui debbono ispirarsi le azioni delle organizzazioni dei produttori per potersi agevolare del contributo dello Stato (1).

Ed allo scopo di assicurare una efficace operatività nell'applicazione della norma, i criteri generali di cui al D.M. 20-1-1967 stabiliscono precisi modi operativi e priorità: in particolare essi sottolineano la necessità che tutte le azioni in questo settore tro-

(1) Per le attività di preparazione professionale e di assistenza tecnica previste dall'art. 5 della legge n. 910, è stanziata una cifra globale, con riferimento a tutto il quinquennio di applicazione della legge, pari a 14 mila milioni di cui 2.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 3.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari che vanno dal 1968 al 1970.

vino coordinamento presso gli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura, che esse rispondano alle esigenze più urgenti espresse dalle diverse realtà locali anche in vista delle loro possibilità di sviluppo e che, infine, esse siano rivolte prioritariamente a favore di gruppi di produttori che diano dimostrazione di capacità di autogoverno didattico.

Secondo questa linea, quindi, si è sviluppata l'azione nel particolare settore durante il 1967, anno alla fine del quale le somme di cui avevano potuto disporre gli organi del Ministero dell'agricoltura, per la loro azione diretta e per la concessione di contributi ad iniziative di produttori associati, risultavano — al netto delle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale per 461 milioni di lire (1) — pari a 3.939 milioni.

Va tuttavia sottolineato come, essendosi gli stanziamenti relativi al 1967 avuti solo sul finire dell'anno, i dati circa l'operatività svolta — e precisamente le assegnazioni sia alle Regioni a statuto speciale sia agli organi periferici, le iniziative attuate da questi e gli impegni a favore degli enti collaboratori — fanno riferimento ai soli stanziamenti relativi al 1966, mentre alla fine dell'anno erano in corso le assegnazioni degli stanziamenti riferiti all'esercizio 1967.

D'altro lato, sempre nel corso dell'anno, è stato possibile dar luogo ad una certa operatività nello stesso settore utilizzando come si è visto i residui in essere nell'apposito articolo della legge n. 454.

Sta di fatto che lo stanziamento relativo al 1966, pari a 2.200 milioni, è stato destinato per 1.300 milioni allo svolgimento di attività dirette da parte della pubblica amministrazione — di cui 276,6 milioni assegnati alle Regioni a statuto speciale — e per 900 milioni per la concessione ad Enti, Istituti ed Organismi, di cui 184,4 assegnati alle Regioni a statuto speciale.

Nel quadro delle attività dirette dell'Amministrazione centrale e periferica della agricoltura si è dato luogo, fra l'altro, allo svolgimento di 9.789 corsi di addestramento professionale, per un importo di 300,8 milioni di lire all'impianto di 2.692 campi di prova, aziende tipo ed altre iniziative a carattere dimostrativo per un importo di 307,2 milioni di lire, ed infine allo svolgimento di 513 gite di istruzione per un importo di 112,6 milioni di lire.

Inoltre erano stati approvati programmi di iniziativa di Enti collaboratori comportanti un contributo statale di 358,6 milioni di lire (v. Tav. all. n. 6).

L'azione svolta, nelle linee generali, ha riguardato principalmente l'istruzione professionale e l'attività dimostrativa. L'addestramento professionale è stato curato a tutti i livelli (tecnici, imprenditori, maestranze) con iniziative molteplici, comprendenti anche lo svolgimento di corsi di breve durata, di lezioni di aggiornamento tecnico, di giornate di campagna; ma soprattutto sono stati intensificati i corsi di specializzazione che si svolgono presso i « Centri di addestramento per operatori agricoli » istituiti dal Ministero presso aziende agricole idoneamente attrezzate.

Come si è visto, a fine anno, mentre era in corso la utilizzazione dei residui dello stanziamento relativo all'esercizio 1966 era, del pari, in corso l'assegnazione degli stanziamenti relativi al secondo esercizio finanziario.

L'assistenza alla cooperazione (Art. 6).

Il nuovo Piano Verde dedica particolare rilevanza allo sviluppo del movimento associazionistico e cooperativo in agricoltura come fondamentale supporto sia per l'ulteriore progresso produttivistico, sia per conseguire una più efficiente presenza dei produttori al livello delle organizzazioni dei mercati.

(1) Di cui 6 milioni alla Valle d'Aosta, 50 al Trentino-Alto Adige, 55 al Friuli-Venezia Giulia, 240 alla Sicilia, 110 alla Sardegna.

In tal senso la legge non solo stabilisce, in tutto il suo contesto, una posizione preferenziale a favore delle iniziative assunte da produttori agricoli associati, e non solo reca agevolazioni finanziarie di particolare incidenza per la realizzazione di impianti per la commercializzazione e la trasformazione associata dei prodotti, ma stabilisce anche, con l'art. 6, apposite norme volte a promuovere lo sviluppo ed il consolidamento del movimento cooperativo nel settore agricolo attraverso idonee forme di assistenza tecnica, economica e finanziaria.

In particolare, il 1° comma dell'art. 6 prevede una serie di interventi promozionali per lo sviluppo della cooperazione attraverso tre componenti principali: la divulgazione dei principi cooperativi, la formazione professionale dei dirigenti e l'assistenza tecnica a favore di iniziative cooperativistiche (1). Evidentemente, tali norme traggono diretta provenienza dalla esperienza avuta con l'applicazione del primo Piano Verde, il quale anche prevedeva come noto, al 6° comma dell'art. 20, l'intervento statale per promuovere nelle diverse maniere la formazione professionale ed i cooperatori ed assistere tecnicamente le cooperative.

Al secondo comma lo stesso articolo prevede la concessione a cooperative agricole aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, e che abbiano iniziato da non più di due anni la loro attività, di contributi triennali nelle spese generali, con riferimento agli oneri relativi al personale dirigente; ciò evidentemente nella considerazione da un lato della necessità di assicurare, soprattutto nella fase di avvio, una idonea direzione tecnica ai diversi organismi operativi e, dall'altro lato, nella considerazione delle difficoltà che cooperative costituite di recente incontrano nel far fronte ai relativi oneri (2).

Infine, il terzo comma dell'art. 6 prevede la concessione di mutui agevolati a carattere straordinario per la trasformazione di passività onerose esistenti a carico di cooperative per la valorizzazione dei prodotti agricoli, i cui impianti siano stati realizzati od ampliati col concorso dello Stato, condizionando peraltro l'intervento statale ad un incidente impegno degli stessi soci nelle operazioni di ripianamento (3).

Allo scopo di assicurare la razionale applicazione e la migliore finalizzazione delle specifiche norme, i criteri generali di cui al D.M. 20 gennaio 1967 stabiliscono alcune fondamentali direttrici e, tra l'altro, prevedono:

— per quanto attiene le iniziative volte alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri dirigenti, esse dovranno avere particolare riguardo alle necessità connesse alla trasformazione e vendita associate dei prodotti, e potranno essere promosse anche attraverso Enti i quali svolgano, per rappresentatività, strutturazione e finalità istituzionali, un rilevante ruolo nel quadro del movimento cooperativistico in agricoltura;

— per quanto attiene i contributi previsti dal secondo comma, essi dovranno essere concessi sulla base di programmi annuali articolati per settori e territori e subordinati all'accertamento della validità delle singole iniziative.

Secondo queste linee è quindi iniziata nel corso del 1967 la nuova azione a favore del movimento cooperativo.

In particolare, per quanto attiene l'applicazione del 1° comma, sui 482 milioni disponibili per gli interventi dell'Amministrazione dell'agricoltura con riferimento ai

(1) Per gli interventi di cui al 1° comma dell'art. 6 la legge n. 910 reca uno stanziamento globale di 1.650 milioni di lire, di cui 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 350 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970.

(2) Per gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 6 sono stabiliti limiti di impegno per una cifra globale di 1.150 milioni; di cui 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 250 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

(3) Per gli interventi di cui al 3° comma dell'art. 6 - concessione di concorsi negli interessi - sono stabiliti globalmente limiti di impegno per 500 milioni di lire, in ragione di 100 milioni per ogni esercizio finanziario.

due esercizi finanziari 1966 e 1967 — al netto delle assegnazioni a favore delle Regioni a statuto speciale per un importo globale di 118 milioni di lire (1) — si è dato luogo nel corso dell'anno alla elaborazione di un razionale programma di interventi intesi, attraverso la divulgazione, la formazione professionale e l'assistenza tecnica, sia a creare i presupposti per lo sviluppo della cooperazione, sia a realizzare e consolidare singole iniziative cooperativistiche.

Per quanto attiene poi il secondo comma, sullo stanziamento biennale di 400 milioni di lire era stato provveduto ad assegnare alle Regioni a statuto speciale solo le somme relative all'esercizio finanziario 1966, nella misura di 30 milioni di lire alla Sicilia e di 15 milioni alla Sardegna. Alla stessa data erano in corso di istruttoria presso l'Amministrazione centrale le prime richieste, presentate dai singoli organismi cooperativi di recente costituzione, tendenti ad ottenere il contributo triennale sulle spese per gli assegni fissi al personale dirigente.

La difesa fitosanitaria (Art. 7).

Le attività rivolte a difendere le colture dai parassiti animali e vegetali assumono, come è noto, particolare rilievo in un'agricoltura tecnicamente progredita, dando esse un importante contributo sia all'aumento della produttività agricola — con il ridurre le perdite di prodotto — sia all'aumento dei prezzi di vendita — con l'evitare il deprezzamento commerciale del prodotto stesso — e in definitiva, per l'uno e per l'altro aspetto insieme, al miglioramento dei redditi dei produttori. Si tratta di una funzione, inoltre, che trova un'ulteriore valorizzazione in un'agricoltura la quale, come quella italiana si orienta in modo crescente verso coltivazioni di pregio destinate a soddisfare un consumo interno ed estero sempre più esigente, nel quadro di un'accentuata concorrenza internazionale.

Queste valutazioni già furono alla base della decisione assunta dal primo Piano Verde di estendere l'intervento statale nello specifico settore — in precedenza in genere limitato, oltre ad alcune azioni dirette, alle attività di studio e di ricerca volte a reperire nuovi mezzi e metodi di difesa, la cui adozione presso gli operatori veniva poi affidata ai servizi della divulgazione — nel senso di prevedere i modi per promuovere, agevolmente, le iniziative di lotta da parte degli operatori singoli ed associati.

Pertanto, l'art. 15 della legge n. 454 recava specifici stanziamenti sia per consentire all'Amministrazione dell'agricoltura di intervenire direttamente nel settore della difesa delle piante dai parassiti animali e vegetali, sia per darle la possibilità di contribuire ad iniziative assunte da cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori. Con l'applicazione della norma, inoltre, si è inteso soprattutto sollecitare l'iniziativa associata dei produttori favorendo la costituzione di specifici organismi; infatti, le stesse caratteristiche delle operazioni di difesa, che per essere efficaci debbono essere attuate su congrue superfici di terreno e per la cui esecuzione è evidente l'interesse primario e la responsabilità dei produttori — il che porta a limitare l'intervento pubblico diretto —, sottolineano la necessità della presenza di forme associate. Per tale ragione a queste sono stati dati contributi con riferimento alla intera spesa delle operazioni di lotta svolte, mentre per le iniziative assunte da singoli produttori nell'ambito aziendale il contributo è stato dato con riferimento alle sole spese di acquisto degli anticrittogamici ed antiparassitari.

(1) In ragione di 18 milioni di lire alla regione Trentino-Alto Adige, 10 milioni al Friuli-Venezia Giulia, 30 milioni alla Sardegna e 60 milioni alla Sicilia. Inoltre, altri 10 milioni sono stati assegnati alla Sicilia per consorzi sui mutui per la trasformazione di passività onerose, previsti dal 3° comma dell'articolo.

I risultati ottenuti consentono di affermare che il 1° Piano Verde è stato strumento valido a diffondere presso gli operatori la consapevolezza della necessità di procedere in forma organizzata alle operazioni di lotta.

A questi stessi principi si è ispirato il nuovo Piano Verde trasferendoli anzi, sulla base dell'esperienza conseguita, in modo più incisivo al livello normativo. L'articolo 7 di quella legge, infatti, limita la concessione dei contributi sulle spese sia delle operazioni di lotta (lettera *a*) che per l'acquisto di attrezzature (lettera *b*) alle sole iniziative di agricoltori associati e di enti. Inoltre, allo scopo di evitare la polverizzazione delle disponibilità finanziarie, esso prevede che i contributi per l'esecuzione delle operazioni di difesa siano limitate a settori produttivi con caratteristiche ed esigenze particolari: l'ortofrutticolo, l'olivicolo, l'agrumicolo e il bieticolo (1). Viene prevista per la prima volta, comunque, una differenziazione nei livelli di contribuzione a favore delle iniziative riguardanti territori del Mezzogiorno o montani.

Altre innovazioni portate dalla legge n. 910 riguardano, da un lato, l'estensione dell'ammissibilità al contributo anche alle operazioni di lotta con mezzi aerei e, dall'altro lato, la limitazione posta alla facoltà del Ministero dell'agricoltura di intervenire direttamente solo nel caso si verifichino per la prima volta nelle zone colpite focolai di infezioni o infestazioni parassitarie. (2)

Va anche ricordato come, per consentire un maggiore snellimento nella istruttoria delle domande e per una più oculata concessione degli incentivi, la legge n. 910 ha proceduto al decentramento amministrativo nello specifico settore, affidando agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura la competenza per le iniziative comportanti una spesa prevista fino ai 20 milioni di lire ed agli Ispettorati compartimentali agrari quella per le iniziative di un importo tra i 20 ed i 50 milioni.

Ai già visti principi selettivi si ispirano i criteri generali di cui al D.M. 20 gennaio 1967 nel determinare le priorità e le preferenze da seguire nell'applicazione della specifica norma. Infatti essi prevedono che le azioni di difesa agevolabili debbano soprattutto interessare colture di particolare rilevanza per l'economia agricola dei singoli territori e, nell'ambito di questi, infestazioni che per l'intensità e la natura del parassita presentino carattere di particolare gravità. Gli stessi criteri condizionano la reiterazione del contributo a favore degli stessi concessionari alla preventiva soddisfazione delle richieste di coloro che per la prima volta intendono avvalersi della agevolazione, nonché quando siano richieste azioni pluriennali di difesa o quando le infestazioni presentino carattere di accentuata gravità.

Inoltre, le agevolazioni rivolte a favorire l'acquisto di attrezzature saranno date con preferenza agli organismi in fase di avviamento operativo.

In ordine all'intervento statale cui si è dato corso nel 1967 nel campo della difesa delle coltivazioni dai parassiti e vegetali, va rilevato come — tenendo conto da un lato della stagionalità cui le operazioni di lotta sono strettamente legate e, dall'altro lato, del fatto che la legge numero 910 ha potuto trovare applicazione solo nel secondo semestre dell'anno — alle relative necessità si è potuto fare in larga misura fronte utilizzando i residui in essere sull'articolo 15 della legge n. 454. Nella precedente parte di questa relazione si è visto come l'ammontare dei contributi statali decisi su quella legge alle iniziative attuate da operatori ed enti nel corso dell'anno si ragguaglia a 674 milioni di lire. Contemporaneamente hanno anche trovato ulteriore utilizzazione i fondi recati dall'art. 10 della legge 26 maggio 1964, n. 404, per interventi di difesa delle coltivazioni bieticole ed olivicole.

(1) La legge 18 marzo 1968, n. 278, ha tuttavia esteso le provvidenze dell'art. 7 anche alle colture viticole, venendo così incontro ad una esigenza più volte espressa dagli operatori.

(2) In applicazione dell'art. 7 sono stanziati globalmente 15.300 milioni di lire, di cui 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

Sicché, è soprattutto nel secondo semestre dell'anno che l'interesse delle categorie ha potuto orientarsi verso le norme recate dalla legge n. 910, anche con la costituzione di nuovi organismi cooperativi.

Sulle disponibilità di 4.237 milioni relative ai due esercizi finanziari 1966 e 1967 — al netto delle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale di 563 milioni, riferite al solo esercizio 1966 (1) — risultavano presentate dagli operatori associati 470 domande per una spesa complessiva di 11.041 milioni di lire. Tali domande si riferiscono a spese per operazioni di difesa, per l'acquisto di attrezzature necessarie alla somministrazione di antiparassitari, ed infine, all'ampliamento di vivai di piante madri di fruttiferi esenti da viresi (vedi Tav. allegata n. 7).

Sempre al 31 dicembre 1967, risultavano emessi 101 decreti di impegno, per una spesa complessiva ammessa di 460 milioni di lire ed un contributo di 194 milioni pari, in media, al 42% della spesa stessa.

Per quanto riguarda le rimanenti 369 domande, che risultavano al 31 dicembre dello scorso anno in avanzata fase di istruttoria, esse si riferiscono ad operazioni di cui era previsto lo svolgimento nel corso del successivo anno 1968.

Circa la qualificazione delle operazioni cui si è dato luogo, di essa si potranno dare notizie precise relative alla superficie trattata o al numero delle piante oggetto di difesa solo dopo l'effettivo accertamento, in sede di collaudo, delle operazioni svolte e la conseguente liquidazione dei contributi.

L'INTERVENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI

La stabilizzazione dei prezzi (Art. 8).

Si è messo in evidenza nella precedente parte di questa relazione come l'intervento dello Stato diretto ad agevolare la tempestiva applicazione degli ammassi volontari dei prodotti agricoli attraverso la concessione di un concorso negli interessi dei prestati contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nonché di contributi sulle spese complessive di gestione — secondo la previsione normativa della prima parte del primo comma dell'art. 21 del 1° Piano Verde —, si sia dimostrato strumento di particolare importanza per assicurare la stabilizzazione dei prezzi dei prodotti agricoli, con particolare riguardo ai settori per i quali interviene in modo meno incisivo la regolamentazione comunitaria.

Esso si è anche dimostrato, fra l'altro, potente fattore di spinta e sollecitazione nei confronti dei produttori che trovano, proprio in questa maniera, una concreta utilità ad organizzarsi in forma associata.

Per queste ragioni l'esperienza avuta con l'applicazione della legge n. 454 è stata recepita nel nuovo Piano Verde, il quale appunto prevede, all'articolo 8, analoghe forme di intervento, entro limiti predeterminati, per favorire l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli da parte di cooperative e consorzi, di associazioni di produttori, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati (2).

Per l'applicazione della particolare norma, con i criteri generali di cui al D.M. 20 gennaio 1967 è stata poi sottolineata la necessità che le agevolazioni, da attuare in coordinamento con gli interventi previsti dai regolamenti della Comunità economica euro-

(1) Le assegnazioni a favore delle Regioni a statuto speciale risultano così distribuite: Val d'Aosta 4 milioni, Trentino-Alto Adige 72 milioni, Friuli-Venezia Giulia 25 milioni, Sicilia 290 milioni, Sardegna 175 milioni.

(2) A tale scopo la legge n. 910 reca uno stanziamento globale di 23 mila milioni di lire, di cui 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970.

pea, riguardano di preferenza prodotti aventi particolare importanza sul piano nazionale o per l'economia di consistenti aree territoriali, con riferimento soprattutto a quei territori in cui la realizzazione di programmi di miglioramento strutturale abbia determinato sostanziali incrementi di produzione.

Sicché fin dall'inizio del 1967 si è data applicazione all'art. 8 della legge n. 910, contestualmente peraltro, nei primi mesi, all'utilizzazione dei fondi residui sull'art. 21 del 1° Piano Verde. Alla fine dell'anno gli impegni assunti sullo stesso art. 8 si ragguagliavano a 4.260,5 milioni di lire, come appare dalla tabella di cui alla pagina seguente.

TABELLA 3

AMMASSI VOLONTARI DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

(Importi in milioni di lire)

PRODOTTO	Annata	IMPORTO DEL CONTRIBUTO	
		Impegnato	Liquidato
<i>Settore vitivinicolo:</i>	1966	800,0	—
Ammasso volontario uve e mosti (D.M. 25 aprile 1967)	1967	218,0	—
Distillazione vini (DD.MM. 6 giugno 1967; 6 luglio 1967; 7 settembre 1967)	1967	600,0	—
<i>Settore lattiero caseario:</i>			
Ammasso formaggi grana e reggiano (DD.MM. 24 maggio 1967)	1967-68	650,0	—
Raccolta e trasformazione di latte da supero (DD.MM. 21 giugno 1967 e 18 dicembre 1967) Raccolta, lavorazione e vendita del latte in zone depresse (DD.MM. 18 maggio 1967; 7 ottobre 1967; 18 dicembre 1967)	1967	150,0	—
<i>Settore ortofrutticolo:</i>			
Ammasso cedro (D.M. 16 dicembre 1967)	1967	100,0	—
Ammasso pere e mele (DD.MM. 6 settembre 1967 e 9 ottobre 1967)	1967	42,5	—
<i>Settore fibre tessili:</i>			
Ammasso lana (D.M. 24 aprile 1967)	1967	650,0	—
Ammasso canapa (D.M. 4 dicembre 1967)	1967	300,0	—
<i>Settore apicolo:</i>			
Ammasso miele (D.M. 24 aprile 1967)	1967	150,0	—
<i>Settore zootecnico:</i>			
Ammasso vacche III categoria (D.M. 14 dicembre 1967)	1967	500,0	—
<i>Settori vari:</i>			
Ammasso carrube (D.M. 3 giugno 1967)	1967	100,0	—
TOTALE		4.260,5	—

Per quanto attiene, in particolare, le singole iniziative sussidiate, si ritiene opportuno fornire le seguenti notizie.

Settore vitivinicolo.

Allo scopo di assicurare la difesa del mercato del vino soprattutto nei riguardi dei piccoli e medi produttori — difesa che in attesa della regolamentazione comunitaria è stata e resta principalmente affidata all'istituto dell'ammasso volontario assistito da contributi dello Stato —, con D.M. 25 aprile 1967 è stato concesso un contributo di 800 milioni di lire per l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1966, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 910.

Rispetto alle analoghe iniziative precedentemente sussidiate, va rilevato che il contributo non viene più dato sugli interessi bensì sulle spese di gestione nel limite massimo del 10%. Tale innovazione semplifica la documentazione e la procedura degli accertamenti di ufficio, consentendo, così, una più sollecita liquidazione del contributo stesso alle Cantine sociali ed Enti beneficiari. Alla data del 31 dicembre 1967 le operazioni di liquidazione erano ancora in corso.

Nel quadro degli interventi predisposti a favore del mercato vinicolo rientrano anche i provvedimenti intesi ad agevolare l'avvio alla distillazione di partite di vino di produzione 1966 che per eventi stagionali sono risultati acescenti o di basso tenore alcolico. Infatti tale situazione, verificatasi soprattutto nelle province delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, era aggravata dal fatto che le partite di scarso prestigio, premendo sul mercato, influivano in modo negativo anche sulla quotazione del prodotto normale, determinando uno stato di disagio in tutta la categoria agricola dei produttori di vino.

Si è quindi ritenuto che l'unica soluzione possibile e di sollecito effetto fosse quello della raccolta collettiva dei vini di bassa qualità per consentire l'avvio alla distillazione. Sono stati, così, emanati ai sensi dell'art. 8 del nuovo Piano Verde: il D.M. 6 giugno 1967, con il quale è stato concesso un contributo nelle spese di gestione nonché negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e trasformazione di partite di vino di gradazione non inferiore a 11°, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori produttori di vino nelle province siciliane, entro il limite massimo di 220 mila ettolitri; il D.M. 6 luglio 1967 con il quale è stato concesso analogo contributo di 150 milioni di lire per favorire l'avvio alla distillazione, entro il limite massimo di 50 mila ettolitri, di partite di vino di gradazione non inferiore a 10°, prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori produttori di vino delle province pugliesi; ed il D.M. 7 settembre 1967 con il quale è stato concesso analogo contributo di 60 milioni di lire per favorire l'avvio alla distillazione, entro il limite di 20 mila ettolitri, di partite di vino di gradazione non inferiore a 11°, prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori produttori di vino delle province calabresi.

Si è in attesa della documentazione necessaria per la liquidazione dei suddetti contributi e per l'accertamento del quantitativo conferito.

Settore lattiero-caseario.

La situazione di disagio che ha caratterizzato il settore nel 1967 trova le seguenti origini.

Con la crisi del 1962-63 la produzione di formaggio si contrasse sensibilmente, e nel 1964 la produzione complessiva di grana scese a circa 870.000 q.li, mentre la normale produzione italiana si aggirava intorno a 1.200.000 quintali.

Alla fine del 1964 due fattori concomitanti contribuirono a far salire rapidamente i prezzi dei formaggi, cioè la carenza della produzione e l'entrata in vigore della rego-

lamentazione comunitaria che, pur costituendo una incognita, fissava alcuni punti fermi a protezione del settore: *a*) un prezzo minimo di difesa dai prodotti esteri (prezzo di entrata); *b*) l'applicazione di dazi mobili (prelievi) alla importazione di prodotti lattiero-caseari; *c*) un prezzo indicativo del latte; *d*) la possibilità di interventi dei singoli Stati per l'acquisto di alcuni prodotti ad un prezzo remunerativo (intervento sul burro).

Ne derivò una fortissima domanda di formaggi, soprattutto di grana, che richiede almeno un anno di stagionatura e di cui il mercato era largamente carente, e gli stagionatori offrirono prezzi assai alti per il prodotto fresco, prezzi che consentirono ai caseifici di liquidare ai produttori sino a 80-90 lire il litro di latte. E poiché la produzione del grana assorbe in Italia circa il 50% di tutto il latte destinato all'industria, tali quotazioni trascinarono al rialzo tutti gli altri formaggi.

D'altro lato, un così remunerativo prezzo del latte spinse molti operatori ad abbandonare le produzioni tradizionali per improvvisarsi produttori di grana.

Nel 1965 e nel 1966 si raggiunsero produzioni rispettivamente di 1.400.000 e 1.600.000 quintali di grana: considerando che l'attuale fabbisogno di grana è valutabile intorno al milione e 350 mila quintali, con la produzione del 1965 si è coperto il fabbisogno e si è ricostituita parte delle scorte, mentre nel 1966 si è avuta una produzione eccedente di circa 200 mila quintali, il che ha contribuito in maniera determinante alla precipitazione dei prezzi verificatasi dalla fine del 1966 in poi.

Allo scopo di ovviare a tale situazione, il Ministero dell'agricoltura, in attesa che il settore lattiero-caseario entrasse nella fase unica comunitaria, ha adottato una serie di provvedimenti che, sul piano nazionale, si sono, tra l'altro, concretati nella concessione dei benefici previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Si è già accennato, parlando del primo Piano Verde, agli interventi disposti su quella legge con i DD.MM. 16 gennaio e 6 marzo 1967 per favorire la stagionatura dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano ottenuti dalla trasformazione del latte prodotto nella campagna 1966.

Con successivi decreti in data 24 maggio 1967 è stata disposta, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, un'integrazione dei contributi previsti in quei decreti per ulteriori 600 milioni di lire. Sicché la somma complessiva impegnata (lire 860 milioni) era tale da consentire la stagionatura di una quantità massima di prodotto pari a 430 mila quintali.

Sono in corso le operazioni di liquidazione del contributo da parte delle Commissioni appositamente costituite in ciascuna provincia interessata.

Anche nel mercato del latte era venuta a determinarsi, dalla fine del 1966 in poi, una situazione di pesantezza alla quale aveva notevolmente contribuito l'entità del cosiddetto latte di supero. Si tratta di consistenti quantitativi di latte che, specie nei periodi di maggiore produzione, non trovano collocamento nelle normali utilizzazioni e premono sul mercato contribuendo a determinare sensibili contrazioni nei prezzi del latte destinato alla trasformazione industriale.

Al fine di contenere l'azione depressiva esercitata dai superi sui prezzi del latte industriale, con D.M. 21 giugno 1967 è stato concesso, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 910, un contributo nelle spese di gestione e di finanziamento delle operazioni di raccolta e trasformazione, entro il limite massimo di 350 mila quintali di prodotto, del latte di supero di produzione 1967, da avviare alla trasformazione in burro e latte in polvere per uso zootecnico.

La somma complessivamente impegnata per l'erogazione del contributo ammonta a 650 milioni di lire pari a 18 lire il litro, ed ai conferenti viene corrisposto un acconto di 58 lire il litro. L'esecuzione pratica dell'operazione è stata affidata all'Associazione italiana allevatori. Al 31 dicembre 1967 risultavano conferiti circa 30 mila quintali di latte; e poiché, con D.M. 18 dicembre 1967, il suddetto contributo è stato esteso al latte di supero 1968, il conferimento è tutt'ora in corso.

Il burro, man mano che viene prodotto, viene ceduto all'Organismo di intervento a lire 1.050 il chilo, mentre la polvere di latte per uso zootecnico in parte è venduta all'industria mangimistica ed in massima parte (95% circa) agli stessi allevatori che hanno conferito il latte, al prezzo medio di lire 220 il chilo.

Nel corso del 1967, infine, è stata svolta una serie di interventi intesi a favorire la raccolta, la lavorazione e la vendita del latte in zone della Calabria e della Basilicata particolarmente depresse e con un consumo di latte pro-capite inferiore alla media nazionale mediante la concessione di contributi ad Enti che presentavano i requisiti necessari per l'attuazione delle iniziative in questione.

Con decreti ministeriali 18 maggio, 7 ottobre e 18 dicembre sono stati infatti concessi, a favore della Centrale del latte di Potenza, della Centrale del latte di Cosenza, e della Cooperativa lattiero-casearia « Aspromonte » di Reggio Calabria, contributi per un ammontare di 50 milioni di lire ciascuno, nelle spese di gestione delle centrali del latte di quelle provincie per l'attuazione della raccolta collettiva, lavorazione trasformazione e vendita del latte dei prodotti derivati.

Settore ortofrutticolo.

Gli interventi attuati durante il 1967 nel settore ortofrutticolo-agrumario, in applicazione del nuovo Piano Verde, riguardano la concessione di contributi a favore dell'ammasso volontario del cedro, nonché delle pere e delle mele.

Per quanto riguarda il *cedro*, l'ammasso e la lavorazione di tale prodotto sono entrati, nel 1967, nel terzo anno di attuazione. La produzione, concentrata in una particolare zona della Calabria, è calcolata di circa 45 mila quintali, per un valore commerciale complessivo aggirantesi intorno ai 675 milioni di lire.

In base ad una previsione di ammasso di 20 mila quintali di prodotto, si è ritenuto opportuno concedere, a titolo di contributo anche per la produzione 1967, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 910, la stessa somma degli anni precedenti, cioè 100 milioni di lire corrispondenti a 5.000 lire per quintale, pari ad un terzo del valore commerciale del prodotto ammassato (D.M. 16 dicembre 1967).

Ove si consideri che con l'ammasso si viene a difendere l'intera produzione della zona per un valore — come si è visto — di circa 675 milioni, il contributo statale di 100 milioni rapportati a questa cifra corrisponde a circa il 13%, cioè ad un'aliquota percentuale del tutto adeguata, specie considerando che a questa produzione sono interessate circa mille famiglie di una delle zone a più alta pressione demografica del nostro Paese.

Per quanto riguarda le pere e le mele, l'intervento fa seguito a quello messo in opera con i fondi del 1° Piano Verde nel mese di marzo 1967.

Infatti, a seguito delle richieste di contributo, successivamente pervenute, quasi tutte tramite l'Ente Delta Padano, da parte di cooperative della provincia di Ferrara che si trovavano in particolare stato di disagio in conseguenza della notevole flessione dei prezzi e che, comunque, risultavano dotate di idonea attrezzatura e sufficiente capacità organizzativa, il Ministero ha ritenuto opportuno concedere, con decreti del 6 settembre e del 9 ottobre 1967, ai sensi dell'art. 8 del nuovo Piano Verde, gli stessi benefici anche alle suddette cooperative, per un importo complessivo di 42,5 milioni di lire.

I contributi in questione, che si riferiscono sempre all'ammasso delle pere e delle mele del raccolto 1966, da avviare alla trasformazione industriale in sidro o alcool, risultano così ripartiti: 20 milioni di lire all'Alleanza fra cooperative di consumo e di produttori agricoli di Ferrara; 8,5 milioni alla Società cooperativa Deltafrutta Argenta di Argenta (Ferrara); 6,5 milioni alla Società cooperativa Deltafrutta Portuense di Porto maggiore (Ferrara); 3 milioni alla Società cooperativa Deltafrutta Massafiscaglia di Massafiscaglia (Ferrara); e 4,5 milioni alla Cooperativa produttori ortofrutticoli Consandolo di Consandolo (Ferrara).

Settore delle fibre tessili.

I provvedimenti adottati nel 1967 sul nuovo Piano Verde in difesa del settore riguardano l'ammasso della lana e della canapa.

Per quanto riguarda la *lana*, il perdurare delle difficoltà dell'industria laniera — in attesa anche della ratifica, da parte delle Camere, della legge concernente la riduzione al 4% dell'addizionale all'IGE — aveva determinato nei primi mesi dello scorso anno un notevole rallentamento negli acquisti, con conseguenze negative per tutto il mercato e cedimento dei prezzi.

La situazione dei produttori agricoli di lana si presentava quindi, nell'imminenza della tosa 1967, con prospettive poco favorevoli: di qui la necessità di addivenire, come nelle decorse annate, all'ammasso volontario del prodotto.

Pertanto, con D.M. 24 aprile 1967 è stato concesso alla Federazione italiana dei consorzi agrari, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 910, un contributo di 650 milioni di lire nelle spese di gestione e negli oneri di finanziamento dell'ammasso volontario della lana tessile e da materasso di produzione nazionale della tosa 1967, per un quantitativo massimo conferibile di 3 milioni di chili.

Per quanto riguarda la *canapa*, riconosciuta l'opportunità di mantenere l'ammasso di tale produzione, che interessa particolarmente le province di Caserta e di Napoli, e in adesione anche alla richiesta delle Organizzazioni nazionali e provinciali dei produttori, si è provveduto con D.M. 4 dicembre 1967, in corso di pubblicazione, a concedere al Consorzio nazionale produttori canapa, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 910, un contributo di 300 milioni di lire nelle spese di gestione, compresa la macero-stigliatura, e negli oneri di finanziamento per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1967. Tale contributo, in rapporto al valore del prodotto che si presume verrà conferito (q.li 30 mila per un valore di oltre 1 miliardo e 100 milioni di lire), rappresenta una percentuale del 27%, ma tale percentuale scende al disotto del 13% ove venga posta in rapporto all'intera produzione di canapa, che si avvantaggia dell'ammasso quale strumento di difesa del mercato ed il cui valore può essere calcolato in circa 2 miliardi e mezzo di lire.

Settore zootecnico.

Fin dal 1962 il Ministero dell'Agricoltura ha provveduto ad istituire l'ammasso volontario delle vacche di 3^a categoria, con relativa macellazione e conservazione, assistito dal contributo finanziario dello Stato.

L'ammasso aveva lo scopo di sottrarre al mercato, nel delicato periodo della rimonta delle stalle, quel bestiame che per la sua qualità presentava difficoltà di collocamento anche presso l'industria conserviera e l'efficacia di tale iniziativa è stata sempre riconosciuta dalle categorie agricole, in quanto costituisce indubbiamente un valido sostegno dei prezzi nei momenti di maggiore afflusso del prodotto sul mercato.

Poiché anche nello scorso anno si verificava una situazione di una certa pesantezza, si è ritenuto opportuno disporre, con D.M. 14 dicembre 1967, la concessione, a favore della Associazione italiana allevatori, di un contributo di 500 milioni di lire nelle spese di gestione dell'ammasso volontario e delle conseguenti operazioni di macellazione, conservazione e vendita delle vacche di 3^a categoria conferite dai produttori nel periodo 1° ottobre 1967-30 settembre 1968, fino al limite di 30 mila capi.

Settore apicolo.

L'apicoltura italiana, a seguito delle alterne deludenti vicende di mercato del principale, se non unico, prodotto dell'allevamento, il miele, si trova da tempo in una situazione di grave disagio, alla quale si è tentato di ovviare, fin dalla campagna 1966, mediante

l'ammasso ed il conseguente collocamento sul mercato di partite omogenee in imballaggi standard igienicamente garantiti e, quindi, a prezzi migliori.

I risultati ottenuti sono stati tali da consigliare di proseguire nella strada intrapresa, a sostegno di un'attività cui si dedicano molte piccole aziende, soprattutto di collina e di montagna; ed anche nel 1967 è stata riconosciuta l'esigenza di assicurare l'assistenza finanziaria dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volontario del prodotto.

Con D.M. 24 aprile 1967 è stato, infatti, concesso alla Federazione italiana dei consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 910, un contributo di 150 milioni di lire nelle spese complessive di gestione nonché negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1967, entro il limite complessivo di 25 mila quintali di prodotto.

Carrube.

La necessità di una difesa di questo prodotto attraverso l'ammasso si collega sia alla particolare struttura del relativo mercato, sia al fatto che l'industria produttrice di alcool si sta allontanando dall'impiego delle carrube, per rivolgersi alla più agevole utilizzazione delle vinacce e dei vini di scarto.

Pertanto, con D.M. 3 giugno 1967, è stato concesso alla Federazione italiana dei consorzi agrari, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 910, un contributo di 100 milioni di lire nelle spese di gestione e negli oneri di finanziamento per l'attuazione dell'ammasso volontario delle carrube di produzione 1967, entro il limite massimo conferibile di 150 mila quintali di prodotto.

Anche nei primi mesi del 1968 si è dato luogo a nuovi interventi per la stabilizzazione dei mercati di numerosi prodotti, utilizzando i fondi dell'art. 8 della legge n. 910.

Fra l'altro, sono stati finanziati l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1967 e la distillazione del vino siciliano della vendemmia 1967; nuovi interventi nel settore lattiero-caseario; l'ammasso volontario del bergamotto per la campagna 1966-67 e quello delle patate dell'Alto piano silano e del Fucino di produzione 1967 e, infine, l'ammasso volontario del cotone di produzione 1967 e 1968, dei bozzoli e della lana di produzione 1968.

Altri interventi, infine, sono svolti con le economie che si vanno realizzando in sede di liquidazione delle operazioni a suo tempo autorizzate sull'art. 21 della legge n. 454.

Gli impianti a carattere collettivo.

La valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche rappresenta uno degli obiettivi fondamentali della legge 27 ottobre 1966, n. 910 che, innestandosi sulla normativa del primo Piano Verde, detta all'art. 9 nuove norme e reca appositi mezzi finanziari (1) per una seconda fase di attività diretta a completare l'azione svolta con la legge 2 giugno 1961, n. 454 ed a dare agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti nuovo impulso per corrispondere alle accresciute esigenze del mercato, mediante efficaci forme di coordinamento e di integrazione.

Con D.M. 20 gennaio 1967 sono stati fissati i criteri generali per gli interventi da attuare per il potenziamento delle strutture collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per la concessione delle agevolazioni statali nella duplice

(1) Per i relativi interventi, è previsto uno stanziamento globale di 47.000 milioni di lire di cui 7.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967, e 11.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970.

forma del contributo in conto capitale e del mutuo integrativo, a tasso di particolare favore, e sono state indicate le linee essenziali per la concreta applicazione del disposto legislativo.

Con riferimento agli stanziamenti disponibili per gli esercizi 1966 e 1967 — pari a 10.576 milioni di lire, al netto delle assegnazioni a favore delle Regioni a statuto speciale per 3.424 milioni (1) — l'operatività della citata legge n. 910 ha avuto inizio attraverso la formulazione di uno specifico programma nel settore lattiero-caseario, in attuazione del quale si è ritenuto necessario dar luogo nel tempo più breve a nuovi interventi per favorire la realizzazione di quelle strutture collettive apparse necessarie in vista delle particolari condizioni venutesi a verificare nel mercato.

Le iniziative proposte dagli operatori agricoli associati sono state in numero di 153 per un importo complessivo di spesa di 19.655 milioni di lire, riguardanti impianti di valorizzazione delle produzioni di latte attraverso la semplice raccolta e refrigerazione, la valorizzazione per usi alimentari, la trasformazione dei prodotti caseari, la raccolta e conservazione del formaggio, l'utilizzazione dei superi di latte e di siero.

Le richieste, considerate sotto il profilo territoriale, si accentrano soprattutto nelle regioni in cui le produzioni di latte costituiscono tradizionalmente uno dei cardini dell'economia agricola delle zone interessate.

Un considerevole risveglio delle attività associative nelle Regioni meridionali, specie in Campania, è stato determinato dall'azione degli Enti di sviluppo sia con iniziative di diretta impostazione, sia con il promovimento e l'assistenza di iniziative cooperative nell'ambito dei propri comprensori.

Nel complesso, gli impianti inclusi nel programma speciale realizzato nell'anno 1967 ammontano a 79, per una spesa globale di investimenti preventivi di circa 9.000 milioni di lire.

TABELLA 4

IMPIANTI COOPERATIVI INCLUSI NEL PROGRAMMA SPECIALE DI INTERVENTO
NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

(Importi in milioni di lire)

TIPI DI IMPIANTI	Numero	Importo	%
Impianti ortofrutticoli	—	—	—
Latterie e caseifici	79	8.877	100
Cantine sociali ed enopoli	—	—	—
Oleifici	—	—	—
Mangimifici e stalle sociali	—	—	—
Altri impianti	—	—	—
TOTALE	79	8.877	100

Per quanto concerne il concreto apporto dato dal programma al settore degli impianti lattiero-caseari, è da notare che sono state ammesse alle agevolazioni contributive e creditizie la costruzione di 66 nuovi stabilimenti, di cui 6 per l'utilizzazione dei

(1) Di cui 100 milioni alla Val d'Aosta, 524 milioni al Trentino-Alto Adige, 400 milioni al Friuli-Venezia Giulia, 1.600 milioni alla Sicilia ed 800 milioni alla Sardegna.

superi di latte mediante polverizzazione, e l'ampliamento ed il potenziamento di 13 preesistenti impianti.

Le iniziative programmate sono state attentamente valutate sia sotto il profilo della possibilità di inserimento delle attività nell'economia del settore e dei singoli territori, sia anche sotto l'aspetto delle capacità organizzative e finanziarie degli Enti promotori, delle dimensioni ottimali degli impianti, delle regole associative degli organismi, delle prospettive di esercizio su basi economicamente valide.

Le richieste riguardanti gli operatori agricoli dell'Italia meridionale sono state esaminate tenuto conto dei programmi di attività della Cassa per il Mezzogiorno e di quelli approvati nello stesso settore dalla Sezione orientamento del FEOGA.

Per quanto concerne l'onere finanziario derivato dalla approvazione del cennato programma, lo Stato vi partecipa con contributi in conto capitale dell'ordine di 3.830 milioni di lire, e con mutui integrativi a tasso agevolato di complessivi 5.046 milioni di lire, comportanti una spesa annua di concorso statale, per trent'anni, di 207 milioni di lire.

L'apporto che i suddetti impianti recano alla valorizzazione dei prodotti zootecnici è veramente notevole, raggiungendo una potenzialità lavorativa di 4.455.300 quintali annui di latte ed interessano 21.810 produttori e allevatori.

La validità dell'incentivo statale nel settore degli impianti collettivi, già ampiamente dimostrata dalla esperienza avuta con il primo Piano Verde, viene così ulteriormente confermata, in vista delle ampie esigenze strutturali esistenti nel nostro Paese per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Per gli impianti lattiero-caseari inclusi nel programma speciale di intervento sono in corso le procedure amministrative per la concessione delle agevolazioni finanziarie statali, che in molti casi sono state già portate a termine con l'emissione dei provvedimenti formali.

I lavori per la realizzazione degli impianti sono, in ogni caso, in corso di esecuzione, avendo avuto gli Enti interessati l'occorrente autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere da parte degli Ispettorati agrari compartimentali.

Contestualmente alla predisposizione del primo programma, relativo al settore lattiero-caseario, si è proceduto inoltre, secondo la indicazione fornita dai criteri generali di cui al D.M. 20 gennaio 1967, alle previste consultazioni con le organizzazioni dei produttori, di cui si è tenuto conto nello stesso programma.

Ciò ha consentito di iniziare successivamente il lavoro di predisposizione di un nuovo programma, riferito a tutti i settori di produzione agricola interessati alla realizzazione di impianti di trasformazione e vendita dei prodotti. Per la presentazione delle domande relative è stato fissato il termine massimo del 31 gennaio 1968.

Impianti di interesse pubblico (Art. 10).

L'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ha prorogato con modifiche, come è noto, le norme della seconda parte del primo comma dell'art. 21 del primo Piano Verde, che autorizza il Ministero dell'agricoltura a provvedere direttamente alla realizzazione di impianti di particolare rilevanza per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (1).

(1) A tale scopo, la legge n. 910 reca uno stanziamento globale di 23.900 milioni di lire, di cui 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 5.300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari che vanno dal 1968 al 1970.

TABELLA 5

IMPIANTI DA REALIZZARSI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL 1° PIANO VERDE E DELL'ART. 10 DEL 2° PIANO VERDE, DISTINTI PER ZONE DI INTERVENTO E PER SETTORI PRODUTTIVI

(Importi in milioni di lire)

IMPIANTI	Interventi		Totale per settore	Incidenza per settore
	Centro Nord	Mezzog. Isole		
A) Settore oleario:				
Impianto oleario in Andria	—	300		
Impianto oleario in Calabria	—	4.043	4.343	18,70
B) Settore vitivinicolo:				
Impianto enologico in Ponte di Piave	620	—		
Impianto enologico di S. Severo	—	800		
Impianto enologico in Marsala	—	1.050	2.470	10,65
C) Settore ortofrutticolo:				
Centrale ortofrutticola Valle d'Ofanto	—	3.679		
Centrale ortofrutticola Ferrara	2.765	—		
Centrale ortofrutticola Nocera Pagani	—	750	7.194	31,10
D) Settore lattiero-caseario:				
Centrale latte Campobasso	—	600		
Centrale latte Valle d'Agri	—	1.276		
Centrale latte Rimini	240	—		
Centrale latte Verona	240	—		
Centrale latte Treviso	303	—		
Centrale latte Cameri	240	—		
Centrale latte Bergamo	240	—		
Centrale latte Pavia	240	—		
Centrale latte Mantova	968	—		
Centrale latte Vicenza	240	—	4.587	19,65
E) Settore carni:				
Centro macellazione Chiusi	1.100	—		
Centro macellazione Bologna	2.800	—	4.600	19,90
Totali generali	10.696	12.498	23.194	
Incidenza della spesa	46 %	54 %	100 %	

Con tali norme si intende — mediante la costruzione di adeguate attrezzature a totale carico dello Stato — intervenire dove opportuno per migliorare la situazione relativa alla commercializzazione delle derrate agricole, rendendo i produttori partecipi ai benefici derivanti dalla valorizzazione commerciale dei prodotti.

Gli impianti, concepiti come strumento di politica economica generale, vengono attuati in zone dove la carenza di adeguate attrezzature può provocare dannosi perturbamenti nell'andamento di mercato ed in zone dove si determinano particolari prospettive per il collocamento dei prodotti. Essi sono quindi intesi sia a supplire all'iniziativa privata, laddove essa risulti carente o comunque insufficiente, sia ad integrare l'assetto cui danno luogo impianti cooperativi e consorziali, onde attuare sistemi di organizzazione di mercato che non potrebbero essere realizzati dai singoli organismi.

Le modifiche introdotte dall'art. 10 della legge n. 910 alla preesistente normativa riguardano in primo luogo, appunto nella considerazione di queste esigenze, l'estensione delle possibilità di intervento del Ministero: infatti, mentre il primo Piano Verde stabiliva che gli impianti da realizzare dovessero presentare carattere nazionale — e cioè avere funzionalità tale da proiettare i loro effetti su tutto il territorio nazionale, con riferimento evidentemente ai prodotti interessati — il nuovo provvedimento ne definisce il carattere come di « particolare interesse pubblico ». Il che significa, in ultima analisi, che la funzione dell'impianto, sebbene sempre rilevante ai fini pubblici, può comunque esplicarsi su un'area territorialmente più limitata. Inoltre, è autorizzata la realizzazione da parte del Ministero anche di attrezzature intese alla disinfezione degli animali e dei prodotti agricoli nei porti e nei valichi di frontiera.

L'articolo, le cui norme sono applicabili anche per gli impianti da finanziare con il 1° Piano Verde, semplifica anche le procedure di approvazione dei progetti e di concessione ed esecuzione delle opere e prevede infine, a parziale modifica di quanto in precedenza stabilito, che la gestione sia affidata a Cooperative e loro consorzi, ad Associazioni di produttori agricoli, nonché a Consorzi, appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.

L'estensione delle nuove norme alla spesa degli stanziamenti recati dal 1° Piano Verde ha permesso di evitare soluzioni di continuità nella particolare attività e di dar luogo ad un programma integrato, progressivamente predisposto dall'apposita commissione consultiva a suo tempo costituita, relativo all'utilizzazione dei fondi recati sia dalla legge n. 454, sia dalla legge n. 910, per i primi tre esercizi.

In questa maniera è stato possibile prevedere la realizzazione di 20 progetti, per una spesa totale di 23.194 milioni, così ripartita per settori e per circoscrizioni territoriali (vedi Tabella 5).

Con riferimento ai singoli settori, si possono aggiungere le ulteriori seguenti notizie sugli interventi finora programmati.

— *Per il settore olivicolo*: al fine di dare ai produttori gli strumenti più adatti per migliorare la situazione del settore con l'inserimento diretto nel mercato mediante la qualificazione degli olii fini e degli olii commestibili, e di costituire un modello tecnico ed organizzativo per la tutela degli interessi degli olivicoltori, è stata decisa la costruzione di un impianto per gli olii di alta qualità in Andria (Bari) e di un complesso articolato su tre centri, uno per provincia, in Calabria e precisamente per la rettificazione degli olii di alta acidità, in S. Eufemia Lamezia (Catanzaro) ed in Eranova (Reggio Calabria), e di un impianto prototipo di estrazione dell'olio e del centro di commercializzazione in Rossano (Cosenza).

L'impianto di qualificazione e di commercializzazione degli olii di alta qualità in Andria comporta una spesa di 300 milioni di lire, il complesso da realizzare in Calabria ha un costo di 4.043 milioni di lire;

— *per il settore vitivinicolo*: per il riordinamento ed il coordinamento dell'attività di trasformazione dell'uva, e la valorizzazione del vino e dei suoi sottoprodotti, artico-

lando gli impianti in modo diverso nelle Regioni del Nord e del Sud del territorio nazionale in relazione alla diversa forma di attività delle Cantine sociali cooperative, è stata stabilita la costruzione:

— in Ponte di Piave (Treviso), di un impianto enologico, per una spesa di 620 milioni di lire, per la lavorazione delle vinacce, vinelli e vini di scarto;

— in S. Severo (Foggia), di una centrale per l'accantonamento, l'invecchiamento e la commercializzazione di vini, per un importo di 800 milioni di lire;

— in Marsala (Trapani), di un centro per il deposito, tipizzazione e commercializzazione di vini, per un importo di 1.050 milioni;

— *per il settore ortofrutticolo*: ai fini della migliore tutela della produzione ortofrutticola e del concentramento della commercializzazione nelle zone di maggiore produzione ed in quelle di progressivo sviluppo, in vista della trasformazione colturale delle zone medesime, sono stati previsti:

— il rilevamento ed il completamento di una centrale in Nocera-Pagani (Salerno) per una spesa di 750 milioni di lire;

— la costruzione di un centro di conservazione e commercializzazione in Ferrara, per un importo di lire 2.765 milioni;

— la costruzione in Valle d'Ofanto (Potenza) di un complesso attrezzato per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti della zona, per una spesa complessiva di 3.679 milioni di lire;

— *per il settore lattiero-caseario*: allo scopo di normalizzare il mercato mediante l'utilizzazione delle eccedenze del prodotto, di dare ai produttori una adeguata remunerazione, specie nei periodi di maggiore offerta, di sviluppare in determinate zone, che per la loro conformazione sono particolarmente idonee, la zootecnia, incrementando la produzione e favorendo l'utilizzazione del prodotto stesso, consentendo nel contempo un maggior progresso delle categorie agricole interessate sia dal punto di vista tecnico-economico che sociale, gli interventi, articolati in modo diverso a seconda delle necessità zonali, sono previsti:

— in Campobasso, con la costruzione di una centrale per la raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione della produzione di latte di una gran parte della provincia, per una spesa complessiva di 600 milioni;

— in Valle d'Agri (Potenza), con la realizzazione di un impianto per la raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione del latte prodotto in un largo comprensorio delle provincie di Potenza e di Matera, a sviluppo strettamente zootecnico, la cui spesa è fissata in 1.276 milioni;

— in Mantova, con la costruzione di un impianto per la produzione di latte in polvere e la stagionatura del formaggio grana; la spesa complessiva è di 968 milioni di lire;

— in Vicenza, con un impianto per la produzione di latte in polvere per una spesa di 240 milioni di lire;

— in Verona, con un impianto per la produzione di latte in polvere per una spesa di 240 milioni;

— in Treviso, con un impianto per la produzione di latte in polvere e la preparazione di latte sgrassato per la produzione di mangimi, per una spesa di 303 milioni di lire;

— in Bergamo, con un impianto per la produzione del latte in polvere, per una spesa totale di 240 milioni di lire;

— in Pavia con un impianto per la produzione di latte in polvere, per un importo complessivo di 240 milioni di lire;

— in Cameri (Novara), con un impianto per la produzione del latte in polvere per una spesa massima di 240 milioni di lire;

— in Rimini (Forlì) per la produzione del latte in polvere, per una spesa complessiva di 240 milioni di lire;

— *per il settore delle carni*: nel quadro della esigenza di carattere nazionale di sviluppare e migliorare le produzioni zootecniche e di normalizzare il mercato delle carni bovine e suine alla produzione ed al consumo attraverso la diretta partecipazione dei produttori agricoli nella fase di commercializzazione e nella considerazione che un impianto del genere, per poter svolgere la sua funzione di potenziamento e sostegno del settore zootecnico, deve essere ubicato in zona particolarmente idonea, con concrete possibilità di poter rappresentare un centro di propulsione tecnico-economica e di convergenza commerciale anche per le regioni limitrofe, è previsto per l'Italia centrale, con ubicazione in Chiusi (Siena), la costruzione di un centro di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni, per una spesa totale di 1.800 milioni di lire.

Sono in corso inoltre studi ed indagini, con particolare attenzione alle esigenze del settore zootecnico, per esaminare le convenienti possibilità di realizzare in Bologna un impianto, del valore di 2.800 milioni di lire.

Come si è messo in evidenza è iniziata, con i fondi del primo Piano Verde, la realizzazione degli impianti relativi al settore olivicolo, mentre per gli altri le istruttorie sono ormai giunte, in genere, ad una fase avanzata.

L'INTERVENTO PER FAVORIRE L'IMPIEGO DEI CAPITALI DI ESERCIZIO

I capitali circolanti (Art. 11).

Non appena entrata in vigore la legge 27 ottobre 1966, n. 910, hanno avuto piena attuazione le provvidenze creditizie di cui all'art. 11, concernenti la concessione di prestiti di conduzione al tasso del 3% (1).

Hanno così potuto far ricorso ai prestiti in parola operatori agricoli, singoli od associati, per l'acquisto di sementi, concimi, anticrittogamici e per sostenere le spese inerenti la coltivazione dei fondi e l'attività zootecnica, nonché cooperative agricole ed altre associazioni costituite fra agricoltori per affrontare le spese di utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende dei soci.

La nuova norma ha ampliato notevolmente la sfera di applicazione del precedente art. 19 del primo Piano Verde, estendendo a tutti gli operatori agricoli, pur nel rispetto delle preferenze accordate dalla legge e dai criteri generali di cui al D.M. 20 gennaio 1967, la possibilità di usufruire degli anzidetti benefici.

Mentre, infatti, ai sensi dell'art. 19 della legge numero 454, potevano usufruire dei prestiti agevolati coltivatori diretti, singoli od associati, mezzadri, coloni e compartecipanti, nonché aziende agricole e forestali in fase di trasformazione, l'art. 11 del Piano Verde n. 2 ha consentito l'accesso al credito agevolato ad un maggior numero di aziende agricole al fine di alleviare, almeno in parte, gli oneri di conduzione di terreni. Tale estensione si è peraltro armonizzata con il possibile ampliamento delle linee di credito

(1) Per la concessione dei concorsi negli interessi sui prestiti di conduzione previsti dall'art. 11, la legge n. 910 reca uno stanziamento globale di 29.000 milioni di lire, di cui 5.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi successivi. In seguito però, con legge n. 622 del 1967 lo stanziamento per l'esercizio 1967 è stato ridotto a 4.900 milioni.

nei confronti dei coltivatori diretti e delle cooperative, ai quali è stata prioritariamente destinata la concessione dei finanziamenti agevolati non soltanto sul piano normativo, per le preferenze loro accordate nell'ambito delle possibili utilizzazioni dei fondi, ma anche sul piano concreto, essendo stata loro riservata, come per il passato, consistente parte delle assegnazioni disposte.

L'attività degli Istituti ed Enti nel particolare settore, improntandosi ai criteri tradizionalmente osservati, si è necessariamente dovuta inquadrare nelle specifiche finalità di natura pubblicistica che si ricollegano alla erogazione del concorso statale. Tale compito ha richiesto non soltanto valutazioni concrete delle effettive esigenze tecniche delle imprese agricole e delle diverse condizioni operative, ma anche il riscontro delle specifiche disposizioni contemplate dalle norme e dalle istruzioni emanate dal Ministero, le quali non hanno mancato di indirizzare l'incentivo statale verso quegli operatori che più necessitano di capitali a condizioni di sopportabilità.

Con D.M. 20 gennaio 1967 sono state stabilite nell'ambito dei criteri generali di applicazione della legge, le condizioni che legittimano l'intervento statale, le preferenze in favore delle imprese familiari e delle cooperative, anche fino all'intero ammontare delle assegnazioni, le cautele da osservare per assicurare la massima perequazione delle provvidenze creditizie fra gli operatori agricoli.

Nelle circolari ministeriali si sono dettagliatamente puntualizzati i compiti degli Istituti ed Enti, ponendo in evidenza gli aspetti più delicati della tecnica operativa ed i principi di natura economica da osservare nella concessione dei finanziamenti.

Nel piano tracciato da tali direttive gli Istituti ed Enti, ai quali sono state accordate con tempestività le assegnazioni in concorso interessi sul primo stanziamento dell'anno 1966 (5.500 milioni di lire) e successivamente quelle dell'anno 1967 (4.900 milioni) hanno potuto intraprendere la loro attività. Lo stanziamento del 1967 è stato inferiore rispetto a quello del 1966, poiché la legge 27 luglio 1967, n. 622 ha apportato una riduzione di lire 600 milioni per il finanziamento di altre attività (1).

Con detti stanziamenti è possibile assistere mediante prestiti per un importo di circa 300 miliardi di lire nel caso di operazioni aventi durata di un anno. Ed eggirandosi attualmente il volume dei prestiti di conduzione sui 500 miliardi di lire annui, gli stanziamenti recati per gli anni 1966 e 1967 dal secondo Piano Verde hanno potuto assistere circa un terzo delle operazioni globalmente effettuate dagli Istituti.

Va però considerato che gran parte delle assegnazioni sullo stanziamento del 1967 sono state effettuate nei mesi di ottobre e dicembre 1967, dopo la materiale messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero del Tesoro, per modo che non tutti gli Istituti ed Enti hanno potuto impiegare entro la fine dello scorso anno le disponibilità loro attribuite.

Al 31 dicembre 1967 risultavano quindi concessi dagli Istituti ed Enti, ai sensi dell'art. 11 del nuovo Piano Verde, n. 150.258 prestiti per complessivi 170.467 milioni di lire (vedi Tav. alleg. n. 10) e per un impegno di concorso statale pari a 5.212,5 milioni. A tali importi vanno aggiunti quelli relativi ai prestiti concessi dagli Istituti ed Enti con fondi residui dell'art. 19 del Piano Verde n. 1 e precisamente, come si è visto, n. 57.827 operazioni per complessivi 23.314,9 milioni di lire.

I prestiti assistiti da concorso statale ai termini dell'art. 11 del secondo Piano Verde si ripartiscono territorialmente come segue:

(1) In pratica, sullo stanziamento globale di 10.400 milioni di lire, le assegnazioni effettuate si rapportano a 9.154 milioni, di cui 947 milioni per operazioni ricadenti nelle Regioni a statuto speciale, essendo rimasti 1.246 milioni come accantonamento, da distribuire in tempo successivo. Le assegnazioni alle Regioni a statuto speciale si ripartiscono come segue: 20 milioni alla Valle d'Aosta; 227 milioni al Trentino-Alto Adige; 180 milioni al Friuli-Venezia Giulia e 520 milioni alla Sardegna.

TABELLA 6

CREDITO DI CONDUZIONE: PRESTITI CONCESSI AL 31 DICEMBRE 1967

(Importi in milioni di lire)

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE	Numero	Importo	%
Italia settentrionale	78.992	127.201,2	74,6
Italia centrale	15.748	11.222,3	6,6
Italia meridionale ed insulare	55.518	32.043,9	18,8
ITALIA	150.258	170.467,4	100,0

L'ammontare dei prestiti perfezionati nel 1967 (170.467 milioni di lire) sommato a quello sopra visto dei prestiti concessi con fondi dell'articolo 19 del primo Piano Verde (23.314 milioni di lire), raggiunge nel complesso la somma di 193.781 milioni di lire, la quale supera quella del 1966 (complessivi 178.166 milioni di lire). Nel 1967, mentre si è ridotto lievemente il numero delle operazioni, si è elevato l'importo medio di esse, come del resto si era già verificato nel 1966 rispetto agli anni precedenti.

Merita, inoltre, rilevare che in sede di applicazione del secondo « piano di sviluppo » si è andata intensificando l'attività degli Istituti ed Enti, come già rilevato nel corso di attuazione delle provvidenze contemplate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454. La situazione potrà tuttavia più adeguatamente valutarsi quando si saranno normalizzate le condizioni che, in particolare nella regione siciliana, ostacolano il ricorso alla particolare forma di incentivo.

Circa il riparto per categorie imprenditoriali si riportano i dati riassuntivi per il primo anno di applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910:

TABELLA 7

CREDITO DI CONDUZIONE: RIPARTIZIONE PER CATEGORIE DI AZIENDE

Situazione al 31 dicembre 1967

(Importi in milioni di lire)

CATEGORIE	Prestiti N.	Importi L.	%
Coltivatori diretti, mezzadri e compartecipanti	126.388	70.779,8	41,5
Cooperative agricole	3.419	49.651,8	29,1
Piccole aziende	9.537	10.251,9	6,1
Medie e grandi aziende	10.914	39.783,9	23,3
TOTALE	150.258	170.467,4	100,0

Dal prospetto può rilevarsi che i coltivatori diretti e le cooperative hanno fruito in complesso del 71% dell'intero importo dei prestiti, mentre il restante 29% riguarda le piccole, medie e grandi aziende. I dati suesposti testimoniano come le norme legislative abbiano sostanzialmente operato in favore delle categorie più modeste e delle cooperative.

Ove, peraltro, si noti l'elevato numero di operazioni e che di esse l'86% riguarda coltivatori e cooperative può concludersi che le provvidenze in parola hanno esplicato e continuano ad esplicare una efficace azione propulsiva e di sostegno delle attività agricole, le quali, attraverso il credito, possono favorire la realizzazione di quei programmi di sviluppo produttivo ed economico, da cui dipende la vita delle imprese e lo sviluppo della nostra agricoltura.

In questa azione di assistenza tecnica alla produzione e di sviluppo delle capacità imprenditoriali il credito di conduzione si è perciò dimostrato come sempre uno strumento validissimo, capace di svolgere funzioni determinanti per il progresso dell'economia agricola specie nella fase delicata che essa attraversa.

La meccanizzazione (Art. 12).

Il nuovo Piano Verde ha recato consistenti incentivi sotto forma sia di crediti agevolati sia di contributi in conto capitale per assecondare, imprimendogli anzi ulteriore impulso, quel processo di sviluppo della meccanizzazione agricola che è stato aspetto particolarmente rilevante dell'evoluzione dell'agricoltura nell'ultimo periodo. Infatti, l'adozione delle macchine in scala sempre più ampia non soltanto consente di sopperire in molte aziende alle emergenti deficienze di mano d'opera, ma favorisce la introduzione di tecniche più progredite ed il rinnovamento dei metodi produttivi svolgendo, in altre parole, funzioni di consolidamento, propulsione e modernizzazione del settore.

Ove si consideri l'andamento delle immatricolazioni negli ultimi anni e la conseguente evoluzione della consistenza del parco macchine, può desumersi il progresso che ha caratterizzato il particolare settore nell'ultimo periodo anche se, evidentemente, le caratteristiche ambientali e pedologiche, le dimensioni aziendali, i tipi di ordinamento colturale sono stati elementi che hanno in varia misura influito in tale processo; per modo che mentre in alcune zone l'indice di meccanizzazione ha raggiunto punte considerevoli, in altre è notevolmente inferiore o, addirittura, ancora modesto.

E' noto come ad assecondare tale importante fenomeno abbia contribuito in misura rilevante, il « fondo di rotazione » istituito dalla legge 25 giugno 1952, n. 949. Ed è stata proprio la considerazione che le somme disponibili su tale fondo si sono indirizzate, in modo prevalente tra i diversi impieghi previsti, verso l'acquisto di macchine agricole, risultando il meccanismo particolarmente congeniale alle relative necessità, nonché la valutazione delle ulteriori maggiori esigenze espresse dall'agricoltura nel particolare comparto, che ha spinto a trasformare col nuovo Piano Verde il fondo stesso nel « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura ».

Le innovazioni recate dall'art. 12 (1) della legge 27 ottobre 1966, n. 910 in tale settore sono notevoli. Oltre a destinare le anticipazioni già affluite al « fondo di rotazione », ed i conseguenti rientri, alla sola categoria dei prestiti per l'acquisto di macchine agricole, consentendo l'accoglimento delle domande di prestito o mutuo per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali solo se presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, le nuove disposizioni hanno previsto: la riduzione del tasso di interesse delle operazioni dal 3 al 2%; l'aumento dal 75 al 90% dell'importo massimo concepibile a prestiti per talune categorie di operatori (coltivatori diretti singoli od associati); la possibilità di concedere i prestiti anche per l'acquisto di particolari attrezzature, come le coperture delle colture di pregio, le macchine per il trasporto di persone, animali e cose nelle zone silvo-pastorali sprovviste di rete viaria ed il macchinario occorrente per il funzionamento di centri dimostrativi ed operativi di meccanica agraria.

(1) Per l'ulteriore finanziamento del « Fondo di rotazione » è previsto, ad integrazione dei relativi rientri, uno stanziamento globale di 73.000 milioni di lire, di cui 15 milioni rispettivamente per ciascuno degli esercizi finanziari 1966-1967, e 21.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970.

Dal canto loro, i criteri generali per l'applicazione della legge, con riferimento alla specifica norma, hanno previsto ulteriori preferenze e priorità, con particolare riguardo, fra l'altro, alle necessità di zone in fase di intensa trasformazione fondiaria e agraria e di quei settori operativi che richiedono una spinta all'automazione per la riduzione dei costi di produzione, nonché per le zone dove è diffusa la piccola impresa, ed alle iniziative a carattere collettivo promosse da cooperative agricole o da agricoltori diversamente associati; è anche stabilita la finanziabilità delle iniziative assunte da imprese che esercitano lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi.

Nel 1967, si è proceduto ad assicurare l'immediata attuazione dei benefici creditizi su accennati, si è dato luogo anche, previo parere del Ministero del Tesoro e del Consiglio di Stato, al nuovo regolamento ed al nuovo schema di convenzione. Il regolamento è stato approvato con D.P. n. 1406 del 17 ottobre 1967, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 17 febbraio 1968; le nuove convenzioni, dopo il parere del Consiglio di Stato, sono state nel dicembre del 1967 definite con gli Istituti ed Enti interessati. Con il 1968 sono divenute operanti anche le nuove formalità procedurali contemplate dalla legge, le quali consentono agli operatori agricoli di conseguire i prestiti di cui trattasi entro un periodo di tempo notevolmente più breve di quello che era prima necessario per il loro perfezionamento.

Merita a questo punto mettere in primo luogo in evidenza la globale applicazione che ha avuto il « fondo di rotazione » dal 1952, data in cui fu istituito, al 31 dicembre 1967, nonché i risultati che ne sono conseguiti.

In primo luogo i capitali di cui il fondo aveva avuto disponibilità erano, alla data del 31 dicembre 1967 così costituiti:

a) da anticipazioni già versate, stanziare per lire 125 miliardi dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, per lire 10 miliardi dalla legge 24 giugno 1958, n. 637, per lire 40 miliardi dalla legge 14 gennaio 1954, n. 5, per lire 30 miliardi dalla legge 14 maggio 1963, n. 22, per lire 25 miliardi dalla legge 5 marzo 1964, n. 120, per lire 7 miliardi dalla legge 9 novembre 1964, n. 1132	L. 237.000.000.000
b) da anticipazioni in corso di versamento, stanziare per lire 5 miliardi dalla legge 5 marzo 1964, n. 120, per lire 15 miliardi dalla legge 9 novembre 1964, n. 1132 e per lire 30 miliardi dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910	» 50.000.000.000
c) da versamenti effettuati o in corso di accertamento per rate di ammortamento, per interessi semplici ed estinzioni anticipate, al netto del compenso spettante agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario	» 421.177.137.023
d) da interessi semplici corrisposti dalla Tesoreria Centrale sulle disponibilità del « fondo » al netto delle quote versate per la garanzia sussidiaria di cui alla legge 14 gennaio 1959, n. 5 ed all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (lire 6.404.941.120 — 1.139.784.760)	» 5.265.156.360
	<hr/>
	L. 713.442.293.383
	<hr/> <hr/>

Su tali disponibilità, alla stessa data, erano state disposte anticipazioni nei confronti degli istituti ed enti ammessi ad operare nel particolare settore, per 704.801 milioni, così suddivisi:

— per Istituti ed Enti:		
— a circoscrizione nazionale	L.	340.444 (48,3%)
— a circoscrizione interregionale	»	171.328 (24,3%)
— a circoscrizione regionale	»	128.704 (18,3%)
— a circoscrizione interprovinciale, provinciale ed inter-comunale	»	64.325 (9,1%)
In complesso	L.	<u>704.801 (100%)</u>
— per categorie di intervento:		
— macchine agricole	L.	478.860 (68,0%)
— impianti irrigui	»	13.146 (1,8%)
— edifici rurali	»	212.795 (30,2%)
In complesso	L.	<u>704.801 (100%)</u>

In particolare la suddivisione e la utilizzazione di tali disponibilità nei diversi anni risulta dalla seguente tabella.

TABELLA 8

ANTICIPAZIONI ACCORDATE CON LE DISPONIBILITÀ DEL « FONDO » PRESTITI E MUTUI CONCESSI

(Importi in milioni di lire)

ANNI	Anticipazioni accordate	PRESTITI E MUTUI CONCESSI				
		In complesso		Nel settore delle macchine agricole		
		N.	Importo	N.	Importo	% (1)
1952-1957	202.799	109.470	170.958	80.218	89.283	52
1958	24.060	25.307	36.897	19.075	19.935	54
1959	37.352	25.974	35.679	20.541	19.000	54
1960	42.680	36.598	45.387	32.000	26.315	58
1961	35.000	29.142	31.307	26.431	21.000	67
1962	48.710	37.884	48.120	35.053	35.335	73
1963	47.020	25.649	40.145	22.992	26.939	67
1964	42.210	36.063	60.060	33.424	45.599	79
1965	64.950	43.170	65.393	40.634	51.397	78
1966	72.450	47.583	69.981	44.922	56.075	80
1967	87.570	54.130	81.373	52.447	71.296	87
TOTALI	704.801	470.970	685.300	470.737	462.174	67

(1) Sull'importo dei finanziamenti in complesso.

Dal prospetto può rilevarsi come il volume delle operazioni autorizzate rappresenti nel complesso il 97% delle anticipazioni messe a disposizione degli Istituti ed Enti. I prestiti per macchine agricole si ragguagliano invece al 67% dell'ammontare complessivo dei finanziamenti agevolati.

Con riferimento ai prestiti per l'acquisto di macchine, va sottolineato come a fronte ad anticipazioni statali pari, come si è visto, a 462.174 milioni di lire, gli investimenti globali, considerando che l'anticipazione si ragguagliava, a norma della legge, al 75% della spesa di acquisto, sono pari a 621.000 milioni di lire circa. Inoltre, la media dei prestiti è andata elevandosi negli ultimi anni passando da 913 mila lire nel periodo 1958-1962, 1.292.000 lire nell'ultimo quinquennio.

Sempre con riferimento al settore delle macchine agricole, e considerando tutta la durata di applicazione del fondo, va inoltre sottolineato come l'Italia settentrionale abbia utilizzato le totali disponibilità nella misura del 64,7%, misura cioè largamente superiore a quella dell'Italia centrale (18,7%) e dell'Italia meridionale ed Insulare (16,6%). Le punte più elevate si riscontrano nell'Emilia (19,5%) e nella Lombardia (15,3%), seguite dal Veneto (13%), dal Piemonte (12,6%), dalla Toscana (6,8%), dalle Puglie (5,4%) e dal Lazio (5,1%). Gli operatori del Mezzogiorno hanno peraltro potuto avvalersi anche di altre agevolazioni contributive, nonché delle facilitazioni concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Dal punto di vista dei tipi di azienda che hanno potuto beneficiare dei prestiti, l'ammontare di questi attiene per il 62,7% ad acquisti effettuati da coltivatori diretti e piccole aziende, per il 20,4% ad acquisti effettuati da medie aziende, per l'11,1% ad acquisti effettuati da grandi aziende, ed infine, per il 5,8% ad acquisti effettuati da cooperatori ed altre associazioni di produttori (vedi Tav. allegata n. 11).

Per quanto concerne la qualificazione degli acquisti stessi, essa risulta dalla stessa tavola, anche se le cifre del periodo 1966-67 potranno subire lievi oscillazioni per effetto del completamento delle rilevazioni ancora in corso. Dalla tavola si rileva che il 60,1% dei prestiti è stato destinato all'acquisto di trattrici, il 3,4% all'acquisto di motocoltivatori, il 3,4% all'acquisto di altre macchine operatrici semoventi, il 13,1% all'acquisto di macchine operatrici trainate o portate, il 4,1% all'acquisto di macchine operatrici fisse, l'8,1% all'acquisto di trebbiatrici e mietitrebbiatrici, il 6,9% all'acquisto di motori e macchine agricole varie, lo 0,5% a spese di carattere generale.

E' interessante considerare il rapporto fra il valore delle trattrici e dell'assorbimento teorico del macchinario agricolo negli ultimi anni rispetto agli investimenti provocati mediante il ricorso al credito agevolato:

TABELLA 9

RAFFRONTO FRA INVESTIMENTI DEL « FONDO PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA » E VALORE DELLE MACCHINE ACQUISTATE.

(Importi in milioni di lire)

BIENNIO	TRATTRICI			TRATTRICI E MACCHINE AGRICOLE		
	Valore delle immatricolazioni (1)	Investimenti provocati mediante prestiti agevolati	% sul valore delle immatricolazioni	Valore globale delle immatricolazioni e dell'assorbimento di nuove macchine (1)	Investimenti provocati mediante prestiti agevolati	% sul valore delle immatricolazioni e delle nuove macchine
	L.	L.	%	L.	L.	%
1962-1963 . . .	115.587	50.224	43,4	312.587	88.281	28,2
1964-1965 . . .	138.828	71.460	55,8	341.828	133.801	39,1
1966-1967 . . .	159.452	96.990	60,8	397.969	163.244	41,0

(1) Dati elaborati sui valori indicati dall'UNACOMA.

Dal prospetto può rilevarsi come gli investimenti realizzati attraverso gli incentivi dello Stato nel settore del credito per lo sviluppo della meccanizzazione hanno coperto attualmente il 60,8% delle immatricolazioni di trattori nell'ultimo biennio ed il 41% del valore complessivo delle macchine agricole acquistate nello stesso periodo.

I dati suesposti testimoniano l'importante funzione svolta nel settore della meccanizzazione dei cennati finanziamenti agevolati.

Passando infine a considerare la operatività svolta nel corso del solo 1967, va rilevato come siano state nel complesso autorizzate 54.130 operazioni, per un importo di 81.372 milioni di lire circa. Evidentemente, la massima parte delle operazioni, e cioè 52.447 per un importo di 71.296 milioni, è stata rivolta all'acquisto di macchine agricole mentre, peraltro, si è dato anche corso a quelle domande attinenti gli altri settori aperti inizialmente all'operatività del « fondo di rotazione », presentate antecedentemente all'inizio di applicazione del nuovo Piano Verde; sicché 56 operazioni, per un importo di 244 milioni, attengono a mutui accesi per la realizzazione di impianti irrigui e 1.627 operazioni, per un importo di 9.832 milioni, attengono a mutui accesi per iniziative nel settore degli edifici rurali. Il dettaglio delle operazioni per singole regioni appare dalla tavola allegata n. 12.

Lo stesso art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 prevede, al sesto comma, la concessione in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di contributi in conto capitale nella misura massima del 25%, da destinare all'acquisto di macchine operatrici e di attrezzature meccaniche comportanti una spesa non superiore ad un milione di lire (1). Tali contributi possono essere concessi in alternativa ai prestiti agevolati recati dai precedenti comma dello stesso articolo.

La particolare provvidenza è rivolta ad agevolare la diffusione della meccanizzazione fra gli operatori agricoli a più modesto reddito, promuovendo l'adozione di moderni mezzi di coltivazione ed elevando, conseguentemente, l'indice di produzione aziendale. Il nuovo Piano Verde non ha in sostanza lasciato cadere gli analoghi interventi previsti dall'articolo 18 della legge n. 454 (primo Piano Verde), che hanno consentito a numerosi agricoltori di avvalersi dei benefici contributivi per la meccanizzazione aziendale.

Caratteristica importante delle nuove provvidenze è quella di convogliare gli aiuti in favore dei soli coltivatori diretti, mezzadri e coloni singoli od associati e per macchine comportanti una spesa non superiore ad 1 milione di lire, quindi per macchine di modesto ammontare, che difficilmente sono acquistate con il solo ricorso al mutuo.

Sta di fatto che su una disponibilità complessiva al netto delle assegnazioni alle Regioni autonome a statuto speciale per 1.120 milioni di lire (2) pari a 2.880 milioni, in grado di agevolare acquisti per una cifra complessiva di 13.022 milioni di lire, le domande presentate ascendevano a 43.477, per una spesa preventiva di complessivi 20.758 milioni.

L'attività degli organi periferici del Ministero si è necessariamente sviluppata in armonia con quella cui si è dato luogo con riferimento alle analoghe domande precedentemente presentate ai sensi dell'art. 18 della legge n. 454. Sicché al 31 dicembre 1967 risultavano emessi sul sesto comma dell'articolo in esame 6.530 decreti di concessione-liquidazione, comportanti oneri a carico dello Stato per 676 milioni su una spesa ammessa di 3.070 milioni (vedi Tav. n. 13).

Evidentemente della specifica agevolazione hanno beneficiato le categorie previste dalla legge. In particolare, il 69% degli impegni, vale a dire 4.505 decreti, attiene ad ini-

(1) Lo stanziamento totale per tale intervento si ragguaglia a 13.000 milioni di lire di cui 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967, e 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970.

(2) Di cui: 20 milioni alla Valle d'Aosta, 100 milioni al Trentino-Alto Adige, 100 milioni al Friuli-Venezia Giulia, 100 alla Sicilia e 300 alla Sardegna.

ziative assunte da proprietari coltivatori diretti, mentre il 17,4% (1.135 decreti) riguardanti acquisti effettuati da affittuari e 856 decreti (13,1%) acquisti effettuati da mezzadri. Le iniziative assunte da coltivatori diretti associati e per le quali è stato deciso il contributo dello Stato sono infine in numero di 34, per un importo di contributi liquidati pari a circa 6 milioni (vedi Tav. n. 14).

Le macchine oggetto di contributo sono costituite per il 42% da macchine operatrici semoventi, per il 45% da macchine operatrici trainate e portate e per il resto da macchine operatrici fisse e attrezzature meccaniche varie, e la spesa relativa si ripartisce per il 45% fra macchine operatrici, per il 39% fra macchine operatrici trainate o portate e per la restante percentuale tra le altre macchine (vedi Tav. n. 15).

Le agevolazioni creditizie per lo sviluppo zootecnico (art. 13).

La legge 27 ottobre n. 910, così come la precedente legge n. 454 (primo Piano Verde), ha previsto per promuovere il potenziamento degli allevamenti due specifici tipi di intervento: l'azione diretta e la concessione di contributi in conto capitale per dar luogo a programmi di risanamento, selezione e miglioramento del patrimonio zootecnico; e le facilitazioni creditizie, intese a favorire l'attuazione di iniziative aziendali di sviluppo, con particolare riferimento alla produzione della carne, facilitando l'acquisto di bestiame giovane da allevamento, di attrezzature zootecniche, di mangime ecc., nonché l'attuazione delle necessarie riconversioni agrarie.

Ma mentre la legge n. 454 prevedeva, per gli interventi creditizi in campo zootecnico, la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il nuovo Piano Verde ha preferito attenersi al congegno delle anticipazioni creditizie con fondi dello Stato, erogati a tasso agevolato tramite istituti ed enti esercenti il credito agrario, congegno cui aveva già dato luogo la legge 8 agosto 1957, n. 777, che istituì il fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia (1).

Il nuovo Piano Verde ha peraltro dato un ulteriore impulso alla operatività del fondo, sia integrandone le disponibilità con nuovi consistenti apporti (2), sia riducendo il tasso di interesse al 2%, sia estendendo la concedibilità dei mutui e dei prestiti a tutti gli acquisti e lavori contemplati dalla lett. a dell'art. 16 del primo Piano Verde, sia infine prevedendo nuove semplificazioni procedurali.

Inoltre il decreto recante i criteri generali per l'applicazione della legge, nello stabilire le direttrici da seguire nell'azione dello Stato intesa a promuovere lo sviluppo zootecnico, ha fra l'altro sottolineato la necessità che sia gli interventi diretti e contributivi, sia quelli creditizi vengano attuati in stretto coordinamento sì da conseguire effetti convergenti dal punto di vista settoriale e territoriali e, avendo riguardo alle possibilità di sviluppo dei diversi tipi di allevamento nelle varie zone, trovino prevalente concentrazione nei territori a più consolidata tradizione zootecnica ed in quelli dove sussistano le premesse e vengono maturando le condizioni perché l'allevamento assuma crescente rilevanza nell'economia aziendale.

Merita a questo punto considerare, pur brevemente, la operatività svolta dal fondo di rotazione per la zootecnia dal 1957, epoca della sua istituzione, al 31 dicembre 1967.

Ed in primo luogo risultavano versate al fondo a tale data, con riferimento a tutto il decennio, le anticipazioni di cui alle leggi richiamate alla nota (1), ammontanti a com-

(1) Il « fondo » in parola, istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777 per un importo di originarie lire 5 miliardi, trattate dai surplus del Governo degli Stati Uniti d'America, si è andato incrementando negli anni successivi per effetto di nuovi apporti finanziari recati dalla legge 23 maggio 1964, n. 404 per lire 5 miliardi, dal D.L. 15 marzo 1965, n. 124 - convertito nella legge 23 dicembre 1965, n. 1132 - per lire 4 miliardi, dalla legge 26 luglio 1965, n. 967, per lire 6 miliardi, dal D.L. 18 novembre 1966, n. 1142 per lire 1,5 miliardi (riservati alle aziende danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1966).

(2) È previsto infatti uno stanziamento globale di 62.000 di lire, di cui 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1966 e 1967 e 14.000 milioni per ciascuno dei tre anni succennati.

plisivi 21.500 milioni, nonché la quota prevista dal primo anno di attività del nuovo Piano Verde (10.000 milioni) per modo che i capitali del fondo potevano così valutarsi:

a) per anticipazioni complessivamente versate: lire 31,5 miliardi;

b) per rientri per rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi, per interessi semplici ed estinzioni anticipate: complessive lire 17.607 milioni, con una disponibilità globale di lire 49.107 milioni.

Su tali disponibilità nel 1967 sono state assegnate agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario lire 14,5 miliardi; tenendo conto delle quote attribuite negli anni precedenti, gli Istituti ed Enti predetti hanno quindi potuto disporre fino al 31 dicembre 1967 di anticipazioni per complessive lire 44.903 milioni, comprensive anche dei fondi riservati alle aziende alluvionate.

Nel prospetto che segue sono riportate le anticipazioni accordate agli Istituti ed Enti ed i finanziamenti concessi dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 777 al 31 dicembre 1967:

TABELLA 10

FONDO DI ROTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA - PRESTITI EROGATI ANNUALMENTE

ANNI	Anticipazioni concesse	PRESTITI EROGATI	
		N.	Importo
1958	4.300	575	470
1959	903	1.820	1.490
1960	763	2.122	1.918
1961	2.272	1.310	1.140
1962	980	1.053	1.020
1963	1.305	978	1.116
1964	3.750	1.591	2.240
1965	13.330	2.497	4.441
1966	2.800	2.665	2.376
1967	14.500	3.456	6.730
TOTALI	44.903	18.067	22.941

Raffrontando i dati dei prestiti concessi nell'ultimo quinquennio rispetto a quelli degli anni precedenti si può rilevare che il numero delle operazioni dal 1963 al 1967 si è incrementato del 163%; nello stesso periodo l'importo dei prestiti si è elevato del 280 %.

Per ciò che concerne la distribuzione territoriale dei prestiti va segnalato che essa rispecchia in genere la situazione degli investimenti agricoli realizzati nei vari settori creditizi. L'Italia settentrionale ha attinto infatti al « fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia » in misura comparativamente superiore a quella delle altre zone (58,4%). L'Italia centrale ha ottenuto il 25% dei prestiti accordati ed il Mezzogiorno ha invece ottenuto il 27,6%.

La media delle operazioni si ragguaglia per l'Italia settentrionale a circa lire 1.800.000, per l'Italia centrale a circa 1.270.000 lire e per il Mezzogiorno a circa lire 830.000.

TABELLA 11

FONDO DI ROTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA - PRESTITI EROGATI
PER REGIONI

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	OPERAZIONI EFFETTUATE	
	N.	Importo
Piemonte	1.404	2.340
Valle d'Aosta	2	4
Liguria	137	82
Lombardia	854	2.211
Trentino-A. A.	180	367
Venezie	1.739	2.863
Emilia	1.672	3.119
Friuli-V. G.	426	646
<i>Italia settentrionale</i>	5.988	10.986
Toscana	1.280	1.985
Marche	1.433	1.485
Umbria	890	998
Lazio	782	941
<i>Italia centrale</i>	4.385	5.409
Abruzzi e Molise	2.210	1.361
Campania	1.465	1.083
Puglia	1.042	806
Lucania	369	297
Calabria	1.079	908
<i>Italia meridionale</i>	6.165	4.455
Sicilia	869	1.107
Sardegna	234	338
<i>Italia insulare</i>	1.103	1.445
TOTALE ITALIA	18.067	22.941

Non va, peraltro, sottaciuta la circostanza che il numero dei prestiti nel Mezzogiorno e nelle Isole è stato di gran lunga superiore a quello riscontrato nelle zone dell'Italia settentrionale, ragguagliandosi al 41,8%.

Per quanto concerne la destinazione dei prestiti, il 95% di essi è stato destinato all'acquisto di bestiame (di cui il 17% per allevamento ed il 78% per ingrasso), il 3% all'acquisto di mangimi, il 2% all'acquisto di attrezzature zootecniche ed avicole.

Con riferimento poi alla operatività svolta nel corso del 1967, è stata particolare preoccupazione del Ministero dell'agricoltura consentire l'immediata attuazione delle facilitazioni recate dalla legge. Pertanto, subito dopo l'entrata in vigore di questa si è provveduto ad emanare le disposizioni necessarie a dar luogo all'erogazione dei prestiti al tasso del 2% ed alla loro destinazione a tutti gli acquisti e lavori contemplati dalla nuova norma.

Nel contempo sono stati predisposti il nuovo regolamento di attuazione di tali provvidenze creditizie — essendosi reso necessario adeguare la relativa disciplina, già regolata dal D.M. 21 luglio 1958 — e gli atti aggiuntivi alle convenzioni già stipulate con gli istituti ed enti. Tali atti sono stati poi sottoposti sia al vaglio del Ministero del Tesoro sia, successivamente, al parere del Consiglio di Stato.

Le assegnazioni effettuate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario nel 1967 si ragguagliano, come si è visto, a 14.500 milioni di lire, riferiti sia ai nuovi apporti al fondo per l'esercizio 1966, sia ai rientri per rate di ammortamento di operazioni precedentemente autorizzate. Di tale cifra, peraltro, 2.020 milioni sono stati destinati ad operazioni da realizzare nei territori delle Regioni a statuto speciale (1).

Sulla base delle disposizioni diramate e delle assegnazioni effettuate dagli organi ministeriali, gli istituti di credito hanno potuto accogliere numerose domande di agricoltori intese ad accrescere e migliorare il patrimonio zootecnico, a dotare le aziende di più rispondenti attrezzature e, in definitiva, ad adottare più moderne tecniche di allevamento e di alimentazione del bestiame.

In sostanza sui 12.480 milioni di lire assegnati — con esclusione delle somme destinate alle Regioni a statuto speciale — gli acquisti e gli investimenti programmati dagli operatori agricoli attraverso le domande presentate comportavano, al 31 dicembre 1967, una spesa di 7.321,6 milioni di lire di cui, alla stessa data, era stata già riconosciuta l'ammissibilità da parte degli Ispettorati dell'agricoltura, attraverso i prescritti nullamano, per un importo di 6.507,7 milioni (vedi Tav. n. 16).

I prestiti o mutui deliberati dai competenti organi degli istituti di credito si ragguagliavano poi a 4.921,1 milioni di lire e la spesa accertata, a seguito delle necessarie operazioni di collaudo, a 4.412,9 milioni.

Tale spesa ha consentito, tra l'altro, l'acquisto di 24.089 capi bovini e di 3.691 capi di altre specie destinati all'ingrasso, per un importo di 3.232,3 milioni di lire; l'acquisto di 2.819 capi bovini e di 1.361 capi di altre specie destinati all'allevamento, per un importo di 875,1 milioni; l'acquisto di attrezzature zootecniche per un importo di 188,2 milioni e, infine, l'acquisto di mangimi extra-aziendali per un importo di 117,3 milioni.

L'INTERVENTO PER LO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI E L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

La zootecnia (Art. 14).

L'altro grande settore di operatività attraverso il quale la Pubblica Amministrazione interviene a favore del settore degli allevamenti in applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910 è costituito, come già per il primo Piano Verde, dal complesso di azioni, sia svolte direttamente, sia agevolate con la concessione di contributi, previste dall'art. 14

(1) Ed in particolare 200 milioni al Trentino-Alto Adige, 450 milioni al Friuli-Venezia Giulia, 900 milioni alla Sicilia e 470 milioni alla Sardegna.

della legge stessa ed aventi a specifica finalità il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio zootecnico (1).

L'art. 14 si rifà alle norme recate dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, rifinanziata, anche con modifiche, sia dall'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sia dall'art. 1 della legge 25 maggio 1964, n. 404; esso peraltro introduce alcune ulteriori innovazioni, le quali derivano da un lato dal riconoscimento della responsabilità primaria del Ministero della Sanità nel campo del risanamento del bestiame — campo per il quale quel Ministero ha iniziato ad operare concretamente sulla base di specifiche norme e consistenti finanziamenti — e che riguardano, dall'altro lato, l'estendimento della facoltà di concedere contributi, fino ad un terzo della spesa ammissibile, allo scopo di favorire, nel quadro dei necessari processi di adeguamento aziendale e riconversione produttiva, gli investimenti a prato e a prato-pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione o in fase di trasformazione zootecnica.

Inoltre, l'articolo ha prorogato, recando peraltro all'uopo uno specifico finanziamento, le disposizioni per il potenziamento della spesa e della piscicoltura nelle acque interne, recate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 163.

Come si è già messo in evidenza, il D.M. 20 gennaio 1967, sui criteri generali per l'applicazione della legge n. 910, nella considerazione delle strette connessioni esistenti fra le norme di questo articolo e quelle, recate dall'articolo precedente, relative alla concessione allo stesso scopo di mutui a tasso agevolato su fondi di anticipazione statale, ha stabilito che le azioni attuate in applicazione dell'uno e dell'altro articolo trovino prevalente concentrazione nei territori che più si prestano allo sviluppo degli allevamenti, prevedendo inoltre che in parallelo e a sostegno della conseguente attività di promozione debbano anche esplicitarsi le norme previste dagli artt. 5, 8, 9, 10 e 16 per la formazione professionale degli operatori agricoli, per il miglioramento delle strutture aziendali ed interaziendali, per la realizzazione di strutture cooperative di lavorazione e commercializzazione dei prodotti e infine, per la stabilizzazione dei prezzi.

Gli stessi criteri hanno inoltre stabilito gli indirizzi generali da seguire per le diverse specie allevate, con riferimento alle diverse realtà ambientali.

D'altro lato, proprio la consapevolezza dei consistenti finanziamenti in essere sull'art. 1 della legge n. 404, con riferimento agli esercizi 1966 e 1967, e della gradualità con cui si sviluppa la operatività nel particolare settore — gradualità che trova motivo nella necessità di dar luogo a programmi coordinati, predisposti sia dagli organi periferici del Ministero sia dagli Enti centrali e periferici che collaborano con il Ministero stesso nello specifico campo, ed approvati gli uni e gli altri dall'Amministrazione centrale — spinse, in sede di predisposizione della legge n. 910 a prevedere assegnazioni limitate per gli esercizi 1966 e 1967.

Sta di fatto che l'operatività della Pubblica Amministrazione è stata appunto rivolta nel 1967, come si è messo in evidenza nella precedente parte di questa relazione, alla spesa di fondi disponibili sia sui residui dell'articolo 17 della legge n. 454, sia sui residui e sulle competenze dell'art. 1 della legge n. 404.

Tuttavia, già nel corso dell'esercizio si è proceduto ad assegnare alle Regioni a statuto speciale quota parte degli stanziamenti per gli esercizi 1966 e 67; l'assegnazione globale a favore delle Regioni a statuto speciale si è ragguagliata infatti a 665 milioni di lire e in particolare: 35 milioni alla Val d'Aosta, 80 milioni al Trentino A.A., 110 milioni al Friuli V.G., 275 milioni alla Sicilia e, infine, 165 milioni alla Sardegna.

Sono così rimasti in disponibilità per gli interventi da svolgere da parte degli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura, con riferimento agli eser-

(1) A tale scopo è previsto uno stanziamento globale di 15.000 milioni di lire di cui 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

cizi finanziari 1966 e 1967, 2.335 milioni di lire, per il cui impiego sono stati messi a punto dagli Ispettorati dell'agricoltura e trasmessi al Ministero, per l'approvazione, i relativi programmi di intervento.

Tali programmi, in conformità alle istruzioni ministeriali, riguardano prevalentemente:

— la concessione di contributi nell'acquisto di bestiame per la sostituzione di soggetti scarsamente produttivi, ovvero destinati all'abbattimento in applicazione delle norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615 e dal D.L. 8 maggio 1967, n. 247 convertito nella legge 7 luglio 1967, n. 514;

— l'attuazione di iniziative intese a determinare il miglioramento igienico sanitario dei ricoveri e delle relative pertinenze, in connessione con la bonifica sanitaria degli allevamenti.

Sulla base dei programmi in parola erano in corso al 31 dicembre 1967 le assegnazioni a favore degli Ispettorati compartimentali e provinciali.

L'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 910 prevede la proroga al 31 dicembre 1970 delle disposizioni recate dalle precedenti leggi n. 290 del 1958 e n. 167 del 1963, per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne.

Per i relativi interventi è stabilito uno stanziamento globale di 1.300 milioni di lire, di cui 200 milioni con riferimento a ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 300 milioni per i singoli esercizi successivi.

Con riferimento allo stanziamento relativo al solo primo anno — pari, come si è visto, a 200 milioni di lire — si è proceduto ad assegnare alle Regioni a statuto speciale 50 milioni e precisamente: 1 milione alla Valle d'Aosta, 18 milioni al Trentino A.A., 18 milioni al Friuli V.G., 5 milioni alla Sicilia e 8 alla Sardegna — rimandando al periodo successivo sulla base dell'esperienza, le ulteriori assegnazioni.

Sono così rimasti in disponibilità 350 milioni di lire, gestiti come è noto dall'Amministrazione centrale.

Sulla cifra disponibile, risultavano assunti al 31 dicembre 1967, 28 decreti di impegno per una spesa complessiva di 217,6 milioni di lire e contributi a carico dello Stato di 106,5 milioni.

TABELLA 12

LEGGE N. 910 - ART. 14 ULTIMO COMMA - INTERVENTI PER LA PESCA: OPERAZIONI EFFETTUATE

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importo in milioni di lire)

DECRETI DI IMPEGNO	DECRETI DI IMPEGNO		
	N.	Spesa ammessa	Importo contributi
Operazioni riguardanti singole aziende	5	74,5	36,5
Operazioni riguardanti enti ed associazioni	23	143,1	70,0
TOTALE	28	217,6	106,5

Come previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 290, le cui disposizioni sono state prorogate dalla legge sul 2° Piano Verde, nel finanziamento delle iniziative è stata data la priorità alle Cooperative ed Enti operanti nel settore della pesca e della piscicoltura nelle acque interne (vedi Tav. allegata n. 17).

In ordine alle istanze presentate da parte di privati, sono state ammesse a contributo le domande di quattro ditte operanti nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950 n. 646 (Cassa del Mezzogiorno), e ciò in applicazione del disposto dell'art. 53 della legge n. 910.

Gli interventi attuati hanno consentito alle Cooperative beneficiarie di ammodernare le attrezzature e di mettere in condizione i propri soci di svolgere l'attività di pesca con mezzi più idonei. Per quanto concerne i privati, l'intervento statale ha favorito la costruzione di moderni impianti di piscicoltura inseriti in aziende agrarie, cosa che indubbiamente varrà ad elevare il reddito delle aziende stesse.

Le coltivazioni arboree (Art. 15).

Si è messo in evidenza nelle precedenti relazioni come il comparto delle coltivazioni arboree abbia fatto registrare negli ultimi decenni consistenti progressi, con particolare riguardo ad alcune aree che hanno assunto aspetti di spinta specializzazione.

Tale processo non è stato peraltro immune sia dal verificarsi di nuovi squilibri, sia dall'accentuarsi, di pari passo con la dinamica del Paese, di vecchi squilibri. In particolare, mentre spesso nelle aree di nuova specializzazione si sono verificate situazioni di eccedenze stagionali — dovute al rapido aumento delle produzioni, le cui qualità sono state talvolta rapidamente superate dalla dinamica dei gusti dei consumatori — in altre aree hanno continuato a persistere sia le tradizionali forme di coltura promiscua, sia anche forme di coltura specializzata, ma con tecniche di impianto e di coltivazione superate e non più economicamente rispondenti, o impostate su varietà verso le quali da tempo ormai non si orienta più il gusto dei consumatori.

Si tratta di fenomeni che riguardano non solo le colture frutticole, ma anche quelle agrumicole, viticole ed olivicole, sia pure con aspetti diversi e ponendo problemi particolari.

A risolvere tale situazione, nella prospettiva non solo dei crescenti e più qualificati consumi interni, ma anche delle possibilità che l'integrazione dei mercati agricoli europei avrebbe potuto aprire a tali nostre tipiche produzioni — nel quadro peraltro di una più accentuata concorrenza internazionale in cui in larga misura giocano sia i costi di produzione, sia le qualità offerte — il primo Piano Verde ha soprattutto puntato sulla specializzazione e sul riordino degli impianti. In tal senso si è potuta registrare, per molte zone e molte colture, una positiva rispondenza degli operatori agricoli.

Il nuovo Piano Verde, sulla base dell'esperienza di quella prima legge, ha reso ancora più incisiva la norma, non solo restringendo i settori nei confronti dei quali questa si rivolge, **ma anche meglio** precisando i tipi di intervento finanziabili.

In sostanza, l'art. 15 della legge n. 910 prevede la concessione di contributi in conto capitale fino al 40% della spesa, elevabile al 50% in alcuni territori — ed in ciò esso innova rispetto al primo Piano Verde, in base al quale i contributi potevano essere dati nella misura del 33 e del 38% della spesa ammissibile — per la realizzazione delle seguenti iniziative:

— impianti di agrumeti specializzati e ricostituzione o trasformazione dei vecchi agrumeti;

— ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti e impianti di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente adatti;

— impianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai fini della legge per la tutela dei vini tipici nonché in altre zone a specifica vocazione viticola;

— sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate;

— istituzione da parte di Enti di sviluppo, cooperative ed associazioni fra produttori di vivai e di campi di piante madri.

L'articolo prevede anche che nel caso di ricostituzione o trasformazione dei vecchi agrumeti sia concesso, in luogo del contributo, un sussidio fino alla misura massima di lire 2.500 o 4.000 rispettivamente per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora in sostituzione di altra distrutta (1).

Tale sostanziale preferenza per la specializzazione degli impianti, per la loro migliore qualificazione sia dal punto di vista varietale, sia dal punto di vista delle tecniche adottate, nonché per la realizzazione di nuovi impianti, limitatamente a particolari specie e solo in aree presentanti spiccata vocazione — attività tutte da svolgere tenendo presente le suscettività ambientali —, è stata ulteriormente sottolineata dai criteri generali per l'applicazione della legge, i quali hanno anche indicato l'esigenza di attuare, ove è possibile, le relative azioni in coordinamento a quelle intese al miglioramento dei sistemi di commercializzazione degli stessi prodotti.

Gli stessi criteri hanno altresì affermato la necessità che gli incentivi per l'istituzione di vivai o di campi di piante madri trovino applicazione nel quadro di una preventiva coordinata valutazione tecnico-economica delle relative esigenze in sede regionale.

Va, per quanto riguarda il momento concretamente applicativo, sottolineato come, data la stagionalità cui necessariamente sono legate le iniziative in questo particolare settore e, per contro, l'epoca in cui la norma — una volta dato luogo ai pregiudiziali adempimenti programmatici — ha potuto trovare applicazione, si è ritenuto opportuno utilizzare, nel corso del 1967, lo stanziamento riferito al solo primo esercizio. Sicché si è provveduto ad assegnare 1.258 milioni di lire alle Regioni a statuto speciale (1) e 2.643 milioni agli organi del Ministero dell'agricoltura operanti nelle altre regioni, rimanendo come accantonamento, da utilizzare successivamente, la cifra di 4.099 milioni.

Al 31 dicembre 1967, sui 2.643 milioni assegnati agli organi del Ministero, risultavano approvate 2.512 pratiche, per un investimento complessivo di 3.635,2 milioni ed un contributo pari a 1.452,7 milioni.

Va subito sottolineata la priorità data alle iniziative di coltivatori diretti, che risultavano approvate in numero di 1.350, vale a dire più del 50% degli impegni globalmente assunti, per una spesa di 1.193,7 milioni di lire ed un contributo di 483 milioni.

Le iniziative di Enti, Consorzi, ecc., approvate, risultano in numero di 10 per una spesa di circa 77 milioni.

L'esame della spesa ripartita per tipi di opere provocate dall'applicazione del citato articolo, evidenzia come gli operatori agricoli si siano decisamente orientati verso la massima specializzazione colturale.

Ciò in armonia quindi con le direttive tecnico-economiche fissate.

Su una spesa complessiva provocata di 3.635,2 milioni di lire ben 3.568,9 milioni di lire, pari al 93,17% del totale investimento nazionale, sono state spese per trasformare 711 ettari di impianti promiscui in specializzati e per la messa a dimora di 2.926 ettari di nuovi impianti specializzati (vedi Tav. n. 20).

Sono stati così risanati o ricostituiti 143 ettari di oliveti e agrumeti; sono state sostituite 1.970 piante di agrumi ed operati 6.066 reinnesti agrumicoli nel quadro della necessaria riconversione varietale del comparto.

(1) Per tale complesso di interventi vengono stanziati 29.000 milioni di lire, di cui 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 7.000 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

(2) Di cui 6 milioni alla Val d'Aosta, 172 milioni al Trentino-Alto Adige, 80 milioni al Friuli-Venezia Giulia, 700 milioni alla Sicilia e 300 milioni alla Sardegna.

Dalle cifre esposte si delineano quindi gli orientamenti degli imprenditori agricoli verso i vari tipi di intervento tecnici previsti dall'art. 15 e per i quali è possibile ottenere il concorso finanziario dello Stato.

Anche se possono essere presto formulate al riguardo delle previsioni, è da ritenere, così come si è verificato durante l'applicazione dell'art. 14 del primo Piano Verde, che la riconversione varietale degli agrumeti a mezzo del reinnesto sarà realizzata dagli imprenditori agricoli con una maggiore gradualità nel tempo rispetto agli altri tipi di intervento.

Come già rilevato negli anni precedenti, ciò non è conseguente ad un minore interesse degli agrumicoltori verso l'importante problema della riconversione varietale, anche perché alcuni aspetti della crisi che ormai investe il settore agrumicolo hanno reso ancor più attuale ed urgente la riconversione medesima.

Il motivo va invece ricercato nella perplessità derivante dalla prospettiva di dover rinunciare per alcuni anni, ed in misura totale, al reddito degli agrumeti anche se il concorso finanziario dello Stato nella operazione di reinnesto è tutt'altro che trascurabile.

Occorre infatti considerare che la nostra agrumicoltura si trova ancora in una fase di assestamento che nella maggior parte dei casi non consente ulteriori contrazioni dei redditi aziendali.

Prescindendo comunque dalle particolari considerazioni relative allo specifico aspetto della riconversione varietale attraverso il reinnesto, l'efficacia della incentivazione statale, nonostante l'inevitabile periodo di rodaggio necessario nella prima fase applicativa della nuova legge, si ravvisa, oltre che negli investimenti finanziari provocati nei vari comparti dell'arboricoltura, nel numero complessivo degli imprenditori agricoli interessati al menzionato processo di rinnovamento del settore.

La diversa entità degli interventi, in stretta correlazione con la variabilità degli ambienti pedo-climatici che caratterizzano il nostro Paese, viene evidenziata dalla tavola n. 19.

Il primo posto nella graduatoria degli interventi è occupato dalla viticoltura che ha provocato investimenti complessivi per 3.188,1 milioni di lire pari all'87,7% del totale investimento nazionale, seguita dalla frutticoltura con 194,5 milioni di lire pari al 5,5% dell'investimento totale, dall'olivicoltura con 132,1 milioni di lire pari al 3,63% ed alla agrumicoltura con 120,5 milioni, pari al 3,31% sempre del totale investimento nazionale.

La preferenza accordata alla viticoltura dagli imprenditori agricoli durante il periodo di applicazione dell'art. 14 del primo Piano Verde si è quindi ulteriormente manifestata, e percentualmente in misura superiore, anche in questa prima fase di applicazione dell'art. 15 del secondo Piano Verde.

Tale preferenza, di facile previsione d'altronde, è in stretta relazione con la tradizione viti-vinicola affermatasi nel Paese e che trova il suo fondamentale presupposto nella rispondenza dell'ambiente pedo-climatico, ulteriormente esaltato dalla variabilità regionale che conferisce particolare tipicità al prodotto.

Nell'ambito delle singole regioni i maggiori investimenti nel comparto viticolo si sono avuti in Toscana con una spesa di 719,9 milioni di lire, pari al 22,58% dell'investimento nazionale del settore; in Emilia con 675,7 milioni di lire pari al 20,88%; nel Lazio con 351,9 milioni di lire pari all'11,03 e nel Veneto con una spesa di 232,8 milioni pari al 7,30% nel totale investimento settoriale; regione questa ultima nella quale è ancora attuale il problema della sostituzione degli ibridi produttori diretti anche se avviato a soluzione da diversi anni.

Nel comparto della frutticoltura, dove gli investimenti complessivi assommano come è detto a 194,5 milioni di lire pari al 5,35% del totale investimento nazionale, il primo posto della graduatoria regionale è occupato dalla Lucania con un investimento di 69,9 milioni di lire, pari al 35,93% dell'investimento settoriale, seguita dall'Emilia con 45,9 milioni di lire pari al 23,59% e dal Piemonte con 38,6 milioni pari al 19,84% sempre del totale investimento settoriale.

Nel comparto olivicolo come in quello agrumicolo, i rispettivi investimenti di 132,1 e 120,5 milioni di lire hanno mirato, in armonia con i criteri tecnici applicativi dell'articolo 15, alla razionalizzazione, ricostituzione e trasformazione degli impianti anzidetti, nonché ad una moderata espansione dei nuovi impianti impostati con la più razionale tecnica nelle zone più agronomicamente rispondenti.

Il riparto regionale degli interventi nei citati comparti che vede al primo posto le regioni meridionali e il Lazio per quanto riguarda la sola olivicoltura, risente naturalmente delle specifiche condizioni ambientali che hanno determinato nel corso degli anni le maggiori concentrazioni colturali.

Nel campo della frutticoltura, stante i risultati finora ottenuti, alle tradizionali zone frutticole del Nord e della Campania si vanno affiancando alcune zone più meridionali come la Lucania dove, alla data del 31 dicembre 1967, si sono avuti i maggiori investimenti con 69,9 milioni di lire pari al 35,93% del totale investimento settoriale, seguita dall'Emilia con 45,9 milioni di lire pari al 23,98% e dal Piemonte con 38,6 milioni pari al 19,84% sempre del totale investimento settoriale.

Il riparto degli investimenti relativamente alle regioni del Nord, del Centro e del Meridione d'Italia provocati dalla applicazione dell'articolo in esame; vede al primo posto, come si è verificato per il periodo di applicazione dell'art. 14 del Piano Verde n. 1, il raggruppamento delle regioni dell'Italia Centrale dove gli investimenti provocati assommano a 1.441,6 milioni di lire pari a 39,65% dell'investimento nazionale, seguito dal raggruppamento delle regioni del Nord con 1.352,2 milioni di lire pari al 37,19% e dal gruppo delle regioni del Meridione con 841,4 milioni di lire pari al 23,14% sempre del totale investimento nazionale.

La diversa entità degli stanziamenti di cui si è detto riflette naturalmente la maggiore concentrazione delle coltivazioni promiscue esistenti nelle regioni dell'Italia centrale, specie per quanto attiene ai comparti della viticoltura in primo luogo e della olivicoltura e frutticoltura.

Tuttavia, un raffronto dei risultati conseguiti al 31 dicembre 1967 con quelli relativi al 1° Piano Verde, evidenzia già una sostanziale contrazione negli investimenti nelle regioni del Centro Italia, con un livellamento verso le minori percentuali di investimenti degli altri raggruppamenti regionali.

Ciò sta a dimostrare i positivi riflessi dell'incentivazione statale nella rimozione di una delle principali carenze strutturali della nostra arboricoltura e cioè la promiscuità degli impianti.

Gli investimenti nell'Italia centrale infatti alla fine dell'applicazione dell'art. 14 del 1° Piano Verde sono stati pari al 48,05% dell'investimento nazionale del settore, mentre alla fine del primo anno di applicazione del Piano Verde II, tali investimenti sono risultati pari al 39,65%.

Nell'Italia settentrionale viceversa gli investimenti, come prima specificato, sono passati dal 27,32% al 37,19% mantenendosi invece quasi allo stesso livello nell'Italia meridionale dove dal 24,60, sono passati al 23,14%.

Non è certo il caso di trarre conclusioni definitive dopo il primo anno di applicazione del II Piano Verde. Si ritiene tuttavia di poter affermare che i criteri tecnico-economici ai quali si dovranno ulteriormente richiamare gli imprenditori agricoli per poter fare ricorso alla incentivazione statale, hanno dimostrato attraverso la qualificazione e l'entità degli investimenti provocati alla data del 31 dicembre 1967 la loro piena validità in relazione alla particolare strutturazione della arboricoltura italiana.

Il miglioramento delle strutture aziendali ed interaziendali (Artt. 16 e 18).

La larga esperienza operativa avuta con l'applicazione del primo Piano Verde nel settore dei miglioramenti delle strutture aziendali ed interaziendali di interesse privato, mettendo in evidenza la grande tendenza al rinnovamento in tal senso manifestata dagli

operatori — espressione evidentemente di accentuate e sentite esigenze — ha spinto il legislatore ad apportare, nell'assicurare con il nuovo Piano Verde la continuità della azione statale nello specifico campo, gli adattamenti ed i perfezionamenti che si sono appalesati necessari.

E' stata così tracciata una politica selettiva, rivolta a consentire un intervento di più accentuata incisività in vista dei due fondamentali obiettivi: l'incremento della produttività e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Per conseguire tali finalità la legge n. 910 si avvale di incentivi in conto capitale e di agevolazioni creditizie, caratterizzando però l'intervento contributivo in modo di fornire la possibilità di ricorrere ad esso solo per investimenti riguardanti settori e tipi di opere ben precisati. Ne consegue che mentre l'intervento creditizio ha conservato il suo ampio campo d'azione e, riducendo il tasso di interesse a carico degli operatori, è stato reso più accessibile e conveniente, l'agevolazione contributiva rimane preminentemente diretta verso i settori ritenuti più rilevanti ai fini dello sviluppo agricolo.

Su queste basi, l'azione promossa dal nuovo Piano quinquennale incentiva l'esecuzione dei seguenti tipi di opere:

— il miglioramento con contributi o crediti agevolati, a termini dell'art. 16, delle strutture produttive aziendali, con riferimento, per quanto attiene i contributi in conto capitale, alla costituzione di organici complessi zootecnici (lettera *a*), alla utilizzazione delle acque irrigue (lettere *b* e *c*), alle sistemazioni del suolo (lettera *d*) e, infine, alle iniziative intese a favorire l'insediamento di coltivatori diretti sui fondi di proprietà (lettera *e*). Inoltre, con riferimento agli stanziamenti relativi ai soli primi due esercizi, l'articolo autorizza agevolazioni contributive per la costruzione o il riattamento di fabbricati rurali di abitazione di coltivatori diretti o ad uso aziendale. (1) Altra limitazione dell'intervento contributivo è costituita dalla misura di 20 milioni di lire stabilita come spesa massima ammissibile per le iniziative aziendali.

— la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché la costruzione di acquedotti rurali, secondo le norme dell'art. 17, nei territori meridionali, nelle zone centro-settentrionali classificate depresse e, infine, nei territori classificati montani ai sensi della legge n. 991 (2);

— l'esecuzione, secondo le norme di cui all'art. 18, di opere rivolte alla costituzione ed al potenziamento di aziende a carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani (3).

Inoltre, l'art. 19 del nuovo Piano Verde introduce un nuovo particolare tipo di congegno rivolto, attraverso l'apporto congiunto dello Stato e dell'Enel, alla realizzazione di piani di elettrificazione nelle campagne a fini economici ed a fini civili (4).

Evidentemente, siffatta articolazione delle norme, cui d'altra parte corrispondono per ogni tipo di intervento particolari priorità e preferenze, ha richiesto la definizione di specifici criteri di applicazione, allo scopo di assicurare un'organica e sostanziale azione di incentivazione.

(1) Per la concessione di contributi in conto capitale alle iniziative di miglioramento fondiario ai termini dell'art. 16 la legge n. 910 reca uno stanziamento globale di 100.000 milioni di lire, in ragione di 20.000 milioni per ogni esercizio finanziario; inoltre, esso reca uno stanziamento di 14.250 milioni per la concessione di concorsi sugli interessi dei mutui, di cui 2.250 milioni come limite di impegno per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967, e 3.250 milioni come limite di impegno per ciascuno degli esercizi successivi.

(2) Per la realizzazione dei piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico previsti dall'art. 17 la legge n. 910 stanziava la cifra globale di 22 mila milioni di lire, di cui 3.500 milioni con riferimento a ciascuno dei due primi esercizi finanziari e 5.000 milioni con riferimento a ciascuno dei tre esercizi successivi.

(3) Per la costituzione di aziende silvo-pastorali nei territori montani sono globalmente stanziati 30 mila milioni di lire, in ragione di 6 mila milioni per ogni esercizio.

(4) Lo stanziamento relativo alla realizzazione di piani di elettrificazione rurale assomma, ai termini della legge n. 910, a 38.000 milioni di lire, di cui 7.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967, e 8.000 milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi.

In particolare il D.M. 20 gennaio 1967 nel precisare, relativamente all'art. 16, che possono essere agevolate solo iniziative che si ispirino a criteri di stretta razionalità tecnica ed economica, prevede fra l'altro:

— che, sul piano soggettivo, sia data preferenza nella concessione dei finanziamenti alle iniziative promosse da una pluralità di operatori, mentre fra le iniziative di interesse delle singole aziende sia accordata priorità a quelle che affrontano in visione globale le necessità di potenziamento ed ammodernamento aziendale;

— che, sul piano territoriale, l'intervento statale sia diversificato in rapporto alle specifiche possibilità ed esigenze ambientali, al fine di pervenire a concentrazioni territoriali che facilitino anche la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti.

Lo stesso decreto determina poi particolari preferenze e priorità nel finanziamento dei singoli tipi di iniziative previste dall'art. 16.

Circa l'operatività concreta cui si è dato luogo in applicazione di tale articolo, con specifico riferimento ai contributi in conto capitale, va poi fatta una considerazione che si estende, peraltro, a pressoché tutti gli articoli. E cioè che mentre la disponibilità in bilancio dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1966 si è potuta avere solo nel maggio del 1967 — praticamente quindi quasi contestualmente all'inizio di operatività della legge, a seguito della determinazione dei criteri generali e delle direttive regionali — gli stanziamenti riferiti allo stesso esercizio 1967 sono stati resi disponibili solo a metà del mese di dicembre. Da ciò è derivata una certa limitazione nelle possibilità di intervento.

Sta di fatto comunque che sui 22.390 milioni di lire assegnati agli organi periferici dell'Amministrazione dell'agricoltura per i due esercizi finanziari 1966 e 1967 — al netto delle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale per 8.710 milioni (1) e degli accantonamenti per 7.000 milioni — assegnazioni in grado di provocare investimenti globali per circa 55.450 milioni di lire, risultavano presentate al 31 dicembre 1967 24.772 domande per un investimento globale preventivato di 115.757 milioni; sicché gli investimenti programmati risultavano già tali da coprire notevolmente la possibilità di intervento per i due esercizi.

Va d'altra parte ricordato che con l'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1967 n. 446, relativo alla semplificazione delle procedure, è stato previsto che i richiedenti delle provvidenze possano, quando l'importo delle iniziative non superi gli 8 milioni di lire, presentare la sola domanda accompagnata da una relazione illustrativa e dal certificato catastale dei terreni posseduti, riservandosi di inoltrare la residua documentazione su richiesta dell'Ispettorato competente, solo quando l'Ispettorato stesso abbia verificato la presenza delle condizioni perché l'iniziativa sia ammessa alle provvidenze. Tale semplificazione procedurale consente indubbiamente all'operatore di evitare spese infruttuose, ma rappresenta tuttavia una remora alla correttezza dell'istruttoria, essendo necessario prevedere la concessione agli interessati di congrui termini per la preparazione e presentazione della documentazione richiesta.

Per converso in molte regioni ove le assegnazioni disposte sul primo Piano Verde non avevano potuto soddisfare tutte le richieste di intervento, si era proceduto da parte degli uffici periferici dell'agricoltura a passare un notevole numero di queste — quelle cioè compatibili con le nuove norme — al finanziamento sulla legge n. 910. Si tratta di domande regolarmente documentate, che hanno potuto essere finanziate senza la necessità di ricorrere al totale rinnovamento dell'istruttoria.

Anche grazie a questo fatto è stato possibile assumere, al 31 dicembre 1967, 5.884 decreti d'impegno per un investimento complessivo di 23.921 milioni di lire ed un onere a carico dello Stato di 9.675 milioni (vedi Tav. n. 21).

(1) Di cui 260 milioni alla Val d'Aosta; 1.000 milioni al Trentino A. A., 350 al Friuli V. G., 5.000 alla Sicilia e 2.600 alla Sardegna.

La cifra relativa ai contributi impegnati, detraendo le somme destinate agli interventi di competenza ministeriali e le assegnazioni agli Ispettorati compartimentali, che interessano iniziative soggette ad una scelta programmata e che quindi richiedono tempi maggiori per pervenire all'impegno, rappresentano oltre il 50% delle somme assegnate per i due esercizi finanziari ed un importo notevolmente superiore all'assegnazione relativa al solo esercizio 1966.

Altra osservazione da farsi è che la quasi totalità delle iniziative ammesse riguardano aziende di minori potenzialità economiche. Difatti, come appare dalla tavola allegata n. 22, i contributi concessi a favore di singole aziende riguardano per l'89% iniziative di coltivatori diretti o piccole aziende e solo l'11% iniziative assunte da medie e grandi aziende. Tale risultato discende logicamente dal limite di 20 milioni che l'articolo stabilisce per l'ammissione a contributo di iniziative riguardanti singole aziende.

Va peraltro sottolineata questa preferenzialità che l'art. 16 stabilisce a favore delle aziende di più limitate capacità economiche, preferenzialità sia generale, che impronta tutto l'articolo, sia specifica, che si estrinseca attraverso le agevolazioni particolari recate dalla lettera e) del primo comma, per favorire il consolidamento di aziende dirette coltivatrici, e dal quarto comma, per favorire, con riferimento ai primi due stanziamenti, il miglioramento delle condizioni di abilitabilità nelle campagne.

Di ciò si ha conferma con la tavola allegata n. 23, dalla quale risulta che ben il 78% della spesa globale ammessa a sussidio riguarda fabbricati rurali — in particolare è prevista la spesa di 6.871 milioni per la costruzione ed il riattamento di case di abitazione e di 11.890 milioni per la realizzazione di strutture zootecniche ed annessi rustici — mentre la residua parte interessa sprattutto gli impianti irrigui (11,7%), le sistemazioni del terreno (2,2%) e le provviste di acqua potabile (1,2%). Al miglioramento delle strutture zootecniche risulta destinato circa l'1% della spesa globale.

E' probabile comunque che tale situazione potrà sensibilmente modificarsi con l'esercizio finanziario 1968, allorché i fondi non potranno più essere utilizzati, ai sensi del quarto comma, per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento dei fabbricati rurali, ma dovranno essere diretti al miglioramento delle strutture aziendali ed interaziendali di più diretto interesse produttivistico.

Il ché, fra l'altro, sottolinea la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'intervento statale per il miglioramento dell'edilizia rurale, attraverso nuove specifiche norme.

Per gli interventi creditizi previsti dallo stesso art. 16, consistenti in mutui ad ammortamento trentennale con il concorso statale nel pagamento degli interessi, le disponibilità di concorso statale ammontavano al 31 dicembre 1967 — con riferimento ai limiti di impegno stabiliti per i due anni finanziari 1966 e 1967 — a 2.650 milioni di lire, al netto di 1.000 milioni destinati alla concessione del concorso statale sui mutui per la realizzazione di impianti di mercato a carattere associativo e di 850 milioni assegnati alle Regioni a statuto speciale (1).

Alla stessa data del 31 dicembre 1967, come risulta dalla tavola allegata n. 24, le domande presentate erano 5.842, per una spesa preventivata di 54.664 milioni di lire contro investimenti provocabili per 64.300 milioni.

A fronte di tale importo risultavano emessi 1.347 nulla-osta per un investimento globale di 12.878 milioni di lire, cui corrisponde un presumibile importo di concorso statale annuo pari a 531,4 milioni.

In ordine alla ripartizione dell'intervento per categorie di operatori economici, va sottolineato come le iniziative di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e categorie assimilate riguardino il 44,3% degli investimenti aziendali. Il 3,4% degli investimenti age-

(1) Di cui 30 milioni alla Val d'Aosta, 110 al Trentino A. A. 60 al Friuli V. G., 450 alla Sicilia e 200 alla Sardegna.

volati con i benefici creditizi riguarda poi iniziative di interesse di una pluralità di aziende promosse da Enti di sviluppo, consorzi, cooperative ed altre forme associative (vedi Tav. n. 25).

Nel complesso quindi appare evidente la preferenza che si è riservata agli operatori di minori capacità economiche in tutto il contesto dell'applicazione dell'articolo, e cioè sia attraverso l'intervento contributivo che quello creditizio.

Per quanto attiene alla qualificazione delle opere la spesa ammessa, pari a 12.768 milioni (1), è stata destinata per il 14,6% alla costruzione, all'ampliamento ed al riattamento di fabbricati rurali, per il 63,9% alla realizzazione di strutture zootecniche ed annessi rustici e per il 21% alla costruzione di impianti di provvista di acqua potabile, a nuove piantagioni, ad impianti irrigui ed a sistemazioni idraulico-agrarie (vedi Tav. n. 28).

Sempre nel settore dei miglioramenti fondiari, il nuovo Piano Verde reca con l'art. 18, come si è prima ricordato, una profonda innovazione riguardante gli interventi nei territori montani, intesa a favorire la formazione di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale attraverso la concessione di contributi fino al limite massimo del 50% della spesa per la esecuzione delle opere e dei lavori previsti in appositi organici piani di miglioramento e trasformazione aziendale.

Si tratta, evidentemente, di uno strumento la cui validità potrà manifestarsi in tempi progressivi, di mano in mano cioè che la dinamica in atto nel Paese rende vieppiù incisiva la sollecitazione a dar luogo nei territori montani ad assetti pienamente rispondenti ad una economica conduzione agricola, in base ai due più rilevanti orientamenti: quello zootecnico e quello forestale. In tal senso, anzi, la norma non solo intende svolgere una diretta funzionale agevolativa ma altresì una funzione di sollecitazione e orientamento, e si inserisce con questa sua caratteristica nel quadro del complesso delle azioni che il nuovo Piano Verde prevede abbiano luogo nei territori di montagna.

Rimane fermo, d'altra parte, che negli stessi territori trovino applicazione tutte le rimanenti norme di quella legge e quindi anche quelle relative sia ai miglioramenti aziendali e interaziendali — per i quali anzi proprio per questi territori è prevista una specifica priorità —, sia al potenziamento dei capitali di esercizio, così come continueranno a trovare applicazione gli interventi nel settore dei miglioramenti fondiari previsti dalle leggi che recano provvedimenti specifici per i territori montani, fra le quali ultima la legge 18 gennaio 1968 n. 13, il cosiddetto « provvedimento ponte » sulla montagna.

Inoltre le particolari esigenze poste dall'evoluzione in senso silvo-pastorale degli ordinamenti produttivi nei territori montani, attraverso la costituzione — partendo dall'attuale realtà economico agraria di quei territori — di aziende idoneamente organizzate, sono considerate dai criteri generali per l'applicazione della specifica norma recati dal D.M. 20 gennaio 1967. Fra l'altro, infatti, tali criteri non solo stabiliscono la finanziabilità di singole opere intese al potenziamento di preesistenti aziende silvo-pastorali, ma prevedono anche che i piani di trasformazione aziendale da agevolare possano riguardare sia complessi di opere rivolte alla costituzione di unità aziendali di congrue superfici, ancorché costituite in diverse proprietà attraverso le opportune forme associative, sia opere di interesse di più aziende limitrofe fra loro, in modo che ciascuna azienda possa fruire di comuni infrastrutture.

E' altresì stabilita la preferenza alle iniziative assunte da comuni e da enti pubblici nonché da associazioni di proprietari ed imprenditori per la costituzione e la gestione delle aziende stesse.

Nel quadro dell'applicazione dell'articolo, sui 12 mila milioni di lire stanziati con riferimento ai primi due esercizi finanziari, sono stati assegnati 2.670 milioni alle Re-

(1) Esclusa la spesa di 110 milioni destinata alla realizzazione di impianti collettivi.

gioni a statuto speciale (1). Sono così rimasti in disponibilità per gli interventi da attuare da parte degli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste 9.330 milioni di lire.

Evidentemente, il carattere innovativo della norma non poteva non dar luogo, all'inizio della sua applicazione, ad elementi di incertezza che si sono trasformati in una certa lentezza nel ricorso alle previste agevolazioni da parte degli agricoltori singoli od associati nonché dei comuni e degli altri Enti pubblici nei confronti dei quali il disposto dell'articolo si rivolge. Per altro aspetto, non possono essere sottaciute le iniziali difficoltà a costituire, da parte dei produttori e nella generale mancanza di una precedente esperienza al riguardo, apposite forme associative, o ad assumere da parte dei comuni e degli enti le specifiche richieste iniziative.

Ma è proprio questa funzione di sollecitazione e di orientamento indiretto che, come si è detto, la norma soprattutto in un primo tempo si propone.

Nel complesso, al 31 dicembre 1967 risultavano così autorizzati investimenti sull'articolo 18 per 355 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 167 milioni.

Con riferimento alle categorie beneficiarie, il 39,5% dei contributi risulta rivolto a favore di iniziative di coltivatori diretti, per un investimento globale di 140 milioni di lire, ed il 30,4% a favore di iniziative di altri imprenditori agricoli, per un investimento di 107 milioni. Gli investimenti promossi da cooperative ed associazioni di produttori comportano una spesa di 78 milioni, ed un contributo pari al 21,7% dei contributi totali impegnati e, infine, le iniziative assunte da comuni ed altri enti pubblici comportano una spesa di soli 30 milioni, ed un importo di contributi pari all'8,4% di quelli impegnati (vedi Tav. n. 29).

Sicché, è soprattutto da parte dei comuni e degli altri enti che si deve registrare una certa lentezza di iniziativa, e ciò sembra da mettersi anche in relazione con le scarse disponibilità finanziarie che determinano difficoltà nel reperimento dei fondi relativi alle quote a carico.

Sebbene le iniziative si riferiscano in genere alla realizzazione di organici piani di organizzazione aziendale, è possibile fornire alcune indicazioni in ordine alla qualificazione delle opere. In particolare, il 68,2% dell'investimento totale, cioè 242 milioni di lire, è rivolto alla costruzione ed al riattamento di fabbricati rurali, fra cui il miglioramento di case di abitazione comporta una spesa di 58,2 milioni.

Rilevante in percentuale, e cioè per il 16,7% dell'investimento globale, è anche la spesa relativa al miglioramento dei pascoli montani, che sulla base dei progetti approvati interessa 2.214 ettari di terreno.

I rimanenti interventi presentano le seguenti incidenze sulla spesa globale, che come si è già visto è pari a 355 milioni (vedi Tav. n. 30).

— provvista ed utilizzazione acqua a scopo irriguo	4,7%
— provvista ed utilizzazione acqua a scopo potabile	0,2%
— strade poderali ed interpoderali	5,0%
— altre opere e spese generali	5,2%

I piani per la diffusione dei servizi civili (Artt. 17 e 19).

Sono note le crescenti esigenze espresse dal mondo rurale nel settore dei servizi civili a carattere interaziendale. Si tratta di una necessità generale, che appare tanto maggiore quanto più il progresso degli altri settori sottolinea le comodità che, per questo aspetto, presentano le aree urbane.

(1) E più precisamente; 150 milioni alla Val d'Aosta, 600 milioni al Trentino A. A., 300 milioni al Friuli V. G., 900 milioni alla Sicilia e 720 milioni alla Sardegna.

Sicché la messa a disposizione dei ceti rurali di idonee reti viarie, di minor grado ma capillarmente diffuse, di sufficienti impianti per l'approvvigionamento idrico ad uso potabile e, infine, di energia elettrica a uso civile ed a uso produttivo, costituisce strumento importante sia per rallentare l'esodo e consolidare la presenza delle popolazioni nelle campagne, sia per rispondere alle caratteristiche di un Paese moderno.

Tuttavia, l'onere richiesto per il soddisfacimento di tali bisogni ha evidenziato la opportunità di affrontare con priorità alcuni dei relativi problemi, orientando quindi con il Piano Verde l'intervento verso quei settori, come quello dell'energia elettrica, in cui già esistono efficienti strumenti operativi, o verso quei territori in cui maggiori si appalesano le carenze.

In questo senso l'art. 17 del nuovo Piano Verde, sviluppando l'esperienza acquisita con la legge n. 454, affronta il problema della viabilità rurale e dell'approvvigionamento idrico sulla base di un criterio limitativo inteso a far fronte alle più urgenti esigenze attraverso la concessione di sussidi per la realizzazione di opere ricadenti nei territori meridionali, in quelli montani ed in quelli depressi del centro-nord. L'importo del sussidio, ragguagliabile ad una misura dal 75 allo 87,50% della spesa ove le opere interessino una popolazione non inferiore ai 100 abitanti, scende ad un limite massimo del 60% in tutti gli altri casi.

Per l'attuazione degli interventi, il decreto che reca i criteri generali per l'applicazione della legge n. 910 prevede la predisposizione in sede regionale di appositi programmi, che abbiano riguardo alla caratterizzazione dei territori interessati ed alle suscettività che essi presentano di offrire idoneo sostegno allo sviluppo delle attività agricole, nonché alla capacità delle opere di risolvere aspetti socio-economici di preminente interesse e, infine, alla capacità degli enti ed associazioni richiedenti di assicurare, con la razionale esecuzione delle opere, il loro regolare esercizio.

Va subito rilevato come, malgrado i limiti territoriali proposti all'intervento, si riscontrino una netta esiguità dei fondi rispetto alle esigenze prospettate nelle diverse regioni italiane.

Infatti lo stanziamento di 7.000 milioni di lire relativo ai primi due esercizi si riduce — detratta la somma di 1.974 milioni assegnata alle Regioni a statuto speciale (1) — a 5.026 milioni, e tale importo, destinato al finanziamento di opere che per loro prevalente interesse pubblico godono di una elevata misura contributiva, è apparsa insufficiente a far fronte alle molteplici istanze proposte dagli enti e dagli agricoltori associati nelle diverse regioni italiane.

Le domande presentate sono state infatti in numero di 2.661, per un investimento preventivato di 44.485 milioni di lire, contro investimenti provocabili di 7.755 milioni di lire (vedi Tav. n. 27).

Va peraltro aggiunto che le iniziative ricadenti in zone montane potranno usufruire delle analoghe provvidenze recate dalla legge n. 18 gennaio 1968 n. 13, mentre col piano pluriennale di coordinamento per l'applicazione della legge n. 614, per le aree depresse del centro-nord, sono stati attribuiti alla realizzazione di piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico ulteriori fondi sui relativi stanziamenti.

Sta di fatto comunque che le scelte operate dalle commissioni costituite presso gli organi periferici dal Ministero per l'agricoltura per dar luogo, in base al disposto dei criteri generali, ad organici programmi, si sono dovute attenere a principi di necessario rigore, al fine di consentire la migliore utilizzazione dei fondi disponibili.

Con i programmi così predisposti, i quali non hanno evidentemente potuto considerare gli stanziamenti recati dalle leggi più recenti, trovano impiego non solo i fondi relativi agli esercizi finanziari 1966 e 1967, ma anche quelli relativi all'esercizio 1968,

(1) di cui 60 milioni alla Val d'Aosta, 174 milioni per il Trentino A. A., 160 per il Friuli V. G., 1.120 per la Sicilia e 460 per la Sardegna.

per il quale il Ministero aveva provveduto a fornire agli organi periferici le necessarie indicazioni in ordine alle presumibili assegnazioni di cui avrebbero potuto disporre; queste saranno però regolarmente istituite non appena il relativo stanziamento sarà iscritto in bilancio.

Sul piano concretamente operativo, tuttavia, gli impegni formalmente assunti alla data del 31 dicembre 1967 erano in numero di 119, per un investimento di 1.307 milioni di lire e un contributo concesso di 950 milioni; la limitatezza di tale importo in rapporto alle pur scarse disponibilità è conseguenza sia della complessa istruttoria richiesta dal particolare tipo di opere, sia dal fatto che anche le assegnazioni per il 1967 hanno potuto essere attribuite solo verso la metà del mese di dicembre dello stesso anno, sicché solo successivamente sono potuti intervenire i relativi impegni.

Circa il 43% dell'investimento autorizzato e, cioè 566 milioni di lire, riguarda impianti di approvvigionamento idrico; si tratta di 65 acquedotti rurali destinati a servire nuclei abitati e più raramente case sparse per un complesso di 9.255 persone.

Inoltre, i progetti approvati prevedono la spesa di 685 milioni di lire (cioè il 53% della spesa globale autorizzata) nel settore della viabilità vicinale ed interpodereale, per la costruzione di 55 nuove strade, con una lunghezza complessiva di 119 chilometri, ed il riattamento di 22 altre strade con una lunghezza di 33 chilometri (vedi Tav. n. 28).

Evidentemente, molto maggiori saranno le realizzazioni allorché, a seguito del completamento delle prescritte istruttorie, sarà possibile dar luogo al complesso delle opere rientranti nei programmi predisposti per la utilizzazione degli stanziamenti dei tre primi esercizi finanziari.

Per lo sviluppo dell'elettificazione agricola, che costituisce l'altro grande aspetto dell'azione statale nel settore della diffusione dei servizi civili nelle campagne, l'art. 19 del nuovo Piano Verde ha introdotto una nuova forma di intervento la quale prescinde dall'iniziativa privata e realizza le finalità della legge attraverso un'operatività programata posta in essere da opposte commissioni regionali.

E' previsto infatti da quell'articolo che per l'attuazione di piani di elettificazione agricola l'Amministrazione dell'agricoltura intervenga per l'80% della spesa necessaria, mentre il rimanente 20% resta a carico dell'ENEL, al quale compete la progettazione e l'esecuzione delle opere.

Sullo stanziamento di 14 mila milioni di lire relativo agli esercizi 1966 e 1967 — detratte le assegnazioni alle Regioni a statuto speciale per un importo di 3.360 milioni (1) — è rimasta per gli interventi del Ministero dell'agricoltura una disponibilità di 10.640 milioni, che è stata ripartita, ad esclusione di un accantonamento di 986 milioni destinato a far fronte alle esigenze emergenti, fra le diverse regioni in modo da soddisfare in ogni regione bisogni di eguale importanza. Sulla base dei fondi assegnati per ciascuna regione, le diverse Commissioni regionali hanno provveduto a predisporre nel 1967 i programmi massima, che troveranno pratica attuazione attraverso i progetti esecutivi che l'ENEL va approntando.

Per la scelta delle zone da elettrificare le commissioni regionali hanno potuto avvalersi di un'indagine svolta dall'ENEL sulle zone rurali ancora prive di elettricità, e si può presumere che con la realizzazione dei programmi predisposti potranno essere elettrificati tutti i centri e nuclei con popolazione non inferiore a 50 abitanti, nonché le case sparse abitate con continuità e la cui spesa per l'elettificazione non sia superiore alle 400 mila lire.

Al riguardo va ricordato come con i criteri generali di attuazione della legge n. 910 sia stato stabilito che l'intervento nel settore dell'elettificazione rurale debba soprat-

(1) Di cui 55 milioni per la Val d'Aosta, 200 milioni per il Trentino A. A., 190 milioni per il Friuli V. G., 2.150 milioni per la Sicilia e 765 milioni per la Sardegna.

tutto riguardare zone agricole dove l'intensità degli insediamenti umani renda più urgente l'installazione dei relativi impianti, sia in vista di esigenze sociali sia per le applicazioni aziendali, pur dovendosi anche tener conto di nuclei meno consistenti e anche di case sparse ogni qual volta l'impianto renda opportuno dal punto di vista economico e sociale.

Inoltre, al fine di accelerare tempi di realizzazione degli interventi, nelle istruzioni successivamente fornite dal Ministero è stato stabilito che gli Ispettorati agrari compartimentali competenti ad impegnare ed erogare le somme vi provvedano quando l'opera sia stata già realizzata, mediante un decreto che comporti contestualmente l'impegno e la liquidazione delle somme stesse.

Pertanto, mentre al 31 dicembre 1967 non sussisteva alcun provvedimento normale di impegno dei fondi, è da presumere che la cifra impegnata ed erogata nel corso del 1968 potrà essere di notevole entità.

Circa la qualificazione degli interventi, va detto che i nuovi impianti sono soprattutto destinati alla fornitura di energia elettrica per uso di illuminazione e, più in genere, per uso civile, senza tuttavia escludere ove occorra e ove ve ne siano specifiche richieste, la fornitura anche di energia di potenza maggiore per l'attivazione di motori e di macchine agricole.

LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA BONIFICA MONTANA

La Bonifica e l'irrigazione (Art. 20).

Anche per quanto attiene la prosecuzione delle attività di bonifica e di irrigazione il nuovo Piano Verde ha tracciato le linee di una politica selettiva, corrispondente alle indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico, attraverso una serie di norme intese a diffondere la pratica irrigua nei tempi più brevi, assicurando nel contempo il mantenimento della piena funzionalità degli impianti ad opere di bonifica esistenti o di iniziata realizzazione; ciò sia, come previsto dall'art. 20, attraverso la predisposizione di programmi di opere secondo determinate preferenze (1), sia ponendo a totale carico dello Stato, come prevede l'art. 21, la spesa per l'esecuzione di alcuni tipi di opere di particolare rilevanza e, comunque, elevando per le altre la misura del concorso statale nelle spese di esecuzione sia, infine, prevedendo all'articolo 22 la possibilità da parte degli enti concessionari di opere pubbliche di assumere, secondo determinate procedure, l'esecuzione delle opere private necessarie ad assicurare la funzionalità delle prime. E' anche previsto dallo stesso articolo che, allo scopo di facilitare l'utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo, lo Stato possa corrispondere contributi fino al 40% delle spese consortili di esercizio, per non oltre 5 anni dall'inizio dell'esercizio irriguo nel comprensorio interessato.

Inoltre, nella considerazione del fatto che molti consorzi — chiamati nel recente passato ad una impegnativa operatività per la realizzazione di nuovi impianti nel quadro dei programmi di sviluppo irriguo — hanno dovuto far fronte ad oneri ingenti anche

(1) Le preferenze cui si debbono ispirare i programmi di opere pubbliche previste dall'art. 20 sono l'estensione dell'irrigazione, l'utile funzionamento di lotti di opere già iniziate ed il ripristino dell'efficienza di opere danneggiate da gravi cause o avversità naturali; all'estensione dell'irrigazione è destinata una somma non inferiore al 50% dello stanziamento totale.

Tale stanziamento per l'attuazione degli indicati programmi è, globalmente di 111 mila milioni di lire, di cui 21.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967, e 23.000 milioni di lire per i tre esercizi successivi.

sotto forma di anticipazioni delle quote di competenza privata, l'art. 23 della legge n. 910 stabilisce i modi per procedere, con le opportune cautele, al ripianamento di tali passività onerose; a tale scopo è prevista infatti l'autorizzazione ai consorzi a contrarre mutui rimborsabili in un periodo fino a 35 anni ed assistiti dal contributo statale fino al 50% della spesa di ammortamento (1).

Tale complesso di norme ha avuto più organica esplicitazione, con l'indicazione anche di ulteriori preferenze, nel D.M. 20 gennaio 1967, recante i criteri generali per la applicazione della legge n. 910.

Tale decreto in particolare stabilisce, in ordine ai programmi plurienali di opere previste dall'art. 20 della legge, che essi siano formulati sulla base delle proposte degli enti concessionari, opportunamente vagliate dagli organi periferici dell'agricoltura e dei lavori pubblici, e che gli enti concessionari stessi siano tenuti a dare notizia degli interventi pubblici di cui i programmi prevedono la realizzazione nei territori di competenza. Con riferimento alle singole categorie di opere, i programmi dovranno inoltre attenersi alle seguenti ulteriori direttive:

— le opere di difesa idraulica, da inquadrare in più vasti contesti sistematori, debbono tendere ad instaurare sistemi di regolazione dei deflussi idrici che si armonizzino con le utilizzazioni agricole del suolo;

— le opere di bonifica idraulica debbono soprattutto considerare le necessità di completamento funzionale delle reti idrauliche in parte già realizzate, specie nei comprensori irrigui;

— l'estendimento ed il potenziamento degli impianti irrigui deve, nelle regioni settentrionali, porsi in correlazione alle necessità di riconversione produttiva, e tendere ad assicurare, nelle regioni centrali e meridionali, una dinamica produttiva valida a modificare condizioni di depressione economico-sociale.

— nel quadro delle infrastrutture necessarie all'esercizio agricolo, per le opere di viabilità debbono essere prioritariamente considerati i completamenti di strade di penetrazione, nonché di strade di servizio intermedio fra la viabilità rurale e quella extra agricola, mentre nella realizzazione di impianti di adduzione dell'acqua e dell'energia elettrica debbono essere valutate, ai fini della determinazione delle priorità, le necessità permanenti delle collettività rurali servite.

Indicazioni sono altresì date, nei successivi articoli dello stesso decreto, circa i requisiti richiesti per l'ammissibilità a totale carico dello Stato dei diversi tipi di opere, mentre sono stabilite in modo preciso le procedure per l'assunzione, da parte degli enti di bonifica, dell'esecuzione di opere di bonifica di competenza privata nonché di opere di miglioramento fondiario sia su richiesta dei proprietari interessati, sia su autorizzazione del Ministero dell'agricoltura.

E' subito da precisare che di tale complesso di norme alla data del 31 dicembre 1967 avevano trovato ampia applicazione quelle relative agli artt. 20 e 21 della legge n. 910, mentre per l'art. 22 i consorzi non avevano avuto, allora, la materiale possibilità di elaborare e presentare le necessarie perizie per l'esercizio irriguo 1967 e, infine, per l'articolo 23, pur essendo state predisposte da parte di consorzi interessati al ripianamento di passività onerose le domande di intervento statale, erano ancora in fase di elaborazione le documentazioni necessarie.

Per contro, in applicazione dell'art. 20 non solo era stato predisposto, sempre alla stessa data del 31 dicembre 1967, un primo programma di opere relative alla utilizza-

(1) Per la concessione dei concorsi sui mutui di cui all'articolo 23 è previsto un limite d'impegno di 150 milioni di lire annue.

zione degli stanziamenti recati per tre esercizi finanziari ma, in attuazione di tale programma, erano stati approvati progetti ed assunti i conseguenti impegni di spesa per un importo di 32.107 milioni. Va però in proposito sottolineato come, allo scopo di consentire la sollecita attuazione delle opere programmate, nelle more dell'iscrizione in bilancio degli stanziamenti recati dalla legge n. 910 si era proceduto a finanziare le opere stesse utilizzando i fondi in essere sullo specifico capitolo del primo Piano Verde e non ancora potuti utilizzare a causa della lunghezza delle procedure di predisposizione, istruttoria ed approvazione richieste da alcuni particolari tipi di progetti, il cui finanziamento era programmato su quella legge.

Sicché su un importo di progetti riguardanti opere previste nei programmi di attuazione del secondo Piano Verde pari, come si è detto, a 32.107 milioni, 20.409 milioni sono stati spesi sui fondi recati dalla stessa legge ed 11.698 milioni sono stati imputati sui residui del primo Piano Verde.

Riguardo alla spesa di tali 11.698 milioni si è riferito nell'apposito capitolo della precedente parte di questa relazione.

Naturalmente si è però in prosieguo di tempo reso necessario assicurare il finanziamento dei progetti del primo Piano Verde, man mano che i progetti stessi, superata l'istruttoria, venivano alla definitiva approvazione, con i fondi recati dalla legge n. 910.

In complesso dunque:

— sono stati finanziati progetti sui programmi del II Piano Verde per 32.107 milioni, di cui 11.698 imputati sugli stanziamenti della legge n. 454 e 20.409 sugli stanziamenti della legge n. 910;

— la spesa dei fondi recati dal II Piano Verde è pari a 23.277 milioni, di cui 20.409 per finanziare progetti rientranti nei programmi predisposti sulla legge stessa e 2.868 per finanziare progetti rientranti nei programmi predisposti in attuazione del I Piano Verde.

In ordine alla spesa complessiva statale di 23.277 milioni cui si è dato luogo sulla legge n. 910, va peraltro rilevato che 7.799 milioni attengono ad opere ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale. (1)

Gli interventi realizzati nelle altre regioni del Paese comportano quindi un onere per lo Stato di 15.478 milioni di lire, e danno luogo ad un investimento complessivo per 16.500 milioni.

I settori considerati sono stati essenzialmente quelli attinenti alla estensione degli impianti irrigui ed al completamento di lotti di opere di bonifica già iniziati.

Per quanto riguarda il Centro-Nord, le opere sono state opportunamente coordinate con i prevedibili interventi ricadenti nelle zone dichiarate depresse, con particolare riguardo alle infrastrutture agricole e civili, la cui insufficienza è fattore limitante della vitalità rurale.

Nel Mezzogiorno, è stata data rilevanza agli interventi ricadenti nei comprensori esclusi dalle zone di operatività «Cassa», e in particolare alle infrastrutture stradali ed ai servizi la cui insufficienza, nelle suddette Regioni, è ancora motivo di inadeguatezza delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

In particolare con gli impegni statali di 23.277 milioni di lire assunti nel corso dell'esercizio finanziario 1967, sono state finanziate opere interessanti i seguenti principali settori di intervento, così distribuiti tra le circoscrizioni territoriali:

(1) E, più precisamente, 525 milioni nel Trentino A. A., 1.174 milioni nel Friuli V. G., 4.200 milioni in Sicilia e 1.900 milioni in Sardegna.

(in milioni)

SETTORE DI INTERVENTO	Nord	Sud	Totale
- irrigazione	5.266	4.624	9.790
- opere idrauliche, idraulico-forestali e varie . . .	3.790 (1)	4.547 (1)	8.337
- opere civili	1.550 (2)	2.937 (2)	4.487
- ripristini	541	122	663
TOTALI . . .	11.147	12.130	23.277

(1) Nord: op. idraul. lire 2.016; idraul. - for. lire 768; varie lire 1.006

Sud : op. idraul. lire 721; idraul. - for. lire =; varie lire 3.826

(2) Nord: strade lire 1.218; elett. lire 90; acq. lire 230; borg. rur. lire 12

Sud : strade lire 2.475; elett. lire =; acq. lire 345; borg. rur. lire 117

Circa l'importo e la consistenza delle opere riferite agli impegni di cui sopra (vedi Tav. le 31 e 32) è possibile dare il seguente quadro riassuntivo distinto per settori di intervento.

Nel settore della irrigazione, escludendo dalla disamina 3.820 milioni di lire di impegni relativi alle assegnazioni concesse alle Regioni autonome — per i quali non si dispone di dati di dettaglio — con i restanti 5.970 milioni sono stati finanziati: n. 3 derivazioni ad uso irriguo; n. 7 impianti di sollevamento della capacità complessiva di l/sec. 2.400; Km. 210 di canali irrigui.

Mediante gli interventi sopra indicati risultano potenziate le irrigazioni in provincia di Brescia e di Mantova e soprattutto quelle in provincia di Treviso e di Venezia. Proseguono i lavori del canale Emiliano-Romagnolo e dell'« Ente aretino ». Con la costruzione del serbatoio in Val di Paglia Superiore si prevedono prossimi gli incentivi all'irrigazione della Valle. Proseguono anche le opere nella pianura di Tarquinia, nel Lazio, e dei lavori per il potenziamento del comprensorio del Canale di Corfinio in Abruzzo. In Lucania, viene interessata all'irrigazione la zona di Aliano e in Calabria potenziata quella di Ischia Ionica.

Nel settore delle opere idrauliche di bonifica, idraulico-forestali e varie, escludendo 4.832 milioni di lire di impegni riferiti all'attività di Istituto (lotta antimalarica, studi, revisione e aggiornamento prezzi, ecc.) ed a concessioni assentite alle Regioni autonome, i restanti impegni per 3.505 milioni di lire, hanno riguardato opere idrauliche per 2.337 milioni di lire ed opere idraulico-forestali per 768 milioni di lire.

Le opere idrauliche si sono incentrate soprattutto nel Veneto, nell'Emilia, in Toscana, nel Lazio ed in Campania, con interventi diretti in primo luogo al potenziamento ed all'adeguamento delle opere di difesa nei settori provati dalle alluvioni del 1966. Esse comprendono opere di rafforzamento di arginature di corsi di acqua naturali e di canali di bonifica e opportuni adeguamenti di talune sezioni degli alvei a salvaguardia di possibili nuovi eventi meteorici.

Nel settore delle opere civili, gli impegni di 4.487 milioni di lire hanno riguardato: Km. 73 di strade per complessivi 3.693 milioni di lire; Km. 81 di acquedotti per 575 milioni di lire; Km. 34 di elettrodotti per 90 milioni di lire e, infine, strutture integrative di borgate rurali per 129 milioni di lire.

Come già precedentemente accennato, le opere stradali e le strutture integrative dei servizi hanno interessato soprattutto il Mezzogiorno (2.592 milioni di lire) e, con particolare riguardo, la Lucania.

Gli interventi promossi nel centro-nord nel settore viario riguardano in massima parte sistemazioni delle reti preesistenti.

Nel settore dei ripristini, gli impegni assunti per 663 milioni di lire hanno riguardato: il riattamento di arginature per 120 milioni di lire; il ripristino di opere idrauliche per 123 milioni di lire; di impianti irrigui per 107 milioni di lire e, infine, di opere civili e varie per 4 milioni di lire.

E' da osservare che i ripristini idraulici sono strettamente connessi alle strutture irrigue esistenti.

La bonifica montana (Art. 24).

L'art. 24 della legge n. 910 considera le ampie necessità che tuttora si presentano nel settore delle opere pubbliche di bonifica montana, prevedendo l'esecuzione di programmi straordinari di opere di difesa e conservazione del suolo, di opere stradali, di linee ed impianti telefonici e di provviste di acqua potabile. (1) Tale norma presenta alcuni importanti aspetti innovativi in quanto da un lato esclude dai suddetti programmi straordinari le opere di forestazione per le quali, data la loro particolare importanza, il nuovo Piano Verde destina separate e più specifiche disposizioni e, dall'altro lato considera nel settore delle opere di bonifica montana la costruzione di stazzi ai fini del potenziamento degli allevamenti zootecnici semibradi di montagna.

La norma stessa non esaurisce, peraltro, l'impegno dello Stato nello specifico settore; infatti, contemporaneamente all'applicazione del Piano Verde, sono destinati congrui stanziamenti alla realizzazione di opere pubbliche di bonifica montana sia sulle leggi per la montagna (ultima delle quali è la legge 18 gennaio 1968 n. 13) sia sulla legge ponte per la difesa del suolo (legge 27 luglio 1967 n. 632) sia sulle leggi per il Mezzogiorno (legge 26 giugno 1965, n. 717) sia, infine, sulla legge per le aree depresse del centro-nord (legge 26 luglio 1966, n. 614).

Sta di fatto comunque che le disposizioni recate dal Piano Verde si ispirano ad un principio selettivo inteso da una parte ad assicurare un impegno particolarmente incidente nel settore delle sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali ed idraulico-pascolive e, dall'altra parte, a far fronte alle più urgenti necessità espresse dai territori montani per quanto riguarda le infrastrutture civili di servizio.

Tale principio viene inoltre sottolineato dai criteri generali di applicazione degli specifici interventi i quali, nel determinare le procedure di predisposizione dei programmi da elaborarsi nelle singole regioni a cura degli Ispettorati regionali delle foreste d'intesa con gli Ispettorati ripartimentali ed approvati dal Ministero dell'agricoltura, sanciscono la preferenza alla realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale, in coordinamento peraltro con gli interventi analoghi da attuare in applicazione delle diverse altre leggi che recano disposizioni e finanziamenti in materia, nell'obiettivo fondamentale di dar luogo a complessi organici di sistemazione dei singoli bacini.

Per le opere civili, viene sancita la priorità alle provviste di acqua a scopo irriguo nonché ai completamenti delle rimanenti opere da tempo iniziate. In ogni caso, vanno tenute in particolare considerazione le esigenze dei territori meridionali esterni alle zone nelle quali si estrinseca l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

Sulla complessiva somma di 10.000 milioni di lire relativa agli stanziamenti per gli esercizi finanziari 1966 e 1967, le assegnazioni a favore delle Regioni a statuto speciale si ragguagliano a 2.400 milioni. (1) Della residua somma, pari a 7.600 milioni, 1.000 mi-

(1) A tale scopo è previsto uno stanziamento globale di 60.000 milioni di lire, in ragione di 5.000 milioni per ogni esercizio finanziario.

(2) Ed in particolare 100 milioni alla Val d'Aosta, 400 milioni al Trentino A. A., 300 milioni al Friuli V. G., 1.100 alla Sicilia e 500 milioni alla Sardegna.

lioni sono stati accantonati come fondo scorta per interventi di carattere urgente mentre infine i rimanenti 6.600 milioni trovano utilizzo, sulla base degli appositi programmi quinquennali approvati dall'Amministrazione centrale, per la realizzazione dei seguenti tipi di opere:

TABELLA 13

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA MONTANA: OPERE PROGRAMMATE

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(valore in milioni)

CATEGORIE DI OPERE	Quantità	Milioni L.	%
Sistemazioni idrauliche e idraulico pascolive . ha.	10.141,0	3.549,5	53,78
Irrigazione. ha.	128,6	45,0	0,68
Viabilità Km.	182,6	2.467,1	37,83
Acquedotti 1 sec.	97,1	485,4	7,36
Stazzi con abbeveraggi	—	37,0	0,56
Linee telefoniche	—	16,0	0,24
Totale opere		6.600,—	100
Fondo scorta per interventi di carattere urgente ed altre necessità	—	1.000,—	—
Totale disponibilità		7.600,—	

Si può quindi rilevare come, nel rispetto della preferenza disposta dall'art. 22 del D.M. 20 gennaio 1967, i finanziamenti riservati alle opere di difesa rappresentano il 53,8% dell'importo totale delle opere programmate, interessando la sistemazione di 10.141 ettari di terreno.

Per quanto riguarda invece le altre opere va sottolineato che — analogamente a quanto verificatosi con l'applicazione del primo Piano Verde — il miglioramento della viabilità rappresenta ancora l'intervento più vivamente sollecitato da parte delle popolazioni montane assorbendo esso il 37,6% dei finanziamenti, per la realizzazione di circa 183 chilometri di strade di bonifica montana.

Seguono in ordine di importanza, per l'entità dei finanziamenti programmati, la costruzione di acquedotti rurali (7,4%) e la realizzazione di impianti di irrigazione, stazzi, e linee telefoniche (1,5%).

Nella tavola allegata n. 33 vengono forniti elementi di dettaglio, oltre che sulla entità delle assegnazioni disposte a favore delle singole regioni, sugli interventi da attuare nelle regioni medesime, fatta ovviamente eccezione per quelle a statuto speciale.

Giova comunque sottolineare che oltre il 51% della intera dotazione è stata riservata ad interventi da attuare nel Mezzogiorno e nelle isole.

Evidentemente, la predisposizione e l'approvazione dei singoli programmi regionali, che ha dovuto seguire l'emanazione non solo dei criteri generali e delle direttive regionali di applicazione della legge, ma anche la emanazione del provvedimento per la semplificazione delle procedure (D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446), ha impiegato il lavoro dell'amministrazione per buona parte del 1967. Successivamente si è potuto dar luogo alla progettazione delle diverse opere previste dai programmi e finanziabili con le somme disponibili, sicché al 31 dicembre 1967, pur non essendo ancora iniziata l'attuazione dei relativi lavori, molti progetti risultavano già elaborati e sottoposti alla istruttoria di rito.

Rimane chiaro comunque, sulla base di quanto si è detto, che la bonifica montana va trovando attuazione sulla base di due precise fondamentali direttrici, e cioè quella della difesa del suolo e della regimazione delle acque, la cui importanza nel nostro Paese è sottolineata dai frequenti fatti alluvionali, e quella della viabilità, che rappresenta il mezzo principale di ogni vivere civile oltre che lo strumento indispensabile per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione terriera.

GLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE

Nel quadro dell'evoluzione in atto e che si prospetta viepiù incidente nei territori di montagna — in conseguenza da un lato dell'esodo delle popolazioni, che rende disponibili a nuove economiche forme di utilizzazione congrue superfici di terreno una volta destinate ad una agricoltura povera e di autoconsumo e, dall'altro lato, della generale dinamica economica, che apre nuove possibilità ed occasioni di valorizzazione delle risorse ivi presenti — lo sviluppo forestale rappresenta, unitamente alla diffusione della zootecnia ed all'insediamento o al potenziamento delle attività turistiche, uno dei preminenti indirizzi di sviluppo.

Ciò tanto più in quanto, mentre da un lato larghe aree montane presentano spiccata vocazione forestale, la diffusione dei boschi non solo assume il noto valore protettivo per la difesa del suolo e la regolazione dei corsi d'acqua — funzione una volta in qualche modo garantita dalla presenza dell'agricoltura e dai lavori dell'uomo — ma anche un preciso valore economico, potendo la produzione forestale non solo assicurare un reddito da terreni altrimenti di difficile utilizzazione, ma altresì contribuire a far fronte a quel crescente fabbisogno di materiali legnosi per la cui soddisfazione il Paese sopporta ormai un onere ingente.

E, se è evidente che la funzione protettiva del bosco non può, per molti aspetti, andare disgiunta da quella produttiva, sicché le due funzioni si integrano fra loro e fanno del bosco un bene essenziale ed un mezzo irrinunciabile di valorizzazione di molte zone collinari e montane, esse si integrano anche con la funzione turistica, secondo una tendenza che si accentua nel quadro del problema del tempo libero e che può dare un apporto di grande rilievo al miglioramento dei redditi e delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna.

E' appunto in questa considerazione che il nuovo Piano Verde prevede un largo campo di interventi, in base a norme talvolta profondamente innovative, per favorire l'azione di rimboschimento.

In particolare, gli artt. 26 e 27 regolano le attività di rimboschimento svolte direttamente dallo Stato ed a suo totale carico; attività da svolgere nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, nonché sulle dune litoranee. (1)

(1) Per i rimboschimenti a totale carico dello Stato è previsto uno stanziamento globale di 24.000 milioni di lire, di cui 4.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 5.500 milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi.

L'art. 28 affida poi all'Amministrazione forestale l'attuazione di un organico programma di sviluppo di vivai forestali per assicurare la disponibilità delle piantine necessarie ai rimboschimenti, sia pubblici, sia di iniziativa di Enti, di società o di singoli. (1)

Con l'art. 29 vengono fissate le norme per l'acquisto o l'espropriazione, da parte dell'Azienda di Stato per le Foreste demaniali, di consistenti superfici di terreno nudo, cespugliato o boscato da destinare alla produzione forestale, e vengono precisati i criteri per la utilizzazione economica dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda, autorizzando anche in tal senso, oltretutto naturalmente il miglioramento dei boschi esistenti ed il rimboschimento, la costituzione e l'esercizio di aziende zootecniche (2). Sempre con riferimento all'Azienda di Stato, l'art. 30 dà ad essa facoltà di sostituirsi a Comuni, altri Enti e privati che ne facciano richiesta nella esecuzione di lavori di rimboschimento e ricostituzione forestale anche al di fuori dei territori classificati montani.

Inoltre, con gli artt. 31 e 32 si considera il sostanziale contributo che all'azione di rimboschimento può venire dalla iniziativa dei privati secondo la larga e positiva esperienza già registrata in altri Paesi. In particolare l'art. 30 è diretto a favorire mediante la concessione di contributi in conto capitale fino alla misura massima del 75%, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, nonché le piantagioni fuori foresta e quelle di filari frangivento (3); mentre con l'articolo 32 viene istituito un « Fondo forestale nazionale » destinato alla anticipazione delle somme necessarie a promuovere, con mutui a lungo periodo di ammortamento ed a basso tasso di interesse, il rimboschimento di grandi superfici di terreni da parte di Enti pubblici, di società e di singoli proprietari (4).

Infine, allo scopo di consentire l'efficace azione delle aziende speciali e dei consorzi costituiti per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e di altri Enti, l'articolo 34 della legge prevede la concessione di contributi per il pagamento del personale tecnico e di vigilanza per un periodo non superiore a 5 anni, nonché di contributi sulla spesa relativa alla compilazione di piani economici forestali (5).

I rimboschimenti di competenza dello Stato (Art. 26).

Nel rispetto degli obiettivi fondamentali che la norma dell'art. 26 si è proposta, i criteri generali di applicazione stabiliscono che i rimboschimenti di competenza dello Stato siano attuati in base a programmi quinquennali da predisporre secondo le modalità ed i coordinamenti previsti per i programmi relativi alle opere pubbliche di bonifica, dando comunque priorità agli interventi nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana nei quali siano in atto opere a carattere idraulico per la sistemazione degli alvei torrentizi, per modo che la copertura vegetale completi gli effetti della sistemazione intensiva.

(1) Per l'attuazione di un programma straordinario per la produzione di piantine forestali è previsto uno stanziamento di 2.500 milioni di lire, in ragione di 500 milioni per esercizio finanziario.

(2) Per l'ampliamento del demanio forestale è previsto uno stanziamento globale di 21.000 milioni di lire, di cui 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 5.000 milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi.

(3) Per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'art. 31 sono stanziati 9.000 milioni di lire in ragione di 1.500 milioni per ciascuno dei primi due esercizi finanziari e di 2.000 milioni, rispettivamente, per gli esercizi 1968, 1969 e 1970.

(4) Per costituire il fondo nazionale viene previsto un apporto globale di 13.000 milioni di lire, in ragione di 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

(5) Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 34 sono previsti limiti di impegno complessivi per 2.000 milioni di lire, in ragione di 400 milioni per ogni esercizio finanziario.

Viene altresì stabilito che gli interventi per il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali abbiano luogo quando essi siano necessari sia ai fini della difesa delle retrostanti colture, sia per mantenere gli originari aspetti naturalistici.

Sui 9.000 milioni di lire stanziati per gli esercizi 1966 e 1967, 2.054 milioni sono stati assegnati alle Regioni a statuto speciale (1), mentre della rimanente somma 900 milioni sono stati accantonati quale fondo scorta per far fronte alle necessità di intervento di particolare urgenza e 6.046 milioni hanno formato oggetto di apposita programmazione, secondo quanto previsto dai criteri di applicazione.

Anche per questo settore oltre il 52% della intera dotazione è stato comunque riservato al Mezzogiorno ed alle isole.

I programmi predisposti, ed approvati dall'Amministrazione centrale, prevedono la esecuzione di lavori di rimboschimento di ricostituzione dei boschi per una superficie complessiva di 17273 ettari con una spesa a totale carico dello Stato pari alla disponibilità di 6.046 milioni (vedi Tav. n. 34).

Anche per tali interventi dopo l'approvazione dei programmi si è posta mano alla progettazione esecutiva, sicché al 31 dicembre 1967 i progetti stessi erano in avanzata fase di istruttoria.

Il programma per i vivai forestali (Art. 28).

Il primo atto di applicazione dell'art. 28 della legge n. 910 ha riguardato la richiesta predisposizione del programma straordinario per il potenziamento dei vivai forestali gestiti dal Corpo Forestale dello Stato.

Tale programma, secondo le indicazioni fornite dal D.M. 20 gennaio 1967, si ispira sostanzialmente ai seguenti criteri:

- integrale messa a coltura dei vivai forestali già esistenti;
- acquisto di terreni per l'ampliamento dei vivai in essere o per l'impianto di nuovi vivai;
- ammodernamento delle attrezzature e del parco macchine per la meccanizzazione delle operazioni colturali e la intensificazione delle colture.

Sui 1.000 milioni riferiti agli stanziamenti per gli esercizi 1966 e 1967 sono stati attribuiti alle Regioni a statuto speciale 110 milioni di lire — ed esattamente 10 milioni alla Val D'Aosta e 100 milioni alla Sicilia — mentre la residua somma, pari a 890 milioni, è stata interamente assegnata agli organi periferici del Corpo Forestale dello Stato ai quali, è attribuita la responsabilità della diretta conduzione dei vivai.

Al 31 dicembre 1967, fra le attività che così è stato possibile realizzare va sottolineato l'acquisto, in parte definito e in parte in corso di definizione, di circa 40 ettari di terreno per l'ampliamento dei vivai preesistenti o per l'impianto di nuovi vivai. Per altri 32 ettari di terreno, erano a quella data all'esame degli organi centrali i programmi di acquisto formulati dagli Ispettorati interessati.

Inoltre si era proceduto a mettere a coltura 110 ettari di terreno già rientranti nei perimetri dei precedenti vivai, ed erano in corso iniziative per l'ammodernamento delle attrezzature di questi, con particolare riguardo al rinnovo ed all'impianto di sistemi irrigui, di celle frigorifere, ecc.

(1) Di cui 20 milioni alla Val D'Aosta, 314 al Trentino A. A., 280 al Friuli V. G., 990 alla Sicilia e 450 alla Sardegna.

Nella gestione degli impianti si è poi tenuto conto, secondo le indicazioni dei criteri generali, della necessità di ricorrere all'impegno di semi provenienti da boschi iscritti al « Libro nazionale dei boschi da seme », nonché alle prospettive che si aprono all'adozione di specie legnose a rapido accrescimento.

L'azione dell'A.S.F.D. (Artt. 29 e 30).

Per l'attuazione dell'art. 29, riguardante l'acquisto e l'esproprio di terreni da parte dell'Azienda di Stato delle Foreste demaniali e la successiva valorizzazione, era previsto per il primo biennio di applicazione della legge uno stanziamento complessivo di 6.000 milioni di lire. Tale somma è stata peraltro effettivamente iscritta nel bilancio dell'Azienda solo negli ultimi mesi del 1967, e limitatamente ad una quota di 3 mila milioni.

Con tali fondi l'A.S.F.D. può acquistare o espropriare terreni atti alla produzione forestale o foraggera o alla protezione della selvaggina ed eseguire sui terreni stessi le necessarie opere di rimboschimento, ricostituzione boschiva o pascoliva, impianto di aziende zootecnico-faunistiche, ecc. E' evidente che la realizzazione di opere può iniziare solo dopo l'ultimazione di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei terreni stessi.

Al 31 dicembre 1967, mentre una vasta mole di progetti di acquisto o di esproprio era stata elaborata dall'A.S.F.D. e sottoposta al vaglio degli Organi competenti, nessuna somma era stata ancora effettivamente erogata.

Comunque, alla data suddetta, la situazione risultava la seguente:

— acquisti ed espropri approvati e per i quali si stavano definendo i documenti di pagamento:

Ha 2.300 circa per 331 milioni

— acquisti ed espropri approvati e per i quali si stavano perfezionando gli atti notarili o i decreti di esproprio:

Ha. 17.300 circa per 1.878 milioni

— acquisti ed espropri proposti, in corso di esame e di approvazione:

Ha. 6.400 circa per un importo di 820 milioni

Erano poi in corso di approvazione i progetti tecnici per la valorizzazione dei terreni acquisiti secondo le direttive del Piano Verde n. 2.

Nel quinquennio, secondo una previsione di larga massima, l'A.S.F.D. dovrebbe impiegare i 21 miliardi complessivi dello stanziamento previsto dalla legge n. 910, nel modo seguente:

	Centro Nord	Meridione
— per acquisizione terreni	5,0 miliardi	3,5 miliardi
— per esecuzione di opere	7,5 miliardi	5,0 miliardi

Fra i compiti che il nuovo Piano Verde affida all'Azienda di Stato è anche quello, previsto dall'art. 30, di sostituirsi a Comuni, altri Enti e privati che ne facciano richiesta per attuare lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani.

Poiché tuttavia non è risultato possibile impiegare a tale scopo i fondi recati per le iniziative di cui al precedente articolo 29, si pone ora l'opportunità di assicurare, con apposito provvedimento, la finanziabilità dei relativi interventi.

I contributi per rimboschimenti volontari (Art. 31).

Per quanto attiene la concessione di contributi in conto capitale per l'attuazione dei rimboschimenti volontari previsti dall'art. 31 della legge n. 910, il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, che reca i criteri generali di applicazione, stabilisce che tali contributi siano concessi per l'esecuzione di rimboschimenti di piccole o medie dimensioni, dando preferenza a quelli ricadenti nei territori montani e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico. Qualora le iniziative ricadano al di fuori di tali comprensori, la spesa non deve superare gli 8 milioni di lire. Nel dettare inoltre i criteri tecnici di preferenza, il decreto prevede anche la concedibilità dei contributi per l'impianto di pioppeti in terreni golenali in pertinenze di bonifica o in terreni non altrimenti utilizzabili dalla coltivazione agraria.

Sui 3.000 milioni di lire disponibili sugli esercizi finanziari 1966 e 1967 sono stati assegnati alle Regioni a statuto speciale 800 milioni (1), rimanendo in disponibilità per gli interventi degli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura 2.200 milioni.

Alla stessa data del 31 dicembre 1967 risultavano concessi contributi per l'importo complessivo di 207,5 milioni di lire, corrispondenti ad una spesa tecnicamente ammessa di 305,2 milioni (vedi Tav. n. 35).

La ripartizione per categorie di beneficiari è la seguente:

— Comuni	4%
— Altri Enti	16%
— Privati	80%
Totale	100%

Anche per i rimboschimenti volontari valgono, nei confronti dei Comuni, le considerazioni formulate in precedenza per l'art. 18, per ciò che concerne la difficoltà di corrispondere la quota a loro carico, integrativa del concorso statale nella spesa.

Per quanto attiene alla qualificazione degli investimenti si rileva che la maggior parte degli interventi sono stati realizzati nei territori montani e nei terreni vincolati (80,4% del totale) con prevalenza assoluta per lavori di rimboschimento in terreni nudi e cespugliati (66,4% del totale) (vedi Tav. n. 36).

Ciò in ossequio alle disposizioni della legge che prevedono una preferenza specifica per le iniziative da attuarsi nei territori montani e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico al fine precipuo della difesa e conservazione del suolo.

In particolare, le provvidenze svolte sono le seguenti:

A) Nei territori montani e nei terreni vincolati.

— rimboschimento terreni nudi e cespugliati	66,4%	
— miglioramento boschi esistenti	14,0%	80,4%

B) Nei territori non montani e nei terreni non vincolati.

— rimboschimenti terreni nudi e cespugliati	9,9%	
— miglioramento boschi esistenti	9,7%	19,6%

(1) Di cui 20 milioni alla Valle D'Aosta, 150 al Trentino A. A., 100 al Friuli V. G., 330 milioni alla Sicilia e 200 alla Sardegna.

Il fondo forestale nazionale (Art. 32).

Com'è noto, l'art. 32 prevede la istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un Fondo forestale nazionale per promuovere la costituzione di nuovi boschi, la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti e per l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali.

Le somme assegnate al Fondo — la cui durata è prevista fino al 31 dicembre 1965 — saranno date in anticipazione agli Istituti di credito agrario e a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione a favore di Comuni, altri Enti pubblici e privati, Società e singoli proprietari, di mutui aventi durata non superiore a 40 anni e al tasso d'interesse del 2%, destinati alla realizzazione degli scopi suddetti.

L'articolo non aveva ancora potuto trovare applicazione, alla data del 31 dicembre 1967, data la complessità dei necessari adempimenti preliminari. In primo luogo infatti si è dovuto provvedere ad emanare le disposizioni regolamentari per l'attuazione delle previste provvidenze creditizie, ciò che è stato fatto con decreto interministeriale 23 ottobre 1967.

Successivamente è stato predisposto un primo schema di convenzione fra lo Stato e gli Istituti di credito autorizzati, sentiti, in via preliminare, il Ministero del Tesoro e il Consiglio di Stato. E poiché da parte degli Istituti di credito interessati sono state formulate, in ordine a tale schema, osservazioni e proposte, si è infine dovuto procedere all'esame di queste, allo scopo di assicurare la più efficace applicazione delle norme.

Non v'ha dubbio, comunque, che allorché il Fondo potrà entrare in applicazione esso sarà suscettibile di notevoli realizzazioni, quali: l'impianto di nuovi boschi, la conversione dei boschi cedui in fustaie, il miglioramento dei boschi degradati, l'allestimento di quelle attrezzature industriali e commerciali occorrenti per una più razionale e produttiva utilizzazione del legname nazionale, specialmente proveniente dai boschi cedui.

I contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti (Art. 34).

Scopo della norma recata dall'art. 34 della legge n. 910 — norma che proroga con modifiche e rfinanzia un intervento già da tempo attuato — è di assicurare la razionale gestione dei patrimoni silvo-pastorali, assicurando ad essi una direzione tecnica specializzata ed una vigilanza adeguata.

In vista di tale finalità ed allo scopo di assicurare la più efficace utilizzazione delle somme disponibili i criteri generali di applicazione precisano che nella concessione dei contributi è da aversi particolare riguardo alle aziende e consorzi — specie se operanti nel Mezzogiorno — la cui gestione è suscettibile di miglioramento, dando in ogni caso priorità alle iniziative degli organismi che per la prima volta intendono fruire delle agevolazioni previste.

E' anche stabilito dai criteri generali che i sussidi per la compilazione di piani economici, previsti dallo stesso articolo vengano dati, sempre con preferenza per i territori meridionali, ai Comuni e agli altri Enti i cui beni silvo-pastorali possano essere oggetto di apprezzabile miglioramento a mezzo delle prescrizioni dettate dai piani, non solo per aumentare la produttività dei boschi e dei pascoli, ma anche per rendere più efficiente la conservazione del suolo.

Sullo stanziamento recato dalla legge n. 910 per i primi due esercizi finanziari, ragguagliato ad un limite d'impegno pari complessivamente ad 800 milioni di lire, si è proceduto ad attribuire alle Regioni a statuto speciale disponibilità per limiti d'impegno per 160 milioni, e più precisamente: 40 milioni al Trentino A.A., 80 milioni alla Sicilia e 40 alla Sardegna.

Non si è ritenuto invece opportuno procedere nel 1967 ad impegni nei confronti degli Enti e consorzi istituiti nelle altre regioni italiane in quanto già ad essi era stato assicurato il contributo dello Stato relativamente a tutto il 1967, utilizzando i fondi della legge 18 agosto 1962, n. 1360.

Evidentemente, quindi, è a partire dal 1968 che sarà possibile dar luogo alla piena funzionalità dell'articolo, nella prospettiva, peraltro, dell'opportunità che gli impegni statali, che a norma della legge possono avere una durata quinquennale, possano essere prorogati attraverso un appropriato adeguamento normativo.

La partecipazione all'applicazione della Sezione Orientamento del FEOGA.

L'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 prevede per il finanziamento dei progetti ammessi dalla CEE al concorso del FEOGA — Sezione Orientamento — la concessione di contributi integrativi in conto capitale da parte dello Stato italiano.

Tali contributi possono essere concessi fino al 25% della spesa ammessa, e comunque per una somma non superiore alla differenza fra il 50% della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal FEOGA.

Per le opere e gli impianti di interesse collettivo, eseguite da Enti di sviluppo, Enti pubblici operanti nel settore agricolo, consorzi di miglioramento fondiario, cooperative e loro consorzi, nonché da associazioni di produttori agricoli, può essere concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi, contratti ai termini della legge 25 luglio 1928, n. 1760. Tali mutui sono ammessi, per la durata di 20 anni, al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulla misura pari alla differenza fra le rate di preammortamento ed ammortamento, calcolate ai tassi di interesse praticati dagli Istituti di Credito, e le rate di preammortamento calcolate al tasso del 3%, riducibile al 2% nei territori di cui alle leggi dianzi richiamate (1).

Come è noto l'intervento del Fondo agricolo europeo di orientamento e garanzia nel settore del miglioramento delle strutture avviene per programmi relativi a periodi di operatività; programmi costituiti dai diversi progetti presentati dagli Stati membri previa istruttoria e parere dei competenti organi degli Stati stessi in vista, fra l'altro, appunto del contributo che questi sono tenuti a versare ad integrazione della contribuzione comunitaria.

Al finanziamento italiano dei programmi relativi al I ed al II periodo di operatività della Sezione orientamento del FEOGA si è fatto fronte utilizzando i fondi all'uopo recati dalla legge 25 luglio 1965, n. 967.

Sicché le disponibilità recate dalla legge n. 910 per gli esercizi finanziari 1966 e 1967, complessivamente di 20 miliardi di lire per la concessione dei contributi in C/C e di 2 miliardi di lire per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati, sono state destinate ai suddetti finanziamenti integrativi di progetti ammessi al concorso del FEOGA in occasione del III e del IV periodo di operatività; nonché per le pratiche concernenti il ripristino dei territori colpiti dall'alluvione dell'autunno 1966.

(1) Per la partecipazione dello Stato italiano all'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici della Sezione orientamento del FEOGA, secondo quanto disposto dal regolamento comunitario n. 17/64, è previsto uno stanziamento globale, per contributi in conto capitale, di 89 mila milioni di lire, in ragione di 10 mila milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e di 23 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970.

Per la concessione dei concorsi negli interessi sui mutui integrativi dei contributi sono previsti limiti di impegno complessivi pari a 8.300 milioni, di cui 1.000 milioni come limite di impegno per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 2.100 milioni come limite di impegno per ciascuno dei tre esercizi successivi.

Si tratta, nel complesso, di 270 progetti approvati, dopo l'istruttoria ed il parere positivo del Ministero per l'agricoltura, delle autorità comunitarie, per un investimento globale ammesso di 94.820,9 milioni di lire (vedi Tav. allegata n. 37). Ad essi, lo Stato italiano partecipa con un presumibile contributo in conto capitale di 20.000 milioni e con un presumibile concorso annuo nel pagamento degli interessi sui mutui pari — tenuto conto che non a tutti i progetti è concedibile il mutuo integrativo a tasso agevolato — a 1.357 milioni. I progetti approvati si ripartiscono come segue dal punto di vista della qualificazione.

TABELLA 14

FEOGA - SEZIONE ORIENTAMENTO - III°, IV° TRANCHE E ALLUVIONE -
INIZIATIVE AMMESSE AL CONCORSO FEOGA

Distinti per settori

(Importi in milioni di lire)

SETTORI DI INTERVENTO	Iniziative N.	Spesa ritenuta ammissibile
<i>A) Strutture di produzione:</i>		
- irrigazione	27	8.442,2
- bonifica	12	9.345,2
- allevamenti	19	5.309,7
- piantagioni	11	6.287,1
- altre	29	6.111,8
	98	35.496,0
<i>B) Strutture di valorizzazione:</i>		
- settore ortofrutticolo	44	13.928,4
- settore viticolo	28	6.899,4
- settore oleario	22	3.676,0
- settore latt. caseario	23	7.870,8
- settore delle carni	9	4.358,7
- altre	32	18.745,7
	158	55.479,0
<i>C) Strutture di carattere sociale</i>	14	3.845,9
	14	3.845,9
TOTALE IN COMPLESSO	270	94.820,9

Dai dati esposti si rileva che le strutture di valorizzazione sono maggiormente rappresentate, e raggiungono il 58,5% del totale degli investimenti.

Più interessati sono stati il settore ortofrutticolo, quello lattiero-caseario, quello viticolo e i mangimifici.

Si tratta nella totalità di impianti collettivi a larga base associativa, promossi da cooperative, da Enti di sviluppo e da consorzi di produttori agricoli.

Le strutture di produzione riguardano principalmente la bonifica idraulica, l'irrigazione e le piantagioni.

Queste ultime si riferiscono più specificamente ad impianti di nuovi vigneti specializzati con vitigni di qualità nei comprensori delimitati ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, ai fini della tutela delle denominazioni di origine controllata o contrallata e garantita, nonché in altre zone a specifica vocazione viticola.

Le strutture di carattere sociale concernono principalmente la sistemazione ed il miglioramento della viabilità rurale, nonché dell'approvvigionamento idrico-potabile per i fabbricati aziendali e ad uso abitazione.

TABELLA 15

FEOGA - SEZIONE ORIENTAMENTO - II°, IV° TRANCHE E ALLUVIONE -
INVESTIMENTI APPROVATI DISTINTI PER DITTE BENEFICIARIE.

(Importi in milioni di lire)

	N. Spesa ammessa	Iniziative
1) Cooperative	75	23.997,1
2) Enti di sviluppo	67	25.870,9
3) Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario.	39	20.577,7
4) FEDIT	16	2.061,2
5) Consorzi agrari provinciali	25	9.132,2
6) Consorzi volontari	8	2.645,4
7) Aziende singole e Società azionali	29	8.039,4
8) Comuni e loro consorzi	19	2.697,0
TOTALE	270	94.820,9

Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, i dati mettono in evidenza il grande ricorso all'intervento comunitario da parte di cooperative di produttori, nonché l'impegno operativo degli Enti di sviluppo a migliorare le strutture dell'agricoltura delle regioni in cui operano; si tratta di 75 progetti di iniziativa delle cooperative e di 67 progetti di iniziativa degli Enti di sviluppo, approvati e comportanti investimenti totali di 23.797 e di 25.870 milioni rispettivamente.

Va peraltro anche sottolineato il notevole importo delle iniziative assunte dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, pari a circa 20.578 milioni e riferito a 39 progetti, mentre i progetti di aziende singole sono in numero di 39 per un importo di 8.039 milioni di lire. Vanno anche sottolineate le iniziative assunte dai Comuni e loro consorzi, a dimostrazione dell'impegno che questi Enti mettono per risolvere i problemi delle infrastrutture agricole più sentiti nei comprensori di competenza.

ALLEGATI

INDICE DELLE TAVOLE

TAVOLA 1 - Legge n. 910 — Totale stanziamenti e disponibilità ministeriali

- » 2 - Legge n. 910 — Assegnazioni alle Regioni a statuto speciale
- » 3 - Legge n. 910 — Assegnazioni per grandi circoscrizioni territoriali
- » 4 - Legge n. 910 — Impegni assunti sugli stanziamenti disponibili
- » 5 - Legge n. 910 — Impegni assunti ed investimenti provocati al 31 dicembre 1967

Servizi di carattere generale

- » 6 - Art. 5 — Attività dimostrativa ed assistenza tecnica - Spese e contributi per tipo di attività.
- » 7 - » 7 — Difesa fitosanitaria - Assegnazioni, domande presentate e decreti di impegno.

Organizzazione di mercato

- » 8 - Art. 9 — Impianti collettivi di trasformazione - Contributi e concorsi concessi.
- » 9 - » 9 — Impianti collettivi di trasformazione - Ripartizione delle iniziative per settori economici e relativa spesa.

Capitali di esercizio e conduzione

- » 10 - Art. 11 — Credito di conduzione - Assegnazioni, prestiti concessi e ripartizione per tipo di aziende.
- » 11 - » 12 — Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola - Assegnazioni, prestiti concessi e ripartizione per tipo di azienda.
- » 12 - » 12 — Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola - Finanziamenti autorizzati per tipo di intervento.
- » 13 - » 12 — sesto comma: Contributi per acquisti di macchine - Assegnazioni, domande presentate e decreti di impegno.
- » 14 - » 12 — sesto comma: Contributi per acquisti di macchine - Domande presentate e decreti di impegno per categorie di aziende.
- » 15 - » 12 — sesto comma: Contributi per acquisto di macchine - Qualificazione degli acquisti.
- » 16 - » 13 — Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia - Assegnazioni e prestiti concessi per tipo di intervento.

Sviluppo delle produzioni e adeguamento delle strutture aziendali

- TAVOLA 17 - Art. 14 — ultimo comma: Provvidenze per l'incremento della pesca - Decreti di impegno per categorie di aziende.
- » 18 - » 15 — Coltivazioni arboree: assegnazioni e provvedimenti di impegno per categoria di aziende.
 - » 19 - » 15 — Coltivazioni arboree — Spesa ripartita per tipo di coltura.
 - » 20 - » 15 — Coltivazioni arboree: Qualificazione degli interventi e relativa spesa.
 - » 21 - » 16 — Contributi per miglioramenti delle strutture aziendali - Assegnazioni, domande presentate e decreti di impegno.
 - » 22 - » 16 — Contributi per miglioramenti aziendali - Decreti di impegno ed importo contributi per categorie di aziende.
 - » 23 - » 16 — Contributi per miglioramenti fondiari - Qualificazione degli investimenti.
 - » 24 - » 16 — Concorso sui mutui per miglioramenti aziendali - Assegnazioni, domande presentate e nulla-osta emessi.
 - » 25 - » 16 — Concorso sui mutui per miglioramenti aziendali - Nulla-osta emessi e spesa ammessa per categorie di aziende.
 - » 26 - » 16 — Concorsi sui mutui per miglioramenti aziendali - Qualificazione degli investimenti.
 - » 27 - » 17 — Piani di viabilità rurale e per gli acquedotti rurali - Assegnazioni, domande presentate e decreti di impegno.
 - » 28 - » 17 — Piani di viabilità rurale e per gli acquedotti rurali - Qualificazione degli investimenti e relativa spesa.
 - » 29 - » 18 — Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali - Assegnazioni, decreti di impegno e spesa ammessa per categorie di aziende.
 - » 30 - » 18 — Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali - Qualificazione degli investimenti e relativa spesa.

Opere pubbliche di bonifica e irrigazione

- » 31 - Art. 20 — Opere pubbliche di bonifica - Concessioni assentite e principali opere relative.
- » 32 - » 20 — Opere pubbliche di bonifica - Ripartizione delle opere fra ripristini e nuove iniziative.
- » 33 - » 24 — Opere pubbliche di bonifica montana - Assegnazioni e qualificazione degli investimenti programmati.

Sviluppo forestale

TAVOLA 34 - Art. 26 — Rimboschimenti a totale carico dello Stato: Assegnazioni e qualificazione degli investimenti.

» 35 - » 31 — Contributi per rimboschimenti volontari: Assegnazioni, decreti di impegno, spesa ammessa e importo dei contributi per categoria di beneficiari.

» 36 - » 31 — Contributi per rimboschimenti volontari - Qualificazione degli investimenti e relativa spesa.

Partecipazione italiana ai progetti FEOGA

» 37 - Art. 35 — Progetti approvati per il III e IV periodo di operatività della Sezione orientamento nonché per il programma speciale.

LEGGE N. 910. *Totale stanziamenti e disponibilità ministeriale*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Stanz. esercizi precedenti	Dall'1 gennaio al 31 dicembre 1967	Totale Stanziamenti	Assegnazioni Regioni a statuto speciale	Disponibilità Organi ministeriali
Art. 2 - 3 Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica	—	3.000	3.000	—	3.000
Art. 4 - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	—	1.200	1.200	—	10.200
Art. 5 - Spese per attività dimostrativa e assistenza tecnica	—	4.400	4.400	461	3.939
Art. 6 - Assistenza tecnico-economica alla cooperazione					
1° comma - Spese per favorire lo sviluppo della cooperazione	—	600	600	118	482
2° comma - Contributi nelle spese generali di cooperative.	—	400	400	45	355
3° comma - Concorso sui mutui per la trasformazione di passività onerose	—	200	200	10	190
Art. 7 - Contributi per la difesa fitosanitaria	—	4.800	4.800	563	4.237
Art. 8 - Interventi per la commercializzazione dei prodotti	—	8.000	8.000	—	8.000
Art. 9 - Contributi per gli impianti collettivi di mercato	—	14.000	14.000	3.424	10.576
Art. 10 - Spese per impianti di interesse pubblico	—	8.000	8.000	—	8.000
Art. 11 - Concorso sui prestiti di conduzione	—	(1) 10.400	(1) 10.400	947	9.453
Art. 12 - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione	—	30.000	30.000	(2)	30.000
6° comma - Contributi per la meccanizzazione agricola.	—	4.000	4.000	1.120	2.880
Art. 13 - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia	—	20.000	20.000	2.020	17.980
Art. 14 - Contributi per la zootecnia	—	3.000	3.000	665	2.335
ultimo comma - Contributi a favore della pesca	—	400	400	50	350
Art. 15 - Contributi per le coltivazioni arboree.	—	8.000	8.000	1.258	6.742

(1) L'importo originale è stato ridotto di 600 milioni di lire dalla legge 27 luglio 1967, n. 622.

(2) I fondi sono gestiti a livello centrale e vengono assegnati agli Istituti di credito i quali provvedono poi a ripartirli fra le diverse sedi. Nel complesso, comunque, le operazioni compiute nel 1967, nelle Regioni a statuto speciale sul fondo di rotazione per la meccanizzazione, si ragguagliano a 6.635,2 milioni di lire.

LEGGI N. 910: *Totale stanziamenti e disponibilità ministeriale*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Stanz. esercizi precedenti	Dall'1 gennaio al 31 dicembre 1967	Totale Stanziamenti	Assegnazioni Regioni a statuto speciale	Disponibilità Organi ministeriali
Art. 16 - Miglioramento delle strutture aziendali:					
- Contributi	—	40.000	40.000	9.710	30.290
- Concorso sui mutui	—	4.500	4.500	850	3.650
Art. 17 - Contributi per strade ed acquedotti rurali	—	7.000	7.000	1.974	5.026
Art. 18 - Contributi per la costituzione di aziende silvo - pastorali	—	12.000	12.000	2.670	9.330
Art. 19 - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale.	—	14.000	14.000	3.360	10.640
Art. 20 - Spese per opere pubbliche di bonifica	—	42.000	42.000	7.799	34.201
Art. 23 - Concorsi sull'ammortamento dei mutui dei Consorzi	—	300	300	—	300
Art. 24 - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	—	10.000	10.000	2.400	7.600
Art. 26 - Spese per rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana	—	9.000	9.000	2.054	6.946
Art. 28 - Spese per l'istituzione di vivai forestali	—	1.000	1.000	110	890
Art. 29 - Spese per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato	—	6.000	6.000	—	6.000
Art. 31 - Contributi per rimboschimenti volontari	—	3.000	3.000	800	2.200
Art. 32 - Fondo forestale nazionale.	—	4.000	4.000	—	4.000
Art. 34 - Contributi per la gestione di patrimoni silvo-pastorali	—	800	800	160	640
Art. 35 - Per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64:					
- Contributi	—	20.000	20.000	—	20.000
- Concorso sugli interessi	—	2.000	2.000	—	2.000
Art. 37 - Spese generali	—	3.000	3.000	—	3.000
Art. 57 - Spese per la relazione annuale	—	400	400	—	400
		299.400	299.400	42.568	256.832

LEGGE N. 910: *Assegnazioni a favore delle regioni a statuto autonomo*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Valle D'Aosta	Trentino A. A.	Friuli V. Giulia	Sicilia	Sardegna	In complesso
Art. 2 - 3 - Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica	—	—	—	—	—	—
Art. 4 - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	—	—	—	—	—	—
Art. 5 - Spese per attività dimostrativa e assistenza tecnica	6	50	55	240	110	461
Art. 6 - Assistenza tecnico-economica alla cooperazione.	—	18	10	60	30	118
1° comma - Spese per favorire lo sviluppo della cooperazione	—	—	—	30	15	45
2° comma - Contributi nelle spese generali di cooperative (1)	—	—	—	10	—	10
3° comma - Concorso sui mutui per la trasformazione di passività onerose	1	72	25	290	175	563
Art. 7 - Contributi per la difesa fitosanitaria (1)	—	—	—	—	—	—
Art. 8 - Interventi per la commercializzazione dei prodotti	100	524	400	1.600	800	3.424
Art. 9 - Contributi per gli impianti collettivi di mercato	—	—	—	—	—	—
Art. 10 - Spese per impianti di interesse pubblico	20	227	180	—	520	947
Art. 11 - Concorso sui prestiti di conduzione	—	—	—	—	—	—
Art. 12 - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione (2)	—	—	—	—	—	—
6° comma - Contributi per la meccanizzazione agricola	20	100	100	600	300	1.120
Art. 13 - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia (1)	—	200	450	900	470	2.020
Art. 14 - Contributi per la zootecnia	35	80	110	275	165	665
ultimo comma - Contributi a favore della pesca (1)	1	18	18	5	8	50
Art. 15 - Contributi per le coltivazioni arboree (1)	6	172	80	700	300	1.258

(1) Assegnazioni riferite al solo esercizio 1966.

(2) I fondi sono gestiti a livello centrale e vengono assegnati agli Istituti di credito i quali provvedono poi a ripartirli fra le diverse sedi. Nel complesso, comunque, le operazioni compiute nel 1967 nelle Regioni a statuto speciale, sul fondo di rotazione per la meccanizzazione, si ragguagliano a 6.635,2 milioni di lire.

LEGGE N. 910: Assegnazioni a favore delle regioni a statuto autonomo

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Valle D'Aosta	Trentino A. A.	Friuli V. Giulia	Sicilia	Sardegna	In complesso
Art. 16 - Miglioramento delle strutture aziendali:						
- Contributi	260	1.000	850	5.000	2.600	9.710
- Concorso sui mutui	30	110	60	450	200	850
Art. 17 - Contributi per strade ed acquedotti rurali	60	174	160	1.120	460	1.974
Art. 18 - Contributi per la costituzione di aziende silvo - pastorali	150	600	300	900	720	2.670
Art. 19 - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale	55	200	190	2.150	765	3.360
Art. 20 - Spese per opere pubbliche di bonifica	—	525	1.174	4.200	1.900	7.799
Art. 23 - Concorsi sull'ammortamento dei mutui dei Consorzi	—	—	—	—	—	—
Art. 24 - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	100	400	300	1.100	500	2.400
Art. 26 - Spese per rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana	20	134	280	990	450	2.054
Art. 28 - Spese per l'istituzione di vivai forestali	10	—	—	100	—	110
Art. 29 - Spese per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato	—	—	—	—	—	—
Art. 31 - Contributi per rimboschimenti volontari	20	150	100	330	200	800
Art. 32 - Fondo forestale nazionale	—	—	—	—	—	—
Art. 34 - Contributi per la gestione di patrimoni silvo-pastorali	—	40	—	80	40	160
Art. 35 - Per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64:						
- Contributi	—	—	—	—	—	—
- Concorso sugli interessi	—	—	—	—	—	—
Art. 37 - Spese generali	—	—	—	—	—	—
Art. 57 - Spese per la relazione annuale	—	—	—	—	—	—
	894	4.974	4.842	21.130	10.728	42.568

LEGGE N. 910. Assegnazioni per circoscrizione territoriale

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Stanzia- menti	Accantona- menti e competenza Ministeriale	Assegnazioni	ASSEGNAZIONE PER CIRCOSCRIZIONE			
				Alle Reg. Centro- Settentrionali		Alle Regioni Meridionali ed Insulari	
				L.	%	L.	%
Art. 2-3- Spese e contributi per la ricerca applicata	3.000	3.000,0	—	—	—	—	—
Art. 4 - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	1.200	1.200,0	—	—	—	—	—
Art. 5 - Spese per attività dimostrativa ed assistenza tecnica	4.400	3.293,7	1.106,3	504,1	45,6	602,2	54,5
Art. 6 - Assistenza tecnico-economica alle cooperative:							
1° comma - Spese per favorire lo sviluppo della cooperazione	600	482,0	(1) 118,0	28,0	23,7	90,0	71,3
2° comma - Contributi nelle spese generali di cooperative	400	355,0	(1) 45,0	—	—	45,0	100,0
3° comma - Concorso sui mutui per la trasformazione di passività onerose	200	190,0	(1) 10,0	—	—	10,0	100,0
Art. 7 - Contributi per la difesa fitosanitaria	4.800	2.676,0	2.124,0	757,0	35,6	1.367,0	64,4
Art. 8 - Interventi per la commercializzazione dei prodotti	8.000	8.000,0	—	—	—	—	—
Art. 9 - Contributi per gli impianti collettivi di mercato	14.000	6.746,0	(2) 7.254,0	4.271,0	58,9	2.983,0	41,1
Art. 10 - Spese per impianti di interesse pubblico	8.000	8.000,0	—	—	—	—	—
Art. 11 - Concorso sui prestiti di conduzione	10.400	1.246,0	9.154,0	6.434,5	70,2	2.719,5	29,8
Art. 12 - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione	30.000	—	(3) 30.000,0	25.650,0	85,5	4.350,0	14,5
6° comma - Contributi per la meccanizzazione agricola	4.000	130,0	3.870,0	1.796,0	46,4	2.074,0	53,6
Art. 13 - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia	20.000	10.000,0	(4) 10.000,0	6.169,0	61,7	3.831,0	38,3
Art. 14 - Contributi per la zootecnia	3.000	2.335,0	(1) 665,0	440,0	74,0	225,0	26,0
ultimo comma - Contributi a favore della pesca	400	350,0	(1) 50,0	37,0	66,2	13,0	33,8
Art. 15 - Contributi per le coltivazioni arboree	8.000	4.099,0	3.901,0	2.186,0	56,0	1.715,0	44,0

(1) Relativo alle sole Regioni a statuto speciale.

(2) Relativo alle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale, nonché ai contributi agli impianti previsti nel primo programma di intervento.

(3) Si tratta di fondo gestito al centro, e ripartito fra Istituti di credito i quali provvedono ad assegnare le somme alle sedi periferiche in funzione della necessità. Trattandosi di fondo di rotazione, l'utilizzo dei rientri è indicato in fondo alla tavola. I dati sono riferiti alle operazioni autorizzate.

(4) Trattandosi di fondo di rotazione l'utilizzo dei rientri è indicato in fondo alla tavola.

LEGGE N. 910. Assegnazioni per circoscrizione territoriale

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Stanzia- menti	Accantona- menti e competenza Ministeriale	Assegnazioni	ASSEGNAZIONE PER CIRCOSCRIZIONE			
				Alle Reg. Centro- Settentrionali		Alle Regioni Meridionali ed Insulari	
				L.	%	L.	%
Art. 16 - Miglioramento delle strut- ture aziendali:							
- Contributi	40.000	10.700,0	29.300,0	15.225,0	52,0	14.075,0	48,0
- Concorso sui mutui	4.500	1.425,0	3.075,0	1.935,5	63,0	1.139,5	37,0
Art. 17 - Contributi per strade e acquedotti rurali	7.000	500,0	6.500,0	2.667,0	41,0	3.833,0	59,0
Art. 18 - Contributi per la costi- tuzione di aziende silvo- pastorali	12.000	2.000,0	10.000,0	5.005,0	50,1	4.995,0	49,9
Art. 19 - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale	14.000	986,0	13.014,0	4.946,0	38,0	8.068,0	62,0
Art. 20 - Spese per opere pubbliche di bonifica	42.000	18.723,0	(1) 23.277,0	11.147,0	47,9	12.130,0	52,1
Art. 23 - Concorsi sull'ammorta- mento dei mutui dei con- sorzi	300	300,0	—	—	—	—	—
Art. 24 - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	10.000	1.000,0	9.000,0	4.610,0	51,2	4.390,0	48,8
Art. 26 - Spese per rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana	9.000	900,0	8.100,0	4.099,0	50,6	4.001,0	49,4
Art. 28 - Spese per l'istituzione di vivai forestali	1.000	—	1.000,0	496,3	48,6	503,7	50,4
Art. 29 - Spese per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato	6.000	6.000,0	—	—	—	—	—
Art. 31 - Contributi per rimboschi- menti volontari	3.000	700,0	2.300,0	1.225,0	53,3	1.075,0	46,7
Art. 32 - Fondo forestale nazionale	4.000	4.000,0	—	—	—	—	—
Art. 34 - Contributi per la gestione di patrimoni silvo pasto- rali	800	640,0	(2) 160,0	40,0	25,0	120,0	75,0
Art. 35 - Per l'applicaz. del regola- mento comunitario n. 17/64:							
- Contributi	20.000	—	(2) 20.000,0	13.962,0	69,8	6.038,0	30,2
- Concorso sugli interessi	2.000	643,0	(2) 1.357,0	947,3	69,8	408,7	30,2
Art. 37 - Spese generali	3.000	3.000,0	—	—	—	—	—
Art. 57 - Spese per la relazione annuale	400	400,0	—	—	—	—	—
	299.400	104.019,7	195.380,3	114.577,7	58,6	80.802,6	41,4
Rientri sul fondo di rota- zione per la meccanizza- zione (Art. 13)	51.373	—	51.372,7	43.923,7	85,5	7.449,0	14,5
Rientri sul fondo di rota- zione per la zootecnica	4.500	—	4.500,0	2.776,5	61,7	1.723,5	38,3

(1) Relativo alle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale, nonché alle spese statali concernenti i progetti approvati.

(2) Relativo alle sole Regioni a statuto speciale.

LEGGE N. 910. *Impegni assunti sulle disponibilità*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Disponib. al 31 di- cembre 1966	Impegni assunti al 31 dicembre 1966		Disponi- bilità al 31 di- cembre 1967	Impegni assunti al 31 dicembre 1967	
		Importo	% rispet. disponi- bilità		Importo	% rispet. disponi- bilità
Art. 2-3 - Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica	—	—	—	3.000	—	—
Art. 4 - Spese per la ricerca e le informazioni di mercato . . .	—	—	—	1.200	600,0	50,0
Art. 5 - Spese per attività dimostrativa e assistenza tecnica . . .	—	—	—	3.939	1.079,2	27,3
Art. 6 - Assistenza tecnico-economica alla cooperazione:						
1° comma - Spese per favorire lo sviluppo della cooperazione	—	—	—	482	—	—
2° comma - Contributi nelle spese generali di cooperative	—	—	—	355	—	—
3° comma - Concorso sui mutui per la trasformazione di passività onerose. .	—	—	—	190	—	—
Art. 7 - Contributi per la difesa fitosanitaria	—	—	—	4.237	194,0	4,5
Art. 8 - Interventi per la commercializzazione dei prodotti . . .	—	—	—	8.000	4.260,5	53,2
Art. 9 - Contributi per gli impianti collettivi di mercato	—	—	—	10.576	(1) 3.830,0	36,2
Art. 10 - Spese per impianti di interesse pubblico	—	—	—	8.000	—	—
Art. 11 - Concorsi sui prestiti di conduzione	—	—	—	9.453	5.212,5	55,1
Art. 12 - Fondi di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione	—	—	—	30.000	(2) 81.372,7	100,0
6° comma - Contributi per la meccanizzazione agricola	—	—	—	2.880	676,0	23,4
Art. 13 - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia	—	—	—	17.980	6.507,7	36,2
Art. 14 - Contributi per la zootecnia .	—	—	—	2.335	—	—
ultimo comma - Contributi a favore della pesca	—	—	—	350	106,5	30,4
Art. 15 - Contributi per le coltivazioni arboree	—	—	—	6.742	1.452,7	21,5

(1) Riferito ad impianti programmati.

(2) Compresa le operazioni attuate nei territori delle Regioni a statuto speciale; di tale cifra 52,372 milioni si riferiscono a rientri da precedenti operazioni.

LEGGE N. 910. Impegni assunti sulle disponibilità

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Disponib. al 31 di- cembre 1966	Impegni assunti al 31 dicembre 1966		Disponi- bilità al 31 di- cembre 1967	Impegni assunti al 31 dicembre 1967	
		Importo	% rispet. disponibi- lità		Importo	% rispet. disponi- bilità
Art. 16 - Miglioramento delle strutture aziendali:						
- Contributi	—	—	—	30.290	9.675,0	31,9
- Concorsi sui mutui	—	—	—	3.650	(3) 531,4+207,0	20,3
Art. 17 - Contributi per strade ed acque- dotti rurali	—	—	—	5.026	950,0	18,9
Art. 18 - Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali	—	—	—	9.330	177,1	1,8
Art. 19 - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale.	—	—	—	10.640	—	—
Art. 20 - Spese per opere pubbliche di bonifica.	—	—	—	(4)34.201	(4) 15.478,0	45,2
Art. 23 - Concorsi nell'ammortamento dei mutui dei consorzi	—	—	—	300	—	—
Art. 24 - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	—	—	—	7.600	—	—
Art. 26 - Spese per rimboschimenti nei bacini montani e nei comp- rensori di bonifica montana.	—	—	—	6.946	—	—
Art. 28 - Spese per l'istituzione di vivai forestali	—	—	—	890	890,0	100,0
Art. 29 - Spese per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato.	—	—	—	6.000	—	—
Art. 31 - Contributi per rimboschimenti volontari	—	—	—	2.200	207,5	9,4
Art. 32 - Fondo forestale nazionale	—	—	—	4.000	—	—
Art. 34 - Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali.	—	—	—	640	—	—
Art. 35 - Per l'applicazione del rego- lamento comunitario n. 17/64:						
- Contributi	—	—	—	20.000	(1) 20.000,0	100,0
- Concorso sugli interessi.	—	—	—	2.000	(1) 1.357,0	67,8
Art. 37 - Spese generali	—	—	—	3.000	3.000,0	100,0
Art. 57 - Spese per la relazione annuale	—	—	—	400	400,0	100,0
				256.832	158.164,8	61,6

(3) Riferito a concorsi per impianti a carattere collettivo programmati.
(4) Esclusi gli interventi nelle Regioni a statuto speciale.

LEGGE N. 910. *Impegni assunti e investimenti provocati
al 31 dicembre 1967 sulle disponibilità ministeriali*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importo in milioni di lire)

ARTICOLI	Disponibilità al 31 dicembre 1967	Impegni assunti	Investimenti provocati
Art. 2-3 - Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica	3.000	—	—
Art. 4 - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	1.200	600,0	600,0
Art. 5 - Spese per attività dimostrativa e assistenza tecnica	3.939	1.079,2	1.079,2
Art. 6 - Assistenza tecnico-economica alla cooperazione:			
1° comma - Spese per favorire lo sviluppo della cooperazione	482	—	—
2° comma - Contributi per spese generali di cooperative	355	—	—
3° comma - Concorso sui mutui per la trasformazione di passività onerose	190	—	—
Art. 7 - Contributi per la difesa fitosanitaria.	4.237	194,0	460,0
Art. 8 - Interventi per la commercializzazione dei prodotti	8.000	4.260,5	4.260,5
Art. 9 - Contributi per gli impianti collettivi di mercato	10.576	(1) 3.830,0	(1) 8.877,0
Art. 10 - Spese per impianti di interesse pubblico	8.000	—	—
Art. 11 - Concorsi sui prestiti di conduzione.	9.453	5.212,5	160.083,3
Art. 12 - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione	30.000	(2) 81.372,7	(2) 95.732,6
6° comma - Contributi per la meccanizzazione agricola	2.880	676,0	3.070,0
Art. 13 - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia	17.980	6.507,7	6.507,7
Art. 14 - Contributi per la zootecnia	2.335	—	—
ultimo comma - Contributi a favore della pesca	350	106,5	217,6
Art. 15 - Contributi per le coltivazioni arboree	6.742	1.452,7	3.635,2

(1) Riferito ad impianti programmati.

(2) Compresa le operazioni attuate nei territori delle Regioni a statuto speciale; delle cifre indicate, rispettivamente 51.372,7 e 60.438,5 milioni si riferiscono ad operazioni attuate sui rientri da stanziamenti precedenti.

**LEGGE N. 910. Impegni assunti e investimenti provocati
al 31 dicembre 1967 sulle disponibilità ministeriale**

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Disponibilità al 31 dicembre 1967	Impegni assunti	Investimenti provocati
Art. 16 - Miglioramento delle strutture aziendali:			
- Contributi	30.290	9.675,0	23.921,0
- Concorsi sui mutui	3.650	(1) 531,4+207,0	12.878,0
Art. 17 - Contributi per strade ed acquedotti rurali	5.026	950,0	1.307,0
Art. 18 - Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali	9.330	177,1	355,2
Art. 19 - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale	10.640	—	—
Art. 20 - Spese per opere pubbliche di bonifica (2)	34.201	(2) 15.478,0	(2) 15.500,0
Art. 23 - Concorsi nell'ammortamento dei mutui dei consorzi	300	—	—
Art. 24 - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	7.500	—	—
Art. 26 - Spese per rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana	6.946	—	—
Art. 28 - Spese per l'istituzione di vivai forestali	890	890,0	890,0
Art. 29 - Spese per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato	6.000	—	—
Art. 31 - Contributi per rimboschimenti volontari	2.200	207,5	305,2
Art. 32 - Fondo forestale nazionale	4.000	—	—
Art. 34 - Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali	640	—	—
Art. 35 - Per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64:			
- Contributi	20.000	(3) 20.000,0	(3) 94.820,9
- Concorso sugli interessi	2.000	(3) 1.357,0	
Art. 37 - Spese generali	3.000	3.000,0	3.000,0
Art. 57 - Spese per la relazione annuale . . .	400	400,0	400,0
	256.832	158.164,8	437.900,4

(1) Riferito ad impianti programmati.

(3) Riferito a impianti di carattere collettivo programmati.

(4) Esclusi gli interventi nelle Regioni a statuto speciale.

Art. 5. — Spesa e contributi per le attività dimostrative e l'assistenza tecnica

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE		ATTIVITÀ DIMOSTRATIVA		GITE DI ISTRUZIONE		INIZIATIVE VARIE E ATTRIBUZIONI	ASSEGNAZIONI
	Corsi N.	Spesa L.	Campi di prova e aziende tipo N.	Spesa L.	Gite N.	Spesa L.	Spesa L.	L.
Piemonte	773	8,6	306	8,9	50	8,9	9,8	36,2
Liguria	225	4,6	82	4,4	26	5,0	5,4	19,4
Lombardia	334	24,6	254	12,6	35	7,4	8,4	53,0
Veneto	573	26,5	312	13,3	81	10,9	16,1	66,8
Emilia - Romagna	2.624	26,1	353	26,5	55	7,4	16,2	76,2
Toscana	1.118	21,4	348	13,2	47	12,5	14,2	61,3
Marche	413	13,2	106	5,1	26	6,4	7,7	32,4
Umbria	1.254	11,7	134	8,7	17	1,7	2,9	25,0
Lazio	971	16,6	162	9,0	53	11,3	8,8	45,7
Abruzzi	446	12,0	208	10,1	28	9,5	5,8	37,4
Molise	52	4,8	4	1,2	4	4,0	1,8	11,8
Campania	337	21,9	209	13,1	33	11,6	7,3	53,9
Puglia	385	31,3	91	9,7	31	7,9	12,9	61,8
Lucania	128	13,9	110	10,4	18	3,1	5,0	32,4
Calabria	116	20,3	13	1,0	9	5,0	5,7	32,0
TOTALE	9.779	257,5	2.692	147,2	513	112,6	128,0	645,3
Spese sostenute direttamente dal Servizio Centrale per iniziative a carattere nazionale	10	43,3	—	—	—	—	32,0	75,3
Contributi ad Enti collaboratori	—	—	—	—	—	—	—	358,6
Regioni autonome:								
— Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	6,0
— Trentino A. A.	—	—	—	—	—	—	—	50,0
— Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	240,0
— Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	110,0
— Friuli V. G.	—	—	—	—	—	—	—	55,0
Disponibilità ed assegnazioni in corso								2.859,8
ITALIA	9.789	300,8	2.692	147,2	513	112,6	160,0	4.400,0

Art. 7. — *Difesa fitosanitaria: assegnazioni, decreti di impegno, importi della spesa dei contributi e degli interventi diretti*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Assegna- zioni	INTERVENTI INDIRETTI							Interventi diretti
		Domande presentate	Spesa prevista	DECRETI D'IMPEGNO EMESSI			Domande in istruttoria	Somme da impegnare	
				N.	Spesa ammessa	Importo contributo			
		N.	L.	N.	L.	L.	N.	L.	
Piemonte	42	26	445	13	74	21	13	21	—
Liguria	36	3	12	1	6	3	2	33	—
Lombardia	31	14	251	8	26	10	6	21	—
Veneto	108	102	1.793	21	48	20	81	88	—
Emilia - Romagna .	154	21	3.169	—	—	—	21	154	—
Toscana	94	47	1.505	19	65	21	28	73	—
Marche	60	4	63	—	—	—	4	60	—
Umbria	80	18	521	6	14	5	12	75	—
Lazio	109	42	1.287	4	21	9	38	100	—
Abruzzi	72	3	150	1	60	30	2	42	—
Molise	46	1	12	1	12	6	—	40	—
Campania	220	128	888	—	—	—	128	220	—
Puglia	338	32	448	20	73	37	12	301	—
Lucania	36	12	123	—	—	—	12	36	—
Calabria	135	17	374	7	61	32	10	103	—
TOTALE	1.561	470	11.041	101	460	194	369	1.367	—
%					100,0%	42,2%			
<i>Regioni autonome:</i>									
- Valle d'Aosta . .	290								
- Trentino A.A. . .	175								
- Friuli V.G. . . .	25								
- Sicilia	72								
- Sardegna	1								
	563								
Disponibilità . . .	2.676								
ITALIA	4.800								

Art. 9. — *Contributi e concorsi sui mutui per gli impianti collettivi di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	DOMANDE PRESENTATE		IMPIANTI PER I QUALI È STATA DISPOSTA LA PRESCRITTA ISTRUTTORIA ASSISTITI DA:						PRESUMIBILE IMPORTO DEI:	
	N.	Spesa preventivata	Solo mutui di favore		Contributi e mutui di favore		In complesso		Contributi	Mutui
			N.	Spesa preventivata	N.	Spesa preventivata	N.	Spesa preventivata		
Piemonte	4	677	—	—	2	339	2	339	153	186
Liguria	1	20	—	—	1	16	1	16	7	9
Lombardia	30	7.635	1	395	15	2.878	16	3.273	1.295	1.978
Veneto	6	808	—	—	4	546	4	546	246	300
Emilia - Romagna	90	8.833	2	67	35	3.226	37	3.293	1.452	1.840
Toscana	2	77	1	42	1	35	2	77	16	61
Marche	1	93	—	—	1	93	1	93	42	51
Umbria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	1	147	—	—	1	147	1	147	73	74
Abruzzi	3	170	—	—	1	160	1	160	80	80
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	9	181	—	—	9	181	9	161	90	91
Puglia	4	877	—	—	3	632	3	632	316	316
Basilicata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	1	120	—	—	1	120	1	120	60	60
TOTALE	152	19.638	4	504	74	8.373	78	8.877	3.830	5.046

Art. 9. — Contributi e concorsi sui mutui per gli impianti collettivi di lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti. Ripartizione delle iniziative per settori economici e relativa spesa

(Situazione al 31 dicembre 1967)

REGIONI	(Importi in milioni di lire)													
	IMPIANTI ENOLOGICI		LATTERIE E CASEIFICI		MAGAZZINI ORTOFRUTTICOLI		OLEIFICI		IMPIANTI LAVORAZIONE CARNI		ALTRI IMPIANTI		IMPIANTI IN COMPLESSO	
	N.	Spesa preventivata	N.	Spesa preventivata	N.	Spesa preventivata	N.	Spesa preventivata	N.	Spesa preventivata	N.	Spesa preventivata	N.	Spesa preventivata
Piemonte	—	—	—	339	—	—	—	—	—	—	—	—	2	339
Liguria	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16
Lombardia	—	—	—	2.273	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3.273
Veneto	—	—	—	546	—	—	—	—	—	—	—	—	4	546
Emilia - Romagna	—	—	—	3.293	—	—	—	—	—	—	—	—	37	3.293
Marche	—	—	—	93	—	—	—	—	—	—	—	—	1	93
Toscana	—	—	—	77	—	—	—	—	—	—	—	—	2	77
Umbria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	—	—	—	147	—	—	—	—	—	—	—	—	1	147
Campania	—	—	—	181	—	—	—	—	—	—	—	—	9	181
Abruzzi	—	—	—	160	—	—	—	—	—	—	—	—	1	160
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglia	—	—	—	632	—	—	—	—	—	—	—	—	3	632
Basilicata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	—	—	—	120	—	—	—	—	—	—	—	—	1	120
TOTALE GENERALE	—	—	—	8.877	—	—	—	—	—	—	—	—	78	8.877

Art. 11. — Concorso sui prestiti di conduzione: Assegnazione; prestiti concessi; ripartizione per tipo di aziende

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	PRESTITI CONCESSI										IN COMPLESSO			
	Assegnazioni disposte		Presumibile importo operazioni		Coltivatori diretti, Mezzadri, coloni e partecipanti		Cooperative Agricole		Piccole Aziende		Medie e grandi aziende		N.	Importo
	L.		L.		N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo		
Piemonte	963,0		31.779,0		22.915	16.850,1	97	832,0	652	677,3	832	2.702,5	24.556	21.061,9
Liguria	74,0		2.442,0		1.725	1.458,3	2	4,0	42	61,0	34	98,0	1.803	1.621,3
Lombardia	1.150,0		37.950,0		6.395	6.922,5	718	16.183,2	819	865,8	2.211	7.152,2	10.143	31.123,7
Veneto	1.284,5		42.388,5		16.655	13.102,8	305	8.869,3	417	625,9	1.599	8.698,7	18.976	31.296,7
Emilia - Romagna	1.874,0		61.842,0		14.574	9.360,6	1936	18.988,6	1651	2.391,4	2.257	7.691,9	20.418	38.432,5
Toscana	221,0		7.293,0		3.128	1.148,9	54	527,5	123	108,1	429	1.095,2	3.734	2.879,7
Umbria	97,0		3.201,0		788	126,0	3	47,0	867	364,0	309	426,9	1.967	963,9
Marche	150,5		4.966,5		1.090	607,1	5	57,2	673	417,3	182	558,7	1.950	1.640,3
Lazio	387,0		12.577,0		6.918	3.007,7	44	345,5	528	658,4	607	1.726,8	8.097	5.738,4
Abruzzi	207,0		6.624,0		6.851	1.129,4	5	26,1	233	149,0	105	285,1	7.194	1.589,6
Molise					189	146,0			4	4,0	4	31,0	197	181,0
Campania	345,0		11.040,0		15.483	2.778,9	11	650,3	271	556,8	333	1.344,2	16.098	5.330,2
Puglia	925,0		29.600,0		13.884	5.970,5	76	745,1	2420	1.804,6	1.018	3.628,4	17.398	12.148,6
Lucania	186,0		5.952,0		6.317	1.503,4	5	17,8	119	89,6	283	856,3	6.724	2.467,1
Calabria	343,0		10.976,0		2.209	1.391,9	3	157,0	104	170,5	423	1.889,0	2.739	3.608,4
TOTALE	8.207,0		268.637,0		119.181	65.504,1	3264	47.450,6	8923	8.943,7	10.626	38.184,9	141.994	160.083,3
<i>Regioni Autonome: (1)</i>														
Valle d'Aosta	20,0		660,0		70	38,0	1	60,0					71	98,0
Trentino A. A.	227,0		7.491,0		2.675	1.354,4	93	1.453,2	17	43,8	18	113,0	2.803	2.946,4
Friuli V. G.	180,0		5.940,0		171	152,3	7	216	11	31,4	33	221,0	222	620,7
Sardegna	520,0		16.640,0		4.291	3.731,0	54	490	586	1.233	237	1.265,0	5.168	6.719,0
TOTALE	947,0		30.731,0		7.207	5.275,7	155	2.201,2	614	1.308,2	288	1.599,0	8.264	10.384,1
ITALIA	9.154,0		299.368,0		126.388	70.779,8	3419	49.651,8	9537	10.251,9	10.914	39.783,9	150.258	170.467,4

(1) Accantonamento per il territorio nazionale, per la Sicilia e le altre Regioni autonome lire 1.246,0.

Art. 12. — Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione - Ripartizione relativamente alle macchine, dall'inizio di

PERIODI DI APPLICAZIONE	ACQUISTI RIGUARDANTI SINGOLE AZIENDE								
	Coltivatori diretti			Piccole aziende			Medie aziende		
	N.	prestiti commessi L.	costo investi- menti L.	N.	prestiti commessi L.	costo investi- menti L.	N.	prestiti concessi L.	costo investi- menti L.
Dall'inizio al 30-6-1961 . . .	89.200	67.000	89.400	29.500	24.000	32.000	31.300	42.000	56.000
1 ^o -7-1961-30-6-1962	22.065	17.132	23.110	4.953	4.728	6.354	4.279	5.999	8.058
1 ^o -7-1962-30-6-1963	20.836	16.815	22.660	3.415	5.757	7.725	3.157	4.972	6.674
1 ^o -7-1963-30-6-1964	18.834	18.281	24.771	4.496	5.855	7.842	3.207	5.624	7.533
1 ^o -7-1964-30-12-1964	13.210	13.198	17.914	3.787	5.117	6.883	2.593	4.734	6.367
1 ^o -1-1965-31-12-1965	29.729	29.179	39.895	6.965	9.381	12.787	4.176	7.317	9.881
1 ^o -1-1966-31-12-1967 (dati provvisori)	56.978	55.373	71.164	6.789	21.775	27.639	14.113	24.917	31.967
TOTALE	250.854	216.978 (46,33%)	288.914	71.905	76.613 (16,38%)	101.230	63.185	95.563 (20,40%)	126.450

b) Qualificazione degli investimenti

PERIODI DI APPLICAZIONE	TRATTRICI		MOTOCOLTIVATORI		ALTRE MACCHINE OPERATRICI SEMO- VENTI		MACCHINE OPERATRICI TRAINATE O PORTATE	
	N.	costo investi- menti	N.	costo investi- menti	N.	costo investi- menti	N.	costo investi- menti
Dall'inizio al 30-6-1961	88.364	138.910	9.713	4.508	25.450	8.462	92.611	27.052
1 ^o -7-1961-30-6-1962	16.408	25.480	4.116	1.993	7.206	2.169	25.760	5.973
1 ^o -7-1962-30-6-1963	14.993	24.007	4.516	2.133	4.464	1.898	27.919	6.395
1 ^o -7-1963-30-6-1964	16.319	26.954	3.717	1.890	3.210	1.258	27.171	6.674
1 ^o -7-1964-31-12-1964	12.193	21.011	2.659	1.363	2.289	932	20.719	5.562
1 ^o -1-1965-31-12-1965	25.479	42.982	5.685	3.013	5.105	2.027	39.003	9.641
1 ^o -1-1966-31-12-1967 (dati provvisori)	38.611	96.950	8.258	6.188	6.417	3.938	48.610	19.950
TOTALE	212.387	376.334 (60,5%)	38.664	21.088 (3,4%)	55.221	20.884 (3,4%)	281.793	81.247 (13,1%)

dei finanziamenti autorizzati e del costo degli investimenti per categorie di aziende,
attività della legge 25 luglio 1952 n. 949

(Importi in milioni di lire)

Grandi aziende			TOTALI			ACQUISTI RIGUARDANTI AZIENDE ASSOCIATE			IN COMPLESSO		
N.	prestiti concessi	Costo investimenti	N.	prestiti concessi	costo investimenti	N.	prestiti concessi	costo investimenti	N.	prestiti concessi	costo investimenti
	L.	L.		L.	L.		L.	L.		L.	L.
11.000	23.000	30.700	161.000	156.000	208.100	2.324	4.900	6.600	163.324	160.900	214.700
1.304	2.644	3.547	32.601	30.503	41.069	553	1.545	1.154	33.154	31.656	42.614
1.236	2.499	3.347	31.006	30.043	40.406	687	1.890	2.532	31.693	31.941	42.938
1.228	3.147	4.215	27.765	32.907	44.361	907	2.767	3.710	23.672	35.674	48.071
1.047	2.616	3.512	20.637	25.665	31.676	816	2.310	3.119	21.453	27.975	37.995
1.674	4.123	5.550	42.544	50.000	68.113	1.124	2.837	3.857	43.668	52.837	71.970
5.461	13.803	17.611	93.341	115.868	148.381	4.028	11.503	14.863	97.369	127.371	163.244
22.950	51.832 .11,06 %.	68.482	408.894	440.986	585.106	10.439	27.368 .5,83 %.	36.226	419.333	468.354 .100 %.	621.332

MACCHINE OPERATRICI FISSE		TREBBIATRICI E MIETITREBBIATRICI		MOTORI E MACCHINE AGRICOLE VARIE		SPESE GENERALI L.	IN COMPLESSO	
N.	costo investimenti	N.	costo investimenti	N.	costo investimenti		N.	costo investimenti
14.015	7.085	1.754	7.214	119.027	20.396	1.073	350.934	214.700
2.492	1.190	486	1.922	19.353	3.460	227	75.921	42.614
2.713	1.475	727	3.130	18.538	3.653	247	74.870	42.938
4.772	2.294	1.154	6.167	13.191	2.611	223	69.534	48.071
4.258	2.002	936	4.557	8.955	1.819	149	52.009	37.795
7.656	3.433	1.270	7.099	17.886	3.488	287	102.084	71.970
11.188	7.759	2.694	20.040	22.484	7.723	656	138.262	163.244
47.094	25.238 (4,1 %)	9.021	50.529 (8,1 %)	219.434	43.150 (6,9 %)	2.862 (0,5 %)	863.614	621.332 (100 %)

Art. 12. — Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione - Finanziamenti autorizzati
nell'anno 1967 al netto delle revoche e riduzioni riguardanti operazioni precedenti

(Situazione al 31 dicembre 1967)

REGIONI	PRESTITI PER MACCHINE AGRICOLE			MUTUI PER IMPIANTI IRRIGUI			MUTUI PER EDIFICI RURALI			TOTALI		
	N.	Importo	%	N.	Importo	%	N.	Importo	%	N.	Importo	%
	Piemonte	6.400	7.604.029.750	10,67	4	12.739.000	5,21	206	670.654.463	6,82	6.610	8.287.423.213
Liguria	287	223.067.500	0,31	12	18.334.000	7,50	313	1.071.751.500	10,90	612	1.313.953.000	1,62
Lombardia	8.174	11.788.179.000	16,53	3	80.825.000	33,08	132	775.220.000	7,88	8.309	12.644.224.000	15,54
Venezia Giulia	1.282	1.639.372.000	2,30	—	—	—	15	191.633.000	1,95	1.297	1.831.025.000	2,23
Trentino - Alto Adige	2.188	2.100.352.000	2,95	9	37.242.000	15,24	273	1.459.736.250	14,65	2.470	3.957.330.250	4,43
Veneto	8.637	9.365.986.770	13,14	5	23.436.000	9,60	152	1.122.862.865	11,42	8.794	10.512.285.635	12,91
Emilia - Romagna	10.200	16.252.033.000	22,80	11	38.587.000	15,80	351	2.719.294.750	27,66	10.562	19.009.914.750	23,36
ITALIA SETTENTRIONALE	37.168	48.973.820.020	63,70	44	211.163.000	86,43	1.442	8.011.172.828	81,48	38.654	57.196.155.848	70,29
Toscana	3.426	4.876.955.734	6,84	2	7.995.000	3,27	75	544.631.900	5,54	3.503	5.429.582.634	6,67
Marche	2.956	3.663.112.200	5,13	3	2.836.250	1,17	41	256.407.200	2,61	3.000	3.922.375.650	4,82
Umbria	990	1.455.336.500	2,05	1	3.925.000	1,60	11	164.625.000	1,67	1.002	1.623.886.500	2,00
Lazio	1.607	2.248.962.000	3,15	3	7.278.000	2,98	47	612.469.500	6,23	1.657	2.868.709.500	3,52
ITALIA CENTRALE	8.979	12.244.366.434	17,17	9	22.054.250	9,02	174	1.578.133.600	16,05	9.162	13.844.554.284	17,01
Abruzzi e Molise	1.679	2.176.319.542	3,05	—	—	—	1	21.860.000	0,23	1.680	2.198.679.542	2,70
Campania	1.271	1.874.429.000	2,63	—	—	—	3	186.030.000	1,89	1.274	2.059.820.000	2,53
Puglia	1.731	3.061.873.000	4,29	4	15.920.000	6,51	3	1.945.000	0,02	1.738	3.079.738.000	3,78
Basilicata	390	826.560.705	1,17	—	—	—	—	—	—	390	826.560.705	1,02
Calabria	623	931.609.000	1,30	—	—	—	2	28.684.000	0,29	625	960.293.000	1,18
ITALIA MERIDIONALE	5.694	8.871.291.247	12,44	4	15.281.000	6,25	9	236.519.000	2,43	5.707	9.125.091.247	11,21
Sicilia	561	1.063.688.820	1,49	—	—	—	1	1.560.000	0,015	561	1.061.658.070	1,31
Sardegna	45	143.106.550	0,20	—	—	—	1	2.750.000	0,025	46	145.856.550	0,18
ITALIA INSULARE	606	1.206.795.370	1,69	—	—	—	2	4.310.000	0,040	607	1.206.914.620	2,40
TOTALE GENERALE	52.447	71.299.273.071	100	56	244.307.500	100	1.627	98.328.135.428	100	54.130	81.372.715.999	100

Art. 12 - VI comma. — *Contributi per acquisti macchine operatrici ed attrezzature
Assegnazioni, investimenti provocabili, domande presentate: Decreti di impegno*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Assegna- zioni	Investi- menti provoca- bili (1)	DOMANDE PRESENTATE			DECRETI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE		
			N.	Spesa preventi- vata L.	Presumi- bile importo L.	N.	Spesa accertata L.	Importo contributi L.
Piemonte	324	1.620	4.619	2.466,4	493	451	233	45
Liguria	25	125	681	206,7	41	157	49	12
Lombardia	209	1.045	4.095	2.329,0	466	895	493	90
Veneto	287	1.435	4.802	2.039,3	408	1.226	506	120
Emilia-Romagna	323	1.615	13.256	6.237,0	1.247	1.382	618	128
Marche	123	615	1.728	752,0	150	93	45	9
Toscana	172	860	3.002	1.490,4	298	449	261	54
Umbria	39	195	755	419,0	84	54	25	5
Lazio	149	596	1.315	682,2	171	384	174	42
Campania	346	1.384	2.266	1.279,0	319	112	41	10
Abruzzi	233	932	1.959	974,5	244	654	316	79
Molise	62	248	369	190,0	47	67	16	8
Puglia	304	1.216	3.784	1.215,0	304	386	174	43
Basilicata	50	200	331	188,0	47	115	58	15
Calabria	104	416	515	290,0	72	105	61	16
TOTALE . . .	2.750	12.502	43.477	20.758,5	4.391	6.530	3.070	676
<i>Regioni Autonome:</i>								
Valle d'Aosta	20							
Trentino-Alto Adige	100							
Friuli-Venezia Giulia	100							
Sicilia	600							
Sardegna	300							
TOTALE . . .	1.120							
TOTALE ITALIA . . .	3.870							
Accantonamento	130							
TOTALE GENERALE . .	4.000							

(1) Dati di stima.

Art. 12 - VI comma. — *Contributi per acquisto macchine operatrici ed attrezzature;*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

REGIONI	COLTIVATORI DIRETTI PROPRIETARI				COLTIVATORI DIRETTI AFFITTUARI			
	Domande presentate		Decreti Impegno		Domande presentate		Decreti Impegno	
	N.	Spesa preventivata	N.	Contributi liquidati	N.	Spesa preventivata	N.	Contributi liquidati
Piemonte	3.499	1.800	344	34,0	1.056	627,0	100	6,0
Liguria	620	181	152	10,7	37	14,0	—	—
Lombardia	2.332	1.187	555	57,2	1.643	1.082,0	323	30,5
Veneto	3.308	1.398	808	75,7	1.047	464,0	311	32,0
Emilia-Romagna	9.055	4.270	805	73,0	1.918	940,0	300	28,5
Marche	805	330	53	5,0	3	1,0	—	—
Toscana	2.144	1.065	285	36,4	45	22,1	3	0,4
Umbria	544	297	40	3,0	—	—	—	—
Lazio	1.128	580	336	35,6	24	20,2	5	1,6
Campania	1.671	942	67	5,6	494	273,0	44	4,3
Abruzzi	1.539	743	488	61,6	3	1,0	5	0,2
Molise	342	175	58	6,8	21	12,0	7	1,0
Puglia	2.297	1.002	347	37,4	156	85,0	3	0,6
Basilicata	262	149	82	10,5	51	28,0	29	4,0
Calabria	426	234	85	13,2	63	42,0	5	1,4
TOTALE	29.972	14.353	4.505	465,7	6.561	3.611,3	1.135	110,5
%	(69)	(69)	69,0	68,9	(15)	(17)	17,4	16,4

domande presentate e decreti d'impegno per categorie di aziende

(Importi in milioni di lire)

COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI				COLTIVATORI DIRETTI ASSOCIATI				TOTALI			
Domande presentate		Decreti impegno		Domande presentate		Decreti impegno		Domande presentate		Decreti impegno	
N.	Spesa preventivata	N.	Contributi liquidati	N.	Spesa preventivata	N.	Contributi liquidati	N.	Spesa preventivata	N.	Contributi liquidati
62	38,0	7	1,0	2	1,4	—	—	4.619	2.466,4	451	41
23	11,5	5	1,3	1	0,2	—	—	681	206,7	157	12
118	59,0	17	2,3	2	1	—	—	4.095	2.329,0	895	90
438	172,2	105	12,0	9	5,1	2	0,3	4.802	2.039,3	1.226	120
2.266	1.016,0	276	26,3	17	11,0	1	0,2	13.256	6.237,0	1.382	128
884	401,0	40	4,0	36	20,0	—	—	1.728	752,0	93	9
794	392,0	156	20,5	19	11,3	5	0,7	3.002	1.490,4	449	58
206	119,0	9	1,0	5	3,0	5	1,0	755	419,0	54	5
156	76,0	41	4,4	7	6,0	2	0,4	1.315	682,2	384	42
74	46,0	1	0,1	27	18,0	—	—	2.266	1.279,0	112	10
412	227,0	160	17,0	5	3,5	1	0,2	1.959	974,5	654	79
6	3,0	2	0,2	—	—	—	—	369	190,0	67	8
1.222	66,0	23	2,7	109	62,0	13	2,3	3.784	1.215,0	386	43
4	2,0	2	0,3	14	9,0	2	0,2	331	188	115	15
19	10,0	12	1,0	7	4,0	3	0,4	515	290	105	16
6.684	2.638,7	856	94,1	260	155,5	34	5,7	43.477	20.758,5	6.530	676,0
(15)	(13)	13,1	13,9	(1)	(1)	5,0	8,0	(100)	(100)	100,0	100,0

Art. 12 - VI comma. — Contributi per acquisto

(Situazione al 31 dicembre 1967)

REGIONI	MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI				MACCHINE OPERATRICI TRAINATE O PORTATE			
	N.	C. V.	Spese ammesse	Importo contributi	N.	C. V.	Spese ammesse	Importo contributi
Piemonte	315	3.497	122	25	306	—	93	17
Liguria	128	1.023	49	12	—	—	—	—
Lombardia	386	4.188	152	31,6	563	—	287	47,8
Veneto	749	8.092	257	61	760	—	195	47
Emilia-Romagna	833	8.100	259	56	1.244	—	304	59
Marche	73	801	35	7	47	—	10	2
Toscana	590	5.928	193	36	540	—	65	17
Umbria	159	1.657	21	4	111	—	2	0,4
Lazio	301	3.426	135	32	205	—	34	8
Campania	130	1.137	10	8	138	—	5	1
Abruzzi	479	3.064	255	64	351	—	61	15
Molise	52	—	11	5	38	—	4	2,6
Puglia	256	2.290	98	24	251	—	76	19
Basilicata	27	346	11	3	204	—	47	12
Calabria	66	786	35	92	129	—	26	6,8
TOTALE	4.544	46.315	1.663	377,6	4.887	—	1.209	254,6
%	(42)		(54)		(45)		(39)	

macchine operatrici - Qualificazione degli acquisti

(Importi in milioni di lire)

MACCHINE OPERATRICI FISSE				ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE				TOTALI MACCHINE			
N.	C. V.	Spese ammesse	Importo contributi	N.	C. V.	Spese ammesse	Importo contributi	N.	C. V.	Spese ammesse	Importo contributi
63	—	15	2	55	—	3	1	739	3.497	233	45
63	—	—	—	10	—	—	—	201	1.023	49	12
102	—	28,5	5,7	91	—	25,5	5,1	1.142	4.188	493	90
93	—	30	7	367	—	24	5	1.969	8.092	506	120
226	—	54	12	5	—	1	1	2.308	8.100	618	128
1	—	—	—	—	—	—	—	121	801	45	9
32	—	—	—	72	—	3	1	1.234	5.908	261	54
7	—	1	0,3	3	—	1	0,3	280	1.657	25	5
1	—	—	—	119	—	5	2	626	3.426	174	42
6	—	6	1	2	—	—	—	276	1.137	41	10
1	—	—	—	—	—	—	—	831	5.064	316	79
1	—	—	—	4	—	1	0,4	95	—	16	8
1	—	—	—	—	—	—	—	508	2.290	174	43
1	—	—	—	—	—	—	—	232	346	58	15
—	—	—	—	—	—	—	—	195	786	61	16
598	—	134,5	28,0	728	—	63,5	15,8	10.757	46.315	3.070,0	6
(6)		(5)		(7)		(2)		(100)		(100)	676,0

Art. n. 13. — Fondo di rotazione per lo sviluppo zootecnico; assegnazioni; importo e qualificazione

(Situazione al 31 dicembre 1967)

REGIONI	Assegnazioni	Somma chiesta a prestito o mutuo	Somma ritenuta ammissibile nel nulla osta	Importo prestito o mutuo deliberato	Spesa accertata	Bovini
						N.
Piemonte	1.240	449,0	563,0	494,7	144,7	1.748
Liguria	95	20,6	17,4	23,9	9,4	90
Lombardia	1.475	601,6	1.077,9	893,6	891,1	3.958
Veneto	1.360	1.365,3	1.153,8	623,6	755,9	4.115
Emilia-Romagna	1.490	1.097,4	898,6	358,0	924,6	5.250
Marche	705	557,9	604,1	346,3	417,4	1.793
Toscana	1.020	713,9	574,7	359,8	386,6	1.554
Umbria	455	412,2	336,9	463,7	236,6	1.436
Lazio	910	312,5	257,1	205,5	54,0	379
Campania	895	630,5	464,9	368,7	139,2	730
Abruzzi-Molise	920	737,7	200,1	475,8	265,5	1.279
Puglia	740	32,8	79,4	145,1	27,6	847
Basilicata	420	84,7	60,2	32,8	34,9	200
Calabria	755	305,5	219,7	128,6	125,4	710
TOTALE	12.480	7.321,6	6.507,7	4.921,1	4.412,9	24.089
<i>Regioni-autonome:</i>						
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	200	94,0	116,8	128,4	150,2	363
Friuli-V. G.	450	153,5	89,7	29,7	74,4	410
Sicilia	900	349,2	338,3	306,2	153,3	895
Sardegna	470	324,7	145,4	36,8	93,6	422
TOTALE	2.020	921,4	690,2	501,2	471,5	2.090
ITALIA	14.500	8.243,0	7.197,9	5.422,2	4.884,4	26.179

prestiti e mutui richiesti e deliberati; spesa accertata per tipo di interventi degli interventi.

(Importi in milioni di lire)

BESTIAME DA INGRASSO		BESTIAME DA ALLEVAMENTO			ATTREZZATURE			MANGIMI
Altri	Spesa complessiva accertamenti	Bovini	Altri	Spesa complessiva accertata	Per impianti avicoli	Per altri impianti zootecnici	Spesa complessiva accertata	
N.		N.	N.		N.	N.		
10	99,7	261	83	44,0	—	—	—	1,0
3	7,1	8	8	2,0	—	1	0,3	—
1.315	539,0	779	—	238,2	1	82	111,0	3,0
22	392,9	1.034	474	263,2	15	35	33,5	65,3
207	841,0	185	165	51,9	—	—	19,2	12,5
—	305,4	138	149	111,9	—	—	—	—
428	286,9	114	102	85,6	—	1	5,1	9,0
342	212,3	58	100	19,1	—	3	1,8	3,4
62	47,4	—	—	—	—	2	6,6	—
—	130,0	—	—	—	4	—	5,8	4,2
782	206,4	183	280	59,1	—	—	—	—
80	19,5	59	—	—	—	—	—	8,1
—	26,6	—	—	—	—	4	4,9	3,4
440	118,1	—	—	—	—	—	—	7,4
3.691	3.232,2	2.819	1.361	875,1	20	128	188,2	117,3
—	—	—	—	—	—	—	—	—
642	104,5	—	9	19,7	—	4	6,2	19,9
1.280	62,1	—	—	—	—	39	12,3	—
4.960	135,4	36	—	11,7	311	—	3,5	2,6
—	93,2	—	—	—	—	—	—	0,4
6.882	395,2	36	9	31,4	311	43	22,0	22,9
10.573	3.627,5	2.855	1.370	906,5	331	171	210,2	140,2

Art. 15. — Miglioramento delle coltivazioni arboree - Assegnazioni - Decreti di impegno, importi della spesa ammessa e dei contributi distinti per categorie di aventi diritto.

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Assegna- zione	COLTIVATORI DIRETTI				NON COLTIVATORI DIRETTI				ENTI, CONSORZI, ETC.				IN COMPLESSO		
		N.	Spesa L.	Contributo		N.	Spesa L.	Contributo		N.	Spesa L.	Contributo		N.	Spesa L.	Contributo L.
				L.	%			L.	%			L.	%			
Piemonte	125	159	133,6	50,2	33	47,6	17,4	—	—	—	—	—	192	181,2	67,6	
Liguria	63	2	0,9	0,4	4	1,2	0,5	—	—	—	—	—	6	2,1	0,9	
Lombardia	134	133	73,5	28,7	83	145,7	50,6	—	—	—	—	—	216	219,2	79,3	
Veneto	171	87	75,5	25,4	93	162,6	55,8	—	—	—	—	—	180	238,1	81,2	
Emilia - Romagna	235	279	290,4	95,6	202	421,2	120,1	—	—	—	—	—	481	711,6	215,7	
Toscana	390	127	139,7	64,0	201	555,0	240,8	—	—	—	—	—	331	735,9	325,4	
Marche	129	31	30,8	10,2	58	114,1	37,8	—	—	—	—	—	89	144,9	48,0	
Umbria	80	49	55,8	19,5	55	114,9	40,1	—	—	—	—	—	104	170,7	59,6	
Lazio	260	84	103,2	45,3	89	265,2	103,6	—	—	—	—	—	178	390,1	156,0	
Abruzzi	110	111	90,0	36,0	49	69,1	27,6	—	—	—	—	—	160	159,1	63,6	
Molise	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Campania	230	51	39,0	20,9	50	102,1	49,4	—	—	—	—	—	103	154,8	77,1	
Puglia	312	41	38,8	19,3	134	139,5	69,9	—	—	—	—	—	175	178,3	89,2	
Lucania	110	145	68,5	34,3	45	131,5	65,7	—	—	—	—	—	190	200,0	100,0	
Calabria	254	51	54,0	33,2	56	94,8	55,9	—	—	—	—	—	107	149,2	89,1	
TOTALE	2.643	1.350	1.193,7	483,0	1.152	2.364,5	935,2	—	—	10	76,6	34,5	2.512	3.635,2	1.452,7	
<i>Regioni autonome:</i>																
Valle D'Aosta	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino Alto Adige	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli Venezia Giulia	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>In corso di assegnazione e accantonamento</i>	1.258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	4.099	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
%	8.000,0	53,7	32,8	33,2	45,9	65,1	64,4	—	—	0,4	2,1	2,4	100,0	100,0	100,0	100,0
%																
%																

Art. 15. — *Miglioramenti delle coltivazioni arboree - Interventi provocati per colture agricole*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	AGRUMI- COLTURA	OLIVICOLTURA	VITICOLTURA	FRUTTI- COLTURA	IN COMPLESSO
	Spesa per interventi				
	L.	L.	L.	L.	L.
Piemonte	—	—	142,0	38,6	181,2
Liguria	—	—	2,0	0,1	2,1
Lombardia	—	—	216,5	2,7	219,2
Veneto	—	—	232,8	5,3	238,1
Emilia - Romagna	—	—	665,7	45,9	711,6
Toscana	—	11,0	719,9	5,0	735,9
Marche	—	—	144,7	0,2	144,9
Umbria	—	—	170,7	—	170,7
Lazio	5,2	28,7	351,9	4,3	390,1
Abruzzi	—	13,8	145,5	—	159,1
Molise	—	—	—	—	—
Campania	10,6	0,0	131,9	11,4	154,8
Puglia	17,9	32,9	116,4	11,1	178,3
Lucania	41,2	28,7	60,2	69,9	200,0
Calabria	45,6	16,3	87,3	—	149,2
TOTALE	120,5	122,1	3.188,1	194,5	3.635,2
%	3,3	3,4	87,8	5,5	100,0

Art. 15. — Miglioramento delle coltivazioni arboree - Ripartizione spesa per tipo di opere

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Vivai		Campi di piante madri		Nuovi impianti specializzati		Ricostruzione piante (agrumi, olivi)		Trasformazione colture promiscue in specializzate		Sostituzione piante (agrumi)		Reimposti (agrumicoli)		Totale spesa
	Ha.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	
Piemonte	—	—	—	—	108,39	119,7	—	—	100,79	61,5	—	—	—	—	181,2
Liguria	—	—	—	—	1,72	2,0	—	—	0,20	0,1	—	—	—	—	2,1
Lombardia	—	—	—	—	171,79	186,5	—	—	36,76	32,7	—	—	—	—	219,2
Veneto	—	—	—	—	174,50	148,0	—	—	74,00	00,1	—	—	—	—	238,1
Emilia - Romagna	—	—	—	—	537,50	624,1	—	—	124,91	87,5	—	—	—	—	711,6
Toscana	—	—	—	—	530,32	728,0	4,20	1,9	8,25	6,0	—	—	—	—	735,9
Marche	—	—	—	—	56,07	64,5	—	—	71,89	80,4	—	—	—	—	144,9
Umbria	—	—	—	—	104,68	170,7	—	—	—	—	—	—	—	—	170,7
Lazio	—	—	—	—	311,57	360,7	33,10	10,9	26,37	23,3	—	—	2,085	5,2	390,1
Abruzzi	—	—	—	—	152,67	157,7	—	—	5,29	1,4	—	—	—	—	159,1
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	—	—	—	—	139,03	132,9	—	—	43,36	15,0	1,500	5,9	—	—	154,8
Puglia	—	—	—	—	230,03	164,5	24,0	1,9	31,00	11,7	—	—	60	9,2	178,3
Lucania	(1)21,005	2,9	—	—	244,72	132,9	22,0	3,3	186,04	69,9	—	—	—	—	200,0
Calabria	—	—	—	—	163,04	114,8	59,36	22,5	2,00	0,2	470	1,9	3,921	9,8	149,2
TOTALE	21,005	2,9	—	—	2,926,03	3,088,0	142,66	40,5	710,86	480,8	1,970	7,8	6,066	15,2	3.635,2
%	—	0,08	—	—	84,90	—	—	1,12	—	13,20	—	0,20	—	0,50	100,00

(1) Frangivento olivi.

Art. 16. — Contributi per il miglioramento delle strutture fondiarie; assegnazioni; domande presentate; decreti di impegno.

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Assegna- zioni	Investi- menti provocabili (1) L.	DOMANDE PRESENTATE		DECRETI D'IMPEGNO		
			N.	Spesa preventi- vata L.	N.	Spesa ammessa L.	Importo contributi L.
Piemonte	1.966	4.680	2.032	8.957	503	1.670	602
Liguria	540	1.285	937	3.607	317	373	160
Lombardia	1.845	4.390	1.201	6.837	611	2.950	1.029
Veneto	2.060	4.905	3.084	16.672	791	3.679	1.425
Emilia-Romagna	2.330	5.550	5.197	26.754	1.011	5.435	1.991
Marche	1.210	2.880	1.793	9.501	235	1.116	458
Toscana	1.785	4.250	2.874	10.377	785	2.441	1.140
Umbria	735	1.750	644	2.751	117	394	163
Lazio	1.288	3.070	1.480	7.366	379	1.514	672
Campania	1.475	3.510	1.818	6.504	455	1.318	600
Abruzzi	870	2.070	1.556	6.140	289	841	349
Molise	366	870	297	1.158	95	289	145
Puglia	1.550	3.690	930	4.175	329	1.349	666
Basilicata	605	1.440	816	2.811	118	504	251
Calabria	965	2.300	95	298	29	48	24
Competenza Ministeriale	3.700	8.810	18	1.849	—	—	—
TOTALE	23.290	55.450	24.772	115.757	5.884	23.921	9.675
<i>Regioni Autonome:</i>							
Valle d'Aosta	260						
Trentino Alto Adige	1.000						
Friuli Venezia Giulia	850						
Sicilia	5.000						
Sardegna	2.600						
Accantonamento	7.000						
ITALIA	40.000						

(1) Dati di stima.

Art. 16. — Contributi per il miglioramento delle strutture fondiarie: decreti di impegno ed importo dei contributi per categorie di aziende.

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	INVESTIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE AZIENDE												IN COMPLESSO			
	Coltivatori diretti, proprietari o enfiteuti		Coltivatori diretti, mezzadri coloni affittuari		Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende		Totale		Investimenti riguardanti pluralità di aziende (1)			
	N.	importo contributi L.	N.	importo contributi L.	N.	importo contributi L.	N.	importo contributi L.	N.	importo contributi L.	N.	importo contributi L.	N.	importo contributi L.		
Piemonte	423	493	12	4	29	32	18	33	17	19	499	581	4	21	503	602
Liguria	116	137	—	—	16	19	3	2	—	—	135	158	2	2	137	160
Lombardia	410	662	3	5	71	88	65	137	59	130	608	1.022	3	7	611	1.029
Veneto	721	1.217	—	—	39	58	11	23	2	8	773	1.306	18	119	791	1.425
Emilia e Romagna	849	1.663	2	2	101	154	33	102	9	30	994	1.951	17	40	1011	1.991
Marche	221	423	—	—	6	9	5	16	3	10	235	458	—	—	235	458
Toscana	731	981	1	—	20	32	20	61	6	23	778	1.097	7	43	785	1.140
Umbria	108	123	—	—	2	8	6	27	1	5	117	163	—	—	117	163
Lazio	312	513	1	1	39	63	24	84	2	10	378	671	1	1	379	672
Campania	359	412	3	5	66	69	19	69	1	3	448	558	7	42	455	600
Abruzzi	263	310	—	—	18	14	4	6	1	1	286	331	3	18	289	349
Molise	87	134	—	—	8	11	—	—	—	—	95	145	—	—	95	145
Puglia	214	258	1	3	57	187	45	163	9	28	326	639	3	27	329	666
Basilicata	83	163	2	5	19	30	11	40	2	3	117	241	1	10	118	251
Calabria	3	2	—	—	24	21	2	1	—	—	29	24	—	—	29	24
TOTALE	4.900	7.491	25	25	515	795	266	764	112	270	5.818	9.345	66	330	5.884	9.675
%		80,1		0,3		8,5		8,2		2,9		100%				100%
%												96,6				3,4

(1) Investimenti di interesse collettivo promossi da Enti di sviluppo, Consorzi, Cooperative ed altre forme associative.

Art. 16. — Contributi per il miglioramento delle strutture fondiarie

(Situazione al 31 dicembre 1967)

REGIONI	FABRICATI RURALI (1)												
	Case di abitazione			Strutture zootecniche ed annessi rustici								Spesa am- messa (3)	In totale spesa am- messa
	N.	Vani (2)	Spesa am- messa (3)	Stalle aziendali		Porcili ed ovili		Silos e fienili		Annessi rustici			
				N.	per capi (2) n.	N.	per capi (2) n.	N.	cuba- tura (2) mc.	N.	mq. (2)	L.	L.
Piemonte	158	701	420	168	2.836	7	61	137	35.718	556	25.896	836	1.256
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	29	123	74	39	281	3	330	38	6.498	101	2.839	165	239
Lombardia	165	598	360	350	11.512	9	31	227	70.901	511	45.439	2.314	2.674
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	407	2.365	1.420	351	5.961	49	477	274	85.565	960	52.834	1.648	3.068
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia-Romagna	542	3.452	2.071	374	7.325	75	723	219	68.790	1.071	46.472	2.558	4.629
Marche	161	766	460	158	1.920	53	1.206	71	24.351	398	15.372	586	1.046
Toscana	388	963	578	234	2.157	125	3.396	193	80.416	664	25.210	1.551	2.129
Umbria	45	163	98	53	902	29	451	47	22.748	120	5.799	256	354
Lazio	111	515	310	103	1.191	37	250	86	3.3434	256	10.487	363	673
Campania	211	517	310	189	1.622	90	659	81	18.751	584	12.083	442	752
Abruzzi	186	609	366	139	950	59	354	63	15.949	356	8.990	366	732
Molise	50	190	114	61	463	17	363	40	10.105	121	3.608	153	267
Puglia	88	270	162	148	1.327	45	2.917	83	15.092	215	10.073	339	561
Basilicata	55	209	125	60	791	15	2.084	12	4.970	145	4.172	239	364
Calabria	1	5	3	1	10	—	—	—	—	6	965	14	17
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	2.597	11.446	6.871	2.428	39.248	613	13.302	1.571	493.288	6.064	270.239	11.890	18.761
%			28,7%									49,7%	

(1) Nuove costruzioni, ampliamenti e riattamenti.

(2) Le qualità esprimono gli effettivi incrementi delle consistenze fondiarie e cioè il numero di vani nuovi, l'aumento della ricettività delle strutture

(3) La ripartizione della spesa dei fabbricati rurali fra case di abitazione e strutture zootecniche è stata ottenuta per stima.

e relativa spesa ammessa a contributo - Qualificazione degli investimenti.

(Importo in milioni di lire)

Stalle sociali			Alloggi per salariati fissi			Centri di allevamento a carattere internazionale			provviste di acqua potabile		Sistemazione idraulico agraria terreno		IMPIANTI IRRIGUI						Miglioramenti vari spesa ammessa L.	Spese generali ed oneri vari L.	Spesa complessiva ammessa L.
N.	per capi n.	Spesa ammessa L.	N.	Vani n.	Spesa ammessa L.	N.	per capi n.	Spesa ammessa L.	N.	Spesa ammessa L.	Ha.	Spesa ammessa L.	per asperzione		per scorrimento ed altri		Spesa ammessa L.				
													N.	Ha.	N.	Ha.					
4	142	32	2	4	1	-	-	-	10	8	1.207	170	5	10	56	227	104	22	77	1.670	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	1	17	61	39	39	2	15	48	8	15	373	
-	-	-	16	38	30	-	-	-	3	6	613	62	5	71	519	388	56	24	98	2.950	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	10	6	1	350	19	7	4	1.567	93	30	316	65	3.120	249	85	155	3.679	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9	61	46	-	-	-	24	25	16	2	184	1.571	78	1.106	559	18	156	5.435	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	150	-	-	34	9	26	1.116	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	24	1.036	17	71	527	5	46	134	36	101	2.441	
-	-	-	3	4	8	-	-	-	25	11	-	-	4	11	2	5	4	3	14	394	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	37	27	129	28	170	1.840	10	36	691	32	62	1.514	
5	210	36	1	1	12	-	-	-	135	61	102	48	72	537	55	245	305	46	58	1.318	
-	-	-	-	-	-	1	136	30	20	8	-	-	28	105	-	-	31	3	37	841	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	2	1	-	-	-	-	-	6	13	289	
-	-	-	7	30	21	-	-	-	100	56	123	11	33	862	57	983	534	110	56	1.249	
-	-	-	1	4	2	-	-	-	64	42	119	14	3	50	2	29	33	26	23	504	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	8	5	13	17	37	21	-	2	48	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	352	68	43	154	128	2	486	49	478	275	4.946	516	663	6.102	868	6.237	2.803	428	893	23.921	
		0,3%			0,5%			0,2%		1,2%		2,2%					11,7%	1,8%	3,7%	100,0%	

zootechniche, ecc.

Art. 16. — Concorso sui mutui per il miglioramento delle strutture fondiarie;
assegnazioni; domande presentate, nulla-osta emessi.

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Assegna- zioni L.	Investi- menti provo- cabili (1) L.	Domande presentate		Nulla osta emessi		
			N.	Spesa pre- ventivata L.	N.	Spesa ammessa L.	Presumi- bile importo concorso statale annuo
Piemonte	364,5	9.110	1.087	8.034	232	1.782	72,3
Liguria	75	1.875	525	3.570	71	519	22,1
Lombardia	326	8.150	438	5.928	197	2.465	99,0
Veneto	203	5.075	273	2.560	94	764	30,2
Emilia e Romagna	323,5	8.090	1.914	17.421	342	3.392	134,2
Marche	61	1.525	171	1.206	45	253	10,5
Toscana	283	7.075	1.055	8.147	232	2.442	104,7
Umbria	49	1.225	69	611	18	143	6,3
Lazio	101	2.325	162	2.026	63	770	36,4
Campania	121	2.540	49	314	18	107	4,8
Abruzzi	67	1.410	18	142	9	44	2,0
Molise	25	525	3	30	3	27	1,2
Puglia	119	2.500	45	422	22	151	6,8
Basilicata	49	1.030	3	36	1	19	0,9
Calabria	58	1.220	1	5	—	—	—
Competenza Ministeriale	425	10.625	29	4.212	—	—	—
TOTALE	2.650	64.300	5.842	54.664	1.347	12.878	531,4
<i>Regione Autonome:</i>							
Valle d'Aosta	30						
Trentino Alto-Adige	110						
Friuli Venezia-Giulia	60						
Sicilia	450						
Sardegna	200						
<i>Impianti collettivi</i>	<i>1.000</i>						
ITALIA	4.500						

(1) Dati di stima.

Art. 16. — Concorso sui mutui per il miglioramento delle strutture fondiarie:
nulla-osta e relativa spesa ammessa per categorie di aziende.

(Situazione al 31 dicembre 1967)

REGIONI	INVESTIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE AZIENDE														In complesso	
	Coltivatori diretti o enfiteuti		Coltivatori diretti, mezzadri, coloni, affittuari		Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende		In totale		Investimenti riguardanti pluralità di aziende (1)			
	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.
	(Importi in milioni di lire)															
Piemonte	158	967	—	—	36	214	26	419	10	163	230	1.763	2	19	232	1.782
Liguria	53	313	1	4	9	38	7	116	—	—	70	471	1	48	71	519
Lombardia	37	224	—	—	38	225	68	944	54	1.072	197	2.465	—	—	197	2.465
Veneto	39	212	1	6	28	170	21	250	4	84	93	722	1	42	94	764
Emilia e Romagna	139	1.059	1	8	91	667	67	967	24	442	322	3.143	20	249	342	3.392
Marche	5	19	—	—	31	148	7	30	2	56	45	253	—	—	45	253
Toscana	51	334	—	—	84	465	68	1.111	28	515	231	2.425	1	17	232	2.442
Umbria	1	4	—	—	11	37	5	81	1	21	18	143	—	—	18	143
Lazio	21	91	—	—	18	109	14	293	8	256	61	749	2	21	63	770
Campania	8	26	—	—	6	40	2	16	—	—	16	82	2	25	18	107
Abruzzi	2	13	—	—	6	24	1	7	—	—	9	44	—	—	9	44
Molise	—	—	—	—	3	27	—	—	—	—	3	27	—	—	3	27
Puglia	5	14	—	—	9	49	7	71	—	—	21	134	1	17	22	151
Basilicata	—	—	—	—	—	—	1	19	—	—	1	19	—	—	1	19
Calabria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	519	3.276	3	18	370	2.213	294	4.324	131	2.609	1.317	12.440	30	438	1.347	12.878
%		26,4		0,1		17,8		34,8		20,9		100,0				100,0
%												96,6		3,4		

(1) Investimenti di interesse collettivo promossi da Enti di sviluppo, Consorzi, Cooperative ed altre forme associative.

Art. 16. — Concorso sui mutui per il miglioramento delle strutture fondiarie:

(Situazione al 31 dicembre 1967)

REGIONI	FABRICATI RURALI (1)												Alloggi per salariati fissi			
	Case di abitazione			Strutture zootecniche ed annessi rustici									In totale spesa ammessa	N.	Vani	Spesa ammessa
	N.	Vani (2)	Spesa ammessa (3) L.	Stalle aziendali		Porcili e ovili		Silos e fienili		Annessi rustici		Spesa ammessa (3)				
				N.	per capi (2) n.	N.	per capi (2) n.	N.	cubatura (2) mc.	N.	superficie (2) mq.		N.	superficie (2) mq.	n.	L.
Piemonte	81	296	178	117	4.723	16	1.101	69	23.034	391	29.776	1.333	1.511	5	28	15
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	27	124	75	9	114	—	—	1	50	57	11.323	104	179	1	2	1
Lombardia	86	417	250	163	10.308	2	1.000	75	23.549	105	11.407	2.035	2.285	31	93	65
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	60	396	238	46	2.257	6	1.480	24	7.094	121	17.692	409	647	2	10	5
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia-Romagna	153	1.117	670	161	6.395	42	2.711	82	39.326	388	37.845	2.017	2.687	9	54	25
Marche	20	84	50	24	464	15	5.155	7	1.464	30	1.832	125	175	1	4	4
Toscana	112	237	142	83	2.337	76	10.809	76	44.741	326	36.793	1.650	1.792	23	60	73
Umbria	9	39	24	6	53	14	364	13	7.563	11	1.431	55	79	—	—	—
Lazio	39	324	195	33	1.380	15	747	24	16.865	84	6.181	271	466	15	65	18
Campania	12	37	22	8	115	1	4	3	3.179	10	281	46	68	1	7	2
Abruzzi	5	15	9	4	32	3	35	5	1.890	15	1.136	30	39	1	5	2
Molise	1	5	3	2	25	—	—	1	360	9	615	23	26	—	—	—
Puglia	6	16	10	8	132	2	103	8	1.295	26	713	56	66	3	17	8
Basilicata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	611	3.107	1.866 14,6%	664	28.335	192	23.509	388	170.410	1.569	157.025	8.154 63,9%	10.020	92	345	218 1,7%

(1) Nuove costruzioni, ampliamenti e riattamenti.

(2) Le quantità esprimono gli effettivi incrementi delle consistenze fondiarie e cioè il numero dei vani, l'aumento della ricettività delle strutture zootecniche, ecc.

(3) La ripartizione della spesa dei fabbricati rurali fra case di abitazione e strutture zootecniche è stata ottenuta per stima.

qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a mutuo.

(Importi in milioni di lire)

Centri di allevamento a carattere interaziendale			Provviste di acqua potabile			Sistemazione idraulico- agraria		PIANTAGIONI					IMPIANTI IRRIGUI					Miglioramenti vari spesa ammessa	Spese generali ed oneri vari	SPESA COMPLESSIVA AMMESSA (4)	
N.	per capi n.	Spesa ammessa L.	Pozzi N.	Allaccamenti n.	Spesa ammessa L.	Ha.	Spesa ammessa L.	olivi Ha.	Frutteti ha.	agrumeti ha.	viti ha.	Spesa ammessa L.	per aspersione		per scorrimento ed altri		Spesa ammessa L.				
													N.	Ha.	N.	Ha.					
-	-	-	1	5	4	236	37	-	-	-	-	-	4	168	4	129	79	45	78	1.769	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	12	-	-	-	-	-	5	83	1	1	52	256	18	519	
-	-	-	1	-	1	53	4	-	-	-	-	-	2	15	1	58	15	14	81	2.465	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	138	26	-	-	-	-	-	4	59	1	3	32	24	29	764	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	360	10	5	-	3	8	2	-	31	-	76	112	18	665	7	125	188	210	80	3.317	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	63	1	20	-	-	6	-	5	253	
-	-	-	12	18	38	102	15	4	1	-	47	82	11	252	-	-	55	282	105	2.442	
1	8.000	23	6	4	5	70	8	-	-	-	-	-	1	28	-	-	20	4	4	143	
-	-	-	4	1	5	92	14	-	-	-	29	39	6	154	-	-	47	152	29	770	
-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	9	1	4	85	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	1	-	2	44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	
-	-	-	-	-	-	28	3	-	-	-	-	-	2	13	7	150	55	13	6	151	
-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	1	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	8.360	33 0,3%	30	33	59 0,5%	729	121 0,9%	24	32	-	199	314 2,5%	55	1.465	24	473	559 4,4%	1.001 7,8%	443 3,4%	12.768 100,0	

(4) Non è inclusa la spesa di lire 110 milioni riguardanti gli impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti.

Art. 17. — *Contributi per strade interpoderali e vicinali e acquedotti rurali: assegnazioni; domande presentate; decreti di impegno.*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Assegna- zioni	Investi- menti provo- cabili (1)	Domande presentate		Decreti di impegno		
			N.	Spesa preven- tivata	N.	Spesa ammessa	Contributo concesso
			L.	L.	L.	L.	L.
Piemonte	370	620	327	4.221	16	162	103
Liguria	100	170	93	2.190	3	21	12
Lombardia	324	540	121	1.713	4	9	4
Veneto	310	515	116	2.132	6	92	69
Emilia e Romagna	322	540	376	5.854	13	117	84
Marche	168	280	306	4.312	3	21	14
Toscana	362	600	220	3.624	22	233	167
Umbria	160	270	194	3.572	1	15	12
Lazio	314	525	69	1.537	4	43	30
Campania	330	550	184	3.698	5	67	58
Abruzzi	224	375	352	5.834	20	205	154
Molise	180	300	92	1.613	—	—	—
Puglia	472	790	81	1.460	13	199	136
Basilicata	266	440	47	940	4	45	39
Calabria	624	1.040	83	1.785	5	78	68
TOTALE	4.526	7.555	2.661	44.485	119	1.307	950
Accantonamento	500						
<i>Regioni Autonome:</i>							
Valle d'Aosta	60						
Trentino Alto-Adige	174						
Friuli Venezia-Giulia	160						
Sicilia	1.120						
Sardegna	460						
ITALIA	7.000						

(1) Dati di stima.

Art. 17. — Contributi per strade interpoderali e vicinali e acquedotti rurali:
qualificazione degli investimenti e relativa spesa.

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Acquedotti rurali			STRADE					Spese generali	TOTALE SPESA AMMESSA
	N.	abitanti serviti	spesa ammessa	nuove		da riattare		Spesa ammessa		
				N.	Km.	N.	Km.			
Piemonte	15	1.344	141	1	1	1	3	13	8	162
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	1	69	3	2	3	—	—	17	1	21
Lombardia	—	—	—	—	—	4	4	9	—	9
Trentino-Alto Adige . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	1	369	26	2	—	9	10	62	4	92
Friuli-Venezia Giulia .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia-Romagna	18	3.335	84	3	6	—	—	30	3	117
Marche	2	112	12	1	2	—	—	9	—	21
Toscana	11	832	108	7	17	3	4	114	11	233
Umbria	1	140	15	—	—	—	—	—	—	15
Lazio	—	—	—	3	6	1	1	41	2	43
Campania	4	558	47	—	—	1	3	17	3	67
Abruzzi	11	2.354	117	8	20	—	—	78	10	205
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglia	1	142	13	23	44	3	8	178	8	199
Basilicata	—	—	—	—	9	—	—	43	2	45
Calabria	—	—	—	5	11	—	—	74	4	78
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	65	9.255	566	55	119	22	33	685	56	1.307
%			43,3					52,4	4,3	100,0 %

Art. 18. — Contributi per la costruzione od il potenziamento di aziende a prevalente carattere
(Situazione al 31 dicembre 1967)

REGIONI	FABBRICATI RURALI											Miglioramento pascoli montani	
	Case di abitazioni		Stalle		Porcili e ovili		Silos e fienili		Annessi rustici		Totale spesa ammessa	Ha.	spesa ammessa
	N. vani	spesa ammessa	per capi N.	spesa ammessa	per capi N.	spesa ammessa	N.	spesa ammessa	N.	spesa ammessa			
Piemonte	6	4,8	175	24,7	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—
Liguria	7	3,0	25	2,5	—	—	3	1,2	—	—	6,7	—	—
Lombardia	20	11,5	105	7,6	3	1,8	4	5,0	4	10,0	35,9	—	—
Veneto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia Romagna	6	4,0	146	23,1	—	—	—	—	1	2,0	29,1	51	10,4
Marche	12	8,5	114	13,3	213	3,7	4	4,2	14	8,2	37,9	92	21,6
Toscana	9	4,0	45	13,5	—	—	—	—	2	1,4	18,6	6	1,1
Umbria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	15,0
Abruzzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.000	10,0
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglia	37	22,4	34	15,7	1.075	26,9	7	6,6	28	12,8	84,4	7	1,4
Lucania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comp. Ministeriale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	97	58,2	644	100,4	1.291	32,4	18	17,0	49	34,4	242,1	2.214	59,5
%											68,2		16,7

silvo pastorale - Qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo.

(Importi in milioni di lire)

Rimboschi- menti e miglio- ramenti boschivi		Sistemazione terreni		Vivai forestali e centri per produzione foraggiere		Provvigioni e utilizzazioni acqua a scopo irriguo				Provvigiona- menti e utilizzazioni acqua a scopo potabile		Strade poderali ed interpo- derali		Altre opere	Spesa generali	Totale spesa ammessa
Ha.	spesa ammessa	Ha.	spesa ammessa	N.	spesa ammessa	per irrigazione		per altri usi		1/ sec.	spesa ammessa	Km.	spesa ammessa	spesa ammessa		
						Ha.	spesa ammessa	Ha.	spesa ammessa							
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1,8	-	-	-	-	3,1	-	34,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7
-	-	-	-	-	-	-	-	150	1,4	-	-	-	1,2	-	1,8	40,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,1	-	0,2	43,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,7	-	0,9	61,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8,8	-	1,4	29,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	15,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	14	13,6	-	-	1	2,9	4,9	5,6	112,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	167	16,8	-	0,7	4	17,7	8,0	10,7	355,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	0,2	-	5,0	2,2	3,0	100,0

Art. 20. — Spese per opere pubbliche di bonifica: impegni assunti e loro qualificazione per tipi di opere.

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	RIPRISTINI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA					NUOVE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA					TOTALE		
	Arginat.	Idraulico	Irrigue	Opere civili		Sistemaz. montane e prevalvole	Idrauliche	Irrigue	opere civili				
				Strade	Varie				Strade	Elettrodomestici		Acquedotti	Borgate rurali
Piemonte	—	—	—	—	—	—	—	78	—	—	—	—	78
Lombardia	—	—	—	—	—	—	35	1.304	—	—	—	—	1.339
Veneto	107	84	36	—	—	—	711	956	32	28	4	40	1.998
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	80	—	—	—	—	80
Emilia	—	—	—	11	—	293	216	2.027	177	62	89	30	2.905
Toscana	13	—	197	89	4	390	516	—	277	—	137	1	1.636
Marche	—	—	—	—	—	85	2	—	213	—	—	14	314
Umbria	—	—	—	—	—	—	5	1	5	—	—	—	11
Lazio Nord	—	—	—	—	—	—	365	50	514	—	—	158	1.087
Lazio Sud	—	28	—	4	—	—	152	19	154	—	—	1	358
Abruzzi	—	—	—	—	—	—	66	372	265	—	—	—	703
Molise	—	—	—	—	—	—	125	—	9	—	—	1	135
Campania	—	11	—	3	—	—	346	54	266	—	302	144	1.156
Puglia	—	—	—	—	—	—	19	3	93	—	—	351	482
Lucania	—	—	—	—	—	—	8	584	1.342	—	—	250	2.255
Calabria	—	—	76	—	—	—	5	442	346	—	43	29	941
<i>Regioni Autonome:</i>													
Trentino Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	262	—	—	—	263	525
Friuli Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	166	508	—	—	—	500	1.174
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	2.100	—	—	—	2.100	4.200
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	950	—	—	—	950	1.900
TOTALE	120	123	309	107	4	768	2.737	9.790	3.693	90	575	4.832	23.277

Art. 20. — Opere pubbliche di bonifica, concessioni assentite e principali opere eseguite o in corso.

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Decreti perfezionati		PRINCIPALI OPERE ESEGUITE O IN CORSO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'IRRIGAZIONE										Strade Km.	Acquedotti Km.	Elettrodotti Km.	Principali Consorzi o Enti operatori
	Importo opere	Importo contributi	N.	Derivazioni	Provvista di acqua - Impianti di sollevamento			Canali irrigui Km.	Superficie interessata Ha.							
					N.	GR.	HP.			1/sec.						
Piemonte	105	78	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C. B. della Baraggia Vercellese
Lombardia	1.763	1.339	1	3	9	1.424	1.220	109	2.010	—	—	—	—	—	—	C. B. Franciacorta, Roncocorrente, Revere, Dugali, Alto Voltese, Roggia Magg. Calcinata, Agro Mantovano Reggiano.
Trentino A. A.	525	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regione.
Veneto	2.334	1.998	—	2	—	—	—	63	734	—	—	—	—	15	—	C. B. Vallio Meolo Musestre, Delta Padano, Dese Sup., Sin. Piave, Can. Vittoria, Brian, Agro Veronese, Valli Grandi Veronese.
Friuli V. G.	1.175	1.174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regione, Bassa Friulana.
Liguria	107	80	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	2.886	2.905	—	2	6	750	1.180	24	750	—	—	—	6	—	—	C. B. Emiliano Romagn., Val Tidone, Delta Padano, Parmigiano Moglia, Bassa Parmense, Burana, Valle Isola, Bentivoglio.
Toscana	1.675	1.636	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	Ente Aretino, Ente Maremma, Val di Chiana Romana, Vald'Era.
Marche	324	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sistem. montane Val del Foglia, Valle dell'Aso.
Umbria	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bonificazione Umbra.
Lazio Nord	1.118	1.087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	Maremma Etrusca, Ente Maremma, Agro Romano.
Lazio Sud.	373	358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sistem. idraul. e stradali Pontina e Provv. OO.PP.

Art. 20. — Opere pubbliche di bonifica, concessioni assentite e principali opere eseguite o in corso.

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Decreti perfezionati		PRINCIPALI OPERE ESEGUITE O IN CORSO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'IRRIGAZIONE							Strade Km.	Acquedotti Km.	Elettrodotti Km.	Principali Consorzi o Enti operatori
	Importo opere	Importo contributi	Derivazioni N.	Provvista di acqua - Impianti di sollevamento			Canali irrigui Km.	Superficie interessata Ha.					
				N.	GR.	HP.			1/sec.				
Abruzzi	724	703	—	—	—	—	—	—	—	12	22	—	Sistem. idraul. e stradali Sangro e Aventino, Isola G. S., Laga Irrig. Tirino e comprens. Can. Corfinio.
Molise	139	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sist. idraul. e strad. Trigno e Bif.
Campania	1.200	1.156	—	—	—	—	—	—	—	4	59	—	Sist. idraul. e strad. B. Volturmo, Agro Sarnese, D. e S. Sele, Ufta, costruz. Acquedotto Ente Svil. Campano.
Puglia	492	482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sistemazioni stradali Capitanata, Fossa Premurgiana, Ente Appulo-Lucano « studi per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Ufta ».
Lucania	2.277	2.255	—	—	—	—	—	400	—	39	—	—	Irrigazione in zona di Aliano Ente Appulo Lucano, Alta Val d'Agri costruz. stradali Bradano-Metaponto, Gallitello.
Calabria	969	941	1	—	—	—	4	220	—	—	—	—	Sistemaz. irrigue Sibari Crati, Valle del Lago, Alli Punta Copanello, irrigazione zona marina di Isca sullo Jonio.
Sicilia	4.200	4.200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regione.
Sardegna	1.900	1.900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regione.
TOTALE	24.299	23.277	3	7	15	2.174	2.400	210 (1)	4.144	73	81	34	

(1) La superficie di Ha 4.114 è l'area di nuova irrigazione. I finanziamenti, invece, si riferiscono anche ad interventi di potenziamento ed adeguamento di opere già esistenti.

Art. 24. — Spese per opere pubbliche di bonifica montana - Assegnazione e qualificazione degli investimenti programmati.

(Situazione al 31 dicembre 1967)

REGIONI	ART. 24													
	Assegnazioni		Sistemazioni idriche e idriche pasc.		Irrigazione		Viabilità		Acquedotti		stazzi con abbeveraggi		linee telefoniche	
	L.	Ha.	Ha.	spesa totale a carico dello Stato	Ha.	spese totale a carico dello Stato	Km.	spesa totale a carico dello Stato	1 sec.	spesa totale a carico dello Stato	Ha.	spesa totale a carico dello Stato	Km.	Quota carico Stato
Piemonte	622	737,1	258,-	25,-	71,4	18,9	255,-	16,2	81,-	—	—	—	—	3,-
Liguria	238	340,0	119,-	—	—	7,8	105,7	2,7	13,3	—	—	—	—	3,-
Lombardia	440	671,4	235,-	—	—	14,2	192,5	1,9	9,5	—	—	—	—	—
Veneto	410	685,6	240,-	—	—	11,2	152,-	3,6	18,-	—	—	—	—	—
Emilia-Romagna	540	738,5	265,5	—	—	12,9	174,4	20,0	100,1	—	—	—	—	—
Marche	400	574,2	201,-	3,-	8,6	7,9	107,5	12,7	63,5	—	25,-	—	—	—
Toscana	560	860,5	301,-	—	—	11,8	160,-	19,8	99,-	—	—	—	—	—
Umbria	330	791,3	277,-	—	—	3,6	48,-	1,-	5,-	—	—	—	—	10,-
Lazio	540	814,2	285,-	—	—	16,6	225,-	4,-	20,-	—	—	—	—	—
Campania	660	1.014,2	355,-	5,-	14,2	16,6	224,-	14,2	76,-	—	—	—	—	—
Abruzzi	570	1.019,9	357,-	—	—	14,9	201,-	—	—	—	—	—	—	—
Molise	230	331,4	116,-	12,-	34,3	7,5	102,-	—	—	—	—	—	—	—
Puglia	300	428,5	150,-	—	—	11,1	150,-	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	400	600,0	210,-	—	—	14,3	190,-	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	360	514,2	180,-	—	—	13,3	180,-	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	6.600	10.141,0	3.549,5	45,-	128,5	182,6	2.467,1	97,1	485,4	—	37,-	—	—	16,-
%			53,8	0,7			37,4		7,3		0,6			0,2
<i>Regioni Autonome:</i>														
Valle d'Aosta	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino Alto Adige	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli Venezia Giulia	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	1.100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	2.400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fondo scorta	1.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IN COMPLESSO	10.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Art. 26. — Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana.

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Assegnazioni	RIMBOSCHIMENTI RICOSTITUZIONI BOSCHIVE	
		Ha.	Spesa a totale carico Stato
Piemonte	562	1.605,6	562
Liguria	218	622,8	218
Lombardia	400	1.142,8	400
Veneto	380	1.085,6	380
Emilia-Romagna	500	1.428,5	500
Marche	360	1.028,5	360
Toscana	520	1.485,6	520
Umbria	300	857,1	300
Lazio	490	1.399,9	490
Campania	600	1.714,2	600
Abruzzi	520	1.485,6	520
Molise	220	628,5	220
Puglie	276	788,5	276
Basilicata	370	1.057,1	370
Calabria	330	942,8	330
TOTALE	6.046	17.273	6.046
%			100,0
<i>Regioni Autonome:</i>			
Valle d'Aosta	20	—	—
Trentino Alto Adige	314	—	—
Friuli Venezia Giulia	280	—	—
Sicilia	990	—	—
Sardegna	450	—	—
TOTALE	2.054	—	—
Fondo scorta	900	—	—
IN COMPLESSO	9.000	—	—

Art. 31. — Contributi per rimboschimenti volontari: assegnazioni, decreti di impegno, spesa ammessa ed importo dei contributi, distintamente per categoria dei beneficiari.

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Assegna- zioni	DECRETI DI IMPEGNO A FAVORE DI:											
		Comuni			Altri Enti			Privati			Totale		
		N.	Spesa ammessa L.	Importo contributo L.	N.	Spesa ammessa L.	Importo contributo L.	N.	Spesa ammessa L.	Importo contributo L.	N.	Spesa ammessa L.	Importo contributo L.
Piemonte	160	3	10,4	6,8	5	15,8	9,8	18	30,9	19,9	26	57,1	36,5
Liguria	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	160	—	—	—	—	—	—	5	9,2	6,3	—	9,2	6,3
Veneto	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia-Romagna	150	—	—	—	5	20,7	14,9	4	8,6	5,6	9	29,3	20,5
Marche	60	1	0,9	0,5	1	0,1	0,1	24	35,6	26,7	26	36,6	27,3
Toscana	150	—	—	—	1	5,6	3,3	51	107,9	72,3	52	113,5	75,6
Umbria	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	90	—	—	—	—	—	—	2	8,4	6,3	2	8,4	6,3
Abruzzi	70	—	—	—	1	6,3	4,7	2	9,7	7,3	3	16,0	12,0
Molise	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglia	130	—	—	—	—	—	—	4	13,7	7,1	4	13,7	7,1
Lucania	70	—	—	—	—	—	—	6	19,5	14,5	6	19,5	14,5
Calabria	100	—	1,9	1,4	—	—	—	—	—	—	1	1,9	1,4
TOTALE	1.500	5	13,2	8,7	13	48,5	32,8	116	243,5	166,0	134	305,2	207,5
Competenza Ministeriale	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fondo scorta	300	—	—	4,2	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—
Regioni Autonome:													
Valle d'Aosta	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino Alto Adige	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli Venezia Giulia	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	3.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Art. 31. — Contributi per rimboscimento volontari: qualificazione

(Situazione al 31 dicembre 1967)

REGIONI	INTERVENTI NEI TERRITORI MONTANI E NEI TERRITORI VINCOLATI										
	Rimboscimento terreni nudi e cespugliati				Miglioramento boschi esistenti				Fasce frangivento		Totale spesa ammessa
	con specie tradizionali	con pioppo	con altre specie a.r.a.	spesa ammessa	conversione cedui in fustaie	ricostituzione foreste danneggiate	trasformazione castagneti da frutto	spesa ammessa	Ha.	spesa ammessa L.	L.
	Ha.	Ha.	Ha.	L.	Ha.	Ha.	Ha.	L.	Ha.	spesa ammessa L.	L.
Piemonte	7	—	43	20,1	25	11	—	13,0	—	—	33,1
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	11	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	2,6
Veneto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia-Romagna	18	—	4	9,9	—	50	8	15,0	—	—	24,2
Marche	70	—	2	34,3	11	—	—	1,3	—	—	35,6
Toscana	393	—	17	92,8	17	18	19	10,3	—	—	103,1
Umbria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	—	—	14	6,3	6	—	—	2,1	—	—	8,4
Abruzzi	17	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	16,1
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglia	2	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	0,9
Lucania	30	—	—	18,5	6	—	—	1,0	—	—	19,5
Calabria	6	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	1,9
Comp. ministeriale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	554	—	80	203,7	65	79	27	42,7	—	—	245,4
%				66,4				14,0			80,4

degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo.

(Importi in milioni di lire)

INTERVENTI AL DI FUORI DEI TERRITORI MONTANI E DEI TERRITORI VINCOLATI											
Rimboscimento terreni nudi e cespugliati				Miglioramento boschi esistenti				Fasce frangivento		Totale spesa ammessa	Totale spesa ammessa
con specie tradizionali	con pioppo	con altre specie a.r.a.	spesa ammessa	conversione cedui in fustaie	ricostituzione foreste danneggiate	trasformazione castagneti da frutto	spesa ammessa	Ha.	spesa ammessa L.	L.	L.
Ha.	Ha.	Ha.	L.	Ha.	Ha.	Ha.	L.	Ha.	spesa ammessa L.	L.	L.
—	8	21	12,1	31	—	—	11,9	—	—	24,0	57,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	6,6	9,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	12	5,1	—	—	—	—	—	—	5,1	29,3
2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	36,6
3	—	—	0,5	—	45	—	9,8	—	—	10,4	113,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	5,0	—	29	—	7,8	—	—	12,7	13,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	8	33	30,3	31	74	—	29,5	—	—	59,8	305,2
			9,9				9,7			19,60	100,0

Art. 35. — *Partecipazione italiana ai progetti FEOGA - Progetti approvati per il III e IV periodo di operatività della sezione « orientamento » del FEOGA, nonché per il programma speciale per le zone colpite dall'alluvione dell'autunno 1966.*

(Situazione al 31 dicembre 1967)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	STRUTTURE DI PRODUZIONE		STRUTTURE DI VALORIZZAZIONE		STRUTTURE DI CARATTERE SOCIALE		IN TOTALE	
	N.	spesa ritenuta ammissibile	N.	spesa ritenuta ammissibile	N.	spesa ritenuta ammissibile	N.	spesa ritenuta ammissibile
1) Piemonte	5	1.646,5	3	1.394,6	—	—	8	3.041,1
2) Valle d'Aosta	1	390,0	—	—	—	—	1	369,0
3) Liguria	2	516,3	1	580,0	—	—	3	1.096,3
4) Lombardia	1	375,0	10	2.909,0	—	—	11	3.284,0
5) Trentino-Alto-Adige	6	3.945,9	16	5.726,7	1	741,5	23	10.414,1
6) Veneto	12	7.256,4	15	6.608,0	1	414,6	28	14.279,0
7) Friuli-Venezia-Giulia	2	416,2	3	751,3	—	—	5	1.167,5
8) Emilia-Romagna	8	3.059,3	22	9.205,8	4	756,4	34	13.021,5
9) Marche	3	876,6	6	2.588,7	1	319,6	10	3.784,9
10) Toscana	25	7.135,2	6	2.498,0	2	175,6	33	9.808,8
11) Umbria	2	1.747,1	2	472,7	—	—	4	2.219,8
12) Lazio	10	1.655,0	11	5.387,9	3	382,2	24	7.425,1
13) Campania	1	263,2	10	3.074,6	1	297,4	12	3.635,2
14) Abruzzi	3	998,8	1	341,0	—	—	4	1.339,8
15) Molise	—	—	3	1.709,0	—	—	3	1.709,0
16) Puglia	8	3.216,5	17	2.180,0	—	—	25	5.396,5
17) Basilicata	3	783,5	3	2.813,5	1	758,6	7	4.355,6
18) Calabria	2	266,6	21	4.579,2	—	—	23	4.845,8
19) Sicilia	4	968,9	4	1.258,2	—	—	8	2.227,1
20) Sardegna	—	—	4	1.400,8	—	—	4	1.400,8
TOTALE	98	35.496,0	158	55.479,0	14	3.845,9	270	94.820,9